



DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA

*REGG. CE n. 1782/2003, 795/2004 e 796/2004
e successive modifiche e integrazioni*

Specifiche Tecniche

campagna 2005

- ü Apertura delle sedi operative*
- ü Predisposizione dei materiali*
- ü Rilievi di campo*
- ü Riporto a video degli esiti dei controlli in campo*
- ü Convocazioni ammissibilità e condizionalità
BCAA*

emissione n° 2.4 dell' 30 dicembre 2005

INDICE

1	<u>INTRODUZIONE</u>	7
1.1	OGGETTO DEL CONTROLLO	7
1.2	DESCRIZIONE DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL REG. 1782 / 2003	7
1.3	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' - CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' E CONDIZIONALITA' (BCAA)	10
1.4	SISTEMI DI SICUREZZA	13
1.5	LIVELLI DI RESPONSABILITÀ	13
1.6	CONTROLLO DI QUALITÀ	16
2	<u>APERTURA SEDI OPERATIVE</u>	17
2.1	ALLESTIMENTO DELLE SEDI OPERATIVE	18
3	<u>PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO</u>	19
3.1	MATERIALI NECESSARI AI CONTROLLI	19
3.1.1	STAMPA ELENCO PARTICELLE DICHIARATE - (34 BIS)	20
3.1.2	STAMPA ELENCO PARTICELLE DICHIARATE - RISPETTO VINCOLI DI CONDIZIONALITÀ - (34 BIS – CONDIZIONALITÀ)	21
3.1.3	STAMPA SCHEDE AGRONOMICHE- GRAFICHE FRUTTA A GUSCIO (FAG)	23
3.2	UTILIZZO PDA	24
3.3	ATTIVITÀ PRELIMINARI DI CONTROLLO QUALITÀ DEI MATERIALI FOTOCARTOGRAFICI DA UTILIZZARE PER I CONTROLLI IN CAMPO	25
3.4	INDIVIDUAZIONE E CERCHIATURA DELLE PARTICELLE DICHIARATE	26
3.4.1	DETTAGLI CERCHIATURA	26
3.5	DELIMITAZIONE DELLE PARTICELLE DICHIARATE	28
4	<u>CONTROLLI IN CAMPO</u>	29
4.1	INTRODUZIONE	30
4.2	OPERAZIONI DA SVOLGERE NEL CORSO DELLA FASE DI RILIEVO	31
4.3	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 34BIS PREDISPOSTO IN FORMA CARTACEA	34
4.4	ESECUZIONE DEL RILIEVO AGRONOMICICO – INDICAZIONI GENERALI	35
4.5	VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DIMENSIONALI E COLTURALI PREVISTI (ORDINARIETÀ)	36
4.5.1	DIMENSIONE MINIMA DEGLI APPEZZAMENTI COLTURALI	36
4.5.2	ORDINARIA TECNICA DI SEMINA E DI COLTIVAZIONE	36
4.5.3	REQUISITI SPECIFICI RIFERITI ALLO STADIO FENOLOGICO	37
4.5.4	DISCORDANZA TRA USO DEL SUOLO RILEVATO E FOTO AEREA	38
4.6	SIGLE PER LA DESCRIZIONE DEGLI USI DEL SUOLO RILEVATI	40
4.6.1	CEREALI	42
4.6.2	PIANTE DA FIBRA	44
4.6.3	PIANTE OLEIFERE	44
4.6.4	COLTURE ORTIVE	45
4.6.5	PIANTE ARBOREE	46
4.6.6	TARE	48

4.6.7	FORAGGERE	50
4.6.8	TERRENI NON SEMINATI	52
4.6.9	SUPERFICI NON SEMINABILI	55
4.6.10	FRUTTA A GUSCIO	56
4.6.11	FONDO INACCESSIBILE / RISERVATO	62
4.7	CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)	64
4.7.1	INTRODUZIONE AL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE BCAA	64
4.7.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 34BIS CONDIZIONALITÀ PREDISPOSTO IN FORMA CARTACEA	65
4.7.3	SCHEDA: BCAA_1.1	65
4.7.4	SCHEDA: BCAA_2.1	70
4.7.5	SCHEDA: BCAA_3.1	72
4.7.6	SCHEDA: BCAA_4.1	76
4.7.7	SCHEDA: BCAA_4.2	79
4.7.8	SCHEDA: BCAA_4.3	83
4.7.9	SCHEDA: BCAA_4.4	87
5	MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI CAMPO PER LA CONSEGNA	91
6	RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO	92
6.1	RISOLUZIONE ANOMALIE CATASTALI INESISTENTI	93
6.2	RASTERIZZAZIONE E RISOLUZIONE ANOMALIE CATASTALI	94
6.3	RIPORTO A VIDEO DEGLI ESITI DEI CONTROLLI IN CAMPO	95
6.3.1	DIGITALIZZAZIONE DEI LIMITI CATASTALI DELLE PARTICELLE	95
6.3.2	ACQUISIZIONE LIMITI CULTURALI E ATTRIBUZIONE DEGLI UTILIZZI	95
6.3.3	MEMORIZZAZIONE DELLO STATO DI COLTIVAZIONE	96
6.3.4	SOSPENSIONE DELLA LAVORAZIONE (FONDO INACCESSIBILE/RISERVATO)	98
6.3.5	TARE	98
6.3.6	PIANTE SPARSE E COLTIVAZIONI ARBOREE	99
6.3.7	SEMINATIVO ARBORATO	100
6.3.8	FRUTTA A GUSCIO	100
6.4	MEMORIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE NORME BCAA	102
6.5	MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI GRAFICI DELLE FOTO DI CAMPO	102
6.6	MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI DEL TECNICO INCARICATO DEL CONTROLLO E DELLA DATA DEL SOPRALLUOGO IN CAMPO	103
6.7	PARTICELLE FOTOINTERPRETATE NON APPARTENENTI ALLA PROVINCIA RAPPRESENTATIVA	103
6.8	CASI PARTICOLARI	105
6.8.1	FOGLI RISERVATI, NON DISPONIBILI O INESISTENTI (D, E)	105
6.8.2	PARTICELLE CON SUBALTERNO NON RISCONTRATO	105
6.8.3	OMISSIONE O ERRATA INDICAZIONE DELLA SEZIONE CENSUARIA "E"	106
6.8.4	EX CATASTO AUSTROUNGARICO (CATASTO TAVOLARE)	106
6.8.5	RIORDINO FONDARIO	106
6.8.6	ALLEGATI NON MOSAICATI	106

7	<u>CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'</u>	108
7.1	REGIMI D'INTERVENTO E GRUPPI DI COLTURE	108
7.2	CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DI AMMISSIBILITA'	110
7.3	CALCOLO SUPERFICIE DETERMINATA PER REGIME DI INTERVENTO	110
7.3.1	COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO REGIME DI INTERVENTO	114
7.4	CALCOLO DELL'ESITO PER GRUPPO DI COLTURA	115
7.5	RIEPILOGO AZIENDALE	118
7.6	APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	122
8	<u>ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)</u>	125
9	<u>STAMPA ELENCO PRODUTTORI DA CONVOCARE</u>	131
10	<u>INCONTRO CON I PRODUTTORI</u>	132
10.1	APERTURA SEDI DI CONVOCAZIONE	133
10.2	PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI ED INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE	134
10.2.1	INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI CAA E DEGLI ORGANISMI PAGATORI	134
10.2.2	INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE	134
10.2.3	OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI INCONTRO DEI PRODUTTORI E MATERIALI NECESSARI	138
10.2.4	DOCUMENTAZIONE E MATERIALI NECESSARI PER L'INCONTRO	138
10.3	ATTIVITÀ PRELIMINARI NEL CORSO DELLA CONVOCAZIONE	139
10.4	ATTIVITÀ IN CONTRADDITTORIO	141
10.5	RINVIO DELL'INCONTRO (AZIENDA SOSPESA)	142
10.6	ACQUISIZIONE DOCUMENTI	143
10.6.1	DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA TITOLARITÀ	144
10.7	VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI	147
10.8	VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE PARTICELLE CATASTALI	147
10.9	VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF N. 5406 DEL 13.12.2004	148
10.9.1	NORMA 1.1 – INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO	149
10.9.2	NORMA 2.1 – GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI	149
10.9.3	NORMA 3.1 – DIFESA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DELLA RETE DI SGONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI	150
10.9.4	NORMA 4.1 – PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE	151
10.9.5	NORMA 4.2 – GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	152
10.9.6	NORMA 4.3 – MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI ()	153
10.9.7	NORMA 4.4 – MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO	154
10.10	VARIAZIONI ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI MOD. L5, L5 FAG E L5-COND	163
10.10.1	MODALITÀ VARIAZIONE DATI	164
10.11	ERRORI DI ACQUISIZIONE	166
10.12	ANOMALIE DA TRATTARE	166

10.13	ANOMALIE NON CORREGGIBILI	177
10.14	MODALITA' DI TRATTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BCAA	178
10.15	MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORI EVIDENTI	178
10.15.1	ERRATA DICHIARAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE	178
10.16	APPEZZAMENTI "SCONFINANTI" IN ALTRE PARTICELLE LIMITROFE	179
10.17	CASI PARTICOLARI: VARIAZIONE DI PIÙ DI UN DATO DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE	180
10.17.1	FRAZIONAMENTI OD ACCORPAMENTI DI PARTICELLA (CASO PARTICOLARE 5)	180
10.17.2	NUOVI COMUNI AMMINISTRATIVI	181
10.17.3	ZONA COPERTA DA SEGRETO MILITARE (CASO PARTICOLARE 2)	181
10.17.4	USI CIVICI NELL'AMBITO DELLE PARTICELLE A FORAGGERE (CASO PARTICOLARE 3)	181
10.17.5	ZONA DEMANIALE (CASO PARTICOLARE 4)	182
10.17.6	CATASTO EX AUSTRO-UNGARICO (CASO PARTICOLARE 6)	182
10.17.7	ERRORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	183
10.17.8	STATO ESTERO (CASO PARTICOLARE 7)	184
10.17.9	PARTICELLE RICADENTI SU CATASTO URBANO (CASO PARTICOLARE 8)	184
10.18	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	184
10.19	COMPENSAZIONI MANUALI	185
10.20	TRATTAMENTO DOMANDE DI RETTIFICA E MULTIPLE	186
10.20.1	DOMANDE DI MODIFICA	186
10.20.2	DOMANDE MULTIPLE	186
10.21	CASI PARTICOLARI IN CONVOCAZIONE	187
10.22	CONTESTAZIONE DELL'ESITO	188
10.23	SOPRALLUOGO IN CAMPO	189
10.23.1	FIGURE ABILITATE AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO	190
10.23.2	IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO DELEGATO	190
10.23.3	DOCUMENTAZIONE E MATERIALE NECESSARIO AL SOPRALLUOGO	190
10.23.4	ESITI DEL SOPRALLUOGO IN CONTRADDITTORIO	191
10.24	COMPILAZIONE "CAMPI" SOFTWARE E REDAZIONE DEL VERBALE D'INCONTRO	194
10.25	STAMPA DEL VERBALE	195
10.26	INFORMAZIONI DA INSERIRE A COMPLETAMENTO DEL VERBALE	197
10.27	ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA FASE CONCLUSIVA DELL'INCONTRO	197
10.27.1	CONSEGNA DELLA COPIA DEL VERBALE	197
CASO PARTICOLARE		197
10.27.2	INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PRODUTTORI	198
10.28	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	198

11 CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI **199**

11.1	CONSEGNA DEI DATI	199
------	-------------------	-----

APPENDICE "A" - RPU - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO **203**

APPENDICE "B" - GLOSSARIO **208**

APPENDICE “C” – ALTRE INFORMAZIONI SULLA CERCHIATURA DELLE PARTICELLE 210

EX CATASTO AUSTRO-UNGARICO (CATASTO TAVOLARE)	210
RIORDINO FONDARIO	211

ALLEGATI 213

ALLEGATO 1 - MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE IN CAMPO.	213
ALLEGATO 2 – MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE AI FINI DELLA CONDIZIONALITA’ – BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI .	214
ALLEGATO 3 – SCHEDA AGRONOMICA GRAFICA FRUTTA A GUSCIO E CHECKLIST.	215
ALLEGATO 4 – MAPPA CENTROIDI	216
ALLEGATO 5 - TABELLA DELLE SIGLE COLTURA E ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO	217
ALLEGATO 6 – COMUNI DELLA REGIONI LOMBARDIA CUI SI APPLICA LA NORMA 1.1 (DA INSERIRE)	220
ALLEGATO 7 - LETTERA DI CONVOCAZIONE E RELATIVI MODELLI	223
ALLEGATO 8 - MODELLI DI AVVISO AI PRODUTTORI	235

VERIFICA TEMPISTICA DELL’INCONTRO 236

ALLEGATO 9 - RICHIESTA DI INCONTRO ED ACCESSO AI DATI (MOD. R1)	237
ALLEGATO 10 - VERBALE DI INCONTRO E RELATIVI MODELLI	238
ALLEGATO 11 - CARTELLO DA ESPORRE NELLE SEDI CONVOCAZIONE	249
ALLEGATO 12 - MODELLO DI CONDUZIONE PARTICELLE IN SUPERO	250

1 INTRODUZIONE

1.1 OGGETTO DEL CONTROLLO

L'oggetto del controllo sono le aziende che hanno presentato domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nonché di altri regimi di aiuto di cui al titolo IV del Reg. CE 1782/03 da eseguire in adempimento della normativa comunitaria vigente (Reg. CE 796/04)

Il campione delle aziende da controllare è selezionato secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 796/2004, relativo alle modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) istituito con il Reg. CE 1782/2003.

I controlli oggettivi completano la procedura di verifica amministrativa eseguita dall'AG.E.A. e sono affidati all'AGRISIAN S.C.p.A.

In attuazione della regolamentazione comunitaria nell'ambito dei controlli oggettivi le domande di aiuto sono sottoposte alle seguenti tipologie di controllo:

- a) **controlli di ammissibilità** relativi al rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, diretti e supplementari, eseguiti su un campione di aziende dichiaranti (art. 26 reg. 796/04). Tali controlli riguardano essenzialmente la verifica dell'uso del suolo agricolo (art. 51 del reg. 1782/03);
- b) **controlli di condizionalità**, ovvero del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del reg.(CE) 1782/03.

La metodologia di controllo si basa sulla rilevazione oggettiva del territorio mediante:

- produzione di materiali fotocartografici (plottaggi di duple relative a voli d'archivio);
- controlli di campo per la rilevazione delle colture e degli altri utilizzi del suolo riscontrati;
- fotomisurazione a video dei risultati del controllo di campo;
- incontro, presso le sedi periferiche Agrisian, presso le sedi dei CAA o presso le sedi aziendali dei produttori che al termine dei controlli presentano discordanze o anomalie.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 del Reg. CE 796/2004, i controlli oggettivi saranno eseguiti avvalendosi anche del telerilevamento.

1.2 DESCRIZIONE DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL REG. 1782 / 2003

La Riforma di Medio Termine (RMT) introdotta dal Reg. (CE) 1782/03 ha posto le basi per una nuova Politica Agricola Comune attraverso il parziale abbandono dell'aiuto legato alle produzioni, a favore dell'aiuto diretto al produttore (disaccoppiamento).

Il pagamento unico aziendale è la nuova modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

Il regime di pagamento unico (RPU) prevede, a partire dal 1° gennaio 2005 (e comunque non oltre il 1° gennaio 2007) un unico pagamento per la maggior parte degli aiuti diretti previsti nell'ambito della PAC. Il nuovo sistema prevede il "disaccoppiamento" degli aiuti ovvero l'erogazione dei pagamenti indipendentemente da ciò che l'agricoltore produce, tuttavia al fine di salvaguardare produzioni particolari e di evitare fenomeni di abbandono, vengono previsti alcuni aiuti specifici (grano duro, piante proteiche, riso, frutta in guscio, colture energetiche e patate da fecola) che limitano il disaccoppiamento mantenendo il legame con la coltura prodotta.

I beneficiari del pagamento unico sono gli agricoltori che, nel triennio 2000 – 2001 – 2002, adottato come periodo di riferimento, hanno ricevuto aiuti diretti per almeno un regime d'aiuto dei seguenti regimi di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003:

- § seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro;
- § legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce);
- § riso;
- § foraggi essiccati;
- § carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari;
- § ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari;
- § latte (in Italia a partire dal 2006): nuovi pagamenti diretti introdotti con la riforma dell'Ocm latte;
- § olio d'oliva (a partire dal 1/1/2006);
- § tabacco (a partire dal 1/1/2006).

La media triennale dei pagamenti percepiti complessivamente dall'agricoltore forma *l'importo di riferimento* per la determinazione del diritto d'aiuto. Ogni agricoltore è quindi titolare di un *diritto* per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha determinato i pagamenti diretti.

Quindi i principali elementi di innovazione riguardano:

- ù l'introduzione di parametri di qualità per alcune produzioni, a cui legare premi diretti supplementari;
- ù la definizione di parametri di condizionalità, che ogni agricoltore beneficiario di aiuti diretti deve rispettare, relativi a:

- criteri di gestione obbligatoria (CGO) riferibili ai seguenti campi:

- § sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- § ambiente;
- § benessere degli animali;

- buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), introdotte con lo scopo di mantenere il terreno agricolo in buone condizioni agronomiche ed ambientali, anche a seguito di un'eventuale cessazione dell'attività produttiva (disattivazione).

L'agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico può accedere ai seguenti regimi di intervento:

- Aiuti Disaccoppiati: Titolo III del Reg. (CE) n. 1782/2003 (regime per titoli);

- Aiuti Accoppiati: Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (altri regimi di aiuto) che prevede la concessione dei seguenti premi:

- § premio qualità per il grano duro;
- § premio colture proteiche;
- § aiuto specifico per il riso;
- § pagamento per la frutta in guscio;
- § premio per le colture energetiche;
- § premi di base e supplementare per il latte (fino al 2007);

- Aiuti accoppiati: art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, applicato in Italia dal DM 2026/2004 (premi supplementari): per il quale è previsto un pagamento supplementare erogato agli agricoltori che coltivano:

- § frumento duro;
- § frumento tenero;
- § mais;

oppure che attuano tecniche di

- § avvicendamento almeno biennale delle colture, che preveda la rotazione, all'interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo.

1.3 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' - CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' E CONDIZIONALITA' (BCAA)

Secondo la metodologia adottata, il controllo delle aziende ricadenti nel campione 2005 prevede le seguenti fasi principali:

1. stampa degli elenchi delle particelle da controllare in campo ai fini dell'ammissibilità e della condizionalità;
2. stampa degli elenchi delle schede agronomiche controlli FAG;
3. risoluzione particelle "I" con i file di aggiornamento catastali disponibili;
4. individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle dichiarate da controllare;
5. trasferimento dati su terminale PDA
6. indagine in campo (senza contraddittorio con l'agricoltore) per la verifica:
 - a. delle colture presenti;
 - b. degli altri usi del suolo;
 - c. del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in riferimento all'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
7. digitalizzazione dei limiti catastali delle particelle da controllare (nei casi in cui questo sia necessario);
8. delimitazione e misurazione con il software SITIClient delle colture e degli altri utilizzi del suolo verificati in campo;
9. elaborazione esiti tecnici;
10. invio lettere di convocazione ed incontri con i produttori presso sedi periferiche di Agrisian, le sedi dei CAA o presso le sedi aziendali;
11. eventuale sopralluogo in campo in contraddittorio, su richiesta del produttore;
12. elaborazione esiti tecnici finali;
13. consegna risultati.

Nella tabella seguente vengono schematicamente descritte le operazioni che dovranno essere svolte per completare il processo dei controlli. In questa emissione delle specifiche vengono dettagliate le sole attività relative alle fasi 1, 2 e 3.

FASE DI LAVORO	OPERAZIONI DA SVOLGERE
1. Apertura sedi periferiche	1 a. allestimento della sede
2. Predisposizione materiali per il controllo	2a. eventuale risoluzione particelle "I" mediante funzioni software
	2b. stampa elenco (mod. 34bis) e schede agronomiche - grafiche per le particelle da controllare; stampa mappetta dei centroidi
	2c. trasferimento dati su terminale PDA
	2d. controllo qualità preliminare materiali fotocartografici

	2e. individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle da controllare in campo sulla base della mappetta centroidi;
3. Controlli in campo (campione 1°)	3a. raggiungimento delle particelle ed esecuzione del rilievo agronomico;
	3b. delimitazione grafica e descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati (controllo di ammissibilità);
	3c. esecuzione del rilievo per il rispetto delle norme di condizionalità - BCAA (dove richiesto)
	3d. compilazione del 34bis ammissibilità e condizionalità (in caso di non utilizzo del PDA) e della scheda agronomica / grafica FAG (per le particelle del campione FAG);
	3e. effettuazione delle foto di campo su tutte le particelle controllate;
	3f. preparazione dei materiali per la riconsegna alla sede operativa;
4. Riporto a video esiti controlli in campo	4a. digitalizzazione particelle nuove
	4b. delimitazione limiti colturali
	4c. memorizzazione uso del suolo
	4d. memorizzazione esiti dei requisiti previsti dalla condizionalità in materia di BCAA
	4e. memorizzazione riferimenti grafici foto di campo (in caso di non utilizzo di PDA)
5. Elaborazione esiti tecnici finali	5a. definizione elenco aziende chiuse
	5b. stampa elenco produttori da convocare
6. Controlli aziendali in contraddittorio per la verifica del rispetto dei requisiti in materia di condizionalità' (Criteri di Gestione Obbligatori)	6a. invio comunicazione ai produttori da convocare
	6b. incontro con i produttori o i loro delegati
	6c. verifica idoneità e congruenza della documentazione presentata
	6d. sopralluoghi in campo in contraddittorio per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità CGO
	6f. redazione e stampa della relazione di controllo sulla condizionalità
FASE DI LAVORO	
OPERAZIONI DA SVOLGERE	
7. Incontro con i produttori	7a. eventuale allestimento delle sedi di convocazione
	7b. invio raccomandate ai produttori da convocare
	7c. incontro con produttore o suo delegato
	7d. verifica idoneità e congruenza della documentazione
	7e. verifica degli esiti particellari

	7f. risoluzione anomalie catastali
	7g. eventuali sopralluoghi in campo in contraddittorio
	7h. redazione e stampa del verbale
8. Consegna materiali utilizzati per i controlli	8a. invio all' archivio Agrisian dei fascicoli aziendali e di tutti i materiali di controllo
Controlli Qualità interni	devono essere svolti nel corso delle fasi 3., 4., 6., e 7.

1.4 SISTEMI DI SICUREZZA

Il GIS realizzato dall'AGEA è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalla elaborazione delle riprese aeree dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dagli Uffici del Territorio (Catasto terreni) e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall'AGEA a partire dalla campagna 1999.

Il patrimonio di dati in possesso del Sistema di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) riveste quindi una notevole importanza.

Per proteggere i dati e le modifiche che verranno effettuate sulle banche dati dichiarative, grafica e alfanumerica, viene adottato, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 675/96, un sistema di sicurezza che permetterà l'utilizzo del software di gestione dei dati alle persone autorizzate e registrate e permetterà di identificare e di tracciare ogni accesso alle banche dati grafica e alfanumerica.

Il sistema di sicurezza adottato consentirà, per ogni domanda sottoposta a controllo, di conoscere i riferimenti di coloro che hanno partecipato al processo operativo:

- § controllo di campo;
- § immissione dati a video e fotomisurazione delle aree;
- § incontri con i produttori presso le sedi di convocazione;
- § incontri in contraddittorio;
- § controlli di qualità.

Tutte le indicazioni per l'utilizzo del software e dei sistemi di controllo saranno riepilogate ed illustrate nei Manuali delle Procedure Informatiche.

1.5 LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi, partecipano alla determinazione degli esiti finali che concorrono alla chiusura del procedimento amministrativo.

Vengono di seguito brevemente descritti i livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dei controlli:

α **Responsabile della sede operativa**

Il responsabile della sede operativa dovrà garantire:

- la sicurezza e la riservatezza dei dati e dei materiali necessari ai controlli;
- la formazione ed aggiornamento dei tecnici incaricati dei controlli;
- coordinamento operativo dei tecnici addetti al processo di controllo (tecnici di campo, riporto a video e convocazione);
- i rapporti con il coordinamento centrale Agrisian;
- la validazione delle modifiche effettuate in convocazione - previa autorizzazione - sugli esiti di campo.

q **Responsabile della qualità della sede operativa (RQp)**

Il responsabile della qualità della sede periferica avrà la responsabilità di:

- eseguire le attività di controllo secondo quanto descritto nel "Manuale delle procedure del Controllo Qualità Agrisian" ;
- monitorare il livello della qualità di tutto il processo operativo;
- dare assistenza e supporto all'équipe di controllo di qualità, incaricata da Agrisian di effettuare le verifiche;
- controfirmare i verbali di controllo di qualità;
- curare e supervisionare la realizzazione degli eventuali interventi correttivi disposti a seguito dei controlli di qualità.

q **Tecnici che effettuano il controllo in campo**

Il controllo deve essere effettuato da Agronomi, Periti agrari e Agrotecnici incaricati dall'Agrisian ed iscritti ai relativi albi professionali.

Il prodotto della loro attività costituisce la base per la determinazione degli esiti tecnici che porteranno alla chiusura del procedimento amministrativo.

Le responsabilità dei tecnici che svolgono i rilievi in campo sono:

- indagine agronomica accurata degli appezzamenti dichiarati, con particolare attenzione al riconoscimento delle colture in presenza di residui, alla presenza di tare, aree non seminabili, aree destinate a set-aside;
- compilazione dei plottaggi in formato A0 e dei tabulati 34 bis in maniera conforme a quanto previsto dalle specifiche (es. utilizzo esclusivo delle sigle previste), questo al fine di evitare possibili errate interpretazioni dei risultati dei controlli nelle fasi successive di lavoro);
- svolgimento degli incontri in contraddittorio in campo – per i produttori che nel corso dell'incontro presso la sede periferica ne faranno esplicita richiesta - secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche e in considerazione della delicatezza dell'operazione;
- validazione del lavoro svolto mediante l'apposizione sui plottaggi A0 e sui tabulati 34 bis della propria firma, del timbro dell'ordine professionale di appartenenza e del "codice tecnico" che viene assegnato da AGEA.

Questi dati, trasferiti poi al Sistema Centrale, consentiranno la tracciabilità dell' operato del tecnico.

q **Tecnici abilitati al riporto a video dei dati dei controlli ed agli incontri con i produttori**

La responsabilità dei tecnici che effettuano il riporto a video dei dati consiste:

- nel riportare fedelmente i risultati dei controlli di campo;
- nella corretta ed accurata esecuzione delle operazioni di delimitazione e misurazione degli utilizzi accertati, codificando il lavoro svolto con il proprio codice utente;
- nella corretta utilizzazione del software e delle procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;
- nella corretta archiviazione del materiale elaborato, per le successive utilizzazioni;

I tecnici che operano presso le sedi di convocazione sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per l'incontro con i produttori (risoluzione anomalie catastali, verifica esiti particellari, informazione della possibilità della richiesta del sopralluogo in campo, ecc.);
- avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti dell'agricoltore convocato;

- utilizzare correttamente le funzionalità del software al fine di definire regolarmente l'esito aziendale;
- firmare il verbale di chiusura dell'incontro, apponendo il proprio codice utente.

Tutti i tecnici dovranno compilare e sottoscrivere, prima di iniziare le singole attività i seguenti modelli:

Responsabile della sede operativa	Pers2
Tecnici che effettuano il controllo in campo	DC1
Tecnici abilitati al riporto a video ed agli incontri	DV1

A seguito della chiusura del processo di controllo, grazie alla codifica delle operazioni svolte, sarà possibile ottenere, per singola azienda, informazioni relative all'identità di ogni tecnico e/o operatore che abbia partecipato alla definizione dell'esito aziendale.

In questo modo sarà tracciata la responsabilità associata ad ogni passaggio del processo operativo.

Tutti i tecnici impiegati (responsabile della sede operativa, responsabile della qualità della sede operativa, tecnici che effettuano il controllo di campo e i tecnici abilitati al riporto a video e alle convocazioni) sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di AGRISIAN, che risponderà ad Agea, per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori) che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se AGEA, dovesse chiedere ad Agrisian l'intervento dei tecnici, questi si daranno disponibili a rispondere per il loro operato.

1.6 CONTROLLO DI QUALITA'

Il lavoro di tutti i tecnici ed operatori incaricati delle diverse fasi di lavoro sarà oggetto di monitoraggio e controllo qualità (CQ) da parte della struttura controlli qualità di Agrisian la quale si avvale di un'équipe, formata da tecnici abilitati e di provata esperienza.

Le attività svolte dalla struttura CQ sono integrate dall'attività di controllo, svolta secondo le modalità previste nel manuale delle procedure del CQ, dai responsabili della qualità delle sedi periferiche (controllo di qualità interno).

L'attività dell'équipe CQ verrà svolta in due momenti distinti:

- nelle fasi iniziali di lavoro con una funzione di monitoraggio dell'attività svolta presso le sedi periferiche e di assistenza nella risoluzione degli eventuali problemi riscontrati;
- in corso d'opera e nelle fasi terminali dell'attività al fine di verificare il rispetto dei livelli di qualità previsti.

I coordinatori ed i responsabili della qualità delle sedi operative nel corso delle verifiche previste, metteranno a disposizione dei membri dell'équipe CQ, tutti i materiale elaborati dai tecnici e consentiranno loro l'accesso alle banche dati per l'esecuzione delle operazioni di CQ.

Il CQ comporterà, da parte dell'équipe, la riesecuzione e/o verifica del lavoro svolto. L'attività di verifica potrà avvenire in presenza dei tecnici/operatori il cui lavoro è oggetto di verifica.

Al termine dell'attività di controllo, al coordinatore e/o responsabile della qualità delle sedi operative sarà consegnata copia del verbale di controllo, contenente anche l'indicazione degli eventuali problemi riscontrati.

Nel caso in cui venissero accertate non conformità rispetto alle procedure di lavoro previste, i tecnici e/o gli operatori responsabili saranno chiamati a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale.

Per la descrizione delle procedure, delle modalità e tempi di esecuzione del CQ si rimanda al relativo manuale che sarà messo a disposizione dei coordinatori e dei responsabili della qualità delle sedi periferiche.

2 APERTURA SEDI OPERATIVE

FASE DI LAVORO		APERTURA SEDI PERIFERICHE
OPERAZIONI DA SVOLGERE	allestimento della sede	
INPUT	Specifiche tecniche	
	Hardware e Software	
	Materiali per i controlli	
OUTPUT	Formazione / aggiornamento dei tecnici	
	Attivazione della rete informatica locale	
	Archiviazione dei materiali necessari	

A livello provinciale, saranno allestite delle sedi operative periferiche che consentiranno lo svolgimento delle seguenti attività:

- Formazione e aggiornamento dei tecnici e degli operatori incarica attività;
- Predisposizione della rete locale ed installazione del sw SITIClient;
- Risoluzione delle anomalie catastali (particelle "I") con i files di aggiornamento catastali disponibili e recepimento, lavorazione della documentazione prodotta dai CAA;
- Riporto dei risultati dei controlli di campo sulla banca dati centralizzata, in modo scalare;
- Elaborazione scalare degli esiti tecnici aziendali;
- Stampa ed invio delle lettere di convocazione;

Queste sedi potranno coincidere con le sedi di convocazione oppure saranno allestite solo per le fasi sopra indicate.

Le caratteristiche peculiari delle sedi di incontri con i produttori sono meglio specificate nella parte relativa all'attività di convocazione.

2.1 ALLESTIMENTO DELLE SEDI OPERATIVE

Nella scelta della sede saranno tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- § accessibilità (preferibilmente nei capoluoghi di provincia);
- § sicurezza della sede (contro il rischio di intrusioni, furti o danneggiamento dei materiali e delle banche dati);
- § rispondenza dei locali e degli impianti alla normativa di sicurezza vigente;
- § buona rappresentatività della sede, che si configura a tutti gli effetti come una sede periferica e transitoria dell'Amministrazione;
- § dimensioni proporzionate alla mole di materiale cartaceo e al numero delle postazioni informatiche da utilizzare.

Ciascuna sede dovrà essere obbligatoriamente dotata di:

- § Personal computer;
- § Stampanti adeguate alle attività da svolgere;
- § FAX;
- § LINEA ADSL;
- § Modem ;
- § Casella di posta elettronica (non inferiore a 20 megabite);
- § Fotocopiatrice;
- § Masterizzatore;
- § Scanner.

3 PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO

FASE DI LAVORO	PREDISPOSIZIONE MATERIALI PER IL CONTROLLO
OPERAZIONI DA SVOLGERE	eventuale risoluzione particelle "I" mediante funzioni software;
	- stampa elenco e schede agronomiche - grafiche per le particelle da controllare (mod. 34-bis);
	- stampa mappetta dei centroidi ;
	trasferimento dati su terminale PDA ;
	controllo qualità preliminare materiali fotocartografici;
	individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle da controllare in campo;
INPUT	Software SITICatasto e SITIClient;
	Banca dati campione particelle oggetto di controllo;
	Plottaggi duple A0;
	Cartografia IGM 1:25.000 sovrapposta a quadro d'unione fogli di mappa;
	Mappette centroidi;
	Elenco particelle da controllare (34bis ammissibilità e condizionalità);
	Schede agronomiche/ grafiche FAG;
OUTPUT	Plottaggi A0 pronti per il controllo in campo;
	Terminali PDA con i dati caricati per visite di campo ;

3.1 MATERIALI NECESSARI AI CONTROLLI

Per l'effettuazione dei controlli oggettivi sarà messo a disposizione dei tecnici il seguente materiale:

§ elenco delle particelle da controllare per la campagna 2005, prodotto dal software e stampato presso la sede periferica; (mod. "34bis") per i controlli in campo relativi a:

ü Aiuti Disaccoppiati: Titolo III del Reg. (CE) n. 1782/2003 (regime per titoli);

Ü Aiuti Accoppiati: Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (altri regimi di aiuto);

Ü Aiuti Accoppiati: Art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, applicato in Italia dal DM 2026/2004 (premi supplementari).

- § elenco delle particelle da controllare per la campagna 2005 ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di condizionalità (mod. "34bis - condizionalità"), prodotto dal software e stampato presso la sede periferica;
- § schede agronomiche – grafiche per le particelle con superfici dichiarate a frutta a guscio (FAG);
- § quadro di unione dei fogli di mappa catastali sovrapposto alla cartografia IGM scala 1:25.000;
- § plottaggio della dupla digitale con voli relativi agli anni precedenti in scala originale (scala 1:2000 o 1:4000);
- § stampa del foglio di mappa in formato A4 con riportati i centroidi delle particelle dichiarate da controllare, prodotta dal software;
- § tabelle di decodifica delle sigle colturali e degli altri utilizzi del suolo (Vedi allegato n° 5);
- § pennarelli rossi e blu indelebili a punta fine (0,2 mm);
- § terminale PDA
- § rotella metrica.

3.1.1 Stampa Elenco Particelle Dichiarate - (34 bis)

Per l'inizio delle attività si procederà alla stampa modello 34bis, attraverso una funzione del software.

Il 34 bis sarà stampato in formato A4, come riportato in allegato n° 1.

Su ogni foglio del tabulato sono riportate le seguenti informazioni relative alle particelle oggetto del controllo:

1) Dati dichiarati o pre-elaborati dal software (già prestampati):

- Codice Istat Provincia; Comune; Sezione;
- Descrizione comune;
- Foglio di mappa;
- Codice a barre (Istat Provincia; Comune; Sezione Foglio di mappa identificativo catastale fino al foglio di mappa);
- Numero particella;
- Subalterno (presente solo se dichiarato);
- "Casi part": casi particolari (i valori che possono assumere le particelle dichiarate con casi particolari sono i seguenti: 1=riordino fondiario, 2= zone militari, 3= uso civico, 4= zona demaniale, 5= frazionamenti successivi al 31.12.98, 6=ex catasto austro ungarico, 7=stato estero);
- Campione indicazione del tipo di controllo a cui è soggetta la particella (Ammissibilità; Condizionalità; Entrambe);
- Utilizzo dichiarato (non specificato nel I° campione)
- Sup. Cat. le Vali. (ha).: Superficie catastale validata in ettari (risultante al catasto);
- Presenza di particelle non riscontrate in mappa (cod. I-E-D-R);
- Modello - Versione di stampa del software con le pagine del foglio e la data di stampa;
- Settore dichiarativo di provenienza (PAC-OLIO-TABACCO);
- Presenza del file CXF per la risoluzione dell'anomalia I;
- Presenza della particella su mappa di nuova acquisizione (campo CEN);
- Ubicazione della particella nelle aree Natura 2000;

2) Campi vuoti da riempire con i risultati degli accertamenti in campo:

- Descrizione dello stato fenologico/agronomico:
 - colt. in atto: coltura in atto
 - stoppie
 - arato con res: arato con residui
 - 2 racc. con res: coltura in 2° raccolto con residui colturali della prima coltura;
- Descrizione colture accertate e note;
- Identif. foto di campo;
- Data controllo;
- Timbro albo;
- Firma rilevatore;
- Codice del rilevatore;

Per la compilazione del 34bis cartaceo, in caso di non utilizzo del PDA, saranno seguite le indicazioni riportate nel paragrafo "Modalità di compilazione informazioni su ingrandimenti fotografici e tabulati 34 bis".

Per gli utilizzi dichiarati a frutta a guscio verranno stampate direttamente dal sw SITICatasto delle schede agronomiche riportanti i dati dichiarativi specifici di tali colture, che consentiranno di rilevare i dati non previsti dal 34 bis.

3.1.2 Stampa Elenco Particelle Dichiarate - rispetto vincoli di condizionalità - (34 bis – Condizionalità)

Per le particelle incluse nel campione a controllo di Condizionalità, contemporaneamente alla stampa del 34 bis per il controllo di ammissibilità, si procederà alla stampa del modello 34 – condizionalità, contenente gli identificativi catastali relativi alle singole particelle da controllare in campo. Tale stampa avverrà attraverso un'apposita funzione del software SITICatasto.

Il 34 bis Condizionalità sarà stampato in formato A4, come riportato in allegato.

Su ogni foglio del tabulato sono riportate le seguenti informazioni relative alle particelle dichiarate oggetto del controllo di condizionalità :

3) dati dichiarati o pre-elaborati dal software (già prestampati):

- Codice Istat Provincia; Comune; Sezione;
- Descrizione comune;
- Foglio di mappa;
- Codice a barre (Istat Provincia; Comune; Sezione Foglio di mappa identificativo catastale fino al foglio di mappa);
- Numero particella;
- Subalterno (presente solo se dichiarato);
- "Casi part": casi particolari (i valori che possono assumere le particelle dichiarate con casi particolari sono i seguenti: 1=riordino fondiario, 2= zone militari, 3= uso civico, 4= zona demaniale, 5= frazionamenti successivi al 31.12.98, 6=ex catasto austro ungarico, 7=stato estero);

- Indicazione degli atti e norme a cui è soggetta la particella, i campi relativi agli atti e alle norme non di interesse per la particella saranno resi non compilabili mediante tratteggio orizzontale del campo relativo.
 - Modello - Versione di stampa del software con le pagine del foglio e la data di stampa.
- 4) Campi vuoti da riempire con i risultati degli accertamenti in campo relativamente alle singole norme sul rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.); vedi tabella seguente:

Ambito di condizionalità	Norma	Elementi rilevati
1 Erosione del suolo	1.1 Regimazione acque su terreni in pendio	RISPETTO (S/N) presenza fenomeni franosi
	(no su set-aside FOOD) (vale anche per norma A1CGO senza piani gestione)	presenza di solco eroso largh. > 30cm assenza totale di solchi acquai presenza di scheletro portato in superficie
2 Sostanza Organica	2.1 Gestione dei residui colturali (bruciatura stoppie)	RISPETTO (S/N) Bruciatura residui di cereali autunno/vernini bruciatura colture rinnovo / miglioratrici bruciatura residui foragg /sup. riposo
3 Struttura del suolo	3.1 Efficienza della rete di sgrondo	RISPETTO (S/N) scoline inefficienti canali collettori non mantenuti
	4.1 Protezione del Pascolo permanente	RISPETTO (S/N) pascolo convertito a seminativo danni per lavorazioni vietate pascolo convertito a coltivazioni legnose /essenze forestali
4 Livello minimo di mantenimento	4.2 Manutenzione superfici ritirate dalla Produzione - vale anche per le norme A1,A4,A5 (CGO) senza piani gestione -	RISPETTO (S/N) assenza copertura vegetale periodi obbligatori sfalci effettuati meno di una volta all'anno presenza di colture da reddito mancata esecuzione delle fasce antincendio obbligatorie sfalci/trinciatura in periodi vietati
	4.3 Manutenzione Oliveti	RISPETTO (S/N) assenza potatura quinquennale presenza di rovi a ridosso degli olivi presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante numero olivi degradati

Ambito di condizionalità	Norma	Elementi rilevati
	4.4 Elementi Paesaggio - vale anche per A1,A5 (CGO) senza piani gestione-	RISPETTO (S/N) terrazze danneggiate terrazze parzialmente eliminate terrazze totalmente eliminate

Per la compilazione dovranno essere seguite le indicazioni riportate nel paragrafo "Modalità di compilazione informazioni su ingrandimenti fotografici e tabulati 34 bis".

5) Campi vuoti da riempire con ulteriori riferimenti sul controllo effettuato. In particolare:

- Identif. foto di campo;
- Note
- Data controllo;
- Timbro albo;
- Firma rilevatore;
- Codice del rilevatore;

3.1.3 Stampa schede agronomiche- grafiche frutta a guscio (FAG)

Su ogni scheda sono riportate le seguenti informazioni relative alle particelle dichiarate a Frutta a guscio oggetto del controllo:

Dati identificativi della particella (già prestampati):

- Codice Istat Provincia; Comune; Sezione;
- Descrizione comune – codice nazionale;
- Foglio di mappa;
- Particella con eventuale subalterno;
- Sup. catastale validata;
- Anno riferimento ortofoto di fondo;
- Scala della rappresentazione grafica.

Finestra grafica:

- porzione di ortofoto interessata;
- porzione di mappa catastale interessata;
- eventuali tematismi catastali e/o colturali della particella.

Dati dichiarativi (una riga per ciascuna occorrenza dichiarativa di frutta a guscio relativa alla particella):

- Numero domanda (non presente nel 1° campione);
- Codice utilizzo frutta a guscio;
- Descrizione utilizzo frutta a guscio;
- Sup. catastale dichiarata;
- Sup. utilizzata;
- Tipologia di impianto (da 1 a 7, come riportato nel paragrafo dei rilievi di campo Frutta a guscio);
- Sesto sulla fila;
- Sesto fra le file;
- Numero di piante di frutta a guscio;
- Numero di piante di castagno;
- Numero di altre piante (diverse da frutta a guscio e castagno);
- Anno di impianto.

Dati rilevati:

- Codice utilizzo riscontrato;
- Descrizione utilizzo;
- Tipologia di impianto;
- Numero di piante distinto per specie di frutta a guscio;
- Numero di piante di castagno;
- Numero di altre piante (diverse da frutta a guscio e castagno);
- Sesto sulla fila;
- Sesto fra le file;
- Flag di produttività (SI/NO);
- Flag di presenza di colture erbacee seminate (SI/NO).

Estremi del rilievo:

- Data controllo;
- Codice del rilevatore;
- Firma rilevatore;
- Timbro albo.

3.2 UTILIZZO PDA

Anche per la campagna di controllo 2005 la metodologia di controllo in campo prevede l'impiego di un rilevatore palmare (PDA) su cui sono integrati via software i seguenti dispositivi:

- una fotocamera digitale;
- una bussola elettronica;
- un rilevatore GPS.

L'applicativo installato sullo strumento consentirà l'acquisizione delle foto di campo con la registrazione delle coordinate GPS del punto di scatto (in caso di copertura GPS efficace e in assenza di segnali di disturbo) e dell'orientamento dello scatto (bussola elettronica), legando tali informazioni all'identificativo catastale della particella da controllare e rendendo in tal modo superfluo l'uso del cartello didascalico.

Unitamente alle suddette funzioni il software installato sul PDA consentirà, in alternativa alla modalità

di compilazione tradizionale (34bis cartaceo) l'acquisizione delle medesime informazioni relative all'uso del suolo ed al rispetto dei requisiti previsti in materia di condizionalità.

Laddove particolari condizioni ambientali (mancanza di copertura segnale GPS) o malfunzionamenti dello strumento ne rendano impossibile il corretto utilizzo, le foto di campo saranno effettuate secondo le modalità tradizionali, mentre l'uso del suolo sarà riportato sulla modulistica di tipo cartaceo.

La compilazione delle schede agronomiche per il rilievo delle superfici investite a frutta a guscio sarà sempre effettuata solo sui modelli cartacei.

Il PDA riverserà i dati rilevati al sistema centrale; alla consegna di ciascun lotto di rilievi da parte del tecnico verrà rilasciata dal sistema centrale una stampa riportante le informazioni acquisite dal tecnico per ciascuna particella rilevata facente parte del lotto di lavorazione (34bis da PDA); il tecnico provvederà a firmare la stampa e a conservarne una copia.

3.3 ATTIVITÀ PRELIMINARI DI CONTROLLO QUALITÀ DEI MATERIALI FOTOCARTOGRAFICI DA UTILIZZARE PER I CONTROLLI IN CAMPO

Al fine di garantire, la dotazione di materiali fotocartografici di supporto ai controlli in campo, completi dal punto di vista quantitativo ed idonei qualitativamente, dovrà essere eseguita, a cura dei coordinatori delle attività delle sedi periferiche, preliminarmente all'avvio dei rilievi di campo, una attività di controllo qualità dei plottaggi forniti da Agrisian.

Il controllo qualità prevede la verifica della completezza della fornitura e la valutazione della chiarezza del contenuto degli strati informativi riprodotti su carta, da effettuarsi mediante analisi visiva diretta di ciascun plottaggio fornito.

In particolare si dovrà procedere al:

- **Controllo quantitativo** – verifica della completa fornitura delle duple necessarie al controllo per le province in carico. L'attività prevede il riscontro della corrispondenza dei plottaggi ricevuti con quelli presenti nell'elenco trasmesso dalla struttura di coordinamento di Agrisian .
- **Controllo della qualità delle immagini riprodotte** - verifica della “leggibilità” delle immagini fotografiche riprodotte su carta;
- **Controllo del contenuto informativo** – verifica delle informazioni presenti nella stampa e leggibilità di tutto il contenuto informativo quali i limiti particellari, il numero della particella, ecc..

Al termine delle attività di controllo qualità sarà redatto un rapporto di “controllo qualità materiali” in cui saranno evidenziati tutti i prodotti non forniti o ritenuti qualitativamente non conformi e per i quali viene richiesta ad Agrisian una nuova fornitura.

Le operazioni dovranno essere concluse entro 10 giorni dalla consegna dei materiali, le attività si intendono concluse alla data di trasmissione, alla struttura di coordinamento Agrisian, del “rapporto di controllo qualità materiali”.

3.4 INDIVIDUAZIONE E CERCHIATURA DELLE PARTICELLE DICHIARATE

Per agevolare l'attività di individuazione sulle duple delle particelle da controllare si utilizzerà, come materiale di supporto, la stampa dei centroidi (vedere allegati).

Confrontando la dupla, con sovrapposto il reticolo catastale del foglio da controllare, con la stampa dei centroidi, si identificheranno con un cerchio le particelle interessate al controllo in campo, riscrivendo il numero delle particelle in caso di non chiara leggibilità del numero stesso. La cerchiatura deve essere effettuata esclusivamente con pennarello indelebile di colore **rosso** ad eccezione delle particelle a controllo per la condizionalità, per le quali verrà utilizzato un pennarello di colore **blu**.

3.4.1 Dettagli cerchiatura

Durante lo svolgimento dell'attività possono verificarsi i seguenti casi:

- a) il centroide stampato ricade su una particella sul plottaggio con numerazione differente: in tal caso prevale l'informazione riportata sulla mappa dei centroidi e si aggiornerà il plottaggio con le informazioni della mappa dei centroidi stessa (tracciare con pennarello a punta fine il nuovo limite catastale e riportare la nuova numerazione);
- b) la particella è presente sulla stampa dei centroidi, ma i limiti catastali della particella sul plottaggio non sono evidenti: in tal caso prevale l'informazione riportata sulla mappa dei centroidi e si aggiornerà il plottaggio con le informazioni della mappa dei centroidi stessa (tracciare con pennarello fine il nuovo limite catastale). Nel caso in cui non sia possibile aggiornare il plottaggio si dovrà comunque effettuare il controllo in campo sull'appezzamento di cui si identifica il centroide, riportando sul plottaggio i limiti colturali e la qualità della coltura accertata;
- c) centroide di particella con subalterno ricadente su particella "madre": si effettua il controllo sulla particella madre;
- d) la particella, esaminando l'elenco dei fogli riservati validato da AGEA, appartiene ad un foglio interamente riservato: scrivere nel campo "codice foglio" del 34 bis il codice "D";
- e) la particella, esaminando l'elenco dei fogli non disponibili, validato da AGEA, appartiene ad un foglio non disponibile a catasto: scrivere nel campo "cod. part." il codice "D";
- f) la particella, esaminando l'elenco dei fogli non esistenti, validato da AGEA, appartiene ad un foglio di mappa non esistente a catasto: scrivere nel campo "cod. part." del tabulato particellare 34bis il codice "E";
- g) se la particella ricade in un foglio appartenente ad un'area fuori zona di controllo (area non volata): l'anomalia dovrà essere segnalata dal responsabile della sede operativa periferica al coordinamento centrale Agrisian;
- h) se la particella di un foglio catastale disponibile ricade in un'area mosaicata od oscurata sul plottaggio:
 - se il controllo in campo viene comunque effettuato riportare la delimitazione delle colture sul plottaggio e scrivere nel campo note del 34 bis "area riservata";
 - se non è possibile effettuare il controllo in campo in quanto l'area risulta interdetta scrivere nel campo note del 34 bis "fondo inaccessibile – Cod. F";
- i) omissione o errata indicazione della sezione censuaria in domanda: le mappe del catasto sono divise per Comune, chiamato Comune Censuario, che di norma coincide col Comune Amministrativo; tuttavia alcuni Comuni amministrativi sono divisi in due o più Comuni censuari, che

prendono il nome di sezioni censuarie. Tali sezioni coincidono, di norma, con vecchi comuni amministrativi soppressi o loro porzioni che hanno mantenuto un'autonomia catastale. Tutti i comuni censuari non hanno un proprio codice ISTAT, in quanto fanno sempre riferimento ad un unico comune amministrativo.

Esempio: provincia di Caserta comune di San Marcellino codice Istat 61077. Il suddetto comune amministrativo è suddiviso in due sezioni censuarie: Sezione A Frignano – Sezione B Trentola, che hanno sempre come riferimento lo stesso codice ISTAT 61077.

Quindi, qualora in domanda non sia stata correttamente indicata la sezione censuaria o la stessa sia errata si raccomanda, in questa fase di tenere presente i seguenti suggerimenti:

2. Nel caso in cui tutti gli identificativi dei fogli di mappa, dei diversi comuni censuari, siano già stati rinumerati in maniera univoca, (attualmente il catasto sta provvedendo a rinumerare in maniera univoca tutti i fogli di uno stesso comune amministrativo) utilizzando il quadro di unione catastale o in alternativa direttamente attraverso gli identificativi catastali riportati sulle mappe (es. Comune di San Marcellino Sezione di Frignano foglio 7), è possibile individuare l'esatta ubicazione della particella e procedere comunque al controllo in campo. Solo sul software si dovrà riportare comunque il codice E, al fine di evidenziare l'anomalia dichiarativa (assenza o errata sezione censuaria), che potrà essere sanata già nel corso degli incontri preliminari con i CAA o, al più tardi, durante la fase di convocazione.

Esempio: nel caso in cui il foglio 7 del Comune di San Marcellino è presente solo sulla sezione A corrispondente a Frignano e in domanda non è stata indicata la sezione (la descrizione del comune è San Marcellino), è possibile individuare l'esatta ubicazione della particella dichiarata procedendo al controllo in campo nel comune di Frignano.

3. Nel caso in cui gli identificativi dei fogli di mappa, dei diversi comuni censuari, si ripetono nella numerazione, ed uno stesso identificativo foglio, viene utilizzato per le diverse sezioni censuarie che compongono l'intero comune amministrativo, ovviamente vengono a mancare le necessarie informazioni per distinguere la reale particella dichiarata. In tal caso le particelle nella fase di individuazione e cerchiatura verranno codificate con il codice agronomico E senza la possibilità di effettuare il controllo in campo.

Esempio: nel caso in cui il foglio 7 del Comune di San Marcellino è presente sia sulla sezione A corrispondente a Frignano che sulla sezione B di Trentola in domanda non è stata indicata la sezione, la descrizione del comune è San Marcellino, non essendo possibile individuare l'esatta ubicazione della particella dichiarata è necessario codificare la particella con il codice agronomico E.

Nel caso i) – 1., per tutte le particelle non classificate automaticamente con codice "I" ma senza la presenza del centroide, per le quali quindi non risulta possibile effettuare il sopralluogo in campo, **si dovrà inserire "manualmente" il codice "I" e descrivere nel campo note del 34 bis i motivi dell'attribuzione di tale codice.**

Per le province interessate dal "catasto austro-ungarico" e per quelle di interesse da riordino fondiario si rimanda anche a quanto descritto nell'appendice D.

3.5 DELIMITAZIONE DELLE PARTICELLE DICHIARATE

Una volta evidenziate con la cerchiatura le particelle da controllare, dovranno essere delimitate utilizzando il pennarello di colore Rosso mentre le particelle oggetto di controllo per la "condizionalità" per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), che saranno evidenziate con la lettera "C (condizionalità) o E (entrambe) " nella colonna "TIPO CAMPIONE" del 34bis dovranno essere delimitate in blu sulla dupla.

L'operazione di delimitazione delle particelle non consiste nel semplice ricalco dei limiti catastali ma, oltre ad evidenziare il limite fisico della particella sulla foto, serve, qualora fossero presenti shift mappa/foto, a individuare correttamente sull'immagine fotografica la porzione di terreno da visitare durante il controllo in campo. Soltanto effettuando correttamente questa operazione è possibile, eseguire, in queste situazioni, un rilievo grafico corretto.

Nei casi in cui molte particelle di ridotte dimensioni contribuiscono a comporre appezzamenti più grandi è consigliabile, preliminarmente al controllo, evidenziare sulla dupla gli appezzamenti piuttosto che le particelle. In questo caso, sulla dupla si procederà ad evidenziare gli appezzamenti facendo bene attenzione a disegnarli esterni ai limiti delle particelle da indagare, modo tale che al termine del sopralluogo speditivo il rilievo grafico sarà completo per tutte le particelle ricadenti nell'appezzamento. E' altresì evidente che con questo metodo la superficie di terreno rilevata dal tecnico sarà maggiore e quindi a fronte di un risparmio di tempo nella fase di delimitazione vi sarà un maggiore onere nella fase di rilievo. Pur tuttavia in situazioni di estrema frammentazione delle particelle questo approccio può dimostrarsi più produttivo ed i rilievi grafici risultare più chiari e comprensibili per la successiva fase di acquisizione dei dati.

4 CONTROLLI IN CAMPO

FASE DI LAVORO	CONTROLLI IN CAMPO
OPERAZIONI DA SVOLGERE	raggiungimento delle particella ed esecuzione del rilievo agronomico;
	delimitazione grafica e descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati;
	esecuzione del rilievo per il rispetto della condizionalità BCAA (dove richiesto)
	compilazione del 34 bis - ammissibilità e condizionalità - (in caso di non utilizzo del PDA), e della scheda agronomica / grafica FAG (per le particelle del campione FAG);
	effettuazione delle foto di campo;
	preparazione dei materiali per la consegna
INPUT	plottaggi A0 delle duple digitali
	elenco particelle da controllare (34bis ammissibilità e condizionalità) e schede agronomiche / grafiche FAG;
	terminale PDA
	elenco particelle da controllare (34bis), delle schede agronomiche condizionalità e della schede agronomiche / grafiche FAG debitamente compilate;
OUTPUT	plottaggi delle duple con riportati i risultati del rilievo;
	terminale PDA con memorizzati gli esiti del rilievo ed i file delle foto di campo.

4.1 INTRODUZIONE

I controlli di campo formano parte di un più ampio meccanismo di controllo tecnico – amministrativo predisposto secondo le procedure derivanti dalla normativa comunitaria di riferimento (vedi quadro normativo di riferimento riportato in appendice A).

I controlli in campo sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionamento curato da AGEA Coordinamento e sottoposto alla approvazione dei competenti servizi della Commissione UE.

Il controllo in campo riguarda tutte le particelle riportate sul 34 bis della provincia campione rappresentativa.

Il controllo in campo riguarda sempre l'intera superficie della particella catastale da controllare. I tecnici dovranno rilevare, descrivendo graficamente sul plottaggio (dupla) e memorizzando sul palmare (PDA) tutte le colture e gli altri eventuali usi del suolo riscontrati. **Ogni utilizzo del suolo dovrà essere codificato esclusivamente secondo le sigle descritte nella tabella dei codici colturali (allegato n° 5).**

Per le particelle facenti parte del campione condizionalità BCAA, nel caso di esito negativo della verifica, per una o più norme, il tecnico provvederà a memorizzare sul palmare le risultanze del controllo mentre sulla dupla delimiterà con pennarello a punta fine di colore blu le aree interessate da violazione (se di estensione > 100 m²). In tali casi la delimitazione delle aree interessate da violazione alle norme di condizionalità BCAA dovrà essere registrata con un poligono chiuso che contenga al proprio interno la sigla o le sigle delle norme violate.

Il controllo in campo non comprenderà:

- a) le particelle "I" (non rintracciabili sulla mappa catastale) ;
- b) le particelle che ricadono su fogli non disponibili (D);
- c) le particelle che ricadono su fogli non esistenti (E);

4.2 OPERAZIONI DA SVOLGERE NEL CORSO DELLA FASE DI RILIEVO

L'attività di controllo in campo prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni:

A. Raggiungimento della particella oggetto del controllo ed esecuzione del rilievo agronomico

Una volta raggiunta la particella, anche con l'aiuto delle utilità di navigazione implementate sul SW del palmare PDA (descritte nell'apposito manuale di utilizzo), e verificata la propria posizione sul terreno, utilizzando punti di riferimento certi, visibili anche sulla dupla, il tecnico procederà a:

- § identificare sul terreno i limiti naturali della particella;
- § accertare tutte le colture ed identificare tutti gli utilizzi del suolo presenti nella particella.

B. Delimitazione grafica per la descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati

Per una corretta esecuzione del rilievo grafico si procederà a delimitare con precisione sul plottaggio (dupla) i poligoni relativi alle colture ed agli altri usi del suolo accertati.

Al fine di eseguire con la massima esattezza questa operazione, e non disponendo di duple con foto dell'anno corrente, nella fase di delimitazione degli utilizzi, sarà opportuno che il tecnico si posizioni sul limite di ciascuno degli appezzamenti individuati (relativi a colture o altri usi del suolo accertati) ricercando dei punti di traguardo certi (ad esempio: alberi, case, tralicci, ecc.). In assenza di riferimenti certi, la delimitazione degli usi del suolo va effettuata misurando sul campo i lati dell'appezzamento mediante l'uso della rotella metrica e riportandoli poi sulla dupla nella scala corretta.

Per la delimitazione di tutti i poligoni sul plottaggio si dovrà utilizzare un pennarello vetrografico a punta fine (0,2 mm) di colore **ROSSO** e, per le sole particelle controllate ai fini della condizionalità, per la poligonazione delle aree su cui vengano riscontrate eventuali violazioni alle norme nel campo delle BCAA verrà utilizzato un pennarello di colore **BLU**. Si sottolinea che anche per le particelle soggette a controllo di condizionalità BCAA (i cui confini, nella precedente fase di lavoro, sono stati tracciati con colore blu) i poligoni relativi alle colture e degli altri utilizzi del suolo accertati dovranno essere disegnati utilizzando il pennarello di colore **ROSSO**.

All'interno di ogni singolo poligono delimitato, con tratto continuo, dovrà essere apposta la sigla colturale che identifica univocamente la coltura o l'utilizzo del suolo riscontrato. L'indicazione delle sigle colturali da apporre all'interno di ciascun poligono delimitato dovrà essere eseguita utilizzando sempre il pennarello rosso a punta fine ed avendo cura di scrivere in maniera estremamente chiara e leggibile. Nelle situazioni in cui la dimensione delle particelle e/o degli appezzamenti è tale da non consentire di scrivere in modo chiaro e leggibile all'interno dei poligoni, è consentito scrivere all'esterno di essi purché sia sempre possibile individuare a quale poligono la sigla utilizzata si riferisca.

In presenza di particelle di ridotte dimensioni e nel caso in cui il confine catastale della particella oggetto del controllo sia ben evidente (mappa raster con linee ben definite e senza shift), al fine di rendere più chiaro l'esito del rilievo trascritto su dupla, i confini dei poligoni colturali potranno essere rappresentati anche, in parte, dalla linea del file raster catastale riprodotto su dupla, che definisce il confine catastale della particella stessa.

Al termine dell'attività di rilievo il tecnico incaricato dovrà accertarsi che:

- ü tutti gli usi del suolo riscontrati sulla particella catastale oggetto di controllo siano stati poligonati;
- ü tutti i poligoni tracciati siano stati chiusi;
- ü ad ogni poligono tracciato sia stata attribuita una sigla colturale tra quelle descritte nell'allegato 5;
- ü tutte le sigle colturali siano state apposte mantenendo il medesimo orientamento così da facilitare la successiva lettura delle informazioni riportate sulla dupla.

Per la descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo accertati dovranno essere utilizzate esclusivamente le sigle colturali riportate nell'allegato n° 5 di queste specifiche. Nel caso in cui le circostanze lo rendano necessario, per fornire informazioni accessorie utili ai fini del controllo, si potranno utilizzare anche delle sintetiche descrizioni.

C. Memorizzazione su PDA dei risultati della verifica in campo (ammissibilità, 34bis condizionalità e scheda agronomica / grafica FAG)

Tutte le informazioni tecniche ed operative relative all'utilizzo del palmare PDA e alla acquisizione dei dati nel SW sono riportate nel capitolo "esecuzione speditiva del rilievo in campo" del manuale di manutenzione ed uso relativo allo strumento.

Con l'utilizzo del PDA tutte le informazioni di carattere alfanumerico relative al rilievo della ammissibilità, della condizionalità e delle particelle FAG devono essere registrate mediante l'applicazione SW installata sul PDA stesso e pertanto non è necessario riportarle anche sul 34bis stampato su carta. Successivamente, dopo lo scarico dei dati dal PDA, verso il SW di gestione (SITIClient) sarà possibile stampare i dati su di un modello 34bis cartaceo che successivamente il tecnico firmerà in ogni pagina apponendo altresì il proprio codice AGEA, il timbro professionale dell'Ordine o Albo di appartenenza e la data di esecuzione dei rilievi.

Il tecnico dovrà porre, la massima attenzione nel verificare la congruenza tra le informazioni registrate sul palmare ed il rilievo grafico eseguito sul supporto fotocartografico.

C1. Memorizzazione sul PDA dei risultati controlli di condizionalità

Per le particelle appartenenti al campione condizionalità, esclusivamente nei casi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), il tecnico memorizzerà sul palmare i dati relativi alla violazione della norma provvedendo al contempo ad effettuare, in numero sufficiente a documentarlo, le riprese fotografiche del danno. Per le modalità operative sull'effettuazione del controllo della Condizionalità (BCAA) si rimanda al paragrafo 3.7

CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA).

C2. Memorizzazione dei risultati controlli FAG

Per le particelle appartenenti al campione FAG il tecnico provvederà a compilare la scheda agronomica SW predisposta sul PDA per la frutta a guscio.

Per la frutta a guscio il rilievo dei dati specifici (tipo di impianto, sesto, numero di piante per specie di frutta a guscio, numero di castagni, numero di altre piante, ecc.) di tali colture dovrà essere effettuato sulla scheda agronomica grafica appositamente predisposta.

D. Effettuazione delle foto di campo

Al termine del rilievo, **per tutte le particelle controllate comprese quelle investite a colture foraggere**, dovranno essere effettuate, mediante PDA, le riprese fotografiche che documentino la realtà riscontrata sul terreno.

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- § siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- § possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- § documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come non ordinarietà della coltura, infrazioni agli obblighi di condizionalità BCAA) ;

In circostanze eccezionali (determinate da un malfunzionamento del PDA), e soltanto previa autorizzazione da parte della struttura di coordinamento centrale di Agrisian, nel corso del controllo in campo, si potrà, in alternativa al PDA, utilizzare una macchina fotografica digitale.

Si precisa che in caso di regolare funzionamento del terminale PDA ma in assenza di ricezione del segnale satellitare sarà comunque possibile effettuare le foto di campo mediante PDA, in questo caso sarà però necessario riportare sulla dupla il punto di ripresa e la direzione dello scatto.

In caso di utilizzo di macchina fotografica digitale, e nel caso in cui sulla particella oggetto di indagine vengano riscontrati:

- utilizzi del suolo "accertati " non compatibili con gli utilizzi dichiarati o comunque diversi da quelli dichiarati;
- superfici seminabili (IP-PA ; IP+PA; LMD; LMP; SGM; IP+PB; SOV);
- condizioni di non ordinarietà della coltura;
- situazioni di non rispetto dei requisiti dimensionali minimi (R D M);
- condizioni di infrazione alle norme in materia di Condizionalità BCAA;

Il tecnico dovrà inquadrare nell'immagine fotografica una tabella di dimensioni non inferiori al formato A3 su cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la sigla della provincia;

- il codice AGEA del tecnico;
- l'ISTAT del comune ed eventuale sezione censuaria;
- numero del foglio catastale;
- numero particella catastale ed eventuale subalterno;
- il numero progressivo della foto scattata (adottando il metodo di codifica comunicato da Agrisian)
- data del sopralluogo.

In tutti gli altri casi si potranno eseguire le riprese fotografiche non inquadrando la tabella didascalica. In particolare si sottolinea la necessità di individuare, all'interno della ripresa fotografica, riferimenti fisici precisi (fabbricati, strade, alberi, ecc.) atti ad individuare inequivocabilmente la particella e/o la coltura di cui trattasi.

Dovranno altresì essere evidenti nella/e foto i particolari necessari a documentare l'esito del controllo. I riferimenti di ogni scatto eseguito, dovranno essere annotati nell'apposito campo del 34bis cartaceo nella riga relativa alla particella controllata. In tal caso sul plottaggio dovrà anche essere annotato con pennarello di colore rosso a punta fine, il punto di ripresa fotografica (punto), l'orientamento di scatto della foto (freccia), identificativo foto (numero progressivo).

4.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 34BIS PREDISPOSTO IN FORMA CARTACEA

_____ Previa autorizzazione da parte della struttura di coordinamento centrale di Agrisian, si potrà, in alternativa alla compilazione mediante PDA, ricorrere alla compilazione manuale del modello 34 bis (ammissibilità e condizionalità) utilizzando la modulistica stampata su carta mediante le apposite funzioni del sw.

In questo caso, il tecnico, dovrà apporre negli appositi campi, la propria firma su ogni pagina insieme al proprio codice AGEA, al timbro professionale dell'Ordine o Albo di appartenenza e alla data di esecuzione del rilievo.

Nella compilazione del mod. 34 bis ammissibilità, si dovranno compilare obbligatoriamente i seguenti campi:

- campo Cod. Part.: attribuire "I" per particella inesistente, "F" per Fondo inaccessibile, "Q" per particella coperta da nuvole, "G" per particella ricadente in provincia con Catasto Austro Ungarico;
- nel campo presenza dell'utilizzo dichiarato S/N: scrivere la lettera S nel caso in cui si accerti la presenza della coltura dichiarata o N negli altri casi;
- nel campo stato della coltura: biffare lo stato colturale accertato (in atto; stoppie; arato con residui; 2° racc. con resid.);
- nel campo descrizione colture accertate e note: si apporranno le sigle di tutte le altre colture o utilizzi rilevati. (vanno usate esclusivamente le sigle riportate nella tabella dell'allegato n°5);

N.B.: nel caso in cui sulla stampa del modello, per una stessa particella siano riportati più utilizzi o lo stesso utilizzo per più regimi d'intervento: si potrà compilare il campo note una sola volta nella prima riga relativa alla particella in corso di verifica (se è sufficiente lo spazio), per le altre occorrenze relative alla stessa particella, è comunque necessario compilare sempre (con SI o NO) il campo "presenza utilizzo dichiarato", altresì è necessario biffare sempre la casella corrispondente al tipo di stato della coltura riscontrato in campo.

- qualora sia stata utilizzata, in alternativa al PDA, la macchina fotografica digitale bisogna annotare nel campo riferimento foto di campo il numero progressivo del file *.jpg prodotto.

4.4 ESECUZIONE DEL RILIEVO AGRONOMICO – INDICAZIONI GENERALI

Secondo quanto previsto dalla normativa Comunitaria di riferimento (vedi quadro normativo in appendice), sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

- i. le colture permanenti;
- ii. le patate diverse da quelle da fecola (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03);
- iii. gli ortofrutticoli (i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2200/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2201/1996).

Tuttavia, questi ultimi sono permessi in secondo raccolto, se si tratta di produzioni secondarie e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03, così come modificato dal reg. (CE) n. 864/2004).

E' ammissibile l'utilizzazione delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme. A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare, unitamente alla domanda unica, la documentazione probante (contratti di moltiplicazione).

Nel corso dei sopralluoghi in campo, il tecnico, dovrà rilevare la presenza di tutti gli utilizzi del suolo e di tutte le colture agrarie presenti sulla particella oggetto di verifica.

Rispetto alle colture agrarie, la loro presenza potrà essere rilevata attraverso la verifica della coltura in atto o dei residui colturali presenti in campo (es. stoppie, stocchi, terreno arato con residui, coltura di 2° raccolto con residui).

In presenza di terreni già lavorati al momento del controllo, risulta di fondamentale importanza verificare la presenza dei residui della coltura che occupava il terreno immediatamente prima della lavorazione e attribuire la sigla colturale della stessa. Viceversa, qualora dall'esame dei residui colturali, il tecnico appuri che il terreno lavorato non sia stato precedentemente destinato a colture agricole (ad esempio si riconoscono residui di sola vegetazione spontanea) dovrà utilizzare gli appositi codici presenti nell'allegato 5 che descrivono la presenza di LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA (O DOPO) DEL 15 LUGLIO.

Si sottolinea che nel caso di terreno già lavorato, è spesso possibile effettuare il riconoscimento della coltura precedentemente praticata dall'esame dei residui che sono comunque presenti con maggiore frequenza, laddove le macchine operatrici hanno più difficoltà a manovrare. In queste zone infatti, le macchine impiegate per la raccolta, per lo sfalcio o per la lavorazione del terreno, potrebbero avere lasciato piccole porzioni di terreno nelle quali si possono riscontrare residui della coltura. Così sarà più facile ritrovare i residui colturali in prossimità dei limiti esterni dell'appezzamento, vicino ai pali della luce o in prossimità di elementi di discontinuità rappresentati da cumuli di pietre, manufatti, bordi esterni dell'appezzamento.

In presenza di una coltura di secondo raccolto (es. mais o colture orticole dopo un cereale vernino), sarà cura del tecnico, ricercare con cura i residui della coltura (principale) precedente e verificare se la coltura di secondo raccolto rilevata è compatibile con il rispetto dei tempi di mantenimento in campo della precedente coltura principale.

4.5 VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DIMENSIONALI E CULTURALI PREVISTI (ORDINARIETA')

4.5.1 Dimensione minima degli appezzamenti culturali

La normativa nazionale (DM del Mipaf del 15 marzo 2005) ha fissato che la dimensione minima degli appezzamenti culturali ammissibili al pagamento diretto è di 500 m².

Si sottolinea che il requisito dimensionale previsto (500 m²) si riferisce all'appezzamento e non alla particella catastale.

Poiché, per la definizione agronomica di appezzamento secondo la quale quest'ultimo può riguardare anche più particelle che possono ricadere anche su fogli catastali limitrofi e su comuni confinanti, gli appezzamenti vanno determinati in base all'uso del suolo, e non vincolati ai limiti catastali nè ai titoli di possesso, e da criteri di pascolabilità dell'area circostante, qualora si tratti di una foraggera.

Ad esempio è possibile riscontrare che piccole particelle, che costituiscono un unico appezzamento coltivato da più produttori, siano nel campione delle aziende da controllare, ma le particelle limitrofe non siano nel campione. In questi casi, e comunque di fronte a singole particelle di limitate dimensioni oggetto di controllo, è necessario individuare graficamente in campo se queste fanno parte di un unico appezzamento o meno. Nella fase di riporto a video questa informazione sarà di estrema utilità.

Nel caso di terreni messi a riposo la superficie minima è però elevata a 1.000 m² e la larghezza in non meno di 10 m. Particelle di almeno 500 m² e 5 m di larghezza possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.

In caso di mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi degli appezzamenti il tecnico dovrà riportare:

- sul plottaggio della dupla la sigla della coltura riscontrata, seguita dalla sigla "R D M" (requisito dimensionale non rispettato); ad esempio se venisse accertato un appezzamento coltivato a girasole di dimensioni non conformi, si scriverà "GS - R D M".
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la sigla della coltura riscontrata seguita dalla sigla R D M, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "R D M"

4.5.2 Ordinaria tecnica di semina e di coltivazione

a. I pagamenti diretti previsti ai capitoli 1, 2 e 3 del **titolo IV** del Reg. CE 1782/2003 relativi a:

- premio specifico alla qualità per il frumento duro;
- premio per le colture proteiche;

- aiuto specifico per il riso;

sono concessi soltanto per le superfici che siano state interamente seminate e coltivate sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

Per superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali si intende "l'ordinaria" tecnica di semina e di coltivazione praticata a livello locale.

b. Per le colture oggetto di premio nell'ambito del regime di aiuto previsto dall'**art. 69** del Reg. CE 1782/03, gli agricoltori dovranno mantenere in campo le colture richieste a premio in condizioni normali di crescita.

Per condizioni normali di crescita devono intendersi quelle oggetto dell' "ordinaria" tecnica di coltivazione posta in atto a livello locale.

Qualora il tecnico riscontri la presenza di una coltura in atto (non raccolta), dovrà valutare l'ordinarietà della stessa prendendo in considerazione principalmente la densità di piante a m² e lo sviluppo delle stesse.

Il tecnico, in base ai concetti di ordinarietà sopra esposti, dovrà verificare che la coltura in atto sia stata seminata secondo i requisiti tecnici diffusi localmente.

Inoltre, secondo la Legge n. 185 del 14 febbraio 1992, verranno definite a livello regionale le eventuali aree colpite da eventi calamitosi, quali la siccità, alluvioni ecc..

Nel corso del controllo di campo il tecnico, non a conoscenza delle aree definite dalle singole Regioni, considererà come non ordinaria anche le colture che abbiano subito danneggiamenti a causa di presumibili calamità naturali.

In fase di successivo riporto a video, per i soli Comuni colpiti da eventi calamitosi, comunicati dall'AGEA alle singole sedi provinciali, tali colture non ordinarie saranno considerate ammissibili.

Nel caso in cui il controllo abbia definito la coltura non ordinaria è obbligatorio effettuare delle fotografie di campo che dimostrino al meglio detta condizione colturale per ciascuna particella interessata dal problema.

Il tecnico dovrà riportare:

- sul plottaggio della dupla la sigla della coltura riscontrata, la relativa delimitazione e la sigla "N-OR" (coltura non ordinaria); ad esempio se venisse accertata una coltura non ordinaria di girasole si scriverà "GS N-OR".
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la descrizione della coltura riscontrata e la sigla N-OR, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "N OR".

4.5.3 Requisiti specifici riferiti allo stadio fenologico

a. Per le colture oggetto di premio nell'ambito del regime di aiuto previsto dall'art. 69 del Reg. CE 1782/03, gli agricoltori dovranno mantenere in campo le colture richieste a premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica.

b. Nel caso della canapa (art. 51 Reg CE 1782/03), la coltura deve essere mantenute in campo, secondo le norme locali, almeno per i 10 giorni successivi alla fioritura.

c. Per le piante proteiche (premi titolo IV° del Reg. CE 1782/03) affinché siano ammissibili al pagamento, la coltura dovrà raggiungere lo stadio di maturazione lattea.

d. Per le colture incluse nel gruppo della frutta a guscio (FAG) (premi titolo IV° del Reg. CE 1782/03), si veda quanto descritto nel paragrafo 4.7.4.

Nel caso in cui il tecnico accerti che la coltura sia stata raccolta prima del raggiungimento dello stato fenologico compatibile con i requisiti sopra descritti, egli dovrà riportare:

- sul plottaggio della dupla la sigla della coltura riscontrata, la relativa delimitazione e la sigla "N-OR" (coltura non ordinaria); ad esempio se venisse accertata una coltura non ordinaria di favette, si scriverà la sigla "FV N-OR";
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la descrizione della coltura riscontrata e la sigla N-OR, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "N OR".

4.5.4 Discordanza tra uso del suolo rilevato e foto aerea

In funzione della metodologia adottata vengono utilizzati, per il controllo in campo, plottaggi di ortofoto d'archivio. Pertanto sarà possibile riscontrare un disallineamento tra lo stato dei luoghi al momento del controllo e la fotografia aerea riprodotta su dupla, in tali circostanze è opportuno ricordare che:

- a. In riferimento alle condizioni di ammissibilità delle superfici oggetto di titoli da ritiro, (art. 54 Reg. CE 1782/03) sono ammissibili tutte le superfici a seminativi fatta eccezione per quelle che alla data del 15 maggio 2003 erano destinate a:
 - § colture permanenti;
 - § foreste;
 - § usi non agricoli;
 - § pascoli permanenti.
- b. Secondo quanto previsto dal reg. (CE) 394/2005, i pioppeti (coltivazione arborea a ciclo breve (max 20 anni), sono considerate ammissibili (se abbinati a titoli da ritiro) nel rispetto delle condizioni sotto indicate:
 - § impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
 - § impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare in fase di convocazione la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Le suddette colture sono considerate sempre ammissibili, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del reg. (CE) 1782/2003.

Nel caso di accertamento di non ammissibilità della superficie oggetto di controllo, riscontrata sia attraverso la verifica dell'utilizzo del suolo attuale che quello presente sulla foto d'archivio, è necessario riportare:

- sul plottaggio la descrizione della coltura rilevata come non ammissibile ;
- (in caso di non utilizzo del PDA) nel 34 bis, la coltura riscontrata, e nelle note evidenziare la discordanza plottaggio/campo;
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "N - OR" .

In seguito, nel corso dell'incontro in contraddittorio, sarà possibile trattare tale casistica secondo le indicazioni riportate dalle specifiche.

4.6 SIGLE PER LA DESCRIZIONE DEGLI USI DEL SUOLO RILEVATI

Nel corso delle attività di rilievo in campo tutte le colture e gli utilizzi del suolo accertati andranno codificati, implementati su PDA e quindi riportati sul plottaggio della dupla, utilizzando **esclusivamente** le “sigle uso del suolo” riportate nella tabella seguente.

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
CEREALI	20	ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA)	ACD
	202	AVENA	AVE
	2	GRANO (FRUMENTO) DURO	GD
	200	GRANO (FRUMENTO) TENERO	GT
	12	GRANO SARACENO	GSA
	1	GRANTURCO (MAIS)	MA
	8	ORZO	ORZ
	19	RISONE	RIS
	201	SEGALE	SG
	203	SORGO	SOR
FORAGGERE NON SEMINABILI	653	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	BPF
	654	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	BPC
	659	PASCOLO CESPUGLIATO	PPC
	40	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	PP20
	50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	PP50
	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS
FORAGGERE SEMINABILI	103	ERBAIO DI GRAMINACEE	ECE
	104	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ELE
	105	ERBAIO MISTO E ALTRI	ERB
	107	PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	PRAG
	108	PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	PRAL
	109	PRATO E PRATO PASCOLO MISTO	PRA
FRUTTA A GUSCIO	491	CARRUBO	CAR
	492	CASTAGNO	CST
	493	MANDORLO	MAN
	494	NOCCIOLO	NCC
	495	NOCE	NOC
	497	PISTACCHIO	PIS
LEGUMINOSE	208	LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA	LCVC

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
ORTAGGI	90	ALTRI ORTAGGI	ORT
	84	ASPARAGO	ASP
	82	CARCIOFO	CR
	83	CAROTA	CRT
	85	CAVOLO	CAV
	89	CICORIA	CIC
	210	FRAGOLA	FRA
	680	POMODORO	POM
	88	RABBARO	RAB
	209	TOPINAMBUR	TPN
VIVAIO	550	VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO	VVS
PIANTE ARBOREE			
	500	ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA	ARL
	650	BOSCO	BS
	410	VITE NON CLASSIFICATA	VIT
	681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI)	AB20
	420	OLIVO NON CLASSIFICATO	OLI
ALBERI DA FRUTTA	470	FRUTTETO NON SPECIFICATO	FTR
PIANTE ARBUSTIVE	473	PICCOLI FRUTTI GENERICI	PF
PIANTE AROMATICHE	86	PIANTE AROMATICHE	PAR
PIANTE DA FIBRA	93	ALTRE PIANTE DA FIBRA	APF
	56	CANAPA	CAN
	55	LINO	LN
PIANTE INDUSTRIALI	95	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI	API
	560	BARBABIETOLA	BZ
	80	CANNA CINESE o MISCANTO	CNN
	81	FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA	FTA
	670	TABACCO	TAB
PIANTE OLEIFERE	94	ALTRE PIANTE OLEIFERE	AOL
	6	COLZA E RAVIZZONE	CLR
	5	GIRASOLE	GS
	4	SOIA	SO
PROTEICHE	206	FAVE E FAVETTE	FV
	207	LUPINI	LP

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
	204	PISELLI	PS
SUPERFICI NON SEMINABILI	690	ACQUE	ACQ
	770	AREA NON PASCOLABILE	ANP
	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE	FAB
	652	INCOLTI STERILI PASCOLABILI	ISP
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE	SOV

Nei paragrafi seguenti sono riportate, suddivise per “gruppo di coltura”, delle informazioni utili ai fini della corretta codifica di alcune colture e di particolari utilizzi del suolo riscontrabili nel corso dei sopralluoghi in campo.

4.6.1 CEREALI

Grano (frumento) Duro (GD)

Per il grano duro il premio supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano frumento duro (di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004 ed integrate con decreto 2668 del 3 novembre 2004) utilizzando semente selezionata e certificata (pre-base, base 1° e 2° riproduzione) in quantità non inferiore a 180 Kg Ha-1. L'utilizzo di una delle varietà ammesse nonché il rispetto dei requisiti legati all'utilizzo della semente certificata viene controllato esclusivamente mediante dei controlli di tipo amministrativo basati sulla documentazione allagata alla domanda e pertanto nessun tipo di rilievo è richiesto al tecnico in proposito.

Il tecnico all'epoca della esecuzione del controllo, potrà riscontrare la presenza della coltura sulla base dell'osservazione della coltura in atto, dei residui della coltura raccolta o del terreno lavorato con presenza di residui della coltura. Pertanto, ai fini del riconoscimento della coltura, è importante che il tecnico, nel corso del controllo, accerti la presenza della coltura, eventualmente ricercandone ed esaminandone i residui (es. rachidi, glumette, cariossidi cadute, stoppie, ecc.) quando questa risulti già stata raccolta.

La normativa prevede che gli agricoltori devono mantenere in campo la coltura fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica ed in condizioni normali di crescita.

Nel caso fossero riscontrate colture orticole sulle superfici dichiarate a frumento duro il tecnico dovrà porre la massima attenzione nel determinare se dette colture siano di secondo raccolto oppure in coltura principale; per maggiori dettagli su questo argomento si rimanda al paragrafo sulle COLTURE ORTIVE.

Si rammenta inoltre che, in alcune zone, anche la coltura di grano duro può essere soggetta a pascolamento e che ciò è compatibile con la richiesta dell'aiuto comunitario, purché il pascolamento avvenga in epoca successiva alla maturazione agronomica. In tal caso, l'esito del controllo sarà comunque considerato positivo.

La pratica della trasemina di erba medica su superfici dichiarate a cereali è ritenuta compatibile con il premio comunitario. Pertanto in caso di riscontro di erba medica su particelle dichiarate a cereali, il tecnico dovrà tenere conto di questa eventualità ed accertare l'eventuale presenza dei residui del cereale; in caso di riscontro positivo dovrà classificare il terreno con la sigla specifica del cereale riscontrato (ad esempio GD nel caso di Grano duro).

Mais (granturco) (MA)

Al momento dei sopralluoghi di campo, il mais (da granella, silomais, mais dolce) si potrà riscontrare o come coltura in atto o, in ogni caso, si potranno individuare facilmente gli stocchi (sia nel caso di terreno ancora non lavorato, sia nel caso di terreno già soggetto a lavorazioni).

Si sottolinea la necessità di valutare con attenzione le condizioni di ordinarietà, specie nelle zone non irrigue, al fine di accertare un corretto sviluppo della coltura.

Si ricorda che la consociazione del mais con la coltura del sorgo e del girasole è consentita: in questo caso si utilizzerà il codice "miscuglio sorgo girasole mais - colture a perdere per la fauna – (cod. SGM).

Risone (RIS)

Relativamente alla coltura del Riso, ai sensi del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Pertanto in tali casi la coltura dovrà essere classificata come non ordinaria; il successivo riconoscimento dello stato di calamità naturale permetterà di modificare automaticamente lo stato della coltura da non ordinaria a ordinaria.

Altri cereali depauperanti - a paglia (ACD)

Con il codice di rilevazione "altri cereali depauperanti" (cod. ACD) dovranno essere codificate tutte le colture di cereali definite depauperanti ai fini dell'avvicendamento colturale (Circ. AGEA ACIU 2005.001.30 recante "disposizioni in merito all'attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n° 1787 e del Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n° 2026) che non sono esplicitamente elencate nella tabella "uso del suolo rilevati" all'interno del gruppo di coltura "cereali". Potranno quindi essere accertate con questo codice i cereali quali: **triticale, spelta, miglio, scagliola e farro**, per i quali quindi non è previsto uno codice specifico.

Queste colture concorrono al pagamento del premio relativo all'avvicendamento previsto dall'art. 69 del Reg. CE 796/04. Anche a tal fine, la normativa prevede che gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita. Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, la coltura sarà classificata come non ordinaria; il successivo riconoscimento dello stato di calamità naturale permetterà di modificare automaticamente lo stato della coltura da non ordinaria a ordinaria.

4.6.2 PIANTE DA FIBRA

Rispetto alla coltura della canapa da fibra, il requisito previsto ai fini del pagamento del premio è che la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Si ricorda altresì che la coltivazione della canapa è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- solo se tali superfici sono oggetto di un contratto;
- si utilizzano sementi certificate pari a 35 Kg/ha;
- le etichette in originale devono essere allegate alla domanda depositata presso il CAA;
- si utilizzano varietà con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Il tecnico in campo dovrà limitarsi ad accertare la presenza della coltura e che questa non sia stata raccolta prima di 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura. In caso di non rispetto di quest'ultimo requisito la coltura dovrà essere definita come "non ordinaria".

4.6.3 PIANTE OLEIFERE

Per le particelle per le quali si dovesse riscontrare la coltura della Soia (SO) o del Girasole (GS), dato il periodo di controllo in campo ed i normali tempi agronomici di coltivazione, si potrà verificare la presenza delle colture in atto o risalire alla determinazione della coltura attraverso l'analisi dei residui colturali.

Per queste colture, inoltre, si sottolinea l'importanza e la delicatezza della verifica del raggiungimento dello stadio vegetativo di completa maturazione agronomica e dell'esistenza delle normali condizioni di crescita.

Si ricorda che la consociazione del mais con la coltura del girasole o del sorgo è consentita, in questo caso si utilizzerà il codice "miscuglio sorgo girasole mais - colture a perdere per la fauna – (cod. SGM)

4.6.4 COLTURE ORTIVE

Le superfici investite alle colture ortive non sono di norma ammissibili al pagamento unico.

Fanno eccezione le colture ortive di secondo raccolto (intercalari) purché occupino il terreno per una durata non superiore ai tre mesi nel periodo compreso tra l' 11 Giugno e l'11 Settembre.

Nella esecuzione del controllo di campo, il tecnico, nel caso riscontri colture orticole diverse da quelle precedentemente elencate, dovrà innanzitutto valutare, attraverso la presenza dei residui colturali, la presenza e la qualità dell'eventuale coltura di primo raccolto. Qualora la coltura ortiva non si configuri come una coltura di secondo raccolto, il tecnico dovrà descrivere l'ortiva riscontrata utilizzando le sigle colturali previste nel gruppo di coltura Ortaggi.

Viceversa, se il tecnico riscontra che la coltura ortiva è stata praticata in secondo raccolto, dovrà valutare il rispetto dei vincoli temporali suddetti attraverso la valutazione dello stadio fenologico della coltura in relazione alla data in cui avviene il controllo di campo. A tal proposito si precisa che, nel caso in cui l'agricoltore inizi l'11 giugno la coltivazione di colture orticole come produzione secondaria (2° raccolto), trascorso il periodo di 3 mesi durante il quale è ammessa la coltivazione di tali colture, è tenuto a proseguire il periodo di disponibilità del terreno ai fini del premio disaccoppiato richiesto, fino al completamento dei 10 mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di sussistenza delle suddette condizioni di compatibilità tra le colture di primo e secondo raccolto il tecnico dovrà descrivere sui materiali fotocartografici e sul 34bis (e sul PDA) la coltura di primo raccolto riscontrata ed identificata attraverso i residui colturali presenti nel terreno. Scriverà sul plottaggio della dupla la sigla della coltura di primo raccolto e tra parentesi la sigla della coltura di secondo es.: AVE (2° racc. ORT).

Sul 34bis nel campo presenza utilizzo dichiarato risponderà con "S," nel campo stato della coltura bifferà l'occorrenza "2° raccolto con residui" e nel campo "descrizione colture accertate" indicherà la sigla della prima coltura e tra parentesi la sigla della coltura di secondo raccolto es.: AVE (2° racc. ORT).

Pertanto una coltura ortiva praticata in secondo raccolto anche oltre la data dell'11 settembre 2005 dovrà essere considerata, fatta salva la successiva verifica del periodo di impegno desumibile dalla domanda d'aiuto, compatibile con la coltura di primo raccolto e si dovrà utilizzare la modalità sopra descritta (presenza dei residui della coltura principale) nella compilazione dei materiali fotocartografici e del 34bis.

In caso contrario dovrà essere invece descritta la coltura di secondo raccolto secondo le sigle colturali previste nel gruppo di coltura Ortaggi. Si tenga presente che in questo gruppo di coltura sono anche presenti alcune colture orticole di pieno campo come ad esempio il cavolo (CAV), la carota (CRT), che possono avere utilizzo foraggero, oppure come il Topinambur (TPN) o la cicoria (CIC) che possono essere coltivate a scopo di realizzazioni di produzioni no-food, oppure come la fragola (FRA)

che può entrare nell'avvicendamento normato dall'art. 69 del Reg. CE 1782/03, oppure come il pomodoro (POM) che può essere oggetto di dichiarazione nel settore ortofrutta.

4.6.5 PIANTE ARBOREE

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura 'ordinaria', l'area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata.

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- "piante sparse", quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- "seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

N.B. Nel caso in cui le piante arboree siano localizzate solo su una porzione definita della particella, per il calcolo della densità per ettaro delle piante ci si dovrà riferire alla sola superficie interessata dalla coltura arborea.

Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici accertate a set-aside

Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set-aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set-aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 m²; per le piante grandi 10 m²). La superficie corrispondente dovrà essere memorizzata nel campo tare del PDA o annotata sul 34bis (esprimendola in m²).

b) Superfici coltivate sottochioma

Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

La superficie corrispondente dovrà essere memorizzata nel campo tare del PDA o annotata sul 34bis (esprimendola in m²).

Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo arborato con densità superiori a 100 piante/ha (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei si dovrà sottrarre alla superficie accertata l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 m² (per le piante piccole) e per 10 m² (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in m² da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m² (larghezza filare stabilita). La superficie corrispondente dovrà essere memorizzata nel campo tare del PDA o annotata sul 34bis (esprimendola in m²).

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

Nel caso si verificasse la presenza di una coltura arborea specializzata, si potranno utilizzare uno dei seguenti codici:

- arboricoltura da legno non specificata (ARL)
- vite non classificata (VIT)
- coltivazione arborea a ciclo breve (max 20 anni) (AB20)
- olivo non classificato (OLI)
- frutteto non specificato (FTR)

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

4.6.6 TARE

Le tare rappresentano occupazioni del suolo non produttive e si distinguono in non rilevanti, rilevanti e rilevanti diffuse in funzione della dimensione superiore o inferiore a m^2 100. Le tare dovranno essere pertanto detratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda.

Si ricorda che gli elementi, come le siepi, i fossi, i muri, ecc. rientrano per tradizione e uso del suolo nelle buone pratiche agricole, è possibile considerare tali elementi come parte integrante dell'appezzamento.

Pertanto *elementi di confine* tra un appezzamento ed un altro, dovranno essere evidenziati sul plottaggio della dupla solo se con larghezza maggiore di m 2, effettuando la delimitazione su ambo i lati per l'intero sviluppo degli stessi, attribuendo il relativo codice di non eleggibilità. Al contrario per larghezze inferiori a m 2 tali elementi saranno considerati parte integrante dell'appezzamento.

Se gli stessi elementi di confine separano non solo due appezzamenti ma due particelle adiacenti, dovranno essere evidenziati sul plottaggio della dupla solo se con larghezza superiore a 4 m (2 metri sono consentiti per ciascuna particella).

N.B. Porzioni di un appezzamento all'interno delle quali la coltura, pur essendo stata seminata, ha avuto una crescita stentata, devono essere considerate non come tare ma come porzioni di coltura non ordinaria secondo quanto specificato nell'apposito paragrafo.

Tare non rilevanti (complessivamente inferiori a m^2 100)

Sono da considerarsi non significative le tare che nel loro complesso - all'interno dell'appezzamento delimitato alla coltura accerta - non risultano superiori a m^2 100.

In caso di loro presenza, il tecnico le evidenzierà sul plottaggio della dupla con una X e riporterà nel campo note del 34 bis la dicitura "tare non rilevanti".

Tare rilevanti (complessivamente superiori a m^2 100)

Sono da considerarsi significative e quindi da riportare sugli ingrandimenti e sul 34 bis le tare di ampiezza superiore a $100 m^2$ all'interno dell'appezzamento delimitato alla coltura accertata.

Il tecnico dovrà effettuare sul plottaggio della dupla la delimitazione corrispondente, utilizzando per la descrizione le sigle delle superfici non seminabili INCOLTO STERILE (ISP), Area non Pacolabile (ANP) ecc. Nel campo note del 34 bis sarà riportata la dicitura "tare rilevanti".

Tare rilevanti diffuse (complessivamente superiori a m^2 100)

Qualora all'interno dell'appezzamento delimitato, la superficie complessivamente riscontrata a tare sia superiore a m^2 100 (es. macerie, rocce affioranti), ma con superficie per singola tara inferiore ai $100 m^2$, il tecnico, non dovrà delimitare sulla dupla le singole tare ma scriverà sul 34 bis la dicitura "tare diffuse", che andranno misurate in fase di riporto a video e la loro superficie sottratta in modalità manuale.

TIPOLOGIA	CARATTERISTICA DISCRIMINANTE					RIPORTO GRAFICO FOTO/DUPLA	COMPILAZIONE 34BIS CAMPO ANNOTAZIONI
	LARGHEZZA (m)	SUPERFICIE (mq)	COLTURA SOTTOCHIOMA	DENSITA' (piante/ha)	PRESENZA COLTURA DICHIARATA		
ELEMENTI LINEARI (strade, fossi, muri, siepi)	<2					no	non compilare
	>2					poligonare e apporre sigla	descrizione per esteso
ELEMENTI AREALI (macerie, rocce affioranti, dirupi ecc.)		<100				segnare con una X	dicitura " tare non rilevanti "
		>100				poligonare e apporre sigla ANP	dicitura " tare rilevanti "
		complessivamente >100				segnare con una X	dicitura " tare diffuse "
PIANTE SPARSE			no	<100		segnare con una X	dicitura " CS NO "
			si	<50		no	dicitura " CS e tara non rilevante "
				51-100		no	dicitura " tara "
SEMINATIVO ARBORATO consociabile				>100	si	segnare con una X le piante. Per i filari tracciare una linea rossa lungo tutto il filare.	descrizione delle colture accertate
					no	no	
COLTIVAZIONI ARBOREE specializzate a sesto regolare e irregolare non consociabili				sesto regolare : distanza tra i filari < 5 m o distanza tra le chiome dei filari < 3 m; sesto irregolare : >400 o distanza tra le chiome < 3 m	si	segnare con una X le piante. Per i filari tracciare una linea rossa lungo tutto il filare.	descrizione della coltura arborea riscontrata (frutteto non specificato, olivo non classificato, vite non classificata)
					no	no (apporre sigla coltura arborea riscontrata al poligono)	

4.6.7 FORAGGERE

Le superfici foraggere, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1782/03, in funzione delle loro caratteristiche e della loro utilizzazione economica, possono essere, sulla base della loro destinazione produttiva, interessate da più regimi di aiuto. Infatti dette superfici possono essere destinate al semplice uso foraggiero, alla trasformazione (produzione di foraggi essiccati e/o farine etc.) oppure destinate alla produzione di seme selezionato.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 69 del reg. (CE) 1782/03 per l'aiuto supplementare alle pratiche di avvicendamento colturale, per le particelle a controllo, è fondamentale conoscere esattamente la natura delle colture foraggere avvicendate (prati ed erbai). Infatti alcune specie utilizzate a scopo foraggiero, non elencate nell'allegato IX, pur non essendo ammissibili al premio supplementare, concorrono però all'ottenimento del premio per la coltura "depauperante" dell'anno successivo.

Inoltre coerentemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) 796/04 (art. 3 e 4), modificato e rettificato dal Reg (CE) 239/05, le superfici foraggere investite a pascolo permanente, cioè non comprese nell'avvicendamento colturale per 5 anni o più, sono soggette agli obblighi di condizionalità per la norma 4.1.

Controllo di campo delle Foraggere avvicendate (erbai e prati avvicendati)

Nel corso del sopralluogo di campo il tecnico accerterà le colture praticate sulla particella indagata limitandosi a "fotografare" fedelmente con il proprio rilievo la realtà riscontrata sul terreno avendo cura di definire in modo quanto più possibile preciso ed inequivocabile tutte le colture e tutti gli usi del suolo riscontrati. Soltanto così sarà possibile ricostruire esiti coerenti per le aziende costituenti il campione.

Va sottolineato, soprattutto per le "foraggere avvicendate" la necessità di evidenziare la modalità di utilizzazione delle colture così che non vi siano possibilità di equivocare il risultato dei sopralluoghi (per esempio di fronte ad un appezzamento coltivato ad avena, per la particella indagata, andrà registrato sul palmare, avena (se da granella), erbaio di graminacee (se affienata). Sull'elaborato grafico, all'interno del poligono interessato verranno apposte rispettivamente le sigle AVE, nel primo caso ed ECE nel secondo.

Nella tabella che segue, per le foraggere avvicendate, sono riepilogate le più comuni e probabili situazioni verificabili in campo e per ciascuna di esse la corretta codifica da utilizzare.

	Descrizione	Utilizzo	sigla coltura
Erbai	<i>ERBAI DI GRAMINACEE</i>	Mais, Sorghi, Triticale, Orzo, Avena, Spelta, Segale, Frumento Tenero, Farro, Miglio perlato, Panico	ECE
		Loiessa	
	<i>ERBAI DI LEGUMINOSE</i>	Veccie, Pisello, Fava, Trifogli annuali, Cicerchia, Lupino, Fieno Greco, Serradella, Vigna sinensis,, Soia	ELE
	<i>ERBAIO MISTO E ALTRI ERBAI</i>	Cavolo da foraggio, Colza e Ravizzone, Rapa, Rutabaga	ERB
		Barbabietola, Carota, Girasole	
		Di graminacee e leguminose in miscuglio tra loro	
Prati e Prati Pascoli	<i>PRATI DI GRAMINACEE</i>	Festuca spp., Dactylis glomerata, Lolium spp., Fleolo pratense, Bromi, Falaride, Agropiro, Agrostis, Alopecurus pratensis, Cynodon dactylon, Poa pratensis, Holcus lanatus ecc.	PRAG
	<i>PRATI LEGUMINOSE</i>	Erba medica,	PRAL
		Sulla	
		Trifogli perenni	
		Lupinella	
		Antillide e Ginestrino	
	<i>PRATI MISTI</i>	Erba medica e dactylis glomerata, Loietto e Trifoglio pratense	PRA
		di Graminacee e leguminose	

N.B. Soltanto l'uso corretto e meditato dei codici colturali eviterà la possibilità di equivocare le risultanze dei rilievi.

Per la corretta identificazione e quindi l'esatta attribuzione delle sigle colturali non vi è alcuna difficoltà per le foraggere avvicendate annuali a ciclo primaverile estivo (es.: erbaio di mais e di sorgo) poiché al momento del controllo le colture sono in atto, lo stesso vale per i prati avvicendati (che occupano, per definizione, le superfici per periodi superiori all'anno). Soltanto per gli erbai a ciclo autunno-vernino e/o per i prati avvicendati già rotti al momento del sopralluogo, si pone il problema della corretta determinazione della coltura. Anche in questi casi, un rapido esame dei residui colturali è risolutivo e permette in ogni caso la corretta attribuzione delle sigle colturali.

Controllo di campo delle Foraggere non avvicendate

Le foraggere non avvicendate sono tutte le utilizzazioni foraggere che, come i pascoli permanenti, sono ammissibili per il calcolo del carico bestiame come stabilito dall'art. 2 al punto d del reg. (CE) 795/2004). Questi utilizzi, che occupano la stessa superficie per lunghi periodi (oltre 5 anni), rimangono al di fuori del normale avvicendamento colturale. Tra le tante possibili classificazioni di queste superfici si potrebbe utilizzare quella costruita sulla base della modalità di utilizzazione delle produzioni foraggere:

- Prati stabili (produzioni falciate per utilizzazione differita nel tempo);
- Prati pascoli (taglio in primavera e pascolo in estate autunno);
- Pascoli permanenti (utilizzati direttamente dagli animali).

Ai fini di un corretto rilievo delle superfici foraggere non avvicendate dovranno essere utilizzati tassativamente le sigle colturali riportate nella tabella che segue:

<i>Sigla coltura</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tare Forfettarie</i>	<i>Tare manuali</i>
PAS	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	NO	SI
BPF	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	20%	NO
BPC	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	50%	NO
PPC	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20%	20%	NO
PP20	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	20%	NO
PP50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	50%	NO

Così ad esempio nel caso in cui si riscontri una superficie a pascolo permanente con tare non poligonabili, rilevanti e diffuse ma comunque al di sotto del 20% si utilizzerà il codice PAS registrando sul palmare la percentuale stimata di tara da sottrarre.

Il rilievo di campo, per la natura di queste superfici, non presenta alcuna difficoltà di riconoscimento ed attribuzione dei codici; è comunque molto importante porre la massima cura nell'esecuzione del rilievo grafico che comunque dovrà essere eseguito poligonando tutti gli usi del suolo con superficie uguale o maggiore di 100 m².

4.6.8 TERRENI NON SEMINATI

Le superfici associate a titoli da ritiro, sono sottoposte a condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e ss.

Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

- § colture permanenti;
- § foreste;
- § usi non agricoli;
- § pascoli permanenti.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

- ü superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n.1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- ü superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999. Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende certificate come tali, sia le aziende in conversione.

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- § estensione minima non inferiore a 1000 m² e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.
- § messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto

Secondo quanto previsto dalle norme sulla condizionalità, le superfici destinate a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- presenza di una copertura vegetale seminata o naturale (codice prodotto 003 e codice varietà 006);
- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalità" (norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio 2005) e nel decreto MiPAF 15.03.2005, art. 11, comma 2.

La copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, **non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale.** Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio non può essere effettuato per consentire una produzione nell'anno 2005, ma solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio, il produttore può usufruire delle seguenti **deroghe** di natura agronomica che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda. La deroga prevede che il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

- **lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio** per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili l'anno successivo; Si utilizzeranno le sigle LMP o LMD nei casi in cui si riscontri la presenza di vegetazione spontanea interrata mediante lavorazione meccaniche profonde (Aratura, erpicatura). Si utilizzano le sigle IP-PA e IP+PA quando vengono svolte pratiche agronomiche a basso impatto quali sfalcio o trinciatura della vegetazione.
- **destinazione dei terreni alla coltivazione di piante biocide** per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);
- **copertura vegetale con specie da sovescio**, fatta eccezione delle specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il **15 maggio** di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili;
- **costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco**. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli di ritiro con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura a perdere (codice prodotto 003 codice varietà 002). La superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo. Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture:
 - a) girasole
 - b) sorgo
 - c) mais

- **lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno** (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego.
- In riferimento al DM 15.03.2005, art.11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche (Codice prodotto 003 codice varietà 005) al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del precedente DM sulla condizionalità (MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004).

Se a seguito dell'analisi degli utilizzi del suolo si dovesse desumere l'esistenza di superfici interessate da titoli da ritiro oppure oggetto di riposo volontario, la realtà accertata dovrà essere ricondotta ad una dei 7 casi riportate di seguito utilizzando uno dei seguenti codici:

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE	SOV

4.6.9 SUPERFICI NON SEMINABILI

AREA NON PASCOLABILE: superficie non coltivabile né accessibile al pascolo degli animali (ad esempio gli arenili).

INCOLTI STERILI PASCOLABILI: superfici comunque accessibili agli animali come ad esempio i calanchi, le aree golenali, i depositi morenici, e suscettibili di una pur minima produzione foraggera utilizzabile direttamente dagli animali.

4.6.10 FRUTTA A GUSCIO

QUADRO DI RIFERIMENTO

L'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, comprendente:

- **nocciole**, cod. di utilizzo = 71
- **mandorle**, cod. di utilizzo = 72
- **noci comuni**, cod. di utilizzo = 73
- **pistacchi**, cod. di utilizzo = 74
- **carrube**, cod. di utilizzo = 75

L'art. 15 del Reg. 1973/2004 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a **0,10 ettari** e che "sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie soltanto i frutteti che producono frutta a guscio". Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (**densità**) non può essere inferiore a:

- **125** per le nocciole;
- **50** per le mandorle;
- **50** per le noci comuni;
- **50** per i pistacchi;
- **30** per le carrube.

La superficie minima e le densità sopra indicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto, così come la coltivazione della superficie arborea investita a frutta a guscio deve rispettare il principio dell'ordinarietà delle colture.

A tal fine occorre ricordare che per **frutteto** si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica.

Non è possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta in guscio diversi tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti che permetterebbero una possibile consociabilità con colture erbacee, quindi in **presenza di colture erbacee coltivate l'impianto a frutta in guscio non è ammissibile all'aiuto.**

I frutteti si classificano in specializzati e consociati:

Frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio. In base al sesto di impianto distinguiamo:

- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare = tipo di impianto 1;

- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare = tipo di impianto 2;

Frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio oppure altre piante diverse dalla frutta a guscio. In base al sesto di impianto e alla tipologia di piante presenti distinguiamo:

- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare = tipo di impianto 3;
- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare = tipo di impianto 4;
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare = tipo di impianto 5;
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno a sesto irregolare = tipo di impianto 6;
- altri impianti (filari singoli ammissibili (vedi def. sotto riportata)) = tipo di impianto 7

N.B.= In caso di impianti consociati con specie di frutta a guscio o castagno e con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno la tipologia di impianto è 5 o 6.

Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio (filari singoli) piantati lungo una strada o accanto ad altre colture.

Definizione albero isolato: un albero isolato di frutta a guscio è definito come un albero che ha una distanza (a livello di piede d'albero) da qualsiasi altro albero di frutta a guscio dichiarato dallo stesso agricoltore:

- maggiore di 12 m. per i frutteti di nocciole
- maggiore di 20 m. per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Gli alberi isolati che presentano le suddette caratteristiche non sono considerati come parte di un frutteto e quindi non sono ammissibili.

Definizione filare singolo: il filare singolo di piante di frutta a guscio è definito come un gruppo di alberi di frutta a guscio nel qual ciascuna pianta ha una distanza dal frutteto (di frutta a guscio) più vicino:

- maggiore di 12 m. per i frutteti di nocciole
- maggiore di 20 m. per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Il filare singolo deve avere, inoltre, un'estensione inferiore a 0,1 ettaro.

Pertanto, i filari singoli con un'estensione pari o superiore a 0,1 ettaro sono considerati frutteti e quindi ammissibili.

Per gli impianti consociati, con presenza di più specie di frutta a guscio, occorrerà individuare l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante (specie predominante) e si applicheranno le condizioni di ammissibilità proprie del tipo di frutta a guscio predominante.

La densità viene calcolata sommando il numero di alberi della specie predominante alle altre piante appartenenti alle diverse specie di frutta a guscio ammissibili all'aiuto. Ad esempio, per un ettaro catastale con 90 piante di nocciolo e 36 piante di mandorle

consociate la coltura predominante è il nocciolo (90 piante) perché presenta il maggior numero di alberi.

E' ammissibile a premio sia la superficie investita a nocciolo sia a mandorlo, per un totale complessivo di un ettaro e 126 piante, in quanto viene rispettata la densità minima dell'utilizzo predominante (nocciolo 125 piante/ha).

Qualora, nel caso di frutteto consociato, il numero complessivo di piante non raggiunga la densità minima per ettaro prevista per la specie predominante, la superficie non è ammessa all'aiuto.

Se in un frutteto consociato il numero di piante è lo stesso per ciascuna specie di frutta a guscio presente (es. 25 piante di mandorle e 25 di noci comuni), l'agricoltore può indifferentemente scegliere la coltura predominante purché la somma degli alberi di frutta a guscio raggiunga la densità minima prevista dalla normativa comunitaria per la specie prescelta.

In deroga all'art. 19 del reg. CE 1973/2004 è autorizzata nei frutteti la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per ettaro. È inoltre autorizzata la presenza alberi di castagno, la cui presenza è consentita in misura superiore, purché sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro.

RILIEVO IN CAMPO – COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AGRONOMICA

Il Reg. CE 796/2004 stabilisce all'art. 6 che, ai fini del pagamento per superficie per frutta a guscio, gli stati membri produttori introducano nel GIS dal 1/1/2006 uno strato di dati supplementare specifico per le FAG, riportante per ciascuna particella dichiarata a frutta a guscio:

- il numero di piante (ai fini della verifica del rispetto della densità minima e delle soglie max previste per le piante diverse dalla frutta a guscio)
- la loro specie
- la loro posizione (ubicazione geografica o puntinatura)
- la superficie del frutteto (ammissibile al premio).

Scopo del rilievo, pertanto, è rilevare i parametri sufficienti alla costituzione, in fase di riporto a video, di uno strato informativo che risponda alle suddette caratteristiche.

Per la registrazione di tali dati i tecnici hanno disposizione, oltre ai supporti cartacei previsti per la verifica di ammissibilità, una scheda agronomica specifica per la frutta a guscio (v. allegato 10.3), costituita da:

- q un'intestazione, in cui sono riportati i riferimenti catastali ed i dati dichiarativi completi del frutteto, così come forniti dall'agricoltore nella compilazione del quadro C1 – allegato 2 della domanda RPU 2005
- q una finestra grafica in cui effettuare:
 - la delimitazione del frutteto
 - la delimitazione delle tare > 100 mq

- l'eventuale puntinatura delle piante
- q una tabella, sottostante la finestra grafica, in cui registrare tutti i dati alfanumerici necessari, in base alla situazione riscontrata in campo:
- codice utilizzo (corrisponde al codice della specie di frutta a guscio prevalente, se individuabile in campo)
 - descrizione utilizzo (per esteso)
 - tipologia impianto (individuazione di quella corrispondente al frutteto riscontrato)
 - numero piante delle diverse specie fag riscontrate (ai fini del calcolo della densità e dell'individuazione della specie prevalente)
 - numero piante castagno (ai fini della loro decurtazione dal numero di piante totali per il calcolo della densità)
 - numero altre piante (ai fini della verifica del rispetto della soglia massima consentita, 10% del numero effettivo di piante fag)
 - sesto sulla fila (per il calcolo della densità ove il sesto è regolare)
 - sesto tra le file (c.s.)
 - indicazione di frutteto produttivo (condizione di ammissibilità')
 - indicazione di assenza di colture erbacee coltivate (condizione di ammissibilità')

DELIMITAZIONE DEL FRUTTETO

Il tecnico dovrà delimitare sulla finestra grafica della scheda agronomica con un pennarello rosso a punta fine l'area occupata dal frutteto, tracciando un poligono tangente alle chiome delle piante più esterne.

Eventuali strade poderali o capezzagne di larghezza inferiori ai 2 m. che delimitano esternamente un impianto a sesto regolare possono essere considerate parte integrante del frutteto.

Dovranno essere escluse dalla delimitazione le piante isolate, che però dovranno essere puntinate e identificate (specie); in fase di riporto a video l'operatore verificherà, con l'ausilio delle funzionalità di misurazione a disposizione nel sw, che la distanza sia effettivamente tale da comportare l'esclusione della pianta; in caso contrario provvederà ad includere la stessa nel frutteto.

Anche i filari di frutta a guscio che si configurano come filari singoli dovranno essere delimitati, indipendentemente dalla loro lunghezza; il sw di riporto a video verificherà se l'area occupata dal filare è tale (>0,1 ha) da renderlo ammissibile al premio (se le altre condizioni richieste, ovviamente, sono rispettate).

DELIMITAZIONE TARE RILEVANTI

Vale quanto riportato nello specifico § 4.7.8 – Tare.

PUNTINATURA (E CONTA) DELLE PIANTE

La puntinatura e la conta delle piante non dovranno essere sempre effettuate in campo; in particolare:

- q saranno superflue nel caso di impianti specializzati a sesto regolare, in cui il sesto di impianto rilevato è elemento sufficiente a determinare il numero di piante presenti nel frutteto e la loro posizione;

- q saranno demandate alla successiva fase di riporto a video, nel caso di impianti specializzati a sesto irregolare in cui le chiome dei singoli alberi dell'unica specie riscontrata siano ben distinguibili sulla foto aerea.

Sarà, tuttavia, indispensabile effettuare la puntinatura (e conta) in campo in tutti quei casi in cui l'operatore a video potrebbe non essere in grado di interpretare correttamente la realtà a terra, come ad esempio:

- q impianti consociati, in cui le piante di specie diverse non sono distinguibili tra loro a video
- q impianti specializzati a sesto irregolare giovani, in cui le piante giovani potrebbero non essere evidenti sulla foto aerea, soprattutto se non recente
- q impianti specializzati a sesto irregolare con chiome contigue, nei quali l'operatore a video non sarebbe in grado di individuare le singole piante.

Puntinatura e conta in campo potranno anche essere parziali, nel caso di impianti consociati, limitandole alla/e specie numericamente meno rappresentativa/e e demandando al riporto a video puntinatura e conta della specie predominante, che potranno essere determinate per differenza tra quanto puntinato e contato complessivamente in fotointerpretazione e quanto riscontrato in campo per la/e specie minore/i, sempre che le caratteristiche dell'impianto e la qualità della foto aerea consentano l'individuazione delle piante in fotointerpretazione.

PARAMETRI DA RILEVARE

Il rilievo consiste nel rilevare ed annotare nell'apposita tabella i parametri sufficienti, nella successiva fase di riporto a video, a rappresentare il frutteto nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo. Il numero ed il tipo di parametri da rilevare in campo sarà variabile a seconda del tipo di impianto riscontrato. Di seguito vengono descritte le modalità di rilievo in alcune delle situazioni riscontrabili.

- 1) *Impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare:*
 - q la misurazione del sesto di impianto (distanza tra le piante della fila e tra quelle di file contigue) è l'unico parametro da rilevare ed annotare, in quanto sufficiente a determinare il numero di piante e la loro posizione.
- 2) *Impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare:*
 - q il numero e l'ubicazione delle piante potranno essere determinati con le due seguenti modalità alternative:
 - a) puntinatura delle singole piante in campo, conta e annotazione del loro numero;
 - b) deroga della conta alla successiva fase di riporto a video (puntinatura in fotointerpretazione tramite apposita funzionalità del software), qualora a giudizio del tecnico le chiome delle piante siano ben distinguibili sulla foto aerea; in tal caso il tecnico apporrà una lettera **P** nella casella relativa al numero delle piante contate;
- 3) *Impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare:*
 - determinazione della specie prevalente nel frutteto tra le diverse specie di frutta a guscio presenti, qualora la prevalenza si manifesti in maniera evidente; nel caso

contrario la prevalenza verrà calcolata dal sw di riporto a video in base al confronto del numero di piante acquisito per ciascuna specie. L'indicazione della specie dovrà essere esplicitata annotando nelle apposite caselle sia il codice utilizzo che la descrizione.

- misurazione ed annotazione del sesto di impianto
- la conta ed identificazione delle piante di specie diversa sarà diversa a seconda che le stesse siano consociate per file o per piede d'albero:
 - a) nel primo caso i filari di ciascuna specie dovranno essere identificate con una linea al cui estremo dovrà essere apposta la sigla colturale (vedi tabella in allegato 10.5) corrispondente alla specie che lo compone; la specie maggiormente rappresentativa potrà non essere evidenziata, la cui rilevanza numerica ed ubicazione potrà essere ricavata dal sesto, al netto dei filari di altre specie contrassegnate;
 - b) nel secondo le piante di specie diversa dovranno essere contrassegnate dai seguenti simboli convenzionali:

●	Pallino pieno - nocciolo
△	Triangolo - mandorlo
=	Uguale – Noce comune
□	Quadrato - carrubo
/	Barra - pistacchio
○	Cerchio vuoto - castagno
X	Croce – altre piante (diverse da F.A.G.)

Anche in tal caso la rilevanza numerica e l'ubicazione degli alberi della specie predominante potrà essere ricavata dal sesto in fase di riporto a video, escludendo le piante contrassegnate.

- 4) *Impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare:*
 - α determinazione della specie prevalente nel frutteto tra le diverse specie di frutta a guscio presenti
 - α analogamente a quanto descritto al punto 2 il numero e l'ubicazione delle piante potranno essere determinati con le seguenti modalità alternative, scegliendo quella più rispondente alle caratteristiche del frutteto da controllare:
 - a) puntinatura complessiva in campo di tutte le piante ricadenti nel frutteto (comprese quelle della specie prevalente), utilizzando i simboli sopra descritti, conta ed annotazione del numero di piante riscontrate per ciascuna specie di frutta a guscio (e di castagno);
 - b) puntinatura in campo (con i simboli appropriati), conta ed annotazione del numero delle piante della specie meno rappresentativa e deroga della puntinatura e conta (per differenza) delle piante della specie prevalente alla successiva fase di riporto a video, qualora, a giudizio del tecnico di campo, le caratteristiche del frutteto e la qualità delle foto risultino idonee ad una successiva fotointerpretazione: in tal caso il tecnico apporrà una lettera **P** nella casella relativa al numero delle piante contate per la specie predominante.

5) *Impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare:*

- determinazione della specie prevalente nel frutteto tra le diverse specie di frutta a guscio presenti, qualora la prevalenza si manifesti in maniera evidente
- q misurazione ed annotazione del sesto di impianto
- q per l'identificazione (tracciatura filari / puntinatura) delle piante di ciascuna specie di frutta a guscio, di castagno e di altre specie vale quanto descritto al precedente punto 3; le singole piante di altre specie (diverse da frutta a guscio e da castagno) presenti saranno puntinate con il simbolo X, contate ed il loro numero sarà annotato nell'apposita casella, gli eventuali filari saranno identificati con una linea al cui estremo sarà apposta la sigla colturale "AP" – altre piante.

6) *impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare:*

- q determinazione della specie prevalente nel frutteto tra le diverse specie di frutta a guscio presenti
- q per la puntinatura delle piante di ciascuna specie di frutta a guscio, di castagno e di altre specie vale quanto descritto al precedente punto 4; le piante di altre specie (diverse da frutta a guscio e da castagno) presenti saranno puntinate con il simbolo X e contate ed il loro numero sarà annotato nell'apposita casella.

7) *altri impianti*

Con tali tipologia vengono indicati i filari singoli ammissibili, in quanto la superficie occupata è superiore alla dimensione minima imposta (0,1 ha). Al tecnico di campo non sarà richiesta la valutazione dell'ammissibilità, demandata agli strumenti di misurazione del sw di riporto a video. Il rilievo sarà assimilabile a quello di un tipo impianto a sesto regolare (1, 3 o 5) costituito da una singola fila.

I diversi parametri grafici ed alfanumerici da rilevare in campo per i 7 tipi di impianto di frutta a guscio sono riepilogati nella check-list di controllo appositamente predisposta (in allegato 10.3). Per ciascuna tipologia di impianto, coerentemente a quanto sopra descritto, il tecnico opererà per il metodo di rilievo, tra quelli sopra esposti, più consoni alla situazione riscontrata, rilevando la serie di parametri corrispondenti.

4.6.11 FONDO INACCESSIBILE / RISERVATO

Qualora il tecnico non abbia la possibilità di accedere alla particella per effettuare il controllo e la visibilità esterna non consente di evidenziare il tipo di coltura praticata, riporta:

- Sul plottaggio della dupla i limiti dell'area non accessibile, distinguendo il "possibile seminativo" e le "superfici non eleggibili" con la dicitura "fondo inaccessibile" la sigla "F";
- sul 34 bis (in caso di non utilizzo del PDA):
 - nel campo note, uno dei seguenti motivi del mancato accesso:
 - fondo recintato,

- aeroporti;
 - impedito accesso da persone;
 - impedito accesso da animali;
- sul PDA si imputerà il codice F mediante l'opposito tasto posto nella finestra "info particella".

Rientrano nella casistica del fondo chiuso (F) anche le aree riservate, per esse valgono quindi le modalità operative già descritte per il caso del fondo inaccessibile.

Queste anomalie potranno essere risolte solo con contraddittorio in campo, richiesto dal produttore in fase di convocazione.

4.7 CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

4.7.1 Introduzione al controllo del rispetto delle BCAA

Nel corso dei controlli in campo sarà oggetto di verifica, per le particelle ricadenti nel campione "condizionalità BCAA" il rispetto di quanto previsto dalla normativa Comunitaria in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), esse sono stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea (successivamente indicate con il termine "Norme" nell'All. IV del Reg. CE 1782/03) ovvero:

1. Proteggere il suolo mediante misure idonee;
2. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;
3. Proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate;
4. Assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

Le Norme di BCAA sono raggruppate in un unico campo di condizionalità, il che vuol dire che concorrono insieme a definire un unico elemento di valutazione della posizione aziendale e, in presenza di violazioni, un'unica riduzione degli aiuti diretti di cui l'azienda è beneficiaria.

Le 7 Norme individuate dal Decreto MiPAF, relativo all'applicazione della regolamentazione comunitaria in tema di condizionalità, sono riferite alle differenti utilizzazioni del terreno da parte dell'azienda agricola.

In conseguenza di ciò, la dichiarazione di coltivazione inserita nella domanda di RPU è una guida per selezionare gli ambiti di condizionalità che insistono su ogni porzione di terreno agricolo.

In assenza dei dati dichiarativi, oggetto del controllo in campo delle BCAA sarà, sul Campione 1°, l'evidenziazione sul terreno di **ogni** elemento oggettivo di violazione delle Norme, tramite la poligonazione su dupla dell'area di infrazione.

Le schede seguenti illustrano nel dettaglio gli elementi di verifica e definiscono le violazioni.

È importante sottolineare che è essenziale procedere ad un controllo più completo possibile, per rilevare ed avere a disposizione tutti gli elementi che concorreranno alla definizione della posizione aziendale nei confronti della condizionalità.

Il controllo in campo riguarda l'intera superficie della particella catastale. I tecnici dovranno rilevare, descrivendo graficamente sul plottaggio (dupla) e memorizzando sul palmare (PDA) tutte le eventuali aree di infrazione alle norme oggetto di verifica. Si ricorda che, considerando la scala di rappresentazione della foto riprodotta su dupla (1:2.000) graficamente risultano non individuabili le aree inferiori ai 100 m².

La delimitazione delle aree interessate da violazione alle norme di condizionalità BCAA dovrà tassativamente produrre un poligono chiuso (disegnato con pennarello a punta fine di colore blu) che contenga al proprio interno la sigla o le sigle delle norme violate.

4.7.2 Modalità di Compilazione del modello 34bis condizionalità predisposto in forma cartacea

Il tecnico preliminarmente al controllo relativo a ciascuna norma dovrà verificare, secondo quanto riportato nelle specifiche tecniche, l'applicabilità della norma stessa sulla particella oggetto di verifica. In caso di non applicabilità della norma, sul mod. 34 bis cartaceo, verrà tracciata una riga orizzontale su tutti i campi relativi a quella norma.

In caso di applicabilità della norma se ne valuterà il rispetto e si risponderà con S (affermativo) o N (mancato rispetto) nella colonna "Rispetto (S/N)" del mod. 34 bis condizionalità.

In caso di rispetto della norma (S) si dovranno barrare con tratto orizzontale i campi non compilati relativi alla valutazione della portata dell'infrazione alla norma stessa.

In caso di mancato rispetto della norma (N) si dovranno contrassegnare con una X le colonne relative alla quantificazione della portata dell'infrazione, ove necessario si potranno contrassegnare contemporaneamente più colonne per la stessa norma.

Nel caso di accertamento di violazione alla norme di condizionalità dovranno essere effettuate le riprese fotografiche idonee a documentare l'estensione dell'area di danno (almeno una per ogni norma violata). Nel caso di non utilizzo del terminale PDA le riprese fotografiche dovranno essere corredate da tabella didascalica in formato A3.

Nel caso in cui la particella sia oggetto di controllo per la sola condizionalità anche in presenza di rispetto delle norme si procederà ad una ripresa fotografica (senza tabella) i cui riferimenti andranno riportati nella relativa colonna "identificativi foto di campo". Per le particelle oggetto anche di controllo di ammissibilità, i riferimenti delle foto di campo andranno riportati esclusivamente nella colonna "identificativi foto di campo" del mod. 34 bis ammissibilità.

4.7.3 Scheda: BCAA_1.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma

Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

DM del 15/03

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del

Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“a) superfici a seminativo, esclusi i terreni a set-aside (ad eccezione del set-aside no-food)”

e. Scopo della Norma

Il mantenimento dei primi strati del terreno agrario, normalmente più ricchi di humus, di fauna terricola (lombrichi, ecc.) e di vita microbica, risulta fondamentale ai fini della conservazione della produttività.

Nel combattere l'erosione si mantiene quindi la fertilità del terreno; inoltre si garantiscono le altre importantissime funzioni ambientali svolte dal suolo, quali il mantenimento della biodiversità e la riduzione del dissesto idro-geologico.

L'erosione dipende da molteplici fattori: natura del terreno, pendenza, ambiente climatico (es. piovosità,...), coltivazioni e pratiche agronomiche adottate. Sono particolarmente a rischio di erosione i terreni in pendio seminati con colture annuali e soprattutto quelli dove, per la preparazione del letto di semina, le zolle vengono fortemente sminuzzate. In queste condizioni le particelle terrose sono facilmente disaggregabili dall'azione battente della pioggia e trasportabili dallo scorrimento superficiale delle acque di deflusso.

L'erosione è oltre i limiti tollerabili quando, frequentemente negli anni, l'agricoltore osserva la comparsa sul terreno di incisioni (rigagnoli), prodotti dallo scorrimento delle acque di deflusso.

I solchi acquai temporanei, regolando lo scorrimento delle acque superficiali, rappresentano un importante elemento ai fini della riduzione dell'erosione. Tale intervento, se abbinato ad altri interventi agronomici, contribuisce efficacemente alla protezione del terreno dai fenomeni erosivi

f. Obblighi dell'Agricoltore

La norma prevede l'esecuzione di solchi acquai temporanei con andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza e con distanza tra loro, misurata sulla perpendicolare, non superiore a 80 m.

Per solco acquaio temporaneo si intende un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana.

Laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è consentito sostituire i solchi acquai con fasce inerbite di larghezza pari a 3 metri e poste ogni 80 metri in senso trasversale alla pendenza.

g. Deroche

Sono previste le seguenti deroghe:

- per le semine autunno-vernine effettuate prima del 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della Norma, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE 1259/99 e successive modifiche. In particolare gli agricoltori sono chiamati ad assicurare:
 - o *manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti ed attuazione, in zone declivi, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del lino, della canapa, del tabacco, delle sementi e del riso;*

In caso di accertamento della violazione della norma in materia di scoline ed i canali collettori, si dovrà procedere al rilievo utilizzando i campi previsti dal 34 bis condizionalità.

h. Oggetto del Controllo

In assenza di dati dichiarativi, il tecnico verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'effettiva applicabilità della Norma.

La norma si intende rispettata quando:

- il tecnico non riscontra fenomeni erosivi così come descritti al punto e., **anche in assenza dei solchi acquai o delle fasce inerbite;**
- il tecnico riscontra la presenza di solchi acquai o fasce inerbite, realizzati con le modalità e le caratteristiche descritte nel punto f., **anche in presenza di fenomeni erosivi.**

Il tecnico risconterà violazione alla Norma solo nel caso di contemporanea presenza di fenomeni erosivi ed assenza di solchi acquai o fasce inerbite.

i. Indici di verifica

portata (impatto) – assolcatura non conforme alle prescrizioni della norma con contemporanea presenza di effetti erosivi;

caratteristica: *estensione del fenomeno erosivo (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto)*

classi violazione:

- § **segnalazione** (cfr. art. 41 lettera a) del 796/04): si verifica in caso di infrazione rilevata su una superficie inferiore al livello minimo del 5%, purché non superiore a 0,5 ettari;
- § **basso:** qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;
- § **medio:** qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;

§ alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari.

Nota Bene: il tecnico rileva in campo la sola presenza della violazione, la % d'incidenza sarà definita in fase di riporto a video dei risultati.

gravità (rilevanza) – gravità del fenomeno erosivo;

caratteristica.: gravità del fenomeno erosivo ed effetti sulla coltivazione in atto

parametri di valutazione:

§ presenza di fenomeni franosi;

§ dimensione del solco eroso, rilevata nel punto di massima larghezza, superiore a 30 cm;

§ assenza totale di solchi acquai;

§ presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo (sì/no).

classi violazione:

§ basso: un solo parametro presente;

§ medio: due parametri presenti;

§ alto: tre o più parametri presenti.

durata (durata dell'effetto)

gravità del fenomeno: superficie soggetta a fenomeni erosivi superiore al 50% della superficie oggetto della norma o superiore a 5 ettari.

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica:

- in caso di non applicabilità della norma (particelle investite a colture permanenti) dovranno essere barrate, con un tratto orizzontale, le colonne della norma 1.1 presenti sulla riga di 34-bis Condizionalità della particella.

- in caso di applicabilità, occorrerà verificare la presenza di eventuali fenomeni erosivi:

§ In caso di assenza di fenomeni erosivi o di presenza degli stessi con contemporanea presenza di assolcatura conforme alle prescrizioni della norma occorrerà compilare con una **S** la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne. **Nessun poligono sarà definito sul materiale fotocartografico.**

§ In caso di presenza di fenomeni erosivi e di contemporaneo riscontro di assenza di assolcatura, o non conformità della stessa alle prescrizioni della norma, occorrerà:

Ø compilare con una **N** la colonna RISPETTO (S/N);

Ø delimitare con pennarello indelebile di colore blu sul materiale fotocartografico l'area soggetta al fenomeno erosivo. All'interno dell'area delimitata sul materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (**1.1**).

Ø procedere alla verifica della presenza dei parametri di valutazione del fenomeno, secondo quanto riportato al paragrafo i. della presente

scheda. Tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità, contrassegnando con una X le colonne corrispondenti alle condizioni verificate, che concorrono alla valutazione della gravità del fenomeno. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità del fenomeno.

- Ø infine occorrerà effettuare una o più foto di campo del fenomeno erosivo nelle quali siano ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

4.7.4 Scheda: BCAA_2.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 2.1 gestione delle stoppie e dei residui vegetali

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica a:

- § *superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)*
- § *superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)*

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di mantenere il livello della sostanza organica del suolo tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore non deve bruciare:

- § le stoppie e gli altri residui vegetali delle colture annuali, come le paglie e gli stocchi, ecc.
- § la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

g. Dergoghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- § è ammessa deroga su tutto il territorio nazionale per i terreni investiti a riso.
- § sono ammesse deroghe laddove siano in vigore norme regionali e/o locali che consentono e disciplinano la bruciatura delle stoppie e/o di altri residui colturali. In questi casi, l'agricoltore sarà tenuto ad osservare quanto previsto dalle suddette norme.

h. Oggetto del Controllo

In assenza di dati dichiarativi, il tecnico verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'applicabilità della Norma.

i. Indici di verifica

portata (impatto) – presenza di aree di bruciatura dei residui;

caratteristica: *estensione del fenomeno erosivo (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto)*

classi violazione:

- § segnalazione: infrazione rilevata su una superficie inferiore al livello minimo del 5% purché non superiore a 0,5 ettari e non estesa al di fuori dei confini aziendali;
- § basso: superficie bruciata compresa tra il 5% e il 20% della superficie aziendale oggetto della norma, purché non superiore a 1 ha e non estesa al di fuori dei confini aziendali;
- § medio: superficie bruciata superiore al 20% della superficie aziendale oggetto della norma o superiore a 1 ettaro, ma non estesa al di fuori dei confini aziendali;
- § alto: superficie bruciata estesa al di fuori dei confini aziendali.

Nota Bene: il tecnico rileva in campo la sola presenza della violazione, la % d'incidenza sarà definita in fase di riporto a video dei risultati.

gravità (rilevanza) – gravità della bruciatura ai fini dell'impoverimento in sostanza organica;

caratteristica: quantità/qualità di sostanza organica sottratta

parametri di valutazione:

- § bruciatura di residui di colture depauperanti, ai fini della condizionalità: cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro);
- § bruciatura di residui di colture da rinnovo oppure di colture miglioratrici, ai fini della condizionalità: altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce), proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino), piante da fibra (canapa, lino);
- § bruciatura di residui di colture foraggere e/o bruciature rilevate su terreni ritirati dalla produzione;

classi violazione:

- § basso: bruciatura di residui di colture depauperanti;
- § medio: bruciatura di residui di colture da rinnovo oppure di colture miglioratrici;
- § alto: bruciatura di residui di colture foraggere e/o bruciature rilevate su terreni ritirati dalla produzione.

durata (durata dell'effetto)

gravità del fenomeno: superficie bruciata superiore al 50% della superficie aziendale soggetta alla norma, o superiore a 5 ettari.

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica:

- in caso di non applicabilità della norma (particelle investite a colture permanenti) dovranno essere barrate, con un tratto orizzontale, le colonne della norma 2.1 presenti sulla riga di 34-bis Condizionalità della particella.
- in caso di applicabilità, occorrerà verificare la presenza di eventuali aree soggette a bruciatura di residui colturali sulla particella:
 - § In caso di assenza di superfici bruciate o in presenza di superfici investite a riso, occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne;

- § In caso di presenza di aree bruciate occorrerà:
- Ø compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
 - Ø delimitare con pennarello indelebile di colore blu sul materiale fotocartografico l'area soggetta alla bruciatura dei residui colturali. All'interno dell'area delimitata sul materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (2.1).
 - Ø procedere alla verifica della presenza degli indici di gravità del fenomeno, secondo quanto riportato al paragrafo i. della presente scheda. Tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità, contrassegnando con una X le corrispondenti colonne. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità.
 - Ø infine occorrerà effettuare una o più foto di campo dell'area soggetta a bruciatura da cui sia ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

4.7.5 Scheda: BCAA_3.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 3.1 – Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del

Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“e) qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria di aiuti diretti.”

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di proteggere la struttura del terreno, attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

La struttura del terreno rappresenta una importante caratteristica fisica del suolo ed è in grado di influenzare la crescita delle piante. Una buona struttura garantisce la porosità del terreno, l'infiltrazione e il corretto drenaggio dell'acqua, gli scambi gassosi fra suolo e atmosfera, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione. Il ristagno idrico, oltre a danneggiare la coltura in atto, ha effetti negativi sulla struttura del suolo, rendendolo più suscettibile al compattamento causato dal passaggio delle macchine agricole

Una delle pratiche agronomiche che influiscono positivamente sulla struttura del suolo è il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque che, insieme alle opportune sistemazioni del terreno (es. baulatura), concorre ad un agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di raccolta naturali o artificiali (impluvi e fossi), favorendo l'eliminazione dei dannosi ristagni idrici.

Definizioni:

- § Scolina: piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi
- § Canale collettore permanente: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline.
- § Baulatura: sagomatura del terreno, realizzata tramite aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore, al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni, **laddove sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali**, dovrà:

- § provvedere a mantenere in efficienza fossi e scoline;
- § mantenere in efficienza i canali collettori;
- § mantenere, ove presente, la baulatura.

Si sottolinea che per un corretto “mantenimento in efficienza” della rete di sgrondo si intende il ricorso a pratiche volte a garantire l'equilibrato controllo della vegetazione presente (ripariale), che assolve un importante ruolo di contenimento dell'erosione e di tutela della biodiversità.

g. Deroghe

Sono ammesse deroghe laddove vigono normative regionali e/o locali che prevedono il mantenimento di elementi naturali degli habitat, come arbusti o altre essenze vegetali, anche in prossimità di fossi, scoline e canali.

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica esclusivamente ai terreni che manifestano fenomeni di ristagno idrico o di allagamenti associati ad almeno uno dei seguenti fenomeni e che non siano nelle condizioni di deroga specificate al paragrafo g):

- § scoline inefficienti (ad es. ostruite dalla vegetazione o dal terreno);
- § canali collettori non mantenuti in efficienza;
- § mancato mantenimento in efficienza della baulatura ove preesistente.

Nel caso che allagamenti e ristagni si manifestino nonostante la corretta applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

i. Indici di verifica

portata (impatto) – rete di sgrondo assente o inefficiente con contemporanea presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale.

caratteristica: estensione del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto)

classi violazione:

- § *segnalazione (cfr. art. 41 lettera a) del 796/04): inferiore al 5% purché non superiore a 0,5 ha;*
- § *basso: tra 5% e 20% purché non superiore a 1 ettaro ;*
- § *medio: tra 20 e 50% purché non superiore a 5 ettari;*
- § *alto: > 50% o superiore a 5 ettari.*

Nota Bene: il tecnico rileva in campo la sola presenza della violazione, la % d'incidenza sarà definita in fase di riporto a video dei risultati.

gravità (rilevanza) – gravità dei fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale

caratteristica: livello di inefficienza della rete di sgrondo

parametri di valutazione:

- § *scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste);*
- § *canali collettori non mantenuti.*

classi violazione:

- § *basso: scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste);*
- § *medio: canali collettori non mantenuti (in caso di manutenzione a carico dell'azienda);*
- § *alto: presenza di entrambi i fenomeni sopraelencati.*

durata (durata dell'effetto)

gravità del fenomeno: superficie soggetta a fenomeni di ristagno superiore al 75% della superficie oggetto della norma o superiore a 7,5 ettari.

l. Modalità operative del controllo

La presente Norma è applicabile a qualsiasi superficie agricola laddove sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali.

In conseguenza di ciò il tecnico dovrà verificare la presenza di eventuali fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale su ogni particella oggetto del controllo di condizionalità:

- § in caso di assenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale o in loro presenza nonostante la corretta applicazione della norma specificata ai paragrafi f) e g), occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne;
- § in caso di presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale e di contemporaneo riscontro della non corretta applicazione di almeno una delle prescrizioni della norma specificate ai paragrafi f) e g), occorrerà:
 - Ø compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
 - Ø delimitare con pennarello indelebile di colore blu sul materiale fotocartografico l'area soggetta al fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale. All'interno dell'area delimitata sul materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (3.1).
 - Ø procedere alla verifica della presenza degli indici di gravità del fenomeno, secondo quanto riportato al paragrafo i. della presente scheda. Tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità contrassegnando con una X le colonne corrispondenti alle condizioni verificate che concorrono alla valutazione della gravità del fenomeno. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità del fenomeno.
 - Ø infine occorrerà effettuare una o più foto di campo del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale da cui siano ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Non esistono provvedimenti regionali per questa norma.

4.7.6 Scheda: BCAA_4.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici a pascolo permanente, intese come terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, seminate e/o spontanee, non compresi nell'avvicendamento delle colture aziendali per 5 anni o più.

Sono esclusi da questa classificazione i terreni ritirati obbligatoriamente dalla produzione (set aside) o ritirati volontariamente (terreni disattivati) anche nell'ambito delle misure agroambientali di ritiro pluriennale dei terreni (es. set-aside ventennale).

In assenza di provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, sono oggetto della presente norma le superfici dichiarate a pascolo fino al 31 dicembre 2004.

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di garantire la protezione del pascolo permanente, il quale, favorendo l'infiltrazione ed il corretto sgrondo delle acque superficiali e la copertura del suolo, riduce il rischio di erosione e contribuisce al mantenimento della struttura del suolo e di un buon livello di sostanza organica nel terreno.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore è tenuto a:

- § non convertire il terreno ad altri usi;
- § non effettuare lavorazioni (aratura, erpicatura, fresatura, ecc.) eccetto quelle legate al rinnovo o all'infittimento del pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
- § rispettare, ove normato dalle Regioni e Province Autonome, il carico minimo e/o massimo di bestiame sulla superficie pascolata.

g. Deroche

Sono ammesse, in deroga alle suddette prescrizioni, le tipologie di lavorazioni previste nei Piani di Sviluppo Rurale o da altre norme regionali/locali.

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica ai pascoli permanenti, così come definiti nel precedente paragrafo d.. In assenza di dati dichiarativi, il tecnico verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni su cui siano presenti colture foraggere, anche spontanee. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata (ad eccezione degli erbai annuali) l'applicabilità della Norma.

i. Indici di verifica

portata (impatto) – presenza di aree convertite ad altri usi o da cui il terreno è stato rimosso o danneggiato;

caratteristica: *estensione delle suddette aree (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto)*

classi violazione:

- § *segnalazione (cfr. art. 41 lettera a) del 796/04): si verifica in caso di infrazione rilevata su una superficie inferiore al livello minimo del 5%, purché non superiore a 1 ettaro;*
- § *basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- § *medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari;*
- § *alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 4 ettari.*

gravità (rilevanza) – molteplicità delle violazioni della norma;

caratteristica: *tipologia di violazione della norma*

parametri di valutazione:

- § *presenza di cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;*
- § *presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo;*
- § *presenza di porzioni di pascolo convertite ed investite con colture legnose agrarie o essenze forestali*

classi violazione:

- § *basso: un solo parametro presente;*
- § *medio: due parametri presenti;*
- § *alto: tre parametri presenti.*

durata (durata dell'effetto)

gravità del fenomeno: *superficie del pascolo soggetta a conversione, rimozione o danneggiamento superiore al 75% del terreno oggetto della norma o superiore a 10 ettari.*

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica:

- in caso di assenza di superfici rimosse o danneggiate da lavorazioni vietate occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne;
- in caso di presenza di superfici rimosse o danneggiate da lavorazioni vietate occorrerà:
 - Ø compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);

- Ø delimitare con pennarello indelebile di colore blu sul materiale fotocartografico l'area soggetta ad infrazione. All'interno dell'area delimitata sul materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (4.1).
- Ø procedere alla verifica della presenza degli indici di gravità del fenomeno, secondo quanto riportato al paragrafo i. della presente scheda. Tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità contrassegnando con una X le corrispondenti colonne. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità.
- Ø Infine occorrerà effettuare una o più foto di campo dell'area di pascolo permanente soggetta a danneggiamento o a conversione da cui sia ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

4.7.7 Scheda: BCAA_4.2

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

Circolare MiPAF – Politiche Strutturali e Sviluppo Rurale n° 2075 del 13 giugno 2005

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle *superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside)*, *tranne quelle investite a colture NoFood*, e alle *superfici ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)*.

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione tramite specifiche pratiche agronomiche.

In particolare, la norma intende garantire che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati, ma siano comunque sottoposti ad un "livello minimo di mantenimento" al fine di:

- § conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno
- § preservare il terreno da erosioni e dilavamenti;
- § evitare lo sviluppo incontrollato delle piante infestanti;
- § limitare il rischio di propagazione degli incendi;
- § tutelare la fauna selvatica, evitando che i terreni ritirati dalla produzione siano sottoposti ad alcune pratiche colturali durante i delicati periodi della nidificazione o riproduzione

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore è tenuto a:

- § garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'arco dell'anno
- § eseguire sfalci o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio;
- § eseguire uno sfalcio o un'altra operazione equivalente almeno una volta l'anno non in periodi vietati: in assenza di specifici provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, i periodi in cui è vietato lo sfalcio, o altra operazione equivalente, sono i seguenti:
 - nelle aree facenti parte della rete Natura 2000, fra il 1 marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
 - nelle altre aree fra il 15 marzo ed il 15 luglio di ogni anno.

In questi periodi è, tuttavia, obbligatorio intervenire con sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione delle fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in caso di dichiarazione di evento siccitoso.

g. Deroche

Nella circolare MiPAF citata nel punto c., sono definiti i termini di applicazione della presente Norma, "al fine di consentire ad Agea di dettagliare i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni".

Nella stessa circolare sono evidenziate le situazioni particolari per le quali è ammessa la pratica agronomica della lavorazione del terreno sulle superfici ritirate dalla produzione nonché le pratiche agronomiche "a basso impatto" ammesse su tali superfici al fine di contenere lo sviluppo e la disseminazione delle infestanti.

Qui di seguito si riportano le principali determinazioni contenute nella circolare.

Sono ammesse lavorazioni meccaniche dei terreni ritirati dalla produzione:

- a. *nei casi previsti dal decreto ministeriale 13.12.2004, ovverosia in caso di:*
 - o colture da sovescio,
 - o piante biocide,
 - o colture a perdere per la fauna
 - o lavorazioni del terreno, da effettuarsi non prima del 15 luglio, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria.
- b. *nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio 2005, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale, fermo restando l'obbligo del rispetto dei divieti temporali di intervento previsti dalla norma 4.2 dell'allegato 2 del DM 13 dicembre 2004, ovvero esclusivamente un solo passaggio in deroga ai divieti temporali.*
- c. *nel caso in cui le lavorazioni siano necessarie e funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.*

Definizione delle pratiche agronomiche "a basso impatto":

Per utilizzo di "idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata", si intendono:

- a. *operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite in base alla norma 4.2 dell'allegato 2 del DM 13 dicembre 2004, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;*
- b. *in aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto a., unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici obblighi previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale - è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.*

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica alle superfici a set-aside o disattivate, così come definite nel precedente paragrafo d..

In assenza di dati dichiarativi, il tecnico verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'applicabilità della Norma.

i. Indici di verifica

portata (impatto) – presenza di aree con violazioni della norma;

caratteristica: *estensione delle suddette aree (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto)*

classi violazione:

- § *segnalazione (cfr. art. 41 lettera a) del 796/04): si verifica in caso di infrazione rilevata su una superficie inferiore al livello minimo del 5%, purché non superiore a 0,5 ettari;*
- § *basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;*
- § *medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- § *alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari.*

gravità (rilevanza) – molteplicità delle violazioni della norma;

caratteristica: *tipologia di violazione della norma*

parametri di valutazione:

- § *assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di operazioni colturali non consentite;*
- § *esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;*
- § *presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma;*
- § *sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati;*
- § *mancata realizzazione delle fasce antincendio.*

classi violazione:

- § *basso: un solo parametro presente;*
- § *medio: due parametri presenti;*
- § *alto: tre o più parametri presenti.*

durata (durata dell'effetto)

gravità del fenomeno: *violazione effettuata all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".*

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica, il tecnico dovrà verificare la presenza di eventuali superfici oggetto di violazione della norma:

- in caso di assenza di tali superfici occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne;
- in caso di presenza di violazioni ma contemporanea presenza delle condizioni di deroga di cui al precedente § g. occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e con una X la colonna Deroghe del 34-bis Condizionalità, tralasciando di acquisire le ulteriori informazioni.
- in caso di presenza di violazioni e in assenza delle condizioni di deroga o in caso di superfici convertite ad altri usi occorrerà:

- Ø compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
- Ø delimitare con pennarello indelebile di colore blu sul materiale fotocartografico la superficie oggetto di violazione della norma (anche la porzione eventualmente sconfinante su particelle contigue). Si evidenzia che nel caso in cui non siano presenti sul territorio e sulla foto elementi certi di riferimento per tracciare i limiti del fenomeno erosivo (ad esempio: alberi, case, tralicci, ecc.), la delimitazione dello stesso va effettuata misurando sul campo i lati dell'area soggetta a violazione della norma mediante l'uso della rotella metrica e riportando tali misure sul materiale fotocartografico. Inoltre all'interno dell'area delimitata sul materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (4.2).
- Ø procedere alla valutazione dei parametri di valutazione della gravità del fenomeno secondo quanto riportato al paragrafo i) della presente scheda; tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità contrassegnando con una X, se necessario, le corrispondenti colonne. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire all'applicazione software gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità del fenomeno.
- Ø Infine occorrerà effettuare una o più foto di campo dell'area oggetto di violazione da cui sia ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso; si dovrà provvedere altresì a riprendere nella foto anche la lavagna in cui sono annotati i riferimenti della particella oggetto di ripresa secondo quanto specificato nel paragrafo FOTO DI CAMPO; in tal caso nella colonna del 34-bis Condizionalità denominata IDENTIFICATIVO FOTO DI CAMPO dovranno essere riportati i riferimenti alla/e foto di campo scattata/e.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

4.7.8 Scheda: BCAA_4.3

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.3- Manutenzione degli oliveti

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del

Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;.”

La norma si applica a tutti gli oliveti aziendali, sia specializzati che non, comprese le piante sparse.

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare **un livello minimo di mantenimento** delle superfici destinate alla coltura dell'olivo tramite la corretta cura delle piante.

Il mantenimento dell'equilibrio vegetativo delle piante di ulivo si ottiene attraverso molteplici pratiche agronomiche fra le quali la potatura riveste un ruolo rilevante.

In molte parti del nostro Paese, gli oliveti rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio rurale, che merita di essere preservato anche al di là della sua mera funzione produttiva.

Oltre a salvaguardare l'integrità del paesaggio, mantenere gli oliveti in buone condizioni agronomiche e vegetative comporta altri vantaggi: un oliveto ben curato rappresenta una forma di gestione attiva del territorio, che contribuisce a ridurre il rischio di erosioni e frane e garantisce il presidio di zone rurali altrimenti destinate all'abbandono.

Gli oliveti in buone condizioni, inoltre, rappresentano uno dei cosiddetti “agroecosistemi” che, pur creati dall'attività dell'uomo, aumentano le possibilità di rifugio e nutrimento per la fauna selvatica ed in particolare l'avifauna i rettili e i piccoli vertebrati, favorendo la biodiversità animale e vegetale.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore dovrà:

- § garantire l'equilibrato sviluppo vegetativo dell'oliveto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

- § In assenza di provvedimenti specifici da parte delle Regioni e delle Province Autonome, è necessario effettuare la potatura almeno una volta ogni cinque anni.

g. Deroghe

Sono ammesse deroghe in caso di:

- § Motivazioni di carattere fitosanitario
- § Reimpianti autorizzati

h. Oggetto del Controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

- § che sia stata effettuata una potatura almeno una volta ogni cinque anni
- § che non siano presenti polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante

i. Indici di verifica

portata (impatto) – presenza di violazioni della norma sulla superficie dell'oliveto;

caratteristica: estensione del fenomeno di degrado dell'oliveto (in % delle piante oggetto della norma)

classi violazione:

- *segnalazione (cfr. art. 41 lettera a) del 796/04): percentuale di piante soggette a degrado inferiore al 5% purché non superiore a 50 piante;*
- *basso: percentuale di piante soggette a degrado compresa fra il 5% ed il 20% del totale purché non superiore a 200 piante;*
- *medio: percentuale di piante soggette a degrado comprese fra il 20% ed il 50% del totale purché non superiore a 500 piante*
- *alto: > 50%.*

gravità (rilevanza) – assenza di un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, con evidente stato di degrado dell'oliveto

parametri di valutazione:

- *assenza della potatura quinquennale;*
- *presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;*
- *presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante*

classi violazione:

- *basso: un solo parametro presente;*
- *medio: due parametri presenti;*

- *alto: tre parametri presenti.*

durata (durata dell'effetto)

- *intervento correttivo:* potatura dell'oliveto, eliminazione della vegetazione infestante, spollonatura;
- *gravità del fenomeno:* percentuale di piante soggette a degrado superiore al 75% del totale o superiore a 750 piante.

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

- In caso di non applicabilità della norma (non presenza di olivi sulla particella) dovranno essere barrate, con un tratto orizzontale, tutte le colonne della norma 4.3 presenti sulla riga di 34-bis Condizionalità della particella.
- In caso di applicabilità, occorrerà verificare l'eventuale presenza di condizioni di deroga previste al paragrafo g) della presente scheda:
 - o In caso di presenza di condizioni di deroga occorrerà compilare con una X l'apposita colonna del 34-bis Condizionalità tralasciando di acquisire le ulteriori informazioni.
 - o In caso di assenza di condizioni di deroga occorrerà verificare la presenza di eventuali fenomeni di degrado dell'oliveto:
 - § In caso di corretta applicazione della norma specificata al paragrafo f), occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne.
 - § In caso di presenza di fenomeni di degrado dell'oliveto a causa della non corretta applicazione delle prescrizioni della norma specificata al paragrafo f), occorrerà:
 - Ø compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
 - Ø contare il numero di piante di olivo per le quali è stata verificata la non corretta applicazione delle prescrizioni della norma specificata al paragrafo f). Tale numero dovrà essere riportato sul 34-bis Condizionalità nell'apposita colonna (NUM. OLIVI DEGRADATI).
 - Ø procedere alla valutazione dei parametri di valutazione della gravità del fenomeno secondo quanto riportato al paragrafo i) della presente scheda; tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità contrassegnando con una X le colonne corrispondenti alle condizioni verificate che concorrono alla valutazione della gravità del fenomeno. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si

dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire all'applicazione software gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità del fenomeno.

- Ø Infine occorrerà effettuare una o più foto di campo delle piante soggette a degrado da cui siano ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso; si dovrà provvedere altresì a riprendere nella foto anche la lavagna in cui sono annotati i riferimenti della particella oggetto di ripresa secondo quanto specificato nel paragrafo FOTO DI CAMPO; in tal caso nella colonna del 34-bis Condizionalità denominata IDENTIFICATIVO FOTO DI CAMPO dovranno essere riportati i riferimenti alla/e foto di campo scattata/e.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, non sono stati oggetto di ulteriori modifiche da parte di nessuna Regione o Provincia Autonoma.

4.7.9 Scheda: BCAA_4.4

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.4- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del

Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“e) qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria di aiuti diretti.”

L'applicazione della norma a “qualsiasi superficie agricola aziendale” si riferisce a tutti i terreni dell'azienda comprese le superfici agricole con colture permanenti o altre colture, anche se non sono beneficiarie di pagamenti diretti, purché rechino elementi caratteristici del paesaggio

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare un **livello minimo di mantenimento del paesaggio rurale ed evitare il deterioramento degli habitat**, tramite il mantenimento dei loro elementi caratteristici.

Fra questi, uno dei più importanti del nostro paesaggio rurale è rappresentato dai terrazzamenti, tipologia di sistemazione dei terreni in pendio molto diffusa in alcune parti d'Italia.

I terrazzamenti hanno un grande valore ambientale e paesaggistico. Essi sono particolarmente utili per ridurre il rischio di dissesti idrogeologici, ed, in particolare, l'erosione e le frane.

Nel contesto di tale norma, assume un importante ruolo la tutela di singole specie vegetali nonché di habitat di particolare pregio naturalistico inclusi nei siti della Rete “Natura 2000”.

La norma favorisce pertanto la tutela e la valorizzazione della biodiversità, salvaguardata anche attraverso il mantenimento dei terrazzamenti, che spesso ospitano specie vegetali e animali nei muri a secco.

Definizione di terrazzamenti: particolare sistemazione dei terreni in pendio caratterizzata da superfici coltivate di giacitura orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore dovrà:

§ ***Adempimenti previsti su tutto il territorio nazionale:***

- Non eliminare i terrazzamenti esistenti;

§ ***Ulteriori adempimenti previsti solo per le aziende i cui terreni agricoli ricadono nei siti della Rete Natura 2000:***

- Rispettare, su tali terreni agricoli, i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria

La non eliminazione dei terrazzamenti non si riferisce solo alla loro deliberata eliminazione ma include anche la mancata azione di contrasto del naturale degrado causato dagli agenti atmosferici o da pratiche agronomiche.

g. Deroche

Eventuali ulteriori impegni definiti a livello regionale con riferimento ai provvedimenti regionali di attuazione della Rete Natura 2000;

h. Oggetto del Controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

- § che i terrazzamenti non siano stati eliminati o danneggiati.

È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (p.e. trasformazione in terrazzi collegati)

i. Indici di verifica

portata (impatto) – presenza di violazioni della norma sulla superficie aziendale;

classi violazione:

basso: terrazze danneggiate;

medio: terrazze parzialmente eliminate;

alto: terrazze totalmente eliminate.

Gli elementi di **gravità** e **durata** saranno determinati in maniera proporzionale a quello di portata.

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

- In caso di non applicabilità della norma (terreno non in pendio) dovranno essere barrate, con un tratto orizzontale, tutte le colonne della norma 4.4 presenti sulla riga di 34-bis Condizionalità della particella.
- In caso di applicabilità, occorrerà verificare l'eventuale presenza di condizioni di deroga previste al paragrafo g) della presente scheda:
 - o In caso di presenza di condizioni di deroga occorrerà compilare con una X l'apposita colonna del 34-bis Condizionalità tralasciando di acquisire le ulteriori informazioni.
 - o In caso di assenza di condizioni di deroga occorrerà verificare la presenza di eventuali danneggiamenti od eliminazione dei terrazzamenti:
 - § In caso di corretta applicazione della norma specificata al paragrafo f), occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne.
 - § In caso di danneggiamenti od eliminazione dei terrazzamenti occorrerà:
 - Ø compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
 - Ø procedere alla valutazione dei parametri di valutazione della portata del fenomeno secondo quanto riportato al paragrafo i) della presente scheda; tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità contrassegnando con una X le colonne corrispondenti alle condizioni verificate che concorrono alla valutazione della gravità del fenomeno. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire all'applicazione software gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità del fenomeno.
 - Ø Infine occorrerà effettuare una o più foto di campo delle terrazze danneggiate od eliminate da cui siano ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la portata del fenomeno stesso; si dovrà provvedere altresì a riprendere nella foto anche la lavagna in cui sono annotati i riferimenti della particella oggetto di ripresa secondo quanto specificato nel paragrafo FOTO DI CAMPO; in tal caso nella colonna del 34-bis Condizionalità denominata IDENTIFICATIVO FOTO DI CAMPO dovranno essere riportati i riferimenti alla/e foto di campo scattata/e.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, non sono stati oggetto di ulteriori modifiche da parte di nessuna Regione o Provincia Autonoma.

5 MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI CAMPO PER LA CONSEGNA

Il materiale che il tecnico incaricato dei controlli di campo dovrà consegnare in maniera scalare al responsabile della sede operativa, sarà composto da:

1. plottaggi correttamente elaborati, con l'indicazione di:
 - a. colture ed utilizzi riscontrati sulle particelle controllate;
 - b. (nel caso di non utilizzo del PDA) punti di ripresa delle foto di campo e frecce indicanti le direzioni di ripresa con indicazione dei numeri progressivi delle foto di campo;
 - c. sul retro di ogni plottaggio della dupla (per ciascuno dei professionisti che ha utilizzato il plottaggio per i rilievi):
 - i. le date dei sopralluoghi in campo;
 - ii. i nominativi dei tecnici che hanno eseguito i controlli in campo;
 - iii. il codice di ogni tecnico che ha eseguito i controlli in campo;
 - iv. il timbro dell'ordine professionale con la relativa firma.
2. Modelli 34 bis (prodotti dopo lo scarico dei dati da PDA) con apposta la firma PER ESTESO ed in maniera leggibile del tecnico ed il timbro del tecnico (anch'esso apposto in modo che sia leggibile).
3. Modelli 34 bis, modelli 34 bis condizionzlità e schede FAG, correttamente compilati, contenenti:
 - a. indicazione della presenza coltura;
 - b. biffatura dello stato fenologico o del residuo trovato in campo per le colture riscontrate;
 - c. descrizione mediante le sigle previste del rilievo riportato sinteticamente sul plottaggio della dupla;
 - d. (in caso di non utilizzo del PDA) riferimenti alle foto di campo;
 - e. data dei controlli. Nel caso un singolo foglio sia stato lavorato in più giorni, la data da riportare nel previsto campo è quella in cui è stato controllato il maggior numero di particelle. Per le altre particelle riportare nelle note il giorno dell'effettivo sopralluogo;
 - f. codice del tecnico;
 - g. firma PER ESTESO ed in maniera leggibile del tecnico;
 - h. timbro del tecnico (anch'esso apposto in modo che sia leggibile).

Si ricorda che la compilazione dei plottaggi e dei 34 bis va effettuata utilizzando, rispettivamente, pennarelli indelebili di colore rosso e blu a tratto fine e penne con inchiostro possibilmente blu, non cancellabile.

Nel caso di errori di compilazione del 34 bis **non deve essere usato il "bianchetto"**, ma è necessario barrare il dato errato, lasciandolo visibile, e riscrivere a fianco (o sopra, o sotto) quello corretto.

Si ricorda che i tabulati 34bis e i plottaggi devono essere accuratamente archiviati e resi disponibili per ogni eventuale controllo.

6 RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO

FASE DI LAVORO	RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO
OPERAZIONI DA SVOLGERE	<ul style="list-style-type: none"> - risoluzione particelle Inesistenti; - digitalizzazione particelle; - acquisizione limiti colturali e memorizzazione usi del suolo; - memorizzazione esiti verifica rispetto BCAA; - memorizzazione riferimenti grafici foto di campo;
INPUT	Specifiche tecniche
	Hardware e Software (SITIClient e SITICatasto)
	Materiali per i controlli: <ul style="list-style-type: none"> - Elenco particelle (34bis ammissibilità e condizionalità) debitamente compilato e schede agronomiche – grafiche FAG; - Plottaggi delle duple con indicazione dei risultati del controllo.
OUTPUT	Banca data implementata dei risultati del controllo di campo

Nella fase di riporto a video vengono riportate su software tutte le informazioni acquisite durante i controlli di campo, sulla base di quanto indicato sul plottaggio della dupla, e sul 34 bis ammissibilità e condizionalità, nonché di quanto riportato sulle schede di rilievo FAG.

Per ogni particella dichiarata, sul SW saranno indicati gli utilizzi dichiarati dal produttore.

L'operatore riporterà i risultati del controllo di campo, utilizzando i limiti catastali implementati nel GIS delle campagne pregresse, relative sia ai controlli oggettivi che ai controlli sulle superfici non eleggibili, o digitalizzando i limiti catastali per le particelle non ancora digitalizzate.

Dall'implementazione della Banca dati fornita dall'Amministrazione scaturiranno gli "Esiti aziendali" che potranno essere positivi o negativi.

Per le aziende con esiti positivi avrà quindi inizio la procedura per i pagamenti da parte dell'Amministrazione.

Per le aziende con esiti negativi si attiverà la fase di incontro dei produttori o dei loro delegati, nelle sedi di convocazione, per la possibile risoluzione delle incongruenze o anomalie riscontrate.

L'attività di riporto a video dei dati rilevati nel corso dei controlli di campo (denominata come "acquisizione massiva"), risulta essere estremamente importante e l'acquisizione dei risultati deve essere coerente con quanto riportato sul 34 bis ammissibilità e condizionalità e sul plottaggio della dupla.

6.1 RISOLUZIONE ANOMALIE CATASTALI INESISTENTI

Le particelle con assenza di centroide nel GIS, e quindi non individuabili sui fogli di mappa, vengono automaticamente individuate dal software che procede nella stampa del 34 bis a indicare l'anomalia "particella inesistente a catasto". Tutte le particelle con questa anomalia vengono segnalate, precedentemente o parallelamente all'inizio dei controlli di campo, ai CAA riconosciuti ufficialmente dall'AGEA e agli Organismi Pagatori Regionali (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana), per la risoluzione di tali anomalie prima dell'inizio delle convocazioni.

Queste anomalie saranno evidenziate, oltre che sul 34 bis, su un file creato dal software, con indicati il numero di domanda, i riferimenti catastali e il tipo di anomalia, e saranno notificati ai CAA riconosciuti e agli OPR, secondo la seguente procedura:

- Ø Agrisian comunicherà centralmente, ai CAA riconosciuti dall'AGEA e agli OPR, l'elenco delle particelle "I" e la documentazione necessaria per sanare tali anomalie. Ogni responsabile nazionale dei CAA e ogni referente degli OPR riceverà un file, in formato *.pdf, con l'elenco delle particelle "I", che riguardano tutte le sedi provinciali afferenti a ciascun CAA, che dovrà trasmettere alle proprie sedi periferiche.
- Ø I CAA provinciali, ricevuti gli elenchi delle particelle Inesistenti, potranno consegnare la necessaria documentazione, per sanare le anomalie,

presso la sede periferica dell'AGRISIAN entro i tempi prestabiliti dall'AGEA e comunque prima dell'inizio delle convocazioni.

I coordinatori provinciali riceveranno gli stessi elenchi, sia in formato *.pdf che in formato *.txt, in modo che anch'essi li possano stampare, suddivisi per CAA. Al momento della consegna della necessaria documentazione da parte dei CAA, sulla copia di tali elenchi, per ogni singola particella, dovrà essere indicata la data di consegna della documentazione nonché l'idoneità della stessa, accompagnata dalle firme del responsabile provinciale dell'AGRISIAN e del responsabile provinciale del CAA; quindi per ogni particella si dovranno riempire i campi relativi a:

- Ø **data incontro per consegna documenti**
- Ø **documentazione consegnata (si/no)**
- Ø **documentazione congruente (si/no)**
- Ø **note**
- Ø **firma tecnico AGRISIAN**
- Ø **firma tecnico CAA**

Terminata la fase di consegna e analisi della documentazione, la sede periferica effettuerà le opportune correzioni sulla banca dati, su tutte le particelle di cui la documentazione fornita sia ritenuta valida, tassativamente entro 20 giorni dalla presa in carico del materiale da parte dei CAA. Le anomalie ancora residue non risolte in questa fase andranno notificate al produttore nella lettera di incontro.

Al termine della consegna della documentazione, ciascun elenco distinto per CAA e firmato, dovrà essere fotocopiato in duplice copia; una copia andrà consegnata al responsabile del CAA ed una copia inviata ad AGRISIAN.

6.2 RASTERIZZAZIONE E RISOLUZIONE ANOMALIE CATASTALI

Terminata la fase dell'analisi della congruenza della documentazione, le mappe catastali dovranno essere acquisite graficamente nel software GIS, attraverso una procedura di rasterizzazione, calibrazione/georeferenziazione e digitalizzazione dei nuovi limiti catastali.

La documentazione presentata, utilizzata per la risoluzione delle particelle I, dovrà essere archiviata, oltre che nel fascicolo aziendale cartaceo, anche attraverso la procedura informatica.

Per le modalità operative si faccia riferimento alle procedure operative distribuite da Agrisian ed agli specifici manuali di utilizzo del sw SITIClient .

Le particelle inesistenti risolte, dovranno essere fotointerpretate a video - secondo le modalità riportate nel paragrafo 6.7 relativo alle "PARTICELLE NON APPARTENENTI ALLA PROVINCIA RAPPRESENTATIVA" - prima dell'inizio delle convocazioni.

6.3 RIPORTO A VIDEO DEGLI ESITI DEI CONTROLLI IN CAMPO

6.3.1 Digitalizzazione dei limiti catastali delle particelle

La digitalizzazione dei limiti catastali avrà luogo soltanto per le particelle che non risultano già digitalizzate e poligonate nel GIS, nelle campagne pregresse.

Per le altre particelle, già digitalizzate e poligonate, il tecnico dovrà verificare la rispondenza della delimitazione dei limiti catastali già digitalizzati, e in caso risulti necessario si potrà procedere a modificare i limiti catastali delle particelle.

Al termine dell'attività di digitalizzazione dei poligoni il tecnico incaricato dovrà accertarsi che:

- ü Non esistano doppi centroidi per la stessa particella;
- ü Non ci siano errori di topologia;
- ü Non ci siano poligoni sovrapposti.

Con la digitalizzazione si rendono disponibili, in formato vettoriale, i limiti delle particelle dichiarate a contributo e foraggiere, consentendo:

- di interrogare la base catastale;
- di rilasciare, in sede di convocazione, al produttore o al suo delegato la stampa della "mappa aziendale".

6.3.2 Acquisizione limiti colturali e attribuzione degli utilizzi

L'attività consiste nell'acquisire le indicazioni riportate sul plottaggio della dupla e sul tabulato 34/bis ammissibilità e condizionalità, in riferimento a tutti gli usi del suolo riscontrati nelle particelle verificate durante il controllo di campo, effettuando, all'interno dei limiti catastali digitalizzati, i poligoni relativi a ciascun utilizzo presente su ogni singola particella.

In particolare, con estrema precisione, sull'ortofoto a video dovranno essere riportate le seguenti informazioni :

- le delimitazioni colturali presenti sul plottaggio della dupla per ciascuna particella controllata in campo, delimitando e misurando le superfici superiori a 100 m²;
- l'attribuzione di tutte le colture e usi del suolo riscontrati in campo, attribuendo le sigle relative ai tre livelli di informazione proposti nel sw SITIClient: **Eleggibilità; Utilizzo e Dettaglio**.
- la verifica dei limiti dimensionali degli appezzamenti rilevati , si ricorda che la dimensione minima dell'appezzamento colturale è pari a 500 m²;
- l'indicazione dello stato colturale riscontrato (coltivazione in atto, stoppie, arato con residuo, secondo racconto con residuo, coltura non ordinaria, requisiti dimensionali non rispettati) per le sole colture accertate;

- le tare (anche inferiori a 100 m²);
- le informazioni relative al rispetto delle norme BCAA;
- i file relativi alle foto di campo corredati dai rispettivi punti di presa e direzione dello scatto;
- codice AG.E.A. del tecnico incaricato e la data del controllo in campo.

Il riporto delle superfici rilevate sarà effettuata mediante la poligonazione e la misurazione di tutte le aree costituenti le singole particelle, attribuendo ad ogni poligono memorizzato un codice identificativo che descrive il tipo di utilizzo riscontrato in campo.

La memorizzazione dell'uso del suolo avverrà compilando *obbligatoriamente* le maschere di accertato proposte dal software che contengono le stesse sigle utilizzate nel corso dei controlli in campo (vedi allegato n°5) .

Al termine dell'attività di acquisizione dei limiti culturali il tecnico incaricato, soprattutto quando siano stati utilizzati poligoni già digitalizzati nelle campagne pregresse, dovrà accertarsi che all'interno della particella in lavorazione non esistano poligoni (aree residuali) privi di codice di utilizzo e che non esistano poligoni sovrapposti.

Per le modalità operative di utilizzazione del GIS consultare il manuale di utilizzo del software (SITIClient).

6.3.3 Memorizzazione dello stato di coltivazione

Gli stati di coltivazione che il tecnico avrà accertato in campo nel corso della precedente fase di controllo e che dovranno essere oggetto di memorizzazione sono:

- **COLTIVAZIONE IN ATTO:**
se è stata riscontrata la presenza in campo della coltura. Andrà riportato l'utilizzo dichiarato e accertato dal controllo di campo e selezionata la dicitura "coltura in atto";
- **STOPPIE:**
se è stata riscontrata la presenza dei resti della coltura (stoppie, stocchi, ecc.). Andrà riportato l'utilizzo dichiarato e accertato dal controllo di campo e selezionata la dicitura "stoppie";
- **TERRENO ARATO CON RESIDUI:**
se è stata riscontrata la presenza in campo di residui riconducibili alla coltura dichiarata. Andrà riportato l'utilizzo dichiarato e accertato dal controllo di campo e selezionata la dicitura "arato con residuo";
- **PRESENZA DI RESIDUI SU COLTURA DI SECONDO RACCOLTO:**

nella fase di riporto a video si attribuirà il codice relativo alla coltura che il tecnico ritiene che abbia occupato il suolo prima della coltura riscontrata in campo al momento del sopralluogo, si selezionerà quindi la dicitura "coltura di secondo raccolto", se il tecnico incaricato del controllo in campo avrà risposto positivamente sul 34bis all'attribuzione della coltura dichiarata.

- COLTURE "NON ORDINARIE" E NON RISPETTO DEI REQUISITI SPECIFICI RIFERITI ALLO STADIO FENOLOGICO

Nel caso in cui il tecnico abbia accertato la non ordinarietà della coltura o ne abbia constatato la raccolta prima del raggiungimento dello stato fenologico compatibile con i requisiti previsti dalla normativa, egli avrà riportato le seguenti informazioni:

- sul plottaggio della dupla la sigla della coltura riscontrata, la relativa delimitazione e la sigla "N-OR" (coltura non ordinaria); ad esempio se venisse accertata una coltura non ordinaria di favette, si scriverà la sigla "FV N-OR";
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la descrizione della coltura riscontrata e la sigla N-OR, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "N OR" .

L'operatore per l'acquisizione a video di colture "non ordinarie" dovrà:

Effettuare sul software un poligono all'utilizzo accertato (sigla relativa alla coltura accertata in campo) e nel campo corrispondente allo "stato" si selezionerà "**Coltura non ORDINARIA**".

- REQUISITO DIMENSIONALE NON RISPETTATO (LIMITE MINIMO PER APPEZZAMENTO)

Secondo quanto riportato nel DM del Mipaf del 15 marzo 2005, la dimensione minima degli appezzamenti colturali ammissibili al pagamento diretto è di 500 m².

Si sottolinea che il requisito dimensionale previsto (500 m²) si riferisce all'appezzamento e non alla particella catastale.

Poiché, per la definizione agronomica di appezzamento secondo la quale quest'ultimo può riguardare anche più particelle che possono ricadere anche su fogli catastali limitrofi e su comuni confinanti, gli appezzamenti vanno determinati in base all'uso del suolo. Quindi nel caso in cui a seguito della misurazione a video, venga accertato che la dimensione di un appezzamento (ricadente su una unica particella) sia inferiore ai 500 m², prima di memorizzare il non rispetto del requisito dimensionale, sarà necessario verificare che lo stesso appezzamento non faccia parte di un appezzamento di maggiori dimensioni ricadente anche su particelle limitrofe.

Se a seguito della misurazione a video degli appezzamenti, si riscontri il non rispetto dei requisiti dimensionali minimi, il tecnico dovrà riportare nel campo "utilizzo" il codice della coltura accertata e nel campo "stato" si selezionerà "**Requisito Dimensionale non Rispettato**" e attribuirà la reale superficie dell'appezzamento (dimensionalmente non ammissibile).

6.3.4 Sospensione della lavorazione (Fondo inaccessibile/riservato)

Relativamente alle particelle non controllate in campo in quanto l'accesso è risultato impedito da persone o animali, o fondo chiuso, in fase di riporto a video sarà "sospesa la lavorazione" a GIS mediante l'apposita funzione. Si attribuirà nel campo "tipo sospensione" la codifica "Fondo inaccessibile F"

Nel corso delle attività di convocazione del produttore si dovrà procedere ad un sopralluogo supplementare in contraddittorio per tutte le particelle a cui sia stato attribuita la codifica di Fondo inaccessibile.

6.3.5 Tare

Le tare rappresentano occupazioni del suolo non produttive e si distinguono in:

§ *non rilevanti*;

§ *rilevanti*;

§ *rilevanti diffuse*;

in funzione della dimensione superiore o inferiore a $m^2 100$.

Le tare dovranno essere pertanto detratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda solo se complessivamente superiori a $m^2 100$.

Per tare rilevanti diffuse (singolarmente inferiori a $100 m^2$), il software non chiuderà il poligono, (misura minima $m^2 100$) ma permetterà di misurarne i lati; in questo caso la tara sarà attribuita complessivamente come "tara manuale" e detratta alla superficie assegnata alla coltura dichiarata.

Tare non rilevanti (complessivamente inferiori a $m^2 100$)

Sono da considerarsi non significative e quindi da non riportare a video - né in modalità grafica né manuale - le tare di ampiezza inferiore a $100 m^2$.

Il tecnico durante il controllo di campo avrà evidenziato la loro presenza sul plottaggio della dupla con una X e avrà riportato nel campo note del 34 bis la dicitura "tare non rilevanti".

Tare rilevanti (complessivamente superiori a $m^2 100$)

Sono da considerarsi significative e quindi da riportate graficamente a video le tare di ampiezza superiore a $100 m^2$.

Il tecnico nel corso del controllo di campo avrà segnalato sul plottaggio della dupla il poligono corrispondente, utilizzando per la descrizione le opportune sigle relative alle aree non seminabili (es. ACQ, ANP, FAB, ISP) e nel campo note del 34 bis la dicitura "tare rilevanti".

Elementi di confine tra un appezzamento ed un altro - evidenziati sul plottaggio della dupla solo se con larghezza maggiore di m 2 – dovranno essere delimitati su ambo i lati per l'intero sviluppo degli stessi, attribuendo il relativo codice.

Al contrario per larghezze inferiori a m 2 tali elementi saranno considerati parte integrante dell'appezzamento.

Se gli stessi elementi di confine separano non solo due appezzamenti ma due particelle adiacenti, dovranno essere evidenziati sul plottaggio della dupla solo se con larghezza superiore a 4 m (2 metri sono consentiti per ciascuna particella).

Tare rilevanti diffuse (complessivamente superiori a m² 100)

Qualora all'interno dell'appezzamento delimitato la superficie complessivamente riscontrata a tare sia superiore a m² 100 (es. macerie, rocce affioranti), ma con superficie per singola tara riconducibile alla definizione di "tare non rilevanti" (cioè inferiore a m² 100), dovranno essere misurate graficamente e successivamente riportate in modalità manuale, accompagnate nelle note grafiche dalla dicitura di "tare diffuse".

6.3.6 Piante sparse e Coltivazioni arboree

Sulle particelle dichiarate ad utilizzi a contributo o foraggiere seminabili, nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree, è necessario distinguere i seguenti casi:

- **piante sparse**, quando il numero di piante ad ettaro è inferiore a 100;
- **coltivazioni arboree**, quando il numero di piante ad ettaro è superiore a 100.

- *Piante sparse*

Si possono presentare due casi:

- **superfici non coltivate sottochioma e/o dichiarate a set aside;**
- **superfici coltivate sottochioma.**

Superfici non coltivate sottochioma e/o dichiarate a set aside

Il tecnico nel controllo di campo avrà indicato :

- nel campo note del 34 bis : "CS NO" (coltura sottochioma NO);
- sull'plottaggio della dupla avrà segnato con le X le piante da sottrarre all'utilizzo.

Nel riporto a video la superficie relativa alle piante rilevate in campo, sarà sottratta mediante la funzione di tara manuale alla superficie totale misurata (proiezione ortogonale della chioma calcolata nella misura di 5 m² per piante piccole e 10 m² per piante grandi).

Superficie coltivate sottochioma

Il tecnico nel controllo di campo avrà indicato:

- nel campo note del 34 bis: "CS" (coltura sottochioma)

Il tecnico durante il controllo di campo avrà stimato il numero di piante e indicato <<tara non rilevante>> o <<tara>> secondo la tabella che segue:

stima n. piante/ha		tara in are	Campo note 34 bis
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel riporto a video l'operatore dovrà, in base al numero di piante indicate dal tecnico in campo, applicare o meno la tara distinguendo i due casi:

- **meno di 50 piante/ha** non si dovrà imputare nessuna tara;
- **da 50 a 100 piante/ha** dovrà essere detratta manualmente una superficie di 1 ara.

6.3.7 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo arborato quindi con densità superiori a 100 piante/ha (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei si dovrà sottrarre alla superficie accertata l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 m² (per le piante piccole) e per 10 m² (per le piante grandi). In presenza di filari la superficie in m² da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

- ***Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili)***

Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome dei filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome dei filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, con assenza della coltura dichiarata (presenza coltura NO su 34 bis) occorre riportare tale superficie come "non eleggibile", effettuando il poligono e attribuendovi il codice associato al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree (>100 piante/ha), potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere **effettivamente riscontrati** (al netto della proiezione della chioma) ad **esclusione dell'utilizzo set aside**, il quale non è compatibile con superfici utilizzate per scopo di lucro.

6.3.8 Frutta a guscio

Per tali colture l'attività consiste nell'acquisire le indicazioni riportate sul plottaggio della dupla, sul tabulato 34/bis in riferimento a tutti gli usi del suolo riscontrati, come per le altre

colture a contributo, ma anche nel riportare nel software i dati caratteristici dei frutteti rilevati in campo sulla scheda agronomica grafica. Il riporto a video del frutteto deve, anzi, essere effettuato propedeuticamente a quello degli altri usi del suolo eventualmente riscontrati sulla particella. Il riporto a video del frutteto si articola nei seguenti passi:

1. digitalizzazione delle piante (o manuale nel caso di impianti a sesto irregolare o con le funzionalità automatiche di generazione dell'impianto previa imputazione del sesto d'impianto rilevato in campo, nel caso di impianti a sesto regolare;
2. generazione del poligono occupato dalle piante digitalizzate, avendo cura di configurare il sw con corretti parametri per l'esclusione delle piante isolate (buffer interno) e per il calcolo della fascia perimetrale di superficie da comprendere nel frutteto (buffer esterno), come di seguito riportato:
 - § buffer esterno: dovrà essere sempre impostato a 3,5 m.
3. buffer interno: dovrà essere impostato a 12 m. per i nocciuleti e a 20 m. per tutti gli altri frutteti di frutta a guscio. attribuzione del codice GIS proprio della specie individuata:
 - § 491 CARRUBO
 - § 493 MANDORLO
 - § 494 NOCCIOLO
 - § 495 NOCE
 - § 497 PISTACCHIO

Nel caso di impianti consociati le piante di specie diversa dovranno essere digitalizzate in passaggi successivi, aggiungendo un nuovo impianto o unità arborea a quello precedentemente digitalizzato. Il software attribuirà automaticamente al poligono generato il codice della specie FAG maggiormente rappresentativa numericamente. Il riporto sarà completato dall'acquisizione, per ogni impianto digitalizzato, delle informazioni relative all'eventuale presenza di colture erbacee consociate ed alla produttività del frutteto.

Successivamente alla poligonazione del frutteto si passa al riporto a video degli eventuali ulteriori usi del suolo rilevati dal tecnico di campo.

La superficie accertata per ciascun frutteto sarà uguale alla superficie misurata del poligono al netto delle eventuale tare manuali oppure sarà pari a 0 se si verifica una delle seguenti condizioni (in base ai dati acquisiti dalle schede agronomiche):

- ü frutteto produttivo = NO
- ü flag presenza consociazioni erbacee = SI
- ü numero di piante diverse da FAG (escluso castagno) > 10%;
- ü densità accertata della specie prevalente < della densità minima (in piante/ha) prevista dalla normativa:
 - 125 per le nocciole ;
 - 50 per le mandorle;
 - 50 per le noci comuni;
 - 50 per i pistacchi;
 - 30 per le carrube.
- ü dimensione del frutteto inferiore alla superficie minima imposta dalla normativa (0,1 ha)

Si sottolinea che per la FAG il requisito dimensionale minimo previsto è di **1000 m²**, esso si riferisce all'appezzamento e non alla particella catastale.

Ove venisse accertato, prima di memorizzare il non rispetto del requisito dimensionale, sarà necessario verificare che lo stesso appezzamento non faccia parte di un appezzamento di maggiori dimensioni ricadente anche su particelle limitrofe.

Se a seguito della misurazione a video degli appezzamenti, si riscontri il non rispetto dei requisiti dimensionali minimi, il tecnico dovrà selezionare nel campo "stato" **"Requisito Dimensionale non Rispettato"** e attribuirà la reale superficie dell'appezzamento (dimensionalmente non ammissibile).

6.4 MEMORIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE NORME BCAA

Per ogni particella oggetto di controllo in campo ai fini della condizionalità (tipo campione C o E), si dovranno riportare a video le informazioni del controllo di campo relative al rispetto delle norme di condizionalità per le BCAA e descritte sul 34 bis condizionalità e sul plottaggio della dupla.

Si procederà a memorizzare le informazioni solo nel caso in cui il tecnico abbia accertato il non rispetto delle norme contrassegnando con la lettera N il relativo campo del 34bis condizionalità e abbia delimitato su dupla il poligono relativo all'area oggetto dell'infrazione.

In questo caso si selezionerà nelle apposite finestra del sw l'esito della verifica dei parametri di valutazione che concorrono a determinare la gravità della violazione alla specifica norma di condizionalità oggetto di controllo.

In particolare per ciascuna norma oggetto di violazione dovrà essere digitalizzato sull'ortofoto a video il corrispondente poligono (riportato dal tecnico sulla dupla) che delimita l'area dell'infrazione e memorizzati i parametri (riportati dal tecnico sul 34bis condizionalità) che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione stessa, potranno essere memorizzati contemporaneamente gli esiti relativi a più parametri collegati alla stessa norma.

6.5 MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI GRAFICI DELLE FOTO DI CAMPO

Tutte le particelle a controllo sono state oggetto di riprese fotografiche.

Nel corso dell'attività di fotomisurazione dovranno essere acquisiti ed associati mediante le apposite funzioni del sw, i file relativi alle riprese fotografiche derivanti dallo scarico a sistema dei terminali PDA o dallo scarico su pc della memoria delle macchine fotografiche digitali.

Nel caso di utilizzo di file (JPEG) presenti a sistema (derivanti da scarico da PDA), sarà sufficiente associare il file mediante la funzione sw. Nel caso di file (JPEG) derivante da

memoria della macchina fotografica digitale, sarà inoltre necessario memorizzare il punto e la direzione di ripresa riportati dal tecnico sulla dupla nel corso del controllo in campo.

Se una fotografia è stata scattata comprendendo più particelle, in ogni particella andrà riportato il punto con la direzione di scatto del fotogramma.

6.6 MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI DEL TECNICO INCARICATO DEL CONTROLLO E DELLA DATA DEL SOPRALLUOGO IN CAMPO

Per ogni particella oggetto di riporto a video l'operatore dovrà procedere alla memorizzazione dei dati del tecnico che ha eseguito il controllo in campo e della data del sopralluogo. Queste informazioni sono desumibili dal 34 bis ammissibilità e condizionalità e dalle duple utilizzate per il controllo in campo che dovranno risultare provviste di timbro professionale, data del controllo, firma e codice AG.E.A. del professionista incaricato del controllo in campo.

6.7 PARTICELLE FOTOINTERPRETATE NON APPARTENENTI ALLA PROVINCIA RAPPRESENTATIVA

Per le particelle non appartenenti alla provincia rappresentativa (dichiarate fuori dalla provincia di controllo), che non vengono controllate in campo, la fotointerpretazione su software avverrà mediante ortofoto d'archivio.

In particolare la fotointerpretazione a video prevede l'uso dei seguenti codici:

Codice utilizzo da attribuire	Descrizione utilizzi e occupazioni del suolo (principali tipologie)
660	Fabbricato generico – strada – serre fisse
690	Acque
650	Boschi
652	Incolti sterili pascolabili
659	Pascolo cespugliato
638	Pascolo polifita (tipo alpeggi) senza tare
653	Pascolo arborato (bosco alto fusto) tara 20%
651	Coltivazioni arboree specializzate non specificate
666	Seminativo da fotointerpretazione
665	Possibile seminativo da fotointerpretazione
655	Arboreo consociabile

Nel corso della fotointerpretazione si potranno riscontrare i seguenti casi:

A. SUPERFICI CHE RISULTANO TERRENI A SEMINATIVI O POSSIBILI SEMINATIVI

;

effettuare un solo poligono utilizzando il codice di eleggibilità **“SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZIONE (666) O POSSIBILE SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZIONE (665)”**. L'algoritmo di distribuzione di tale codice prevede che la superficie misurata non sia mai maggiore della superficie dichiarata.

B. COLTIVAZIONI ARBOREE, COMPRESA LA FRUTTA A GUSCIO E IL SET ASIDE IMBOSCHITO SI POSSONO VERIFICARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

b1. coltivazioni arboree specializzate (non consociabili): quali oliveti, vigneti e frutteti, ecc. specializzati. Effettuare i poligoni utilizzando il codice di eleggibilità **“COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE NON SPECIFICATE” (651)**

Una coltura sarà classificata “specializzata” quando:

- negli impianti a sesto regolare, la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare, la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;

b2. coltivazioni arboree consociabili con seminativi (non specializzate): oliveti, vigneti e frutteti, ecc. non specializzati. Effettuare un poligono utilizzando il codice di eleggibilità **“ARBOREO CONSOCIABILE (655)”**, sottraendo (con la funzione tara manuale) la proiezione delle chiome delle piante (per piante piccole 5 mq e piante grosse 10 mq).

Inoltre in presenza di filari, la superficie in mq da sottrarre nel riporto a video, mediante la funzione di tara manuale, sarà calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

Una coltura sarà classificata “consociabile” quando la densità di investimento è maggiore di 100 piante/ha e siano verificate le seguenti condizioni:

- negli impianti a sesto regolare quando sono rispettate entrambe le condizioni: la distanza tra i filari (interfila) è superiore a m 5 e la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è superiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare quando la densità di piante per ettaro è inferiore a 400 piante e la larghezza media dell'interchioma sia maggiore di metri 3.

C. SUPERFICI INTERAMENTE O IN PARTE RISCONTRATE COME NON ELEGGIBILI;
effettuare i poligoni utilizzando i seguenti codici di non eleggibilità :

- **FABBRICATO GENERICO – STRADA – SERRE FISSE (660),**

Rientrano in questa categoria le seguenti utilizzazioni del suolo:

- insediamenti urbani residenziali e commerciali;
- fabbricati agricoli e loro pertinenze (stalle, fienili, aie, giardini, orti familiari, serre fisse, ecc.);
- manufatti, capannoni, fabbriche, opifici;
- parchi, impianti sportivi, parcheggi;
- aree estrattive, cave, miniere e discariche;
- ferrovie;
- strade con una larghezza superiore a 5 metri (compresa l'area di rispetto), nel caso le stesse siano poste a cavallo del limite di particella, verranno poligonate purché la porzione all'interno della particella abbia una larghezza superiore a 5 metri. Potranno essere perimetrate anche strade con una larghezza minore di 5 metri, se ritenute significative, purché si abbia certezza che non si tratta di tratturi temporanei e/o capezzagne.

- **ACQUE (690)**

Rientrano in questa categoria i corsi d'acqua (fiumi, torrenti, ecc.), i laghi, i bacini artificiali, le baie, le lagune, ecc.;

- **INCULTI STERILI PASCOLABILI (652)**
- **PASCOLO CESPUGLIATO (659)**
- **PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE (638)**
- **PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% (653)**
- **BOSCHI (650)**

6.8 CASI PARTICOLARI

6.8.1 Fogli riservati, non disponibili o inesistenti (D, E)

I fogli che non risultano presenti sia come mappe catastali che in formato ortofoto+mappa vengono classificati da AGEA come:

- fogli non disponibili (codice del foglio D);
- fogli riservati (codice del foglio D);
- fogli inesistenti (codice del foglio E).

Le particelle appartenenti ai fogli con queste anomalie sono contraddistinte nel 34bis con il relativo codice di anomalia.

La risoluzione del problema avverrà in fase di convocazione mediante sopralluogo in contraddittorio o mediante fotointerpretazione.

6.8.2 Particelle con subalterno non riscontrato

Le particelle «I», non risolte nella fase precedente alla chiusura dei rilievi di campo con i CAA o relative ai produttori non associati ai CAA, dovranno, come di consueto, essere risolte in convocazione.

6.8.3 Omissione o errata indicazione della sezione censuaria “E”

Nel caso in cui il controllo di campo sia stato effettuato (vedi capitolo individuazione e cerchiatura particella), nel software occorrerà correggere la sezione censuaria e riportare, consultando il 34 bis e l'ingrandimento, l'accertamento di campo nel software. Particelle con codice 'I' ricadenti in questa casistica verranno trattate secondo la procedura descritta per tale anomalia.

6.8.4 Ex Catasto austroungarico (catasto tavolare)

I riferimenti dell'ex Catasto austroungarico delle particelle dichiarate saranno, automaticamente dal SW, “tradotti” nei riferimenti catastali, in modo da poter procedere normalmente con il riporto a video.

Prima di iniziare le convocazioni è possibile incontrare i CAA per comunicare loro le particelle interessate dall'anomalia e procedere d'ufficio, con l'ausilio di planimetrie aziendali, alla rinominazione dei corretti identificativi catastali in modalità aziendale (modifica particelle).

In caso di mancanza di riscontro delle particelle dichiarate con il file centroidi presente nel DB, anche dopo l'incontro preliminare con i CAA, dovrà essere comunicato al produttore, nella lettera di convocazione, di produrre una documentazione semplificata (es. planimetria aziendale), in modo da agevolare l'individuazione delle particelle sul materiale cartaceo/informatico.

In fase di convocazione, una volta individuata l'ubicazione di tali particelle verranno trattate riportando il numero del foglio fisico.

6.8.5 Riordino fondiario

In presenza di fogli ricadenti in zona di riordino si può verificare la non corrispondenza degli identificativi catastali dichiarati dal produttore in domanda con quelli presenti sul supporto catastale disponibile per i controlli.

Nel caso in cui non sia stato possibile recuperare al Catasto o presso i Consorzi di Bonifica i fogli aggiornati, sarà necessario attribuire alle particelle ricadenti nei fogli grafici disponibili il codice G, previa cancellazione di centroidi di eventuali particelle omonime.

Qualora invece il supporto catastale utilizzato per il controllo di campo sia rispondente alla realtà si acquisiranno a video i risultati riportati sul plottaggio della dupla e sul 34 bis.

6.8.6 Allegati non mosaicati

Nel caso in cui ci si trovi a lavorare a video delle particelle appartenenti ad allegati del foglio in lavorazione, prive del supporto catastale e/o di ortofoto, si dovrà procedere alla sospensione della particella mediante le funzioni sw disponibili e inviare ad AGRISIAN un elenco con i fogli interessati da tale problema.

7 CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

A partire dall'ultimazione del riporto a video dei primi fogli lavorati saranno elaborati, mediante l'uso del software, i risultati dei controlli per la definizione degli esiti per gruppo di coltura (controlli di ammissibilità) e degli esiti dei controlli di condizionalità (campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – BCAA).

Mediante l'applicazione software SITIXTS sarà possibile individuare, una volta impostati opportuni criteri di ricerca, sia le aziende non ancora chiuse in massiva (con particelle residue da lavorare), sia quelle chiuse e positive e sia quelle chiuse da convocare. Inoltre, utilizzando l'apposita funzione del software GESTIONE CONVOCAZIONE (descritta nell'apposito manuale) sarà possibile, previa impostazione dei parametri necessari per la definizione del calendario degli incontri (n. di postazioni, giorni della settimana e relativi orari di convocazione), procedere alla generazione della lista delle aziende da convocare, eventualmente filtrate per CAA, e quindi alla relativa stampa delle lettere di convocazione.

Al fine di valutare correttamente le posizioni aziendali è opportuno conoscere la procedura di calcolo dell'esito che il software effettua in maniera automatica.

Pertanto qui di seguito si illustrano le modalità con le quali viene eseguito il calcolo dell'esito dei controlli di ammissibilità.

7.1 REGIMI D'INTERVENTO E GRUPPI DI COLTURE

Come è noto la domanda unica contiene le richieste di aiuto riferiti ai seguenti regimi di intervento

- Regime unico di pagamento, previsto dal Titolo III del Reg. CE 1782/2003
- I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003 quali:
 - Premio specifico alla qualità per il grano duro;
 - Premio per le colture proteiche;
 - Aiuto specifico per il riso;
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio;
 - Aiuto per le colture energetiche;
 - Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari;
 - Aiuto alle sementi
- I Regimi di intervento per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:

- grano duro;
- grano tenero
- Mais
- Avvicendamento
- Premi zootecnici
- Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15 del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 796/2004, in quanto uso della superficie elencato nell'allegato V del reg. (CE) n. 1782/03)

Nel presente documento sono descritte le regole per il calcolo della superficie ammissibile per ciascun Regime di intervento, per la determinazione dell'esito dei gruppi di coltura proposti e per il calcolo dell'esito aziendale globale.

I regimi di intervento vengono raggruppati nei gruppi di coltura secondo l'aggregazione riportata nella sottostante tabella.

Codice Gruppo Coltura	Descrizione Gruppo Coltura	Codice Regime di intervento	Descrizione Regime di intervento
609	Aiuti supplementari alle superfici – g.c.	001	GRANO DURO
		002	GRANO TENERO
		003	MAIS
		004	AVVICENDAMENTO
602	Premio specifico alla qualità per il frumento duro – g.c.	009	GRANO DURO QUALITÀ
603	colture proteiche – g.c.	010	PIANTE PROTEICHE
604	Riso – g.c.	011	RISONE
605	Frutta a guscio – g.c.	012	FRUTTA A GUSCIO-NOCCIOLA
		013	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE
		014	FRUTTA A GUSCIO-NOCI COMUNI
		015	FRUTTA A GUSCIO-PISTACCHI
		016	FRUTTA A GUSCIO-CARRUBE
606	Colture energetiche – g.c.	017	COLTURE ENERGETICHE
		018	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS
607	Sementi certificate - g.c.	024	SEMENTI CERTIFICATE

Codice Gruppo Coltura	Descrizione Gruppo Coltura	Codice Regime di intervento	Descrizione Regime di intervento
614	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (reg. CE 1786/03) -	025	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
613	Foraggere dichiarate per il calcolo del carico UBA ex art. 2 D.M. 2026/04 - g.c.	029	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)
600	Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.	021	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO
		038	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE
		022	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD
		023	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS
		026	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

7.2 CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DI AMMISSIBILITA'

Il calcolo dell'esito tecnico viene effettuato a valle dei controlli amministrativi e oggettivi. Viene effettuato mediante l'esecuzione di due passi successivi:

1. Calcolo della superficie determinata per ciascun Regime di intervento;
2. Calcolo dell'esito per ciascun Gruppo di coltura che raggruppa uno o più Regimi di intervento

7.3 CALCOLO SUPERFICIE DETERMINATA PER REGIME DI INTERVENTO

L'esito tecnico viene calcolato per ciascun regime di intervento.

In questa fase vengono applicate, eventualmente, delle compensazioni esclusivamente all'interno di ciascun intervento, secondo quanto indicato nella successiva tabella 1.

Per ciascuna particella dichiarata, in particolare, è necessario procedere:

1. alla verifica della compatibilità tra l'uso del suolo dichiarato e quello rilevato sulla base delle ammissibilità indicate nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B); in sostanza, la superficie rilevata ad un certo uso del suolo viene considerata

accettabile se si riscontra nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B) la compatibilità al regime di intervento in oggetto.

2. al calcolo della superficie determinata, applicando la tolleranza tecnica prevista dalla normativa comunitaria del 5 % con massimo 0,5 ha (art. 30 par. 1 reg. (CE) 796/2004) e le decurtazioni dovute all'eventuale presenza delle anomalie amministrative che hanno effetto sulle domande campione (es: superi, condivisioni, ineleggibilità. Cfr. "Griglia anomalie Domanda Unica"); ulteriori condizioni da verificare per l'attribuzione della superficie ammissibile sono:
 - a. In caso di accertamento dello stato di "coltura non ordinaria" (escluso il regime 026) la superficie determinata sarà considerata pari a 0;
 - b. In caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi degli appezzamenti colturali (fissati dal DM Mipaf del 15 marzo 2005), la superficie determinata sarà considerata pari a 0;
 - c. per i codici rilevati 040, 653, 652, 650 (foraggiere permanenti con tare 20%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 20%; tale superficie comunque non potrà essere superiore alla superficie dichiarata.
 - d. per i codici 665 (possibile seminativo) e 666 (seminativo), rilevati mediante la sola fotointerpretazione (prevista in caso di particelle fuori provincia o non rintracciate sulla mappa Catastale e risolte in convocazione), la superficie da considerare non potrà essere superiore alla superficie dichiarata.
 - e. per i codici rilevati 050 e 654 (foraggiere permanenti con tare 50%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 50%; tale superficie comunque non potrà essere superiore alla superficie dichiarata.
 - f. Per i codici rilevati della frutta a guscio la superficie determinata sarà pari a 0 nel caso di almeno una delle seguenti infrazioni:
 - i. Mancato rispetto della densità minima prevista per la specie prevalente riscontrata;
 - ii. Mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi dei frutteti;
 - iii. Mancato rispetto della soglia massima di piante estranee ammesse dalla normativa;
 - iv. Riscontro di frutteto non produttivo;
 - v. Riscontro di consociazione con colture erbacee seminate.
 - g. In caso di presenza di più di un codice dichiarato, la superficie corrispondente a ciascun codice rilevato compatibile deve essere distribuita tra i diversi codici dichiarati in maniera proporzionale alla superficie dichiarata.

Successivamente, per ciascun regime di intervento, si ottiene la superficie totale determinata sommando le superfici determinate per particella, ottenute secondo quanto specificato nei precedenti punti, e applicando le regole di compensazione dettagliate nella tabella 1; eventuali eccessi di superficie rilevata rispetto a quella dichiarata in particelle che risultino condivise tra più produttori, non possono essere utilizzati per compensazioni di superficie.

N.B. La superficie determinata per ciascun regime di intervento può essere superiore alla superficie dichiarata.

Tabella 1

Regimi di intervento	Riferimento normativo		Codice	Intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI INTERVENTO
DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI D'AUTO:	ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	001	GRANO DURO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Dm 2026/04 art.1 lett. b)	002	GRANO TENERO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Dm 2026/04 art.1 lett. c)	003	MAIS	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Dm 2026/04 art.1 lett. d)	004	AVVICENDAMENTO	
				Per il primo anno di applicazione:	Compensazione tra tutte le colture a premio dichiarate, a valle del controllo sulle q.tà di sementi certificate
				A partire dal secondo anno di applicazione:	Si deve operare una distinzione tra colture depauperanti e colture miglioratrici o da rinnovo:
				Colture depauperanti	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento, destinate alla produzione di cereali depauperanti a paglia: Ammissibili al premio, con obbligo di q.tà minima di semente certificata: TRITICALE, SEGALE, SPELTA, ORZO, AVENA, SORGO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, FARRO, GRANO DURO, GRANO TENERO Ammissibili al premio, senza obbligo di q.tà minima di semente certificata: ALTRI CEREALI, FRUMENTO SEGALATO, PANICO
				Colture depauperanti non ammissibili al premio	Compensazione solo all'interno della specie RISO
				Colture miglioratrici o da rinnovo	Nessuna compensazione tra le colture, ma solo all'interno della stessa specie. MAIS DOLCE, SOIA, COLZA E RAVIZZONE, GIRASOLE, PISELLI, FAVE E FAVETTE, LUPINI DOLCI, SEMI DI LINO, LINO DA FIBRA, CANAPA, MAIS
				compatibile- non ammissibile al premio	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
	TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	009	GRANO DURO QUALITA	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 2	010	PIANTE PROTEICHE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 3	011	RISONE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 4	012	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 4	013	FRUTTA A	Compensazione tra le particelle aziendali

Regimi di intervento	Riferimento normativo		Codice	Intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI INTERVENTO
PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO				GUSCIO-MANDORLE	interessate dal regime di intervento
		Capitolo 4	014	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 4	015	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 4	016	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 5	017	COLTURE ENERGETICHE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 5	018	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 9	024	SEMENTI CERTIFICATE	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura. Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale il contratto è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata
	ALTRI	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2	025	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
		DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	029	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Calcolo dell'ammissibilità sui pascoli permanenti ai sensi dell'art. 51 del reg. 796/04. Qualora lo scostamento rilevato sia inferiore al 20%, la superficie foraggera totale determinata viene eventualmente riproporzionata sulla base della ammissibile, affinché sia rispettato il vincolo del 50% di pascoli permanenti rispetto al totale
				FORAGGERE PER GLI UBA - PASCOLO PERMANENTE	Compensazione tra le sole particelle aziendali destinate a pascoli permanenti, rilevate come pascoli senza tare (tipo alpeggi)
				FORAGGERE PER GLI UBA - FORAGGERE NON PERMANENTI	Compensazione tra le sole particelle aziendali rilevate come foraggiere diverse da pascoli permanenti
		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	021	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento
		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a)	038	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento

Regimi di intervento	Riferimento normativo		Codice	Intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI INTERVENTO
		Reg. (CE) 1782/03		AZIENDE BIOLOGICHE	
		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	022	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	Compensazione tra le particelle dichiarate alla medesima coltura
				con contratto	Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale il contratto è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata
				Senza contratto	
		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	023	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale l'impegno è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata
	USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	026	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Compensazione tra tutte le particelle interessate dal regime di intervento, la cui destinazione del suolo è ammissibile, ad eccezione delle particelle rilevate a pascolo permanente magro, ad esclusione dell'alpeggio, per i quali non è previsto alcun tipo di compensazione (passa al massimo il dichiarato)

N.B. Nel caso del regime di intervento 004 (avvicendamento), non devono essere conteggiate, né tra le superfici dichiarate né tra le superfici ammissibili, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILE AL PREMIO".

Le suddette superfici non vengono considerate, per la campagna 2005, ai fini del calcolo dell'esito. In ogni caso, si memorizza il dato accertato in modo da poterlo confrontare con quello che verrà indicato nella Domanda Unica di Pagamento 2006.

7.3.1 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO REGIME DI INTERVENTO

La superficie determinata per ciascun regime di intervento verrà calcolata dal software automaticamente applicando le regole di compensazione proprie di ciascun regime di intervento descritte nella soprastante tabella 1. L'eventuale compensazione viene effettuata automaticamente utilizzando le superfici accertate in eccesso rispetto alle relative superfici dichiarate.

Nell'ambito di un certo regime di intervento, le superfici accertate ad un certo utilizzo del suolo compatibile con codici prodotto non dichiarati possono partecipare alla compensazione solo se, nel corso della convocazione, viene inserite in maniera manuale la medesima particella con codice prodotto dichiarato compatibile con quello accertato e con superficie utilizzata uguale a "zero". Per maggiori dettagli si veda il successivo paragrafo 10.19 COMPENSAZIONI MANUALI

Si ricorda comunque che NON è mai consentito aumentare o diminuire il totale delle superfici originariamente dichiarate per ciascun regime di intervento.

7.4 CALCOLO DELL'ESITO PER GRUPPO DI COLTURA

La fase che segue il calcolo della superficie determinata per ciascun regime di intervento, è quella che prevede l'aggregazione degli interventi per gruppi di coltura secondo quanto stabilito dall'art. 49, par. 1 del 796/2004. Pertanto vengono definiti i seguenti gruppi di coltura, al cui fianco vengono descritte le regole di compensazione tra i diversi Regimi di intervento che appartengono a ciascun gruppo di coltura:

Tabella 2

Gruppo Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizione	Codice Regime di intervento	Riferimento normativo		Intervento	Regola di compensazione tra diversi regimi di intervento
609	Aiuti supplementari alle superfici – g.c.	001	ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO	si compensano le superfici determinate tra i tre regimi di intervento; eventuali superfici ammissibili in eccesso rispetto a quelle dichiarate per un certo regime saranno utilizzate per la compensazione solo se compatibili con la q.tà di sementi certificate indicate nella Domanda. In ogni caso la superficie determinata del gruppo non potrà eccedere la sup. dich del gruppo di coltura
		002		Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO	
		003		Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS	
		004		Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENTO	Questo regime di intervento, pur partecipando al gruppo di coltura 609, non partecipa alla compensazione (né compensa né viene compensato)
602	Premio specifico alla qualità per	009	TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITÀ	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento

Gruppo Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizione	Codice Regime di intervento	Riferimento normativo		Intervento	Regola di compensazione tra diversi regimi di intervento
	il frumento duro – g.c.					
603	colture proteiche – g.c.	010		Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
604	Riso – g.c.	011		Capitolo 3	RISONE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
605	Frutta a guscio – g.c.	012		Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	Le superfici comprese in questo gruppo si sommano senza compensare; è prevista la possibilità di correggere il codice dichiarativo, inserendo al posto della specie di frutta a guscio dichiarata quella rilevata come predominante.
		013		Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE	
		014		Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	
		015		Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	
		016		Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	
606	Colture energetiche – g.c.	017		Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Nessuna compensazione ammessa tra i regimi di intervento
		018		Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	
607	Sementi certificate - g.c.	024		Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
614	FORAGGI DA DESTINA RE ALLA TRASFO RMAZION E (reg. CE 1786/03) - g.c.	025	ALTRI	FORAGGI DA DESTINAR E ALLA TRASFOR MAZIONE (REG. (CE) N. 1786/03	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZI ONE	Non applicabile in quanto non è necessario calcolare l'esito perché non è un aiuto per superfici
613	Foraggiere dichiarate per il calcolo del carico UBA ex art. 2 D.M. 2026/04 - g.c.	029		DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
600	Titoli all'aiuto basati	021		USI DEL SUOLO AMMESSI Titolo III, Cap. 4, sez. II, art. 54	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	Nessuna compensazione ammessa tra i regimi di intervento

Gruppo o Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizione	Codice Regime di intervento	Riferimento normativo		Intervento	Regola di compensazione tra diversi regimi di intervento
				Reg. (CE) 1782/03		
		038	BILI ALL'ABBIN- AMENTO DI TITOLI DI RITIRO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	
		022		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	
		023		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	
	sulla superficie - g.c.	026		USI DEL SUOLO AMMISSI- BILI ALL'ABBIN- AMENTO DI TITOLI ORDINAR- I Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	

In definitiva il calcolo dell'esito di ciascun gruppo di coltura viene ottenuto attraverso l'esecuzione dei seguenti passi:

- calcolo della superficie dichiarata al gruppo di coltura, ottenuta sommando le superfici dichiarate nei singoli Regimi di intervento che fanno parte del gruppo di coltura (per il gruppo di coltura 613 - superfici foraggere per il calcolo delle UBA - si dovrà tenere conto delle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);
- calcolo della superficie ammissibile per il gruppo di coltura, ottenuta sommando le superfici ammissibili nei singoli Regimi di intervento che fanno parte del gruppo di coltura ed applicando la regola di compensazione esplicitata nella tabella 2; in particolare, quando la regola esplicitata non prevede la possibilità di compensazione tra Regimi di intervento diversi, la superficie ammissibile da considerare nella somma per ciascun Regime di intervento deve essere al massimo uguale alla superficie dichiarata anche quando la superficie ammissibile risulta superiore alla superficie dichiarata;
- confronto tra le due superfici, dichiarate e ammissibili, ottenute dai precedenti due passi;
- calcolo dello scostamento PERCENTUALE tra esse secondo la seguente formula:

$$(DICH-DET)/DET*100;$$

- Applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**.

Tale calcolo, per il gruppo di coltura 600, è da considerarsi non eseguibile in quanto, al momento del rilascio del verbale di incontro ai produttori, non si dispone ancora, nel caso dei regimi di intervento **021, 022, 023, 038 e 026**, dei titoli definitivi e pertanto non è possibile stabilire la superficie determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 50(4) del reg. (CE) 796/2004.

Pertanto sul verbale rilasciato al produttore al momento dell'incontro in contraddittorio verrà omessa, per il gruppo di coltura 600, l'indicazione della percentuale di scostamento e della relativa classe di esito.

Inoltre, per il gruppo di coltura 609 (aiuti supplementari art. 69 del Reg. Ce 1782/2003) va precisato che, se riferito a domande non appartenenti ad AGEA, ARBEA e FINPIEMONTE, non è possibile effettuare la "compensazione delle superfici" in quanto, in assenza dei quantitativi di sementi, non può essere effettuata correttamente l'attribuzione dell'eccedenza delle superfici accertate, rispetto alla superficie dichiarata, a favore di un intervento dello stesso gruppo coltura con carenza di superficie accertata.

N.B. Nel caso di intervento 004 (avvicendamento), non devono essere conteggiate, né tra le superfici dichiarate né tra le superfici ammissibili, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILE AL PREMIO".

Le suddette superfici non vengono considerate, per la campagna 2005, ai fini del calcolo dell'esito. In ogni caso, si memorizza il dato accertato in modo da poterlo confrontare con quello che verrà indicato nella Domanda Unica di Pagamento 2006.

7.5 RIEPILOGO AZIENDALE

Oltre al calcolo dell'esito per gruppo di coltura, in accordo con quanto previsto dall'art. 51, par. 2 del Reg. 796/2004, per ciascuna azienda interessata da Regimi di aiuto per superfici¹ occorrerà procedere al calcolo dell'esito aziendale.

Secondo quanto specificato dall'art. 49, par. 3 del reg. 796/2004², nel calcolo della "superficie dichiarata" e della "superficie determinata globale aziendale", qualora una stessa superficie venga dichiarata in più di un Regime di intervento (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO"), questa verrà conteggiata tante volte quanti sono i Regimi di intervento in cui essa viene richiesta.

¹ Art. 2(12) del Reg. (CE) 796/2004: "«regimi di aiuto per superficie» : il regime di pagamento unico e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo"

² Art. 49, par. 3 del Reg. (CE) 796/2004: "qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto a titolo di più di un Regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi"

Pertanto le superfici aziendali totali da considerare per il calcolo dell'esito aziendale provvisorio sono:

- Superficie globale Dichiarata: somma delle superfici richieste a pagamento dall'azienda, per tutti i Gruppi di coltura (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO");
- Superficie globale Determinata: somma delle superfici determinate per i diversi gruppi di coltura (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO");

Poiché il calcolo della superficie determinata, per il gruppo di coltura 600, è da considerarsi non eseguibile secondo i criteri stabiliti dall'art. 50(4) del reg. (CE) 796/2004 in quanto, al momento del rilascio del verbale di incontro ai produttori, non si dispone ancora dei titoli definitivi, ne discende che non è nemmeno è possibile calcolare l'esito globale aziendale da riportare nel verbale stesso. Pertanto, sotto la voce RIEPILOGO AZIENDALE presente sul verbale di incontro, verrà soltanto riportata la differenza in valore assoluto tra la superficie globale dichiarata e la superficie globale determinata, così come sopra definite. Soltanto successivamente all'attribuzione dei titoli definitivi sarà possibile calcolare l'effettivo esito globale aziendale.

La tabella 3 riporta i gruppi di coltura da considerare per il calcolo dell'esito aziendale.

Tabella 3

REGIME DI PAGAMENTO		GRUPPO COLTURA		GRUPPO TITOLI		REGIME DI INTERVENTO	
Cod	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
500	REGIME DI PAGAMENTO UNICO - PAGAMENTO DISACCOPPIATO - AIUTI TIT. III REG. 1782/03 – TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE	600	TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700	TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
				701	TITOLI ALL'AIUTO BASATI	021	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO
						022	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD

REGIME DI PAGAMENTO		GRUPPO COLTURA		GRUPPO TITOLI		REGIME DI INTERVENTO	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
					I SULLA SUPE RFICIE - TITOLI DI RITIR O	023	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS
						038	SUPERFICIE ESENTATA DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE
502	REGIMI DI AIUTO ALLA SUPERFICIE - AIUTI TIT. IV REG. 1782/03	602	PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITÀ PER IL FRUMENTO DURO – G.C.			009	GRANO DURO QUALITÀ
		603	COLTURE PROTEICHE - G.C.			010	PIANTE PROTEICHE
		604	RISO - G.C.			011	RISONE
		605	FRUTTA A GUSCIO - G.C.			012	FRUTTA A GUSCIO-NOCCIOLA
						013	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE
						014	FRUTTA A GUSCIO-NOCI COMUNI
						015	FRUTTA A GUSCIO-PISTACCHI
						016	FRUTTA A GUSCIO-CARRUBE
		606	COLTURE ENERGETICHE - G.C.			017	COLTURE ENERGETICHE
						018	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS
503	REGIMI DI AIUTO PER SPECIFICI TIPI DI COLTURE E DI PRODUZIONE DI QUALITÀ - ART. 69 REG.	609	AIUTI SUPPLEMENTARI ALLE SUPERFICIE - g.c.			001	GRANO DURO
						002	GRANO TENERO
						003	MAIS
						004	AVVICENDAMENTO (escluse le colture COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO)

REGIME DI PAGAMENTO		GRUPPO COLTURA		GRUPPO TITOLI		REGIME DI INTERVENTO	
Cod .	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
	1782/03 - SUPERFICI						

Si evidenzia che il CALCOLO DEFINITIVO PER IL GRUPPO DI COLTURA 600 - TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C. verrà effettuato successivamente, a livello di sistema centrale, dopo l'assegnazione definitiva dei titoli. Per il gruppo di coltura "600 - Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.", la superficie da confrontare con quella ammissibile è la superficie corrispondente a quella assegnata con i titoli definitivi.

7.6 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

L'art. 51 del Reg. CE 796/2004 prevede l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione di quelli relativi alle sementi, come stabilito al capitolo 9 del titolo IV del Reg. CE 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per quelli relativi alle sementi, come stabilito al capitolo 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata ai sensi degli artt. 51 e 53 del Reg. CE 796/2004, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 51 par. 1 reg. (CE) 796/2004, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 51 par. 2 reg. (CE) 796/2004.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

ESITO CONTROLLO	DEL	% SCOSTAMENTO	SUPERFICIE AMMISSIBILE
In tolleranza		[0 – 3] e al massimo 2 ha	Quella determinata
In tolleranza		(3 – 20] o (0 – 3 e > 2 ha)	Quella determinata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza		Oltre 20	Nessuna

Qualora, relativamente alla superficie globale determinata oggetto di una domanda unica di aiuto, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi in conformità rispettivamente

degli articoli 93 e 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata superi di oltre il 30 % la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del Reg. CE 796/2004, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per l'anno civile considerato.

Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

In sintesi:

ESITO AZIENDALE			ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	[0 - 30]	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per gruppo coltura.	In concordanza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata
			In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata
			Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento
Fuori tolleranza	(>30 – 50]	Art. 51 par. 2, comma 1 Reg. CE796/2004: Qualora (.....) la superficie dichiarata superi di oltre il 30% la superficie determinata, in conformità all'art. 50, par. 3-5, del presente regolamento, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nel quadro dei regimi di aiuto in questione ai sensi dell'art. 50, par. 3-5 del presente regolamento, non è concesso per l'anno civile considerato.			

ESITO AZIENDALE			ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50	<p>Art. 51 par. 2, comma 2 Reg. CE796/2004: Se la differenza è superiore al 50%, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, par. 3-5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.</p>			

8 ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

Il calcolo dell'esito di condizionalità – campo Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) viene svolto secondo i seguenti passi:

1. Per ciascuna norma BCAA si calcola la **Portata (P)** delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma; essa viene calcolata dal SW nel seguente modo:
 - a. Si determina la **Superficie di violazione della norma (SV)**: viene calcolata sommando le superfici per le quali è stata riscontrata una violazione di ciascuna norma;
 - b. Si determina la **Superficie soggetta alla norma**: viene calcolata sommando le superfici dichiarate nella domanda di pagamento unica ai prodotti/varietà soggetti a ciascuna norma specifica, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2 al D.M. n. 5406 del 13 dicembre 2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e riepilogate nella seguente tabella:

Norma	Classi di superfici a cui va applicata (*)
1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio	a)
2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali	a), b)
3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali	e)
4.1: protezione del pascolo permanente	c)
4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione	b)
4.3: manutenzione degli oliveti	d)
4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	e)

(*) Le classi di superfici per l'applicazione di ciascuna norma sono stabilite dall'art. 2, comma 3 del D.M. n. 5406 del 13 dicembre 2004 che viene integralmente riportato di seguito :

“Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'articolo 55 del regolamento (CE) 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (setaside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.1782/03;

- c) *pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;*
d) *oliveti con riferimento alla cura della pianta;*
e) *qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti."*

- c. Si determina la Percentuale della superficie di violazione (PV) della norma calcolando il rapporto percentuale tra la Superficie di violazione della norma (SV) e la Superficie soggetta alla norma.
d. Si determina la Portata (P), per ciascuna norma violata, confrontando la Percentuale della superficie di violazione della norma di cui al punto precedente (abbreviazione PV) nonché la Superficie di violazione della norma (abbreviazione SV) con i valori stabiliti per ciascuna norma dalla Circolare Agea n. ACIU. 392 del 21/6/2004 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Caratteristica della violazione	Segnalazione (P = 0)	Portata bassa (P = 1)	Portata media (P = 3)	Portata alta (P = 5)
Norma 1.1	<i>estensione del fenomeno erosivo in assenza di assolcatura conforme a quanto prescritto dalla norma</i>	0% < PV ≤ 5% (con SV ≤ 0,5 ha)	5% < PV ≤ 10% (con 0,5 ha < SV ≤ 1 ha)	10% < PV ≤ 20% (con 1 ha < SV ≤ 2 ha)	PV > 20 % o SV > 2 ha
Norma 2.1	<i>estensione della superficie soggetta a bruciatura dei residui</i>	0% < PV ≤ 5% (con SV ≤ 0,5 ha)	5% < PV ≤ 10% (con 0,5 ha < SV ≤ 1 ha)	10% < P ≤ 20% (con 1 ha < P ≤ 2 ha)	P > 20 % o > 2 ha
Norma 3.1	<i>estensione del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale in presenza di di rete di sgrondo insufficiente</i>	0% < PV ≤ 5% (con SV ≤ 1 ha)	5% < PV ≤ 10% (con 1 ha < P ≤ 2 ha)	10% < P ≤ 20% (con 2 ha < P ≤ 4 ha)	P > 20 % o > 4 ha
Norma 4.1	<i>estensione della superficie convertita ad altri usi o da cui il terreno è stato rimosso o danneggiato</i>	0% < PV ≤ 5% (con SV ≤ 1 ha)	5% < P ≤ 10% (con 1 ha < P ≤ 2 ha)	10% < P ≤ 20% (con 2 ha < P ≤ 4 ha)	P > 20 % o > 4 ha
Norma 4.2	<i>estensione della superficie non correttamente gestita</i>	0% < PV ≤ 5% (con SV ≤ 0,5 ha)	5% < P ≤ 10% (con 0,5 ha < P ≤ 1 ha)	10% < P ≤ 20% (con 1 ha < P ≤ 2 ha)	P > 20 % o > 2 ha
Norma 4.3	<i>estensione del fenomeno di degrado dell'oliveto</i>	0% < PV ≤ 5% (con SV ≤ 0,5 ha)	5% < P ≤ 10% (con 0,5 ha < P ≤ 1 ha)	10% < P ≤ 20% (con 1 ha < P ≤ 2 ha)	P > 20 % o > 2 ha
Norma 4.4	<i>Rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio</i>	Assume lo stesso valore dell'indice di Gravità (G) (v. punto successivo)			

2. Successivamente, per ciascuna norma BCAA si calcola la **Gravità (G)** delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma; tale indice di verifica viene determinato dal SW, per ciascuna norma violata, sulla base del numero e del tipo di parametri di valutazione riscontrati nel corso dei controlli ed indicati sul modello L5-cond. Per ogni norma vengono considerati i valori stabiliti dalla Circolare Agea n. ACIU. 392 del 21/6/2004 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Parametri di valutazione	Gravità bassa (G = 1)	Gravità media (G = 3)	Gravità alta (G = 5)
Norma 1.1	<ul style="list-style-type: none"> o presenza di fenomeni franosi; o dimensione del solco eroso rilevata nel 	un solo parametro presente	due parametri presenti	almeno tre parametri presenti

Norma	Parametri di valutazione	Gravità bassa (G = 1)	Gravità media (G = 3)	Gravità alta (G = 5)
	<i>punto di massima larghezza superiore a 30 cm;</i> o <i>assenza totale di solchi acquai;</i> o <i>presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo.</i>			
Norma 2.1	o <i>bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia);</i> o <i>bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici;</i> o <i>bruciatura di residui delle foraggere, superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e terreni disattivati.</i>	bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia)	bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici	bruciatura di residui delle foraggere, superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e terreni disattivati
Norma 3.1	o <i>scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste);</i> o <i>canali collettori non mantenuti (in caso di manutenzione a carico dell'azienda).</i>	presenza del primo parametro	presenza del secondo parametro	presenza di entrambi i parametri
Norma 4.1	o <i>porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo;</i> o <i>cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;</i> o <i>presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti od utilizzazioni forestali.</i>	un solo parametro presente	due parametri presenti	tutti i parametri presenti
Norma 4.2	o <i>assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di operazioni colturali non consentite;</i> o <i>esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;</i> o <i>presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma;</i> o <i>sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati;</i> o <i>mancata realizzazione delle fasce antincendio.</i>	un solo parametro presente	due parametri presenti	almeno tre parametri presenti
Norma 4.3	o <i>assenza della potatura quinquennale;</i> o <i>presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piantedi olivo;</i> o <i>presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante</i>	un solo parametro presente	due parametri presenti	tutti i parametri presenti
Norma 4.4	o <i>terrazze danneggiate;</i> o <i>terrazze parzialmente eliminate;</i> o <i>terrazze totalmente eliminate.</i>	terrazze danneggiate	terrazze parzialmente eliminate	terrazze totalmente eliminate

3. Infine, per ciascuna norma BCAA si calcola la **Durata (D)** delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma: tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna norma violata, sulla base dei valori stabiliti dalla Circolare Agea n. ACIU. 392 del 21/6/2004 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Gravità del fenomeno	Durata a bassa (D = 1)	Durata media (D = 3)	Durata alta (D = 5)
Norma 1.1	o <i>Sempre considerata di livello medio</i>	Mai	Sempre considerata di livello medio	Mai

Norma	Gravità del fenomeno	Durata a bassa (D = 1)	Durata media (D= 3)	Durata alta (D = 5)
Norma 2.1	<ul style="list-style-type: none"> normalmente considerata di livello medio. Il livello alto di violazione viene assegnato qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 5 ha 	Mai	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione <u>non</u> è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, e <u>non</u> è superiore a 5 ha	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 5 ha
Norma 3.1	<ul style="list-style-type: none"> normalmente considerata di livello medio. Il livello alto di violazione viene assegnato qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 10 ettari. 	Mai	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione <u>non</u> è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, e <u>non</u> è superiore a 10 ha	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 10 ha
Norma 4.1	<ul style="list-style-type: none"> normalmente considerata di livello medio. Il livello alto di violazione viene assegnato qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 10 ha 	Mai	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione <u>non</u> è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, e <u>non</u> è superiore a 10 ha	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 10 ha
Norma 4.2	<ul style="list-style-type: none"> normalmente considerata di livello medio. Il livello alto di violazione viene assegnato qualora la violazione sia riscontrata su terreni posti all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat". 	Mai	Se la violazione <u>non</u> è riscontrata su terreni posti all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".	Se la violazione è riscontrata su terreni posti all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".
Norma 4.3	<ul style="list-style-type: none"> normalmente considerata di livello medio. Il livello alto di violazione viene assegnato qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 5 ha 	Mai	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione <u>non</u> è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, e <u>non</u> è superiore a 5 ha	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 5 ha
Norma 4.4	<ul style="list-style-type: none"> terrazze danneggiate; terrazze parzialmente eliminate; terrazze totalmente eliminate. 	terrazze e danneggiate	terrazze parzialmente eliminate	terrazze totalmente eliminate

N.B. La durata può essere ridotta di livello in seguito alla esecuzione degli eventuali **interventi correttivi** prescritti sul modello V6-cond allegato al Verbale di Incontro.

- Successivamente per ciascuna norma violata, si calcola il **Punteggio ponderato** che è pari alla media dei punteggi dei tre indici di verifica: Portata (P), Gravità (G) e Durata (D).
- Quindi si calcola il **Punteggio totale** nel campo di Condizionalità BCAA, per l'azienda oggetto di controllo, facendo la somma dei punteggi ponderati ottenuti in ciascuna norma.
- Conseguentemente si determina la **Classe** corrispondente, nella legenda presente nel modello L4-cond, al Punteggio totale verificato per l'azienda.
- Infine si determina la **Riduzione** corrispondente alla Classe determinata: essa rappresenta la percentuale di riduzione che sarà applicata all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'Art. 2, lettera d) del Reg. CE 1782/03, che

dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento, secondo quanto disposto dagli artt. 66 e 71 del Reg. CE 796/04. A tale riduzione dovrà essere sommata l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità "Ambiente" e "Sanità Pubblica") riportato nelle relative relazioni di controllo.

Qui di seguito si forniscono alcune definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni dai pagamenti:

1. **Segnalazione (S/N):** Viene indicata una segnalazione (S) in caso di violazione con portata inferiore ad una soglia stabilita; in tali casi non viene applicata alcuna sanzione per la violazione segnalata. L'applicazione della segnalazione è consentita solo in caso di violazione non reiterata. La segnalazione è comunque considerata come violazione ai sensi di quanto disposto per la gestione della reiterazione ed intenzionalità, così come definito nel punto successivo.
2. **I reiterazione (S/N):** Viene indicata una prima reiterazione (S) della violazione in caso di riscontro dell'infrazione della stessa norma nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. CE 796/04, art. 66, paragrafo 4), oppure quando l'agricoltore violi la stessa norma od impegno dopo aver ricevuto una segnalazione. Questa reiterazione provoca l'innalzamento del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità, dal 5% al 15% e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).
3. **II reiterazione (S/N):** Viene indicata una seconda reiterazione (S) della violazione in caso di riscontro della terza infrazione della stessa norma nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima. La seconda reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).
4. **Intenzionalità (S/N):** Viene indicata l'intenzionalità (S) della violazione in caso di riscontro della reiterazione dell'infrazione per la terza volta nel corso dei due anni successivi al riscontro della seconda reiterazione. Il tetto massimo delle riduzioni applicabili, in caso di intenzionalità, è innalzato al 20% e, in casi particolarmente gravi, portato fino al 100%.

N.B. Nel modello sottostante tabella che riporta il medesimo contenuto del Mod. V6-cond, allegato al Verbale di Incontro, sono indicati gli eventuali **interventi correttivi** da apportare alle superfici per le quali sono state notificate sul Mod. L5-Cond le violazioni delle norme relative alle B.C.A.A. (e le modalità di esecuzione degli stessi) al fine di ridurre, ove previsto, la durata della violazione della norma e, di conseguenza, l'entità della riduzione da applicare.

norma BCAA	Interventi correttivi	Tempi realizzazione interventi correttivi
1.1 Regim. acque terreni pendio (escl. set-aside FOOD)	Nessuno	
2.1 Gestione	concimazione organica	entro 90 giorni dalla data di rilascio del verbale

norma BCAA	Interventi correttivi	Tempi realizzazione interventi correttivi
residui colturali (bruciatura stoppie)	sovescio altre pratiche volte al ripristino della sostanza organica perduta a seguito della bruciatura delle stoppie e dei residui	contenente la prescrizione dell'intervento correttivo
3.1 Efficienza rete sgondo	Nessuno	
4.1 Protezione pascolo permanente	ripristino del pascolo eliminato o danneggiato, anche su altre porzioni di terreno a seminativo, entro le scadenze fissate	entro 150 giorni dalla data di rilascio del verbale contenente la prescrizione dell'intervento correttivo
4.2 Manutenzione superfici ritirate da produzione	Nessuno	
4.3 Manutenzione oliveti	potatura dell'oliveto (se parametro di gravità = assenza di potatura quinquennale) spollonatura (se parametro di gravità = presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo) eliminazione della vegetazione infestante (se parametro di gravità = presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante)	entro 60 giorni dalla data di rilascio del verbale contenente la prescrizione dell'intervento correttivo
4.4 Elementi paesaggio	Nessuno	

9 STAMPA ELENCO PRODUTTORI DA CONVOCARE

Il software di gestione delle convocazioni, via via che saranno acquisiti i dati dei dati dei rilievi di campo, genererà automaticamente l'elenco delle aziende chiuse.

Di questo elenco solo le aziende con esito negativo (aziende con scostamento diverso da 0 o con anomalie o con violazioni alle norme di condizionalità BCAA) saranno da convocare e con l'ausilio del software si produrranno le relative lettere di convocazione.

L'esito tecnico aziendale (ammissibilità e condizionalità) e la presenza di anomalie amministrative di particella sono i criteri utilizzati per la determinazione delle aziende da convocare.

In particolare:


- aziende da NON convocare:
 - aziende con esito tecnico di ammissibilità in assoluta concordanza su tutti i gruppi di coltura dichiarati, senza anomalie amministrative e senza nessuna violazione alle norme di condizionalità BCAA;
- aziende da convocare:
 - aziende con esito tecnico in tolleranza (0-3% e 3-20%) e aziende fuori tolleranza (>20%) su almeno un gruppo di coltura (con o senza anomalie amministrative);
 - aziende con anomalie di amministrative "definite da trattare", comprese le particelle con codice agronomico I – E – D – F – R e le particelle con anomalie P55, P16, P23, P36, C36, C46, P24, US6.
 - aziende interessate da particelle con violazioni delle norme di condizionalità BCAA.

Le anomalie anagrafiche e formali di tali aziende, verranno trattate direttamente dall'AGEA.

All'interno delle aziende da convocare è possibile filtrare le aziende per CAA in modo da impostare il calendario di convocazione cercando di raggruppare le convocazioni di un certo ufficio del CAA in date ravvicinate.

Per maggiori dettagli si rimanda alla "Nota Operativa per l'utilizzo del SW SITIXTS".

10 INCONTRO CON I PRODUTTORI



A seguito dei controlli amministrativi ed oggettivi relativi alle domande 2005 estratte a campione, per alcune di esse, potrebbero riscontrarsi incongruenze di superficie e/o anomalie particellari e/o violazioni alle norme di condizionalità che determinano l'esclusione totale o parziale dall'aiuto. Pertanto, allo scopo di effettuare congiuntamente col produttore la verifica dei dati dichiarati, è necessario incontrare nelle sedi di convocazione, le aziende interessate da tali incongruenze e/o anomalie.

10.1 APERTURA SEDI DI CONVOCAZIONE

Le strutture coordinate da AGRISIAN, per ogni provincia campione con un numero totale di aziende a controllo superiore alle 150 dovranno allestire una sede di convocazione.

Le attività da svolgere sono le seguenti:

- convocazione produttori;
- gestione eventuale contraddittorio in campo;
- elaborazione esiti tecnici finali.

Nella scelta delle sedi di convocazione si raccomanda di seguire i seguenti criteri:

- esclusione delle sedi collegate direttamente od indirettamente ai CAA, a Organizzazioni Professionali, ad Enti, associazioni, unioni, ecc.;
- ubicazione nel capoluogo di provincia (eventuali eccezioni potranno essere valutate dal coordinamento centrale di AGRISIAN);
- scelta di locali idonei per decoro e superficie;
- facile localizzazione e collegamento con i mezzi di trasporto pubblici e disponibilità di una adeguata zona di parcheggio;
- sicurezza della sede (contro il rischio di intrusioni e furti) ;
- rispondenza dei locali e degli impianti alla normativa di sicurezza vigente;
- possibilità di organizzare l'archivio cartaceo in una area non accessibile al pubblico;
- adeguata dotazione di servizi igienici in relazione all'affluenza di pubblico stimata;
- possibilità di garantire un'adeguata pulizia dei locali.

Ciascuna sede dovrà essere obbligatoriamente dotata di:

- personal computer;
- FAX;
- LINEA ISDN o ADSL;
- Modem ;
- Abbonamento a INTERNET su linea ISDN o ADSL;
- Casella di posta elettronica (non inferiore a 20 megabite);
- Fotocopiatrice;
- Masterizzatore;
- Scanner;
- stampanti idonee per tutte le attività di stampa (verbali, lettere di convocazione, scheda riepilogativa, mappa aziendale, ecc.) da svolgere nel corso delle convocazioni.

All'esterno della sede di convocazione è necessario esporre, in modo ben visibile, un cartello riportante la dicitura indicata nel modello in allegato.

Al fine di fornire ai produttori alcune indicazioni utili per la fase di contraddittorio, è necessario esporre, nella stessa sede, in modo ben visibile, una copia dell' 'AVVISO AI PRODUTTORI' (vedi allegati).

Per le provincie con un numero totale di aziende a controllo inferiore o uguale alle 150 si potrà procedere alle convocazioni direttamente presso le sedi dei CAA; qualora si opti per

questa possibilità, in ciascun ufficio CAA si potranno convocare solamente le aziende che fanno riferimento allo stesso CAA e non ad altri.

In ogni caso si dovrà verificare preventivamente, per ciascuna sede messa a disposizione dei CAA, la presenza degli stessi requisiti logistici sopra descritti per le sedi messe a disposizione direttamente da AGRISIAN, mentre la dotazione hardware (PC, stampanti, scanner, etc.) dovrà essere assicurata previo trasporto di tale attrezzatura presso la sede del CAA dalle sedi operative AGRISIAN.

10.2 PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI ED INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE

10.2.1 Incontro con i rappresentanti dei CAA e degli Organismi pagatori

I CAA nazionali e gli Organismi Pagatori comunicheranno ad AGEA e quindi ad AGRISIAN i nominativi dei responsabili provinciali di ciascun CAA. Sarà cura poi del responsabile di sede AGRISIAN e del responsabile provinciale del CAA, comunicato da AGRISIAN, predisporre un elenco di altri addetti dei CAA autorizzati a trattenere rapporti con le strutture periferiche di AGRISIAN. Nominativi diversi che si dovessero poi presentare a nome dei CAA non dovranno essere accolti.

Prima dell'invio delle raccomandate è necessario mettersi in contatto con i rappresentanti dei CAA convenzionati, con AGEA e con gli altri Organismi Pagatori, comunicando il calendario delle convocazioni, tenendo conto del rapporto percentuale delle aziende da convocare per CAA.

Una volta concordato il calendario delle convocazioni e **contestualmente all'invio delle lettere di convocazione**, esso dovrà essere fornito a ciascun CAA provinciale. Inoltre lo stesso elenco di convocati per data dovrà essere trasmesso, al momento dell'invio delle lettere di convocazione, anche al Coordinamento centrale di AGRISIAN il quale lo inoltrerà per opportuna conoscenza anche ai CAA nazionali ed agli OPR.

10.2.2 Invio lettere di convocazione

Per le aziende da convocare si procederà a notificare al produttore la data e la sede di incontro con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (vedi allegati) inviata almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

Le lettere di convocazione prodotte direttamente dal software, devono essere stampate, scalarmene all'acquisizione gli esiti dei controlli.

Si evidenzia che, compatibilmente con l'avanzamento dell'attività di riporto a video dei risultati di campo, è necessario rispettare la priorità di convocazione stabilita.

Le lettere di convocazione, sono così composte:

Mod.L1: lettera di invito, come in allegato, dove viene notificato al produttore la data e il luogo di incontro, prodotta dal software.

Particolare importanza assume la data di incontro indicata nel modello L1, infatti l'impossibilità a presentarsi all'incontro (motivi di forza maggiore) da parte del produttore deve essere comunicata inderogabilmente, via fax o mediante telegramma, entro 48 ore dalla data di incontro. Pertanto si raccomanda vivamente di indicare in tale modello, anche il recapito telefonico e del numero di FAX a cui eventualmente il produttore deve far pervenire la comunicazione dell'impossibilità a presentarsi all'incontro per motivi di forza maggiore.

Mod.L2: modello prodotto dal software, costituito eventualmente da più fogli, contenente le seguenti informazioni/quadri:

- dati di riferimento della domanda,
- i riferimenti catastali delle particelle (se presenti) con anomalie (codici) da trattare, correggibili e non.

Tale modello viene stampato dal SW soltanto in presenza di almeno una particella con anomalia.

Mod.L3: note esplicative dei quadri dei modelli L2 e L4 con le istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro.

Sono inoltre presenti le istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro per le seguenti anomalie P55, P23, P36, P24, P16, US6, D, R, F, I, E.

Mod.L3-cond: note esplicative dei quadri dei modelli L4-Cond e L5-Cond allegati alla lettera di convocazione. Tale modello viene stampato dal SW soltanto se l'azienda è inserita nel campione condizionalità e la domanda è stata presentata agli Organismi Pagatori AGEA, OP Lombardia, Finpiemonte o ARBEA.

Mod.L4: modello prodotto dal software in cui sono riepilogate, per ogni singolo gruppo di coltura, le superfici dichiarate ed accertate.

Mod.L4 - cond: modello prodotto dal software in cui sono riepilogati, per ciascuna norma BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, i valori della Portata, della Gravità e della Durata delle eventuali violazioni riscontrate. Inoltre in tale modello viene riepilogato il punteggio totale delle violazioni accertate, la relativa classe di violazione e la % di riduzione applicabile all'ambito di condizionalità BCAA. Tale modello viene stampato dal SW soltanto se l'azienda è inserita nel campione condizionalità e la domanda è stata presentata agli Organismi Pagatori AGEA, OP Lombardia, Finpiemonte o ARBEA.

Mod.L5: Scheda Riepilogativa dei risultati riportante per tutte le particelle dichiarate in domanda, ad eccezione di quelle a Frutta a guscio, il dettaglio dei controlli di ammissibilità svolti (superficie misurata, superficie assegnata) nonché la presenza di eventuali anomalie amministrative.

Mod.L5-cond: Scheda Riepilogativa dei risultati riportante per tutte le particelle dichiarate in domanda il dettaglio dei controlli di condizionalità BCAA svolti (superficie violata per ciascuna norma, parametri per la valutazione della gravità). Tale modello viene stampato dal SW soltanto se l'azienda è inserita nel campione condizionalità e la domanda è stata presentata agli Organismi Pagatori AGEA, OP Lombardia, Finpiemonte o ARBEA.

Mod.L5-FAG: Scheda Riepilogativa dei risultati dei controlli di ammissibilità sulle particelle dichiarate in domanda a Frutta a guscio e riportante per tutte le particelle:

- la superficie misurata,
- la superficie assegnata,
- la tipologia di impianto riscontrato,
- l'eventuale sesto di impianto misurato,
- il numero delle piante di frutta a guscio,
- il numero delle eventuali piante di castagno,
- il numero delle eventuali altre piante diverse da frutta a guscio e castagne,
- la presenza di eventuali anomalie,

Mod.C1: modello di conferimento d'incarico. Infatti è facoltà del produttore (così come indicato nel modello L1) farsi rappresentare all'incontro da un'altra persona purché la persona sia:

- a conoscenza della realtà aziendale;
- in possesso della documentazione richiesta;
- in possesso del conferimento d'incarico firmato dal titolare della domanda accompagnato da un valido documento di riconoscimento (in originale o in fotocopia integrale dello stesso) del titolare della domanda.

La convocazione deve essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio del produttore desunto dalla domanda e dalla lettera prestampata.

Come mittente sulla ricevuta di ritorno si dovrà indicare sempre la dicitura Agrisian :

AGRISIAN S.C.p.A.

Via (indirizzo della sede periferica)

cap Comune (Prov.)

La lettera di convocazione va completata, **obbligatoriamente**, indicando **tutti** i seguenti campi:

- l'indirizzo della sede di convocazione, utilizzando la funzione del software;
- il recapito telefonico, fax e nominativo del responsabile di riferimento al quale i produttori possono telefonare, inviare un fax oppure scrivere per comunicare eventuali problemi legati al giorno di convocazione (per esempio: impossibilità a presenziare per causa di

forza maggiore) utilizzando la funzione del software;

L'indirizzo e i riferimenti della sede andranno riportati come nel seguente esempio:

AGRISIAN
Via Della Fonte Chiara N. 55 00100 ROMA (RM) Per comunicazioni rivolgersi al: dott. agr. Mario Rossi TEL. 06-11111111 FAX. 06-2222222

- la data di convocazione;
- l'orario di convocazione.

Prima dell'invio delle raccomandate è necessario fotocopiare ed archiviare la lettera di convocazione già compilata.

Contestualmente all'invio delle lettere raccomandate, con l'ausilio della stampa del SW "Elenco aziende convocate" bisognerà stilare un calendario delle convocazioni da tenere costantemente aggiornato contenente le seguenti informazioni (le prime 7 informazioni saranno desumibili dalla stampa prodotta dal SW):

- nominativo azienda
- numero domanda AGEA ed eventuale n. domanda altro OP.
- codice del tramite (CAA, in proprio...)
- n. raccomandata
- data spedizione raccomandata
- data di convocazione (data invito)
- data presentazione convocazione (data incontro)
- data appuntamento aziende rinviate
- data presentazione aziende rinviate
- data appuntamento verifica in campo
- data presentazione verifica in campo
- data appuntamento in sede riverifica esiti di campo
- data presentazione in sede riverifica esiti di campo
- data appuntamento per causa di forza maggiore
- data presentazione per causa di forza maggiore

Contemporaneamente alla notifica al produttore, è necessario informare - via Fax o posta elettronica (via e-mail) - anche i CAA di appartenenza, inviando (man mano che vengono convocati i produttori) il calendario di convocazione delle proprie aziende. L'elenco (calendario di convocazione) distinto per CAA, dovrà contenere le seguenti informazioni: i nominativi delle aziende convocate, n. domanda, giorno e ora di convocazione. Il calendario di convocazione, da produrre scalarmente, deve essere archiviato per eventuali consultazioni. Tale elenco dovrà essere inviato via e-mail tempestivamente anche al Coordinamento centrale di Agrisian.

A seguito dell'invio delle raccomandate è necessario:

- conservare **l'elenco delle raccomandate inviate**, timbrato dall'Ufficio postale;

- spillare la ricevuta di ritorno alla copia della lettera di convocazione, quando questa sarà ritornata indietro.

Dopo i rientri delle ricevute di ritorno sarà necessario:

- compilare **un elenco delle raccomandate non recapitate**;
- inviare una seconda raccomandata solo se il mancato recapito fosse imputabile ad un errore nell'indirizzo a cui è stata spedita la prima lettera. In tal caso si dovranno consultare i CAA per reperire l'indirizzo corretto.

E' necessario, inoltre, attraverso l'uso della funzione del SW "Dati Convocazioni", compilare i seguenti campi:

- tutti i dati relativi alla raccomandata;
- nel campo "esito convocazione" se la raccomandata non è stata recapitata; tale eventualità dovrà essere verificata attraverso il ritorno al mittente della raccomandata non recapitata oppure attraverso l'accesso al sito internet [WWW.POSTE.IT](http://www.poste.it), e verificando nella sezione SERVIZI ON LINE – POSTA RACCOMANDATA ON LINE l'esito della spedizione nel servizio di monitoraggio DOVE E QUANDO (<http://www.poste.it/online/dovequando/raccomandata.shtml>). In tal caso, a riprova del mancato recapito, dovrà essere stampata ed archiviata nel fascicolo della convocazione anche la schermata video che fornisce tale informazione.

10.2.3 Oggetto dell'Attività di incontro dei produttori e materiali necessari

Nel corso dell'incontro dovranno essere controllate in contraddittorio:

- le particelle dichiarate nella domanda di pagamento unica per le quali la superficie dichiarata/accertata risulti discordante;
- particelle per le quali è stata riscontrata almeno una violazione delle norme di Condizionalità – Ambito BCAA;
- tutte le anomalie correggibili segnalate nella stessa lettera di convocazione.
- Il produttore (o il suo delegato) inoltre può richiedere il sopralluogo in contraddittorio in campo sulle particelle con scostamenti sui gruppi di coltura a contributo (esclusi i regimi di intervento 030=DESTIN. PRODUTTIVE NON AMMISS. AL PAGAMENTO UNICO e 031=DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE) e sulle particelle con violazione delle norme di Condizionalità – Ambito BCAA;

Si dovranno eventualmente programmare le verifiche in campo in contraddittorio sulle particelle, parzialmente o totalmente negative, richieste dal produttore, ad esclusione di quelle il cui esito negativo sia determinato esclusivamente da aree non eleggibili, definibili dalla sola fotointerpretazione.

10.2.4 Documentazione e Materiali necessari per l'incontro

I tecnici della sede periferica che effettueranno gli incontri con i produttori, al momento dell'incontro, avranno a disposizione:

- il materiale fotocartografico relativo all'azienda su supporto informatico (gestito mediante software) e cartaceo (plottaggi delle duple foto-mappa in formato A0);
- il SW per la gestione delle convocazioni che permette la visualizzazione e la modifica dei dati fotocartografici e alfanumerici aziendali e la digitalizzazione delle particelle catastali per l'acquisizione nel GIS dei frazionamenti catastali;
- l'elenco delle particelle dichiarate e controllate in campo (34bis);
- il calendario delle convocazioni;
- la scheda riepilogativa dei risultati dei controlli e delle anomalie amministrative e degli esiti dei controlli di condizionalità BCAA da utilizzare durante l'incontro (copia della lettera di convocazione);
- i CD delle riprese fotografiche effettuate in campo che dovranno essere già state acquisite anche in remoto mediante l'utilizzo del SW di gestione delle convocazioni.

Tutti i dati delle domande di pagamento estratte a campione sono presenti nelle banche dati del SW di gestione delle convocazioni.

Le copie cartacee delle domande di aiuto, per i produttori che hanno dato mandato ai CAA, non sono fornite alle sedi periferiche in quanto sono conservate dai CAA riconosciuti dall'AGEA (o dagli altri Organismi Pagatori in caso di presentazione della domanda a questi ultimi).

Le copie cartacee per i produttori che hanno presentato la domanda in proprio, sono state consegnate in AGEA; esse non vengono fornite alle sedi di convocazione ma possono essere richieste da queste al Coordinamento centrale di Agrisian per eventuali verifiche della correttezza dell'acquisizione informatica dei dati nella Banca dati.

A titolo informativo si ricorda che, come indicato nella Circolare AGEA n. 13 del 4/05/05 e nella successiva integrazione (n. ACIU.2005.533 del 13.9.2005), le date di presentazione delle domande per la campagna 2004 sono:

1. domande iniziali = 16 maggio
2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004 = 31 maggio
3. domanda di modifica e di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004 = 15 settembre

Per le domande iniziali è consentita una tolleranza nella presentazione di 25 giorni lavorativi. La data ultima di ricevibilità è stata fissata al 09.06.2005. Per ogni giorno lavorativo di ritardo si determina una decurtazione del premio pari all'1%.

Per le domande di rettifica e variazione non c'è tolleranza.

10.3 ATTIVITÀ PRELIMINARI NEL CORSO DELLA CONVOCAZIONE

In via preliminare saranno svolte le seguenti attività:

- **compilazione e firma del modello "Tempistica dell'incontro" e "Richiesta accesso ai dati" - modello R1 (vedere allegati 8 e 9) .**

Nella fase di accettazione dei produttori all'incontro si devono rispettare le priorità di seguito descritte (secondo quanto indicato nell'Avviso ai produttori da apporre nella sede di

convocazione):

- convocati del giorno, che rispettano la fascia oraria indicata nella lettera di convocazione;
- sospesi, che rispettano il giorno e la fascia oraria fissata;
- riconvocati per causa di forza maggiore (comunicato con fax o telegramma le motivazioni);
- convocati del giorno, che non rispettano la fascia oraria indicata nella lettera di convocazione;
- convocati dei giorni precedenti (solo se possibile);
- convocati o sospesi dei giorni successivi (solo se possibile).

Nella prima parte del modello R1 (verifica Tempistica incontro) si dovrà:

- riportare la data di convocazione;
- riportare la data di presentazione;
- individuare la classe di appartenenza del produttore presentato/convocato, tenendo presente le priorità precedentemente riportate, e comunicarla al produttore.

Infatti andrà indicato se l'incontro avviene nella data prevista nella lettera di convocazione, in quanto trattasi di:

- convocato del giorno;
- sospeso che rispetta l'appuntamento;
- riconvocato per causa di forza maggiore.

Se l'incontro non avviene nella data prevista nella lettera di convocazione o non avviene affatto o se non è stato rispettato l'appuntamento (senza comunicarne i motivi, così come indicato nella lettera di convocazione), si comunica al titolare o al suo delegato che:

- l'incontro, compatibilmente con gli orari dell'ufficio, avverrà solo dopo aver ultimato gli incontri con i produttori che hanno rispettato il calendario di convocazione;
- l'incontro non può avvenire in data odierna e viene concordato una nuova data di incontro per il ____/____/____ alle ore ____; nel caso di mancato rispetto della data della nuova convocazione non sarà effettuata nessuna altra riconvocazione ad ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente dei dati tecnici emersi dal solo controllo effettuato;
- l'incontro non può avvenire affatto in quanto incompatibile con la programmazione effettuata.

La seconda parte del modello R1 (Richiesta di accesso ai dati) deve essere compilata e sottoscritta, solo se avviene l'incontro. Qualora venga fissato un nuovo appuntamento bisogna compilare solo la parte di verifica tempistica dell'incontro e barrare la Richiesta di accesso ai dati che sarà compilata su un altro modulo al momento dell'incontro effettivo.

Il modello R1 datato e sottoscritto sia dal tecnico che dal titolare/incaricato, è redatto in due copie (può anche essere fotocopiato):

- l'originale consegnato al produttore /incaricato
- la copia archiviata nel fascicolo aziendale

Pur rispettando l'appuntamento non si potrà procedere all'incontro nei casi in cui:

- il titolare o l'incaricato dell'azienda non intendano compilare e firmare il modello di "Richiesta di accesso ai dati";
- il rappresentante dell'azienda sia sprovvisto di conferimento d'incarico e del documento di riconoscimento (originale o fotocopia fronte retro, in caso di originale fotocopiare il documento e archiviare) del titolare dell'azienda.
- In questi casi i risultati riscontrati dal tecnico nei controlli di campo e acquisiti nel riporto a video saranno gli unici considerati per i pagamenti della domanda di aiuto, mentre per le particelle interessate da "superi" (anomalie P55 e P23) troverà applicazione il principio della "rinuncia automatica" della superficie dichiarata, con la successiva applicazione delle previste sanzioni.
- **verifica della presenza del titolare o del rappresentante dell'azienda tramite:**
 - l'esame dei documenti attestanti l'identità della persona intervenuta; nel caso di incaricato al controllo fotocopiare il documento di riconoscimento, archivarlo e acquisire tutti i dati richiesti nel software di gestione aziendale;
 - nel caso in cui il titolare dell'azienda fosse deceduto, il soggetto che si presenta all'incontro dovrà consegnare al tecnico i seguenti documenti:
 - certificato di morte dell'intestatario della domanda;
 - certificato storico dello stato di famiglia o atto di successione;
 - conferimento d'incarico degli eredi unitamente alla copia, fronte-retro, di un valido documento di riconoscimento.

Vengono ritenuti validi ai fini dell'incontro i seguenti documenti: carta d'identità, patenti (rilasciate sia da prefettura che motorizzazione civile), passaporti, porto d'armi, e tesserini di riconoscimento rilasciati da una Pubblica Amministrazione.

- **ritiro del conferimento d'incarico** e relativo documento del titolare della domanda, nel caso di incaricato al controllo;
- **memorizzazione** nel software di tutti i dati precedentemente acquisiti.

Si ricorda che il conferimento d'incarico con il relativo documento di riconoscimento del titolare fotocopiato fronte e retro e il modello di richiesta di incontro, dovranno essere archiviati, insieme con la copia della lettera di convocazione e i verbali dell'incontro.

10.4 ATTIVITÀ IN CONTRADDITTORIO

Dopo aver svolto le formalità sopra descritte si potrà procedere all'accertamento in contraddittorio con il produttore svolgendo le seguenti attività:

- verifica della idoneità, validità e congruenza della documentazione, richiesta nella lettera di convocazione;
- riconoscimento sulla dupla sia a video che sul plottaggio in formato A0:

- delle particelle a contributo e foraggiere con scostamento di superficie dichiarata/accertata;
 - verifica delle relative superfici non eleggibili;
- risoluzione anomalie amministrative correggibili previa verifica della documentazione indicata nel modello L3;
- eventuale variazione dei dati dichiarati (errori evidenti);
- individuazione delle particelle su cui effettuare l'eventuale sopralluogo in contraddittorio in campo;
- stampa, sottoscrizione e consegna del verbale d'incontro e relativi modelli allegati (Mod. V1-COND, Mod.V2, Mod.V3, Mod.V4, Mod. V4-COND, Mod. V4-FAG, Mod.V5, Mod. V5, Mod. V6-COND);
- stampa e consegna delle mappette di ciascuna particella aziendale .

10.5 RINVIO DELL'INCONTRO (AZIENDA SOSPESA)

Nel caso in cui il titolare dell'azienda o il suo rappresentante non sia in possesso totalmente o in parte della documentazione richiesta, è possibile rinviare l'incontro (sospensione).

Il rinvio può essere effettuato una sola volta e qualora il produttore non si presentasse nel giorno concordato è necessario confermare nel software lo stato di azienda rinviata (informazione precedentemente memorizzata).

Così come indicato nel verbale stesso, nel caso in cui il produttore non si presentasse a tale ulteriore incontro munito dei documenti richiesti, saranno considerate valide le modifiche apportate fino a quel momento e saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto i risultati dei controlli indicati nel verbale.

Per il rinvio dell'incontro (azienda sospesa) è necessario:

- stampare il verbale con le modifiche fino a quel punto effettuate;
- compilare la parte relativa alla sospensione del verbale indicando il motivo della sospensione e la data del nuovo appuntamento concordato;
- acquisire nel software tutte le informazioni relative alla convocazione (produttore rinviato);
- acquisire sempre nel software (campo note del tecnico):
 - la data di presentazione e quella del nuovo appuntamento (scrivere la seguente frase: "Azienda sospesa: presentatasi il xx/xx/xx e rinviata al yy/yy/yy");
 - eventualmente specificare i motivi della sospensione se non indicati nel timbro (es. sospensione in attesa di istruzioni). Tale informazione in caso di nuova presentazione non dovrà essere cancellata e , al successivo incontro, dovrà essere ristampata sul nuovo verbale;
- firmare il verbale.

10.6 ACQUISIZIONE DOCUMENTI

In generale è necessario prendere in carico **documenti in originale o in copia autentica**. Qualora vengano prodotte **autocertificazioni**, queste richiedono anche la consegna di una **copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento** di chi effettua la dichiarazione.

Tuttavia, qualora i documenti richiesti siano presenti nel 'fascicolo del produttore' (Circolare AGEA n. 35 del 24.4.2001), inviato all'AGEA o depositato presso il proprio CAA, tali documenti potranno essere presentati in copia solo se certificati, come conformi a quelli contenuti nel fascicolo, dal produttore (se domanda presentata in proprio) con la seguente dichiarazione: *"Il/la sottoscritto/a dichiara che il seguente documento è conforme all'originale e che è stato inoltrato presso AGEA per la costituzione del fascicolo aziendale" (firma e data) o dal proprio CAA, con timbro e dichiarazione apposta dal rappresentante della medesima (se domanda presentata tramite CAA).*

Nel caso in cui fosse necessario **effettuare una copia da un documento originale** il tecnico apporrà sulla copia la dicitura **"Per presa visione documentazione originale"**, la data, il codice del tecnico e la firma.

Nel caso di presentazione di estratti o stralci planimetrici in copia è necessario far dichiarare che **"la documentazione presentata è copia conforme all'originale"**.

Per estratti di mappa presentati senza alcuna indicazione della data di rilascio, del timbro U.T. e degli identificativi catastali (comune, foglio) è consentita l'acquisizione solo se viene dichiarato dal titolare/incaricato che **"il presente estratto di mappa, relativo al foglio n°... del Comune censuario di è stato rilasciato in data... dall'UT di ..."**, con **data e firma**.

Qualora il certificato di visura o l'estratto di mappa sia antecedente al 15/02/2005 (data dell'ultima fornitura dei dati catastali aggiornati da parte dell'Agenzia del Territorio), può essere accettato purché sia sottoscritto (sul retro del documento) dal produttore con la seguente indicazione *"Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni alla data del rilascio"*, con **firma e data**.

N.B. Avendo taluni CAA, a livello provinciale, sottoscritto con i servizi del Catasto apposite convenzioni in base alle quali possono procedere alla stampa di visure catastali, oltre alle visure rilasciate dal catasto è possibile accettare anche tali visure, riconoscibili dal codice utente assegnato, previa acquisizione della copia della nota con cui il CAA attesti di aver stipulato la convenzione in questione (Nota AIMA n.653 del 12/11/00).

Si segnala inoltre che la Convenzione in atto tra Ministero delle Finanze e Comuni permette a questi ultimi di produrre delle stampe informative sulle caratteristiche censuarie delle particelle catastali, aggiornate alla data in cui è stata effettuata la fornitura della banca dati amministrativa-censuaria da parte del Dipartimento del Territorio.

Tali stampe, contrariamente alle visure catastali aggiornate prodotte dai CAA per mezzo del collegamento telematico al sito del Ministero delle Finanze, non riportano le seguenti informazioni:

- Data e ora
- Visura n° xxxxxxx
- Identificazione dell'utente telematico che ha prodotto la visura.

Pertanto le stampe informative prodotte dai Comuni verranno accettate come documentazione catastale giustificativa solo se sulle stesse verranno riportate le seguenti note in originale:

- Timbro del Comune o del CAA che presenta il documento
- Dichiarazione del produttore/delegato o del CAA che la situazione riportata nel documento non ha subito variazioni alla data in cui viene consegnato ai tecnici dell'AGRISIAN.

10.6.1 Documentazione probante la titolarità

La documentazione probante la titolarità (originali o in copia conforme) è quella prevista per la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi delle circolari AGEA n.35 del 24.4.2001 e n. 13 del 4.5.2005.

In particolare:

1. In caso di conduzione diretta: **certificato catastale o visura intestata al richiedente dell'aiuto** (se la visura non risulta aggiornata va prodotta copia della richiesta di voltura) con data successiva al 15/02/05; nel caso in cui il titolare della domanda sia proprietario e l'intestazione del certificato catastale non corrisponda con l'intestazione della domanda, è necessario consegnare anche l'atto di proprietà (contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle).
2. Nel caso di conduzione non diretta (esempio: affitto, concessione in uso, mezzadria, uso gratuito): devono essere presentati ulteriori documenti giustificativi come di seguito indicato:

a. affittuario, enfiteuta, ecc.:

- se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura catastale;
- se l'affitto è concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario;

- in caso di enfiteusi è necessario produrre l'atto costitutivo, unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario è necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

b. Contratto di affitto concluso da “giovani agricoltori”

- contratto registrato e relativa visura catastale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: “solo in caso d'uso”.

c. Comodato

- se il comodato è concluso per iscritto, contratto con estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura catastale;
- per quanto concerne il contratto verbale di comodato, ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze, non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante, unitamente alla corrispondente visura catastale. Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo. Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario. Qualora il conduttore sia impossibilitato a farsi rilasciare dal proprietario la sopraindicata dichiarazione, può essere accettata la seguente autodichiarazione del conduttore stesso (comodante): “Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il proprietario dei terreni, Sig._____, siti nel comune di_____ al fg.____ p.lle _____non ha sottoscritto la dichiarazione di concessione del comodato, per i seguenti motivi _____, “ con firma e data.

d. usufrutto

- contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

e. usucapione

- copia della sentenza del giudice.

f. irreperibilità (circostanze eccezionali)

- In caso di comproprietà tra il soggetto che presenta domanda di aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della domanda di aiuto da parte dello stesso, è necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, è l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale.
- In caso di non comproprietà è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del comune attestante la data dalla quale il soggetto intestatario della particella non è più residente nel comune e la non reperibilità dello stesso. Qualora il Comune non rilasci le sopraindicate dichiarazioni, può essere accettata una autodichiarazione del produttore con la seguente indicazione "Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il Comune _____ non ha rilasciato la dichiarazione di irreperibilità del titolare, per i seguenti motivi _____", con firma e data.

g. usi civici:

- è sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore e alla quota generale.

h. concessione e locazione di beni immobili demaniali:

- atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone.

i. comproprietà e comunione legale tra coniugi

- visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno. Simile a quest'ultimo caso è quello in cui l'aiuto sia richiesto soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni.

In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprietà indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza.

I produttori che hanno conferito mandato ai CAA convenzionati, possono non presentare la

sopraindicata documentazione se i CAA di appartenenza, hanno provveduto ad effettuare l'attività di protocollazione del titolo di conduzione delle particelle del produttore, con lo strumento di validazione elettronica del "fascicolo aziendale".

I produttori potranno quindi dimostrare il titolo di conduzione della particella anche attraverso l'esibizione all'incontro della stampa della schermata del Sistema Informativo dell'Organismo Pagatore dalla quale sia possibile identificare gli estremi della protocollazione di tale documentazione.

10.7 VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori materiali commessi dal produttore nella compilazione della propria domanda, occorre considerare - in linea con le indicazioni dell'AGEA - che i dati delle domande non possono essere oggetto di alcuna variazione fatta eccezione per i casi descritti nel capitolo Modalità di correzione errori evidenti.

10.8 VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE PARTICELLE CATASTALI

In questa fase si dovranno verificare con il produttore le misurazioni degli appezzamenti dichiarati (poligoni) effettuate sulla dupla digitale limitatamente alle particelle dichiarate ai Regimi di intervento a contributo (esclusi quindi 030 (DESTIN. PRODUTTIVE NON AMMISS. AL PAGAMENTO UNICO) E 031 (DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE)) con superficie dichiarata/accertata discordante. (N.B.: eventuali contestazioni da parte dell'azienda sulla misurazione effettuata su gruppi di coltura in assoluta concordanza non danno luogo in nessun caso all'accertamento in campo).

I tecnici sono tenuti ad informare i produttori, che ne abbiano i requisiti, della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere il sopralluogo in campo.

Per facilitare la dimostrazione dell'assenza totale della coltura dichiarata devono essere mostrate a video ai produttori le fotografie scattate in campo nel corso dei sopralluoghi di campo.

Prima di mostrare le foto di campo al produttore convocato è necessario assicurarsi dell'esistenza/leggibilità delle foto stesse. In mancanza delle foto l'incontro con il produttore dovrà comunque avvenire secondo la normale procedura.

In questa fase è necessario verificare anche le aree non eleggibili riscontrate limitatamente alle particelle dichiarate a contributo e foraggere con superficie dichiarata/accertata discordante. Tali superfici identificate anche dalla sola fotointerpretazione come non eleggibili saranno escluse dall'aiuto in maniera permanente.

Inoltre, solo per i fogli lavorati graficamente, i limiti della superficie non eleggibile (poligoni culturali) saranno visibili sulle mappe aziendali grafiche, che dovrà essere consegnata anch'essa al produttore.

10.9 VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF n. 5406 DEL 13.12.2004

In questa fase dovranno essere notificati agli agricoltori gli esiti delle verifiche svolte in campo per le particelle facenti parte del campione condizionalità – ambito Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) .

I tecnici sono tenuti ad informare i produttori, che ne abbiano i requisiti, della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere il sopralluogo in campo.

Per facilitare la dimostrazione del mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di BCAA, devono essere mostrate a video ai produttori le fotografie scattate nel corso dei sopralluoghi di campo che attestano inequivocabilmente l'avvenuta violazione delle norme.

Prima di mostrare le foto di campo al produttore convocato è necessario assicurarsi dell'esistenza/leggibilità delle foto stesse. In mancanza delle foto l'incontro con il produttore dovrà comunque avvenire secondo la normale procedura.

In attuazione del DM MiPAF n. 5406 del 13.12.2004 – “Attuazione dell'art. 5 del DM 5.08.2004 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune - All. 2 – norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)” - alcune Regioni e province autonome, mediante l'adozione di appositi provvedimenti a carattere Regionale, hanno derogato dall'applicazione di talune norme.

In conseguenza di ciò nel corso della verifica congiunta degli esiti con il produttore, in caso di accertamento di una violazione, nel caso esistenza una deroga applicabile alle particelle sulle quali sia stata accertata la violazione e previa presentazione, ove necessario, della documentazione richiesta, si procederà mediante le apposite funzioni SW a registrare per ciascuna particella e norma violata l'esistenza della deroga. In conseguenza di ciò non verranno applicate riduzioni ed esclusioni circa la norma oggetto di deroga sulla particella in questione.

Di seguito vengono riepilogate per ciascuna norma BCAA le deroghe generali previste dal del DM MiPAF n. 5406, mentre nelle tabella successiva vengono riportate le deroghe o le ulteriori specificazioni a carattere regionale.

10.9.1 NORMA 1.1 – Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a)³ del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 5406.

La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Le Regioni e le P.A. possono specificare.

- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, comprese le deroghe, con particolare riferimento alle pendenze medie degli appezzamenti, alle aree interessate, alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Deroghe previste:

- a.** per le semine autunno-vernine, effettuate prima del 31.12.2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 1 del DM 23 del 15.09.2000;
- b.** laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai.

L'esistenza di rischi per la stabilità dei mezzi meccanici necessari all'esecuzione delle opere di regimazione previste dalla norma, dovrà essere oggetto di esclusiva valutazione da parte del tecnico che ha eseguito il controllo in campo. Su richiesta del produttore si potrà comunque procedere ad un ulteriore sopralluogo in contraddittorio.

10.9.2 NORMA 2.1 – Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a) e b)⁴ del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 5406.

³ **Lettera a) superfici a seminativo** ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Reg. CE n. 796/04, **comprese quelle investite a colture** consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del Reg. n. 1782/03 ed escluse le superficie di cui alla successiva lettera b).

Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere una corretta gestione dei residui colturali. E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

Le Regioni e P.A. possono specificare:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche vegetazionali (presenza di boschi, ecc.);
- gli impegni di condizionalità, in deroga alla presente norma, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie ove normati da provvedimenti regionali.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta.

Deroghe previste:

- a. per le superfici investite a riso;
- b. in presenza di norme regionali o locali.

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- o La deroga di cui al punto "a" verrà applicata solo per le superfici sulle quali nel corso dei controlli oggettivi svolti nella campagna 2005 sia stata accertata la coltura "RISONE" (RIS).
- o Per le altre deroghe di carattere regionale si faccia riferimento alla tabella n° 1.1.

10.9.3 NORMA 3.1 – Difesa del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera e)⁵ del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 5406. La norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura⁶. Sono previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni relative a SIC e ZPS.

⁴ **Lettera b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto**, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Reg. CE n. 796/04.

⁵ **Lettera e) Qualsiasi superficie agricola beneficiaria di aiuti diretti.**

⁶ La **baulatura** dei campi consiste nella configurazione superficiale dei campi resa artificialmente spiovente verso i fossi tramite il loro profilo simile al coperchio di un baule. I fossi di prima raccolta vengono detti fosse o scoline e sono più profondi della suola di lavorazione (fondo dell'aratura). Può essere a due falde (a schiena d'asino) o a padiglione con quattro falde. La pendenza delle falde è compresa fra l'1 ed il 3%.

Le Regioni e le P.A. possono specificare:

- le caratteristiche della rete di sgrondo;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori per il mantenimento dell'efficienza della rete di sgrondo, salve le disposizioni relative a SIC e ZPS.

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- o Autocertificazione attestante l'appartenenza ad un Consorzio di bonifica (desumibile dall'esistenza di cartella di pagamento), nella quale si dichiara che la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali è di competenza specifica del consorzio di bonifica.

10.9.4 NORMA 4.1 – Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera c⁷ del comma 3 dell'articolo 2 del DM. MiPAF n. 5406.

Al fine di proteggere il pascolo permanente, la norma prevede:

- a. il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art. 4 del Reg. CE n. 796/04;
- b. l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Le Regioni e le P.A. possono specificare:

- l'eventuale carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede gli impegni di cui ai precenti a) e b) per le superfici che erano dichiarate a pascolo fino al 31.12.2004.

Deroghe previste:

- dal regolamento CE n. 796/04 in ordine al precedente impegno a);
- dai PSR e altre norme regionali o locali in ordine al precedente impegno b).

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- o (Copia della domanda di adesione alle misure previste al Piano di Sviluppo Rurale che prevedono alcune lavorazioni del terreno altrimenti vietate dalla presente norma;

⁷ Lettera c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Reg. CE n. 796/04.

- Copia delle norme regionali o locali che derogano in ordine al precedente impegno b).

10.9.5 NORMA 4.2 – Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 5406.

Le superfici di cui alla lettera b) sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Le Regioni e le P.A. possono specificare:

- con riferimento alla norma b), gli altri interventi ammessi equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi (sfalcio o quant'altro) da effettuarsi, in ogni caso, almeno 1 volta ogni 2 anni; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi fermo restando che: per SIC e ZPS il periodo di divieto di falcio o operazione equivalente non può essere inferiore ai 150 gg consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 31 agosto di ogni anno; per le altre aree questo periodo non può essere inferiore a 120 gg consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 agosto;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- la modifica della data di inizio delle lavorazioni del terreno finalizzate all'ottenimento di una produzione agricola nella successiva annata agraria. Tale data non può essere precedente alla fine del periodo di raccolta dei cereali autunno-vernini⁸ dell'area.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni a) e b) e per il punto b) un numero di interventi pari ad almeno 1 l'anno. Per SIC e ZPS il periodo di divieto annuale di sfalcio, o simili, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno; per le altre aree è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in declaratoria di evento siccitoso.

Deroghe previste:

- a. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio⁹ o piante biocide¹⁰, se viene comunque garantita una copertura del terreno nel periodo autunno-invernale. Con

⁸ Ai **cereali autunno-vernini** appartengono specie competitive (grano duro, orzo, avena e farro), dotate di elevata capacità di adattamento a differenti situazioni pedo-climatiche, anche in presenza di forti fattori limitanti. Queste proprietà sono conferite in gran parte dall'apparato radicale e dalla capacità di accestire, che consiste nella differenziazione di nuovi culmi alla base della pianta ed è condizionata dalla disponibilità di nutrimenti (N, P), di energia luminosa e dal prolungarsi delle basse temperature. Tali caratteristiche, unite ad una bassa suscettibilità alle malattie, semplificano la coltivazione e la diffusione dei cereali autunno-vernini nei sistemi di produzione biologica.

- riferimento ai precedenti a) e b) sono ammesse deroghe nei casi di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- b. colture a perdere per la fauna, lettera e) articolo 1 del DM del 7.03.2002;
 - c. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque non prima del 15 luglio;
 - d. utilizzo di idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata laddove tali fenomeni arrechino pregiudizio per l'utilizzazione di pratiche ordinarie per la coltura successiva o danno a terreni coltivati circostanti. Tali circostanze devono essere riscontrate e debitamente documentate;
 - e. in presenza di norme regionali o locali.

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- o Autocertificazione prodotta dall'agricoltore, attestante l'esistenza di una delle condizioni di deroga di cui ai punti a,b,c,d.

10.9.6 NORMA 4.3 – Manutenzione degli oliveti (11)

Ambiti di applicazione: superfici di cui alla lettera d)¹² del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM.

La norma prevede, al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative, interventi di attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo usi e le consuetudini locali.

Le Regioni e P.A. possono specificare:

- la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno 1 volta ogni 5 anni;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- la modalità e la frequenza della potatura anche attraverso le deroghe..

⁹ La tecnica del **sovescio** consiste nella semina di una coltura erbacea di breve durata (erbaio) allo scopo non di raccoglierne il prodotto, ma di interrare la massa verde per fertilizzare la coltura successiva o il frutteto dove è stato seminata. L'esempio più comune è l'interramento di erbai invernali di leguminose, come la favetta, con il quale si possono fornire al terreno interessanti apporti di azoto. Il sovescio, detto anche **concime verde**, può essere fatto anche seminando graminacee, crucifere ed altre specie erbacee.

¹⁰ Molte specie vegetali producono sostanze che, una volta incorporate al terreno, inducono effetti collaterali sulle forme viventi in esso contenute, in particolare su microflora, micro e mesofauna, in qualche caso anche su piante superiori come diserbanti. In generale tali effetti possono essere stimolanti, inibitori o addirittura letali: in questo caso si parla di **piante biocide**. Tra le specie più attive in questo senso sono conosciute quelle della famiglia delle Crucifere

¹¹ L'abbattimento degli alberi di olivo è regolamentato dal Decreto legislativo luogotenenziale 27.7.1945, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano 30 agosto 1945, n. 104, modificato e integrato con Legge 14 febbraio 1951, n. 144 e con DPR 10 giugno 1955, n. 987. Il citato Decreto legislativo prevede il divieto di abbattimento di alberi di olivo.

¹² **Lettera d) Oliveti** con riferimento alla cura della pianta.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la potatura degli olivi almeno 1 volta ogni 5 anni.

Deroghe previste:

- a. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- b. in caso di reimpianto autorizzato.

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- o Autocertificazione prodotta dall'agricoltore, attestante l'esistenza di una delle condizioni di deroga di cui ai punti a e b.

10.9.7 NORMA 4.4 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo del presente DM.

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg. CE 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a. il divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;
- b. il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli.

Le Regioni e P.A. possono prevedere di estendere il divieto ad altre aree.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede il divieto di eliminazione delle terrazze e nei SIC-ZPS il rispetto dei relativi provvedimenti regionali.

Deroghe previste:

in riferimento al punto a) è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- o Autocertificazione prodotta dall'agricoltore, attestante l'esistenza delle condizioni di deroga previste.

Tabella 1.1

REGIONE	ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO (DELIBERE, ECC.)	Documentazione da produrre
PIEMONTE	DGR n. 15-14886 del 28.02.2005	
Norma 4.2	Periodo di divieto annuale di sfalcio: <ul style="list-style-type: none"> - per le aree ZPS e SIC avrà inizio il 15 febbraio e sarà pari a 150 giorni consecutivi - per le altre aree avrà inizio il 15 	

REGIONE	ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO (DELIBERE, ECC.)	Documentazione da produrre
	marzo e sarà pari a 120 giorni consecutivi	
LIGURIA	DGR n. 363 del 24.02.2005	
Norma 2.1	Deroghe per motivi fitopatologici. Possono essere concesse dal Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura della Regione.	Documentazione rilasciata dal Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura della Regione.
Norma 4.2	<p>Nelle aree SIC-ZPS il divieto di sfalcio, o altra operazione equivalente, va dal 15 febbraio al 20 luglio di ogni anno.</p> <p>Nelle altre aree non può essere a < 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.</p> <p>E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane al di sopra dei 700 metri slm, è presente solo in condizioni di dichiarazione di "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi".</p> <p>Deroghe:</p> <p>il divieto di sfalcio, o altra operazione equivalente, non si applica alle aree di pertinenza dei fabbricati individuate al comma 2, art. 45 della Legge Regionale n. 4 del 22.01.1999¹³, che recita "fatto salvo quanto previsto all'articolo 12¹⁴ della presente legge, nel caso di fabbricati già esistenti all'interno di un'area a bosco e adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla, è consentita, senza necessità di rilascio di autorizzazione ai fini paesistico-ambientali e forestali, la creazione di una fascia di rispetto devegetata di profondità non superiore a 15 metri lineari misurati dal perimetro dei fabbricati stessi"</p>	
LOMBARDIA	DDGR n. 20548 del 15.02.2005	
Norma 1.1	<p>La norma si applica ai comuni dell'Allegato 7* del DGR (vedi allegato)</p> <p>La norma si applica ad appezzamenti con pend. media > 8% e in assenza di</p>	

¹³ Questa legge disciplina gli interventi in materia forestale.

¹⁴ L'articolo 12 (Alberi monumentali) tutela gli esemplari arborei che costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.

REGIONE	ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO (DELIBERE, ECC.)	Documentazione da produrre
	<p>terrazzamenti, muretti a secco e altre sistemazioni equivalenti.</p> <p>Criteri di esecuzione dei solchi acquai, distanze e interventi sostitutivi in caso di rischio per l'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendenze < 25%: distanza tra i solchi < 80 metri. - pendenze = o > 25%: distanza tra i solchi < 60 metri. <p>Interventi sostitutivi in caso di rischio per l'operatore (legata alla stabilità del mezzo meccanico da utilizzare per realizzare i solchi acquai):</p> <p>a) strisce inerbite (naturali o artificiali) larghezza min. 2 metri oppure siepe fitta monofilare (short rotation forestry) con specie idonee all'ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendenze < 25%: distanza tra le strisce < 80 metri. - pendenze = o > 25%: distanza tra le strisce < 60 metri <p>In caso di appezzamenti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza < 80 m e pendenze < 25% o di - lunghezza > 60 m e pendenze = o > 25% <p>b) fasce inerbite (naturali o artificiali) larghezza min. 2 metri, alla base del pendio</p> <p>c) siepe fitta monofilare (short rotation forestry) con specie idonee all'ambiente, alla base del pendio, solo in caso di appezzamenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza < 80 metri e pendenze < 25% - lunghezza < 60 metri e pendenze = o > 25% 	

REGIONE	ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO (DELIBERE, ECC.)	Documentazione da produrre
Norma 2.1	<p><i>Deroga per le superfici a riso, fatta salva la vigente normativa sugli incendi.</i></p> <p><i>In attesa di chiarimenti interpretativi della Legge nazionale 353/2000, chiesti dalla Regione Lombardia al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, la Regione ha previsto, nell'ambito delle attività sperimentali del 2004, la perimetrazione delle superfici percorse da fuoco ed ha emanato delle linee guida di supporto alla 353/2000.</i></p>	
Norma 4.2	<p>Altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso di diserbanti non residuali; - numero di interventi di sfalcio o equivalenti: almeno 1 all'anno. - periodo di divieto annuale di sfalcio o equivalenti: <ul style="list-style-type: none"> a. per le aree ZPS e SIC tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno b. per le altre aree tra il 15 marzo e il 15 agosto per almeno 120 gg consecutivi 	
Norma 4.4	<p>Obbligo di informativa all'Ente gestore, per le aree SIC-ZPS, di interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminazioni di siepi e filari, boschetti, fasce boscate, senza adeguata compensazione da definirsi sulla base di parametri forniti dall'ente gestore; - eliminazione o compromissione di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive); - modifica di aree e/o modalità di conduzione agro-forestale caratteristiche del territorio (es. marcite, risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali; - eliminazione di elementi morfologici naturali quali terrazzamenti 	

REGIONE	ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO (DELIBERE, ECC.)	Documentazione da produrre
	<p>o dossi, sbancamento con asportazione di materiale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzazione di fanghi da depurazione. - sono consentiti gli interventi legati all'irrigazione e allo scolo delle acque. 	
Marche	DGR n. 320 del 2.03.2005	
Norma 2.1	<p><i>Deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali secondo le modalità definite dalla DGR n. 1163 del 5.08.03 che reca disposizioni in merito alla lotta contro gli incendi boschivi e che tra l'altro stabilisce che nel periodo 1 luglio – 15 settembre di ogni anno non si deve:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>accendere fuochi a distanza minore di 200 metri dai boschi nel periodo a rischio di incendio e a distanza minore nel periodo non a rischio di incendio boschivo;</i> - <i>bruciare stoppie e residui erbacei, arbustivi ed arborei non raccolti in cumuli ed a distanze inferiori di quelle sopra indicate. Nelle accensioni dei fuochi tesi all'eliminazione di detto materiale devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.</i> 	
Molise	DPGR n. 54 del 28.02.2005	
Norma 1.1	<p>La norma non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per pend. medie < 10% e altimetria < 300 m slm, in presenza di avvicendamento con colture sarchiate; - nelle altre aree, in presenza di colture sarchiate, limitatamente tra aprile e ottobre; <p>Deve in ogni caso essere presente sulla capezzagna un solco di raccolta delle acque.</p>	

REGIONE	ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO (DELIBERE, ECC.)	Documentazione da produrre
Norma 2.1	Successione colturale: necessità di riutilizzo del terreno in tempi ristretti per la semina successiva di piante ortive e della barbabietola da zucchero, tali da non consentire la normale degradazione della paglia.	
	Si ricorre alla "minima lavorazione" che prevede la ripuntatura e/o erpicatura e, successivamente alla raccolta, la bruciatura delle stoppie se la pendenza > 30%. In questi casi, infatti, le lavorazioni vengono eseguite seguendo le linee di livello per cui l'interramento dei residui colturali può provocare frane e smottamenti.	
Norma 4.1	<p>Possibilità di conversione del pascolo permanente in bosco o prato-pascolo poiché tale deroga non influisce sulla questione ambientale.</p> <p>Per prato-pascolo si intende il prato polifita composto da essenze spontanee e traseminate che viene sottoposto a sfalcio annuale e a successivo pascolamento.</p>	
Basilicata	DD n. 232 del 28.02.2005	
Norma 1.1	Nei casi di terreni declivi con pendenza superiore all' 8% , che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni e che presentano rischi per la sicurezza degli operatori, è possibile realizzare, in sostituzione dei solchi acquai previsti dalla norma, fasce inerbite della larghezza minima di mt. 2, e distanti fra loro non più di 80 metri.	
Norma 2.1	<p>Si applica, ai fini della condizionalità, la norma 2.1 di cui all'Allegato 2 del D.M. 5406/04 "Gestione delle Stoppie e dei Residui Vegetali" conformemente a quanto stabilito in materia con L.R. n. 22/ del 21/06/02 di modifica ed integrazione della L.R. n. 28 dell'11/06/97. Gli impegni di condizionalità individuabili dalla suddetta normativa sono i seguenti: calendario della bruciatura (art. 2) con casi di deroga (art. 5); modalità di bruciatura (art. 3); misure di prevenzione, precece (art.4).</p> <p>L.R. n. 22/ del 21/06/02 - art. 3 (che</p>	

REGIONE	ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO (DELIBERE, ECC.)	Documentazione da produrre
	<p>sostituisce lo stesso articolo della legge del 1997)</p> <p>1. Il processo di bruciatura, dalla accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da personale idoneo.</p> <p>2. Su tutto il territorio regionale la bruciatura delle stoppie e degli altri residui vegetali deve essere effettuato esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4 e totale spegnimento entro le ore 10, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento.</p> <p>L.R. n. 28 dell'11/06/97 - art. 2 Calendario della bruciatura</p> <p>1. La bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto disposto al successivo articolo 5 può essere effettuata non prima del quindici luglio nei comuni fino a 500 metri di altitudine sul livello del mare e non prima del 31 luglio in tutti gli altri comuni con altitudine superiore.</p> <p>- art. 5 Deroghe al calendario</p> <p>1. In ciascun Comune, con ordinanza del Sindaco, possono essere posticipati, per un periodo non superiore a 20 giorni, le date di inizio della bruciatura di cui al precedente articolo</p> <p>2. I Sindaci dei Comuni dove normalmente sono praticate le colture intercalari estive, possono, con propria ordinanza, consentire l'anticipo della bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, per un massimo di giorni 15 rispetto ai termini ordinari dell'art. 2, su esplicita e comprovata richiesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati.</p> <p>3. L'ordinanza sindacale è portata a conoscenza del Coordinamento Provinciale e del Comando Stazione del Corpo Forestale competenti per territorio almeno dieci giorni prima dei nuovi termini stabiliti.</p> <p>4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può variare i termini temporali della bruciatura, sull'intero</p>	

REGIONE	ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO (DELIBERE, ECC.)	Documentazione da produrre
	<p>territorio regionale o su parte di esso, per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche che risultino favorevoli allo sviluppo e propagazione degli incendi.</p> <p>- art. 4 Misure di prevenzione, Precesa</p> <p>1. Al fine di pervenire il verificarsi, anche accidentale, di danni al patrimonio pubblico o privato, il proprietario o conduttore del fondo del quale siano presenti stoppie od altri residui vegetali, non oltre 10 giorni dalla conclusione della mieti-trebbiatura, deve praticare lungo il perimetro del fondo una apposita precesa, consistente nella aratura di una fascia di terreno di larghezza compresa fra 7 e 10 metri. In ogni caso la precesa non deve presentare residui vegetali o stoppie affioranti.</p> <p>2. La precesa perimetrale può essere ridotta a metri 5 nel caso l'estensione della superficie interessata sia inferiore ad 1 ettaro.</p> <p>3. La precesa può ugualmente, essere ridotta a metri 5, qualunque sia l'estensione del fondo, nel caso di superfici cerealicole contigue con altre, condotte da soggetti diversi pure obbligati alla precesa, limitatamente alla linea di confine comune.</p> <p>4. La larghezza della precesa deve essere compresa fra 12 e 15 metri, qualunque sia la estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di 100 metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonchè da terreni a coltura agraria abbandonati o adiacenti a strade o ferrovie.</p>	
Sicilia	DDG n. 193 del 25.02.2005	
Norma 1.1	Per i terreni declivi con pendenza media > 15%, vanno realizzati solchi acquali temporanei ad andamento livellare con una distanza tra loro non superiore ad 80 metri e con una profondità superiore al solco di lavorazione, tranne i casi in cui vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione	

REGIONE	ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO (DELIBERE, ECC.)	Documentazione da produrre
	dei solchi acquai.	
Norma 2.1	<p>a) fino al 30 settembre 2005 è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali; essa sarà consentita, dopo tale data, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio;</p> <p>b) i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 agosto, possono sottoporre a pascolamento l'intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a 10 metri o devono procedere alla lavorazione dell'intera superficie;</p> <p>c) nel caso in cui le operazioni di raccolta non verranno effettuate, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b) entro il 15 luglio.</p>	
Norma 4.1	a) il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare i 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive.	
Norma 4.2	1) <i>al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d'incendi, è fatto obbligo di effettuare 1 sfalcio annuale od in alternativa, ove consentito dalle norme comunitarie, il pascolamento della superficie interessata;</i>	
	<p>2) con riferimento alla norma precedente, è vietato effettuare lo sfalcio o il pascolamento, nei seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le aree individuate ai SIC-ZPS, per 150 giorni consecutivi a partire dal 31 marzo di ogni anno; - per tutte le altre aree per 120 giorni consecutivi a partire dal 15 aprile di ogni anno. 	
Norma 4.4	<p>a) <i>divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;</i></p> <p>b) <i>divieto di eliminazione alberature,</i></p>	

REGIONE	ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO (DELIBERE, ECC.)	Documentazione da produrre
	<i>boschetti e specchi d'acqua esistenti nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e della direttiva n. 92/43/CEE.</i>	
Puglia	DGR n. 510 del 31/03/2005	
Norma 2.1	<i>Si dà applicazione alla legge regionale n. 15 del 12 maggio 1997, relativamente alla bruciatura delle stoppie dei cereali.</i>	
Norma 4.2	<i>Oltre allo sfalcio, possono essere effettuate lavorazioni leggere, quali erpicatura e frangizzollatura per una o due volte l'anno.</i>	

10.10 VARIAZIONI ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI MOD. L5, L5 FAG E L5-COND

Tutte le variazioni e le modifiche apportate in sede di convocazione rispetto alla situazione rappresentata nella Scheda riepilogativa dei risultati di campo sui codici R, D, E, I, **devono essere sempre avallate dai documenti cartacei da allegare al fascicolo aziendale** (estratti di mappa, visure, ecc.) fatta eccezione per le particelle già rappresentate nelle mappe.

Le modifiche sulle superfici e/o codici delle particelle già accertate (codici agronomici P, S) in fase massiva **possono essere effettuate senza supporti documentali** (variazione codice agronomico, modifica superficie poligono, cancellazione o inserimento nuovi poligoni/codici, ecc.), **ma è necessario, in corrispondenza della superficie misurata modificata, riportare la nuova superficie e/o codice accertato in convocazione.**

In tal caso la scheda riepilogativa dei risultati **deve essere datata e firmata sia dal tecnico che effettua la convocazione che dal responsabile di sede (riportare anche il codice AGEA)** riportando a piè di pagina una sintetica motivazione della correzione. In caso di verbali sospesi è possibile che siano presenti sulla scheda riepilogativa più firme.

E' evidente che tali variazioni possono essere effettuate solo dopo attenta e scrupolosa valutazione del poligono/codice da aggiornare, in quanto ciascuna variazione determina un cambiamento dell'esito aziendale precedentemente definito dall'attività dei tecnici incaricati dei controlli in campo e dei riporti a video.

La variazione dei codici utilizzi precedentemente accertati deve essere fatta solo nel caso in cui venga accertato, attraverso la consultazione del 34 bis e/o plottaggio della dupla, un errore di acquisizione o di errata sovrapposizione foto/mappa nel corso del controllo in campo e riporto a video dei risultati. Tale variazione deve risultare in maniera chiara dal 34 bis e/o plottaggio della dupla barrando il vecchio dato (lasciandolo visibile) e riportando a fianco il nuovo dato.

Si evidenzia che il codice dell'operatore che effettua una qualsiasi variazione viene memorizzato nella banca dati in maniera da poter sempre conoscere il responsabile dell'operazione.

Si ricorda che la superficie totale dichiarata in domanda relativa ad ogni regime di intervento non può essere modificata (ne' aumentata, ne' diminuita) ad eccezione dei casi riconducibili ai disallineamenti catastali trattati nell'apposito capitolo.

10.10.1 Modalità variazione dati

Tutte le modifiche effettuate nel corso dell'incontro devono necessariamente essere memorizzate nel software di gestione delle convocazioni.

Per effettuare le modifiche è necessario posizionarsi nel SW sulla particella e digitare il tasto modifica; all'interno della maschera che si aprirà andrà digitata la modifica richiesta.

A tal proposito si ricorda che è necessario acquisire nel software, nella finestra relativa alla superficie catastale validata, il valore della superficie catastale così come indicato nei documenti certificati catastali, visure o modelli di dimostrazione dei frazionamenti (in originali o in copia autenticata) presentati in sede di incontro.

Le possibilità del SW sono di seguito indicate (ad ogni codice inserito corrisponde la registrazione di un'informazione riscontrabile sia nella scheda di controllo che nel verbale d'incontro) e devono sempre essere riferite ad una modifica richiesta dal produttore o eseguita d'ufficio, per i soli casi autorizzati e richiesti dalle presenti specifiche.

INSERIMENTO :

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

L'inserimento riguarda l'aggiunta di una particella in un dato utilizzo ed è accompagnato, non potendo variare la superficie complessiva dichiarata per regime di intervento, da una cancellazione. Fanno eccezione i soli inserimenti di particelle con superficie utilizzata uguale a zero, nei previsti casi di compensazioni, sconfinamenti di appezzamenti contigui e disallineamenti catastali.

Nel caso in cui la sostituzione di particelle non consenta il raggiungimento della superficie dichiarata originariamente all'utilizzo (es. dichiarata p.lla 5 con richiesta di ha 1,00, frazionata in p.lla 66 di ha 0,95), occorre lasciare anche la particella originaria con la superficie richiesta ridotta (p.lla 5 con richiesta di ha 0,05), e con eventuale presenza di superi effettuare la rinuncia della superficie in eccesso.

CANCELLAZIONE:

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

La cancellazione riguarda l'eliminazione di una particella in un dato utilizzo ed è accompagnata, **non potendo variare la superficie complessiva dichiarata per regime di intervento**, da un inserimento.

RINUNCIA: con la rinuncia la particella permane considerata nel computo della superficie dichiarata ai fini del calcolo dell'esito

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

R = rinuncia al premio parziale o totale da parte del produttore

La rinuncia su una particella viene inserita nel seguente caso:

- quando il produttore vuole rinunciare al premio, in parte o interamente, per problema di superi;
- quando il produttore vuole rinunciare al premio, in parte o interamente, e non ci sono problema di superi (si ricorda che la rinuncia porta comunque alla decurtazione del contributo);

La rinuncia parziale viene effettuata attribuendo lo stato di Rinuncia alla sola porzione di superficie non confermata modificando la superficie dichiarata; bisognerà inoltre inserire sul software la stessa particella con i dati della superficie dichiarata pari alla superficie da confermare (ad esempio particella dichiarata per 1,00 ha sulla quale si vuole fare una rinuncia per 0,50 ha: bisognerà cancellare il record relativo alla dichiarazione con 1,00 ha ed inserire al suo posto due record identici a quello cancellato ma con superficie dichiarata pari a 0,5 ha per entrambi; successivamente si dovrà portare uno dei due record inseriti nello stato di MODIFICATA).

R = rinuncia automatica d'ufficio

Tipo di modifica: UFFICIO;

La "rinuncia automatica" d'ufficio deve essere applicata nei seguenti casi:

- sulle particelle con anomalie P55/02-03, P23/03, P24/01 e P36/01 delle aziende non presentate, o considerate tali (il produttore che non firma la richiesta d'incontro; oppure l'incaricato sprovvisto di conferimento d'incarico e di un valido documento di riconoscimento del titolare della domanda);
- sulle particelle con anomalie P55/02-03, P23/03, P24/01 e P36/01 delle aziende presentate, che non hanno consegnato la dichiarazione così come richiesto nella lettera di convocazione e che non intendono usufruire della sospensione del verbale;

- sulle particelle con anomalie P55/02-03, P23/03, P24/01 e P36/01 delle aziende con verbale sospeso ed in particolare:
- per le aziende che in seconda convocazione non presentano la documentazione richiesta;
- per le aziende che non si presenteranno al successivo incontro (ad esclusione delle particelle precedentemente risolte).

Nel caso vengano effettuate variazioni (aggiunte, cancellazioni, modifiche, rinunce) richieste dal produttore, queste vengono evidenziate nel modello V4 che è parte integrante del verbale (descrivere nel modello pag. di ...) e dovrà pertanto essere consegnato in copia al rappresentante aziendale.

10.11 ERRORI DI ACQUISIZIONE

Gli eventuali errori di acquisizione, consultando la domanda originale dei produttori che hanno presentato domanda in proprio, che riguardano il solo piano di utilizzazione delle superfici aziendali (quadro C) devono essere corretti d'ufficio (Tipo modifica=UFFICIO).

Nel caso di errori di acquisizione presenti in campi diversi dal quadro C della domanda originale è necessario informare il produttore della necessità di rivolgersi per la correzione alla sede dell'Organismo Pagatore cui la domanda è stata presentata «in proprio».

Inoltre, per le domande presentate agli Organismi Pagatori AGREA, ARTEA, AVEPA, Lombardia, eventuali errori nella trasmissione dei dati da parte di tali O.P. verso AGEA potranno essere corretti d'ufficio previa consultazione della copia della domanda presentata ai suddetti O.P..

10.12 ANOMALIE DA TRATTARE

Vengono definite anomalie «da trattare» quelle che non consentono la completa liquidazione dell'aiuto. Le anomalie si dividono in:

- anagrafiche;
- formali;
- particellari.

AGRISIAN tratterà per la campagna in corso le anomalie particellari di seguito indicate, pertanto eventuali modifiche o variazioni (anche errori di acquisizione da parte dell'Amministrazione) che riguardano campi della domanda originale diversi dal piano di utilizzazione delle superfici aziendali (quadro C) non saranno.

Le anomalie vengono indicate da codici e nel caso dei due "superi" da sottocodici (vedi allegati).

Per semplicità si utilizzerà, sia nelle presenti specifiche che nella lettera di convocazione, il solo codice anomalia principale, che in pratica corrisponde ai sottocodici bloccanti (esempio: P55 corrisponde a P55-02 e P55-03).

Le anomalie di P55, P23, P24 e P36 hanno una corrispondente versione C55, C23, C24 e C36

che viene accesa quando le diverse domande coinvolte nel supero appartengono ad Organismi Pagatori diversi. Ciò tuttavia non cambia il modo di trattare l'anomalia.

Superi (P55 e P23)

La superficie per la quale è stata presentata domanda di aiuto deve essere sottoposta a controlli da parte dell'Amministrazione per verificare che non ci siano sovrapposizioni di superfici nelle richieste di premio (supero).

Non esiste pertanto la possibilità da parte dei tecnici di risolvere l'anomalia di supero (cioè di rilasciare un verbale positivo senza la segnalazione di «supero») solo con presentazione da parte dell'interessato della documentazione idonea a dimostrare il titolo di coltivazione.

A tal proposito in sede di compilazione del verbale viene stampata la superficie ammissibile al netto del supero - per cui per il calcolo dell'esito, il controllo definitivo del supero sarà effettuato solo a livello centrale AGEA (o dell'Organismo Pagatore competente), dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori condividenti.

Nel caso di produttori non presentati all'incontro - dopo aver verificato il corretto indirizzo della raccomandata e l'avvenuta ricezione della ricevuta di ritorno (vedi le istruzioni nell'apposito capitolo) - deve essere effettuata la rinuncia d'ufficio sulle particelle indicate in 'supero' nella lettera di convocazione (anche superi risolti successivamente).

Al contrario, per le aziende con raccomandata non recapitata non sarà possibile effettuare la rinuncia d'ufficio.

Supero P55

Il supero viene evidenziato effettuando il confronto tra la somma delle superfici utilizzate dichiarate e la superficie catastale validata (in assenza della superficie catastale validata il confronto viene fatto con la superficie catastale dichiarata massima).

E' ammessa una tolleranza di 1 ara.

Vengono impostate le seguenti anomalie:

- P55-2: Particella in «supero» tra più domande campione e non campione.
L'anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte di uno o di tutti i produttori coinvolti (in sede di convocazione la rinuncia riguarda le sole aziende soggette a controllo).
- P55-3: Particella in «supero» tra più domande campione.
L'anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte di uno o di tutti i produttori coinvolti.

Supero P23

Con il codice P23 viene indicata l'anomalia particellare, di «supero» tra più domande nell'ambito dello stesso regime, rispetto alla superficie accertata.

Si effettua il confronto, per ciascun utilizzo, tra la somma delle superfici utilizzate dichiarate e la superficie accertata. E' ammessa una tolleranza del 5% e comunque non superiore a 5 are. L'anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte di uno dei produttori

coinvolti.

Modalità di trattamento anomalie P55 e P23

Dopo aver escluso eventuali errori di acquisizione si possono verificare i seguenti casi:

- **mancata presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** alla convocazione AGEA:
 - o viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero» (anomalie P55 e P23), con la successiva applicazione delle previste sanzioni;
- **presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** alla convocazione AGEA:
 - che **non consegna al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o la rinuncia** :
 - o viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero» (anomalie P55 e P23), con la successiva applicazione delle previste sanzioni;
 - che **consegna al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o la rinuncia**:
 - o confermare totalmente la superficie utilizzata;
 - oppure
 - o rinunciare totalmente o parzialmente alla superficie utilizzata.

Conferma della superficie utilizzata

In presenza di superi il produttore, proprietario delle particelle in supero dichiarate, può confermare la coltivazione totale o parziale della superficie richiesta (su tutti i regimi di aiuto dichiarati comprese le DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI e le DESTINAZIONI NON AGRICOLE) mediante "dichiarazione conduzione particelle in supero" (conferma particelle) su carta semplice in originale da presentare all'incontro secondo le modalità indicate nella lettera di convocazione di seguito riportate:

Il sottoscritto titolare della domanda n. nato a il residente in, che si autoidentifica con il documento..... n..... rilasciato da..... il.....,

DICHIARA

che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della 'domanda di pagamento unica', raccolto 2005. Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).

						Superficie (ettari, are)
--	--	--	--	--	--	--------------------------

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Catastale	Superficie utilizzata

Per confermare la particella non è necessario effettuare alcuna variazione né sulla scheda riepilogativa dei risultati né sul software, è necessario però indicare nel SW che si è allegata la Dichiarazione di Conferma Supero.

Per le particelle catastali, interessate da tale irregolarità, condotte in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà certificate da autocertificazioni o contratti unilaterali del conduttore, alla documentazione giustificativa della conduzione prevista è necessario integrare una dichiarazione di assenso del proprietario. Tale documento, accompagnato da una copia del documento di riconoscimento in fronte/retro del proprietario, deve contenere la seguente dichiarazione:

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di proprietario dei terreni delle particelle sotto indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che i terreni delle particelle sotto indicate, per la relativa superficie utilizzata, sono stati da lui stesso dati in concessione al Sig. _____ ai fini della presentazione della domanda di pagamento per superfici raccolto _____:

Prov.	Comune	Sez.	Foglio	P.la e sub.	Sup. cat. (ha)	Sup. Utilizzata (ha)

Firma _____ Fatto a _____ -data _____

Rinuncia totale o parziale della superficie utilizzata

Il produttore può rinunciare totalmente o parzialmente alla superficie utilizzata, su tutti gli utilizzi dichiarati comprese le foraggere e le altre utilizzazioni:

- nel caso di **rinuncia totale**, effettuare la rinuncia nel software secondo la normale procedura (vedi modalità variazione dati);
- nel caso di **rinuncia parziale**, rinunciare alla sola porzione di superficie non confermata modificando la superficie dichiarata ed inserire sul software come particella nuova la stessa particella con i dati della superficie da confermare (vedi modalità variazione dati).

E' possibile accettare **anche rinunce** del titolare presentate dall'incaricato, purché sulla dichiarazione del titolare sia comunque indicata:

- la superficie da rinunciare per ciascuna particella;
- il numero e il tipo del documento di riconoscimento che deve essere uguale al documento allegato alla dichiarazione.

Va sottolineato quindi che i superi vengono risolti e sbloccati in sede di convocazione solo qualora vi sia:

- la rinuncia della superficie utilizzata, per le quantità necessarie;
- oppure
- la modifica dell'identificativo catastale da parte dei condidanti (vedi errori materiali).

Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte solo dopo tutte le verifiche che saranno effettuate centralmente dall'AGEA (o dall'Organismo Pagatore competente).

Supero rispetto alla seminabilità (anomalia P36)

L'anomalia P36, si presenta quando uno o più produttori dichiarano la stessa particella e la somma delle superfici utilizzate dichiarate in ciascun regime di intervento è superiore alla superficie eleggibile per quel regime di intervento (superficie netta così calcolata = sup. validata – sup. non elegg.).

Con la consultazione via Web delle domande PAC sul sistema SIAN è possibile conoscere tutti i nominativi dei condivisori e la relativa superficie utilizzata sia delle aziende campione che delle aziende non campione.

A tal proposito si ricorda che per individuare i condivisori/dichiaranti non è possibile consultare direttamente il programma SITIXts, ma si dovrà effettuare la consultazione via portale SIAN.

Lo stampa della schermata descrittiva dell'anomalia va regolarmente archiviato con la restante documentazione.

Se un'azienda presenta un'anomalia P36, ciò può essere dovuto a tre casi:

- **è stato commesso un errore dichiarativo** in una domanda (sia campione che non campione) per quanto riguarda l'identificativo catastale, per cui la superficie eleggibile non è congruente con la superficie utilizzata che il produttore ha dichiarato: in questa situazione si deve intervenire nella banca dati dichiarativa secondo quanto descritto nel capitolo **“Modalità di correzione errori materiali”**.
- non è stato commesso alcun errore dichiarativo in domanda, ma aziende diverse hanno **dichiarato una superficie seminabile superiore a quella eleggibile nota dai controlli degli anni precedenti**: In questa situazione dopo aver verificato, con il produttore a campione convocato, la correttezza del dato di non eleggibilità si procederà, nel caso di dato corretto, alla conferma o alla rinuncia della superficie dell'azienda/e convocata/e a campione. Nel caso il supero si sia generato con un'azienda non campione e l'azienda campione non rinuncia, rimarrà l'anomalia.
- non è stato commesso alcun errore dichiarativo in domanda, ma **durante il rilievo in campo** (azienda campione) si è **riscontrata una superficie non eleggibile superiore a quella seminabile** dichiarata sia da aziende campione che da aziende non campione: in questa situazione ci si comporta come nel caso precedente, effettuando un ulteriore sopralluogo per rilevare la parte non eleggibile.

Nel caso di produttori non presentati all'incontro - dopo aver verificato il corretto indirizzo della raccomandata e l'avvenuta ricezione della ricevuta di ritorno (vedi le istruzioni nell'apposito capitolo) - deve essere effettuata la rinuncia d'ufficio sulle particelle indicate in 'supero' nella lettera di convocazione (anche superi risolti successivamente).

Al contrario, per le aziende con raccomandata non recapitata non sarà possibile effettuare la rinuncia d'ufficio.

Si ricorda che il SW, non calcolando l'anomalia P36 direttamente, ma ricevendo questa informazione dal Sistema Centrale, non consente lo spegnimento delle anomalie eventualmente risolte, il quale avverrà solo a livello di Sistema Centrale.

Particella non riscontrata o soppressa al Catasto (P16)

Le particelle non riscontrate al Catasto (anomalia P16/1) e sopprese al catasto (anomalia P16/3) sono considerate con anomalie bloccanti ai fini del pagamento, pertanto sono oggetto di convocazione del produttore.

Nel caso sia stato commesso un errore dichiarativo in domanda per quanto riguarda l'identificativo catastale, In questa situazione si deve intervenire nella banca dati dichiarativa secondo quanto descritto nel capitolo **“Modalità di correzione errori materiali”**.

Nel caso che le particelle siano state dichiarate come caso particolare 5 (= frazionamento successivo al 15/02/2005) l'anomalia P16/1 verrà automaticamente dal SW SITIXts modificata in P16/2 e non porterà alla convocazione.

Nei casi di inserimenti, in sede di convocazione, di nuove particelle frazionate dopo il 15/02/2005 bisognerà verificare la documentazione catastale per accertare che la data del frazionamento sia successiva a quella del 15/02/2005 e provvedere ad inserire sempre il codice particolare 5. Se il frazionamento è precedente il 15/02/2005 basterà inserire la superficie catastale validata senza impostare il caso particolare.

Le particelle con anomalia P16 dovranno essere risolte attraverso la verifica della documentazione catastale richiesta nella lettera di convocazione. In particolare per le P16/1:

- visura catastale successiva la 15/02/2005
- stralcio planimetrico o estratto di mappa. Tale documento deve riportare la dichiarazione del titolare/incaricato che “il presente estratto di mappa, relativo al foglio n°.... del Comune censuario di è stato rilasciato dall'UT di e rappresenta la situazione attuale”. Data e firma. Controfirmati dal Tecnico del CAA.

Per la P16/3 :

- o visura catastale successiva la 15/02/2005
 - o modello di frazionamento/accorpamento “51F-TP” con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici;
- oppure, in alternativa,
- o visura ampliata successiva la 15/02/2005
 - o estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT,
- oppure in alternativa,
- o visura ampliata per le particelle nuove successiva la 15/02/2005
 - o stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividendi particellari ed il numero identificativo della particella interessata.
- oppure, in alternativa:
- o visura ampliata successiva al 15/02/2005
 - o stralcio planimetrico o estratto di mappa. Tale documento deve riportare la

dichiarazione del titolare/incaricato che “il presente estratto di mappa, relativo al foglio n°.... del Comune censuario di è stato rilasciato dall'UT di e rappresenta la situazione attuale”. Data e firma. Controfirmati dal Tecnico del CAA.

In presenza dell'anomalia P16/3 sarà necessario cancellare prima il centroide dalla mappa grafica e poi intervenire sulla parte alfanumerica del SW.

Particella non riscontrate in mappa (Codice “I”)

L'anomalia si genera quando nelle mappe catastali manca il centroide grafico; può essere accompagnata dall'anomalia P16 se è assente anche la superficie catastale validata (particella non in atti catastali o soppressa).

E' correggibile, con visura originale rilasciata dalla pubblica Amministrazione competente (o dai CAA secondo quanto riportato nel paragrafo Acquisizione documenti) o certificato catastale in data non anteriore al 15/02/2005 o visura catastale attualizzata se non presente l'anomalia P16. In caso di frazionamento: visura ampliata delle particelle scaturite e estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure in alternativa tipo di frazionamento (mod. 51 F TP).

Per quanto riguarda le particelle inesistenti in mappa (cod. I) sarà possibile cambiare l'identificativo catastale nei seguenti casi:

- nel caso di frazionamento od accorpamento opportunamente documentati;
- nel caso in cui l'errore dichiarativo possa essere ricondotto ad una delle situazioni di seguito descritte (subalterno errato, ecc.);
- nel caso di limiti catastali non individuabili, sebbene sia stato effettuato il sopralluogo in campo.

La documentazione presentata in convocazione utilizzata per la risoluzione delle particelle I, dovrà essere archiviata, oltre che nel fascicolo aziendale cartaceo, anche attraverso la procedura informatica riportata nel capitolo 5.1 e 5.2.

Per l'aggiornamento di quelle particelle individuabili in mappa solo in sede di incontro a causa della mancanza del solo centroide (sono le particelle già rappresentate nelle mappe con limiti definiti e numero chiaramente leggibile, ma non individuate nel corso delle precedenti attività di cerchiatura e riporto a video), sarà accettata qualsiasi documentazione presentata dai produttori in sede di convocazione, atta ad individuare le stesse (sarà sufficiente anche una semplice indicazione sulla mappa). Per risolvere l'anomalia è sufficiente inserire il “centroide” precedentemente non identificato sulla mappa raster.

I CAA convenzionati con AGEA, qualora riescano ad identificare la particella “I” con lo strumento del GIS, messo a disposizione dall'AGEA, potranno in alternativa dimostrare l'esistenza della particella attraverso la stampa della mappa aziendale con l'indicazione del centroide. I CAA convenzionati con altri Organismi Pagatori potranno fare altrettanto portando la stampa del GIS dell'O.P. in questione da cui si possa evincere la posizione della particella anomala per poter essere riportata nel GIS dell'AGEA.

Una volta effettuata l'individuazione della particella e la relativa digitalizzazione catastale si dovrà effettuare la fotomisurazione del possibile seminativo e delle aree non eleggibili. Qualora, invece la percentuale di superficie controllata in campo dell'azienda in questione (codice agronomico =

P) o verificata tramite fotointerpretazione di immagini satellitari VHR (codice agronomico = C) non raggiunga il valore dell'80%, (come previsto dal regolamento (CE) 796/2004 (art. 32)), allora la particella individuata con la documentazione presentata in sede di incontro, dovrà essere oggetto di un sopralluogo in campo in contraddittorio. Quindi, dopo l'acquisizione della documentazione catastale per il riporto su GIS del frazionamento, si dovrà sospendere l'incontro e trattare le particelle oggetto del frazionamento con la stessa procedura utilizzata per le particelle sulle quali il produttore ha richiesto un sopralluogo in campo in contraddittorio. Il calcolo del raggiungimento della soglia minima del 80% viene effettuato automaticamente dal SW di gestione degli incontri; in caso di segnalazione di mancato raggiungimento della soglia minima occorrerà verificare in campo in contraddittorio almeno un certo numero di particelle, scelte tra quelle non ancora controllate in campo, la cui superficie coltivata possa portare al raggiungimento dell'80%.

Intervento / Prodotto incongruente o assente (US6)

In presenza di un codice coltura/varietà incongruente o assente (anomalia US6), questa anomalia dovrà essere trattata come un errore materiale per omessa dichiarazione.

La documentazione utile ai fini della correttiva è costituita dalla dichiarazione del produttore della mancata indicazione del codice coltura/varietà, accompagnata, per i regimi per i quali è previsto (Art. 69: GRANO DURO (001) , GRANO TENERO (002) , MAIS (003), AVVICENDAMENTO (004), PREMIO ALLA PRODUZIONE GRANO DURO DI QUALITA' (009)), dalla copia della fattura di acquisto della semente.

Si può variare il codice colturale, come un solo dato identificativo al livello di singola particella, se incongruente o assente nella dichiarazione, purché il dato dichiarativo da inserire risulti compatibile con il risultato del controllo.

Fogli non disponibili o riservati (codice D)

Con il codice D vengono indicate le particelle appartenenti a fogli non disponibili o riservati.

Considerando che su queste particelle non vi è nessun controllo oggettivo è necessario in questo caso richiedere al produttore la documentazione, che dimostri il titolo di conduzione, indicata al paragrafo 7.4.4.1 *Documentazione probante la titolarità*.

L'esito del controllo sarà negativo per tutte le particelle per le quali:

- manca il certificato o visura catastale
- manca la dichiarazione in originale su carta semplice unitamente ad un valido documento di riconoscimento del proprietario in caso di conduzione non diretta,
- in presenza di contratti e concessioni limitati ad un uso specifico diverso dalla coltivazione (sfalcio per Aeroporti, ecc.).

In caso di verifica positiva della documentazione consegnata si dovrà attribuire dalla funzione aziendale (non dalla funzione manuale massiva) la superficie dichiarata, attraverso la funzione di doppio "click " a livello di ogni singola particella dichiarata.

Nel rispetto del regolamento (CE) 796/2004 (art. 32) la superficie aziendale controllata in loco deve risultare almeno pari all'80% della superficie totale dichiarata a contributo e foraggiere.

Pertanto per le aziende con superficie controllata in loco inferiore all'80% e particelle con codice D, è previsto il sopralluogo di campo.

In tal caso il produttore è invitato a presentarsi alla data concordata munito di planimetria catastale, al fine di consentire l'accertamento e misurazione della coltura dichiarata.

In attesa del sopralluogo e della successiva lavorazione in modalità manuale dovrà essere riportato il codice I, in base al quale viene richiesta la documentazione catastale necessaria per procedere al controllo in loco (planimetria catastale).

Le superfici determinate nel corso del sopralluogo dovranno essere lavorate successivamente in modalità manuale.

Particella riservata (codice R)

Le particelle riservate (codice R), non controllate in campo per impedimenti dovuti a porzioni di aerofotogrammetrie oscurate o "mosaicate", saranno oggetto di segnalazione al produttore.

La risoluzione di tali particelle richiede:

- la presentazione dei titoli di possesso secondo quanto indicato al paragrafo 7.4.4.1 *Documentazione probante la titolarità*.
- il sopralluogo in campo in contraddittorio con il produttore o suo delegato.

Pertanto sul software è necessario:

- confermare il codice R, nel caso in cui il produttore non consegni la documentazione richiesta nella lettera di convocazione e/o non richieda il sopralluogo in campo, in tal caso la superficie assegnata è zero;
- a seguito della verifica della documentazione giustificativa richiesta nella lettera di convocazione e del sopralluogo in campo effettuato, attribuire i codici colturali accertati seguiti dal codice agronomico P. Nel corso del sopralluogo si dovrà accertare la coltura dichiarata, anche attraverso il riscontro dei residui colturali..

Fondo inaccessibile (codice F).

L'anomalia è correggibile solo attraverso un sopralluogo in campo in contraddittorio (vedi paragrafo - sopralluogo in campo).

Particella non riscontrata in mappa (catasto ex austriaco e riordino fondiario - codice G)

Per tali anomalie l'AGEA ha previsto una semplificazione documentale da richiedere all'incontro. In particolare a seconda che l'anomalia interessi zone di riordino o di catasto ex austriaco, è risolvibile nel seguente modo:

- q per particelle appartenenti a comuni con catasto ex austriaco:
 - copia della planimetria catastale;
- q per particelle appartenenti a comuni interessati da riordino (vedi capitolo Riordino fondiario), con la documentazione rilasciata dal consorzio di bonifica:
 - planimetria

- attestazione di conduzione.

Particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti (codice E)

Per le particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti, al produttore sarà richiesta la documentazione rilasciata dagli organi competenti attestante la superficie data in concessione. Per quanto riguarda i fogli inesistenti (cod. E) sarà possibile cambiare l'identificativo catastale solo nei seguenti casi:

- o errore non imputabile al titolare della domanda, in quanto indotto da documentazione rilasciata da Enti o Organismi Pubblici, dietro presentazione di documentazione così come indicato nella lettera di convocazione;
- o errore dichiarativo riconducibile ad una delle situazioni descritte nel capitolo successivo, ad eccezione dei frazionamenti;
- o omissione o errata indicazione della sezione censuaria, ricadente nel caso di foglio univoco descritto, in cui era comunque necessario effettuare il controllo in campo e riportare in fase di riporto a video la modifica d'ufficio. Eventuali particelle non risultanti in mappa (cod. I) verranno comunque trattate secondo la stessa modalità prevista per la risoluzione delle particelle 'I'.

Come documentazione da presentare all'incontro, oltre alla documentazione rilasciata dagli organi competenti (es. Comuni, Ufficio del Territorio, Intendenza di Finanza, ecc.) anche la visura o il certificato catastale. In caso contrario il codice E dovrà essere mantenuto.

Tabella: Anomalie da "trattare"

Codici	sottocodici	Descrizione	Correzione
US6	US6/1	intervento / prodotto incongruente o assente	inserimento codice prodotto o codice varietà corretto
P55	P55/2	- particella in «supero» tra più domande campione e non campione, rispetto alla superficie dichiarata (tolleranza ammessa del 10% e comunque non superiore a 1 ha)	rinuncia da parte del produttore coinvolto
	P55/3	particella in «supero» tra più domande campione, rispetto alla superficie dichiarata (tolleranza ammessa del 10% e comunque non superiore a 1 ha)	rinuncia da parte del produttore coinvolto

Codici	sottocodici	Descrizione	Correzione
P23	P23/3	particella in «supero» tra più domande nell'ambito dello stesso regime di intervento, rispetto alla superficie accertata (tolleranza ammessa del 5% e comunque non superiore a 0,5 ha)	rinuncia da parte del produttore coinvolto
P36	P36/1	particella in «supero» tra più domande rispetto alla superficie eleggibile	rinuncia da parte del produttore coinvolto
P16	P16/1-3	particella non riscontrata al Catasto	presentazione di documentazione idonea
I		particelle non riscontrate in mappa	presentazione di documentazione idonea
D		particelle appartenenti a fogli non disponibili o riservati	presentazione di documentazione idonea
R		particella riservata	presentazione di Documentazione Idonea; sopralluogo in campo in contraddittorio atto a riscontrare la coltura dichiarata
F		fondo inaccessibile	sopralluogo in campo in contraddittorio

Codici	sottocodici	Descrizione	Correzione
G		particella non riscontrata in mappa ricadente in Comuni appartenenti al catasto ex austroungarico	presentazione di documentazione idonea
E		Particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti	presentazione di documentazione idonea

10.13 ANOMALIE NON CORREGGIBILI

Nel calcolo dell'esito tecnico vengono conteggiate anche le anomalie non correggibili le quali, pur in presenza di una superficie accertata compatibile con la dichiarazione del produttore, rendono pari a zero la superficie ammissibile per la particella in questione. Eventuali contestazioni rispetto alla presenza di queste anomalie possono essere registrate e verbalizzate nelle Note del presentato utili per l'eventuale presentazione da parte del produttore di un successivo ricorso all'Organismo Pagatore. A tal proposito i tecnici che conducono l'incontro devono sempre far presente al produttore o al suo delegato che la mancata sottoscrizione del verbale pregiudica la possibilità di presentare futuri ricorsi all'Organismo Pagatore.

Particella con superficie "NON AMMISSIBILE EX ART. 54 REG. CE 1782/03" (C46)

Tale anomalia viene segnalata in seguito alla verifica che le superfici associate ai titoli di ritiro, al 15/5/2003 non fossero state classificate come coltura permanente, foreste, usi non agricoli, pascoli permanenti [Art. 54 Reg. CE 1782/03 cc 2], in ambito nazionale (Incrocio con REGISTRO DEI PASCOLI PERMANENTI). La presenza di questa anomalia esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili nei regimi di aiuto abbinabili ai titoli di ritiro.

PARTICELLA IN "SUPERO" CON IL REGIME SEMPLIFICATO (ad esclusione delle particelle a sementi certificate 024 o foraggi essiccati 025) (C24)

Tale anomalia viene segnalata in seguito alla verifica che la superficie richiesta ad aiuto nella Domanda Unica 2005, cumulata alla superficie richiesta nelle domande del Regime Semplificato, eccede la superficie catastale della particella. La presenza di questa anomalia esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili in tutti i regimi di aiuto, ad esclusione delle particelle dichiarate nei regimi di aiuto SEMENTI CERTIFICATE (024) o FORAGGI ESSICCATI (025).

10.14 MODALITA' DI TRATTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BCAA

L'anomalia è correggibile in uno dei due seguenti modi:

- attraverso un sopralluogo in campo in contraddittorio (vedi paragrafo - 10.23 SOPRALLUOGO IN CAMPO) attraverso il quale sia possibile dimostrare in maniera incontrovertibile l'assenza della violazione riscontrata in fase di controllo massivo o, per la sola metodologia Satellite, di fotointerpretazione delle immagini satellitari VHR;
- attraverso della documentazione relativa alla sussistenza di condizioni per derogare alla norma in oggetto sulla particella sulla quale è stata riscontrata la violazione (vedi paragrafo 10.9 VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF N. 5406 DEL 13.12.2004).

10.15 MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORI EVIDENTI

E' bene anzitutto ricordare che in ogni caso la superficie dichiarata in domanda relativa ad ogni singolo regime di intervento non può essere modificata.

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori evidenti commessi dal produttore nella compilazione della propria domanda, occorre considerare che è possibile correggere i dati dichiarati solo nei casi di seguito esposti.

10.15.1 Errata dichiarazione dell'identificativo catastale

E' possibile effettuare la variazione di un solo dato dell'identificativo catastale a seconda della tipo di errore riscontrato (le due modalità di risoluzione dell'errore non sono applicabili contemporaneamente in quanto verrebbe variato più di un dato):

a) **Errata dichiarazione del numero di particella**: qualora sia stato dichiarato erroneamente il solo numero di particella è possibile effettuare la correzione variando **solo il numero di particella**, lasciando invariati tutti gli altri dati (provincia, comune, sezione, foglio, superficie utilizzata, superficie catastale dichiarata). Ovviamente è necessario verificare che la superficie catastale dichiarata risulti uguale alla superficie catastale validata della nuova particella.

Ad esempio:

	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup.Utilizz.	Sup. Catast.dich.
I caso	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	Errato	Giusto	Giusto	Giusto
Il caso	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	Errato	Giusto	Giusto

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- acquisire dal produttore i giustificativi della titolarità, deducibili dal 'fascicolo del produttore' tenuto dai CAA o depositato in AGEA (o presso l'Organismo Pagatore competente), nel caso di produttore che non abbia dato mandato ai CAA;
- verificare che la variazione non determini un supero (sia P55 che P23);
- effettuare la fotointerpretazione a video.

b) **Errata dichiarazione di uno solo dei seguenti dati: istat provincia, istat comune, sezione, foglio, superficie catastale dichiarata:** E' possibile effettuare la correzione di uno solo dei suddetti dati purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- la particella sia stata accertata in campo;
- la particella, per effetto della contiguità con un'altra particella dichiarata, ricada o comprenda un appezzamento accertato in campo alla coltura dichiarata. In tal caso è condizione che l'appezzamento sulla foto risulti in maniera inequivocabile con la stessa tonalità di colorazione, trama ed elementi caratteristici.

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- acquisire dal produttore i giustificativi della titolarità, deducibili dal 'fascicolo del produttore' tenuto dai CAA o depositato in AGEA, nel caso di produttore che non abbia dato mandato ai CAA;
- verificare che la variazione non determini un supero (sia P55 che P23);
- effettuare la misurazione a video.

c) **Variazione codice prodotto/codice varietà per regime AVVICENDAMENTO:** In caso di errata dichiarazione dei codici prodotto/varietà previsti dal Regime di intervento AVVICENDAMENTO, al fine di consentire al produttore di fornire gli elementi conoscitivi necessari per la corretta compilazione della Domanda della campagna successiva, è consentita la modifica del relativo codice coltura/varietà per adeguarlo alla corretta coltura accertata purché questa sia una delle colture ammesse nell'avvicendamento.

d) **Variazione codice prodotto/codice varietà in altre casistiche:** non è mai possibile cambiare il codice prodotto/codice varietà al di fuori della casistica esposta nel precedente oppure per la correzione dell'anomalia US6 (Codice prodotto / intervento incongruente o assente).

10.16 APPEZZAMENTI "SCONFINANTI" IN ALTRE PARTICELLE LIMITROFE

Qualora, in un regime di intervento dichiarato dal produttore in domanda, venga omessa una particella che risulti contigua ad una particella già dichiarata e controllata in campo, è possibile inserire, con superficie utilizzata uguale a zero, la particella contigua omessa purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- La particella omessa sia stata dichiarata dal produttore in domanda in almeno un altro regime di intervento;
- non venga effettuata alcuna variazione dell'identificativo catastale (provincia, comune, sezione, foglio, sub, superficie catastale dichiarata);
- la particella ricada in una ortofoto disponibile (fotointerpretazione eseguibile);

- la particella risulti contigua a quella già dichiarata e controllata in campo (almeno un limite catastale in comune fra le 2 particelle);
- l'appezzamento coltivato risulti lo stesso nelle 2 particelle (sulla ortofoto deve risultare in maniera inequivocabile la stessa tonalità di colorazione, trama ed elementi caratteristici);
- la particella omessa non deve risultare già dichiarata da un altro produttore;
- **la particella omessa non debba essere inserita ad uno dei seguenti regimi di intervento abbinabili a titoli da ritiro:**
 - o **021 = SUPERFICIE MESSA A RIPOSO**
 - o **038 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE**
 - o **022 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD**
 - o **023 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS**

Tale possibilità permette di risolvere quei casi di errata o incompleta dichiarazione degli appezzamenti coltivati (appezzamenti sconfinanti in altre particelle limitrofe).

10.17 CASI PARTICOLARI: VARIAZIONE DI PIÙ DI UN DATO DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE

E' possibile correggere più di un dato degli identificativi catastali solo nei casi di seguito indicati.

10.17.1 Frazionamenti od accorpamenti di particella (caso particolare 5)

Le particelle oggetto di frazionamento non ancora validato al Catasto in data 15/02/2005 vengono indicate nella domanda con il caso particolare 5. Qualora la particella non sia riscontrabile sul foglio grafico sarà necessario richiedere al produttore ed acquisire i seguenti documenti:

- visura per particella «ampliata» delle particelle nuove, rilasciata dall'Ufficio del Territorio, con data successiva al 15/02/2005, dalla quale risulta lo stato attuale della particella interrogata, ed i suoi precedenti stadi e con quelli di tutte le particelle che in qualche modo hanno contribuito a costituire l'attuale particella richiesta. Ogni stato è seguito dagli estremi della mutazione che lo ha generato, con l'indicazione delle particelle originarie (p.lle prima) e di quelle generate con la medesima mutazione (p.lle dopo);
- estratto di mappa catastale aggiornato o stralcio planimetrico aggiornato rilasciato in ogni caso dal Catasto (riportanti lo stato attuale delle dividenti particellari ed i relativi nuovi codici identificativi di particella. Qualora tali documenti non riportino la data di rilascio o riportino una data anteriore ai 6 mesi dalla presentazione della domanda, è necessario che il produttore o il suo incaricato dichiari che il presente documento non ha subito variazioni dalla data del rilascio;

oppure in alternativa:

- «tipo di frazionamento» approvato dall'UT corredato dal relativo modello 51FTP a suo tempo presentato.

Nel caso di frazionamenti evidenziabili sulla mappa ma non ancora approvati dall'Ufficio del Territorio e pertanto non risultabili dalle visure catastali aggiornate, una volta accertata la mancata voltura delle nuove particelle, risultanti solo graficamente, è indispensabile provvedere all'allineamento delle superfici validate con quelle digitalizzate, ridigitalizzando la particella originaria ('madre') per l'intera superficie validata attualmente dall'Ufficio del Territorio.

Subalterno

Subalterno della particella non riconducibile ad un frazionamento: è possibile effettuare la cancellazione del subalterno, solo se la particella "madre" da inserire è stata precedentemente verificata in campo.

10.17.2 Nuovi Comuni Amministrativi

In caso di dati catastali di nuovi comuni amministrativi o di comuni che sono passati a nuova provincia, opportunamente documentati, si procederà alla correzione e alla fotointerpretazione secondo quanto previsto dalla normale procedura.

10.17.3 Zona coperta da segreto militare (caso particolare 2)

In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, etc) si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali così come riportati da visura catastale e non si dovrà indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilità di risalire al numero della particella, potrà essere indicata la particella con valore "00000" ed indicare il caso particolare 2.

10.17.4 Usi civici nell'ambito delle particelle a foraggiare (Caso particolare 3)

In presenza di uso civico e per le sole superfici dichiarate in domanda a foraggiare non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente (codice prodotto 103, 054, 063, 064 e 065) qualora la superficie data in concessione (fida pascolo) sia ricadente su superfici comunali, condivise con altri allevatori, non identificabili catastalmente per ogni singolo allevatore, si dovrà riportare in domanda un unico identificativo catastale "fittizio", per ciascun comune di cui si ha una concessione in "fida".

In luogo del foglio e particella dovrà essere riportato il valore "0" e come superficie accertata potrà essere riportata al massimo la superficie concessa dall'ente per il pascolamento della singola ditta. Nel campo superficie catastale dichiarata dovrà essere indicato la superficie totale pascolabile riportata nell'attestato rilasciato dal Comune.

La certificazione, ai fini di una validità AGEA utile per la determinazione del coefficiente di

densità relativo al premio bovini, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti i produttori;
- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
- per il singolo produttore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati.

Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo produttore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo produttore).

Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazione di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici (si rimanda al capitolo "foraggiere").

In ogni caso il produttore, per mezzo di documentazione rilasciata dagli uffici comunali o dal catasto, dovrà comunque indicare i reali identificativi catastali che interessano la zona avuta in concessione.

10.17.5 Zona demaniale (Caso particolare 4)

Le particelle non censite al Catasto in quanto appartenenti ad aree demaniali (ad es. alvei dei fiumi, etc.) possono essere dichiarate in domanda come caso particolare 4 se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso.

La superficie concessa per la coltivazione può essere indicata in domanda riportando i seguenti identificativi:

- istat provincia/comune
- caso particolare 4
- eventuale sezione censuaria
- foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo)
- particella n. "00000"
- subalterno uguale alle ultime tre cifre della Partita IVA del titolare della domanda o le prime tre cifre del codice fiscale
- superficie catastale dichiarata: superficie totale avuta in concessione

In presenza di tale tipologia di particelle, è necessario in ogni caso individuare la zona delimitandola sia sul plottaggio della dupla foto-mappa scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», inoltre è necessario specificare nel verbale che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale.

Le particelle che rientrano in questa tipologia dovranno essere acquisite in grafica, attraverso la seguente procedura:

- inserendo istat provincia e comune e dell'eventuale sezione censuaria,
- inserendo il foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo);
- inserendo il numero di particella 00000,
- inserendo come subalterno le ultime 3 cifre della partita IVA del titolare della domanda o le prime 3 cifre del codice fiscale,
- inserire, qualora non fosse riportato il codice casi particolari 4.

10.17.6 Catasto ex austro-ungarico (Caso particolare 6)

Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austroungarico saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

- codice istat provincia e comune e dell'eventuale sezione censuaria,
- in luogo del foglio catastale (tavola censuaria) per alcune prov. in misura potrebbe essere riportato unicamente il "foglio logico",
- il numero di particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore),
- il subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero).

10.17.7 Errore Pubblica Amministrazione

Errori nei certificati rilasciati dall'Ufficio del Territorio o dalla Pubblica Amministrazione: tali errori devono essere dimostrati mediante presentazione di apposita certificazione corretta ed aggiornata rilasciata sempre dagli stessi Uffici o Enti.

I disallineamenti catastali tra superficie nominale validata e superficie catastale calcolata (digitalizzata), ad esclusione di eventuali frazionamenti, possono essere determinati da:

- a) superficie nominale validata errata, evidenziabile dalla visura catastale presentata in sede di incontro, rispetto alla superficie calcolata (digitalizzata) correttamente,
- b) superficie nominale validata corretta evidenziabile dalla visura catastale presentata in sede di incontro, rispetto alla superficie calcolata (digitalizzata) errata.

Per i casi a) e b) è necessario attenersi alle seguenti istruzioni:

Per il caso **a)** è consentito ridurre la superficie dichiarata fino alla superficie catastale digitalizzata, solo per particelle dichiarate per l'intera superficie catastale ed accertate interamente alla coltura dichiarata. La verifica del disallineamento andrà comunque effettuata attraverso il controllo della certificazione catastale aggiornata da presentare all'incontro. Nelle note tecniche del verbale dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Riduzione di superficie per disallineamento catastale".

Per il caso **b)** occorre verificare attraverso documentazione aggiornata rilasciata dall'UT (visura ed estratto di mappa) l'errata superficie calcolata (digitalizzata). In caso di accertamento positivo della coltura dichiarata è necessario procedere come segue:

- sulla base della superficie nominale validata, individuare in grafica i limiti corretti della superficie della particella;
- misurare in grafica gli utilizzi riscontrati per la superficie individuata al di fuori della particella digitalizzata, corrispondente alla differenza tra la superficie nominale e quella calcolata, che andrà poi riportata in lavorazione manuale;
- inserire nel software, nei dati dichiarati, con una superficie utilizzata uguale a zero, la corrispondente particella con numero di foglio fittizio, aggiungendo 6000 davanti al numero del foglio-dupla, senza effettuare la validazione catastale;
- in lavorazione manuale attribuire su tale particella la relativa superficie degli utilizzi riscontrati.

10.17.8 Stato estero (Caso particolare 7)

Le particelle dichiarate a foraggiere (alpeggi) ricadenti in territorio estero, potranno essere dichiarate in domanda purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;
- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;
- nella dichiarazione riportare:
 - codice istat provincia: "88888"
 - istat comune: "99999"
 - il numero del foglio e della particella: il valore "99999";
- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).
- si dovrà indicare il caso particolare 7.

La particella interessata dovrà essere trattata come i fogli non disponibili e riservati, attribuendo il codice Foglio D passante (con doppio click), se è stata consegnata la documentazione comprovante la titolarità.

In caso di mancanza di titolarità ma presenza di visure o certificazioni in cui sono riportati gli identificativi catastali, si dovrà confermare il codice bloccante D senza effettuare lo sblocco dello stesso.

Si ricorda che qualora la superficie ricadente nello stato estero sia superiore al 20% della superficie dichiarata a foraggiere, si dovrà procedere al sopralluogo in campo, richiedendo al produttore le planimetrie catastali per l'individuazione territoriale della superficie utilizzata a pascolo.

In attesa del sopralluogo e della successiva lavorazione in modalità manuale dovrà essere riportato il codice I, in base al quale viene richiesta la documentazione catastale necessaria per procedere al controllo in loco (planimetria catastale).

10.17.9 Particelle ricadenti su catasto urbano (caso particolare 8)

Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite a catasto terreni, dovranno essere evidenziate con il caso particolare 8. Tali particelle per essere riconosciute da AGEA dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrare la titolarità di conduzione.

10.18 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora in sede di convocazione il produttore, a giustificazione dell'esito negativo riscontrato, invochi le cause di forza maggiore di cui all'art. 72 del Reg. CE 796/2004, il tecnico si dovrà limitare

a verbalizzare le dichiarazioni del produttore e allegare la documentazione eventualmente presentata, così come previsto dalla circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 per tali circostanze, confermando le superfici accertate.

Le cause contemplate dal regolamento suddetto sono le seguenti:

- il decesso del titolare;
- l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale.

Si precisa che la documentazione relativa ai suddetti casi di forza maggiore, così come previsto dalla circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005, deve essere stata notificata ad AGEA entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo e comunque non oltre il 30 settembre 2005.

Per queste casistiche sarà AGEA o l'Organismo Pagatore competente in sede centrale a provvedere alla determinazione delle penalità sull'esito.

10.19 COMPENSAZIONI MANUALI

ALL'INTERNO DELLO STESSO REGIME DI INTERVENTO:

L'esito tecnico verrà calcolato dal software automaticamente per ciascun gruppo di coltura, sulla base delle superfici accertate sui singoli regimi di intervento all'interno del gruppo. Le superfici compensabili in automatico all'interno di un regime di intervento sono solo quelle assegnate alle particelle dichiarate al regime stesso, secondo le regole specificate nel paragrafo "CALCOLO SUPERFICIE DETERMINATA PER REGIME DI INTERVENTO".

Partecipano pertanto alla compensazione le maggiori superfici accertate nell'ambito dello stesso regime di intervento.

Le superfici accertate su particelle non dichiarate all'interno di un certo regime di intervento partecipano alla compensazione solo se vengono inserite in maniera manuale, nel corso della convocazione, con superficie utilizzata uguale a "zero".

TRA REGIMI DI INTERVENTO O GRUPPI DI COLTURA DIVERSI:

La compensazione tra regimi di intervento diversi o gruppi di coltura diversi potrà avvenire anch'essa in modalità manuale in convocazione, inserendo le particelle nel regime di intervento prescelto ed utilizzando il codice coltura/varietà compatibile con quello accertato **soltanto nel caso vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:**

1. il regime di intervento ed il codice coltura/varietà che si vuole attribuire alla particella da inserire con superficie dichiarata uguale a 0 deve risultare già dichiarato in domanda con altre particelle;
2. le particelle da inserire con superficie uguale a zero devono essere già state

dichiarate in domanda ad un qualsiasi altro regime di intervento e/o codice coltura/varietà ed inoltre devono essere state controllate in campo per l'ammissibilità

3. le particelle non devono risultare condivise (in tal caso l'effetto sarebbe annullato in virtù della superficie dichiarata a zero).

Si ricorda che NON è mai consentito aumentare o diminuire il totale delle superfici originariamente dichiarate per ciascun regime di intervento.

ECCEZIONI ALLA POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE MANUALE:

Si precisa che non è possibile applicare le regole sopra esposte per la compensazione manuale inserendo particelle con superficie dichiarata uguale a 0 ai seguenti regimi di intervento abbinabili a titoli da ritiro:

- 021 = SUPERFICIE MESSA A RIPOSO
- 038 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE
- 022 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD
- 023 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS

10.20 TRATTAMENTO DOMANDE DI RETTIFICA E MULTIPLE

10.20.1 Domande di modifica

Qualora il produttore abbia presentato domanda di modifica ai sensi degli art. 15, 22, 72 o 74 il software di gestione aziendale consente la lavorazione della domanda che risulta valida al momento della emissione della banca dati.

In caso di dubbi il tecnico potrà verificare lo stato di validità della domanda attraverso la consultazione del portale SIAN, (Sezione dell'Area riservata: Domanda Unica – Consultazione Procedimento Amministrativo – OC à Domanda Unica à Estremi domanda). Qualora ci fossero incongruenze tra lo stato della domanda visibile sul portale SIAN e quello risultante nel SW di gestione delle convocazioni bisognerà effettuare una segnalazione del caso specifico per e-mail all'help desk di Agrisian (SEMINATIVI@AGRISIAN.IT).

10.20.2 Domande multiple

Sono considerate "multiple" tutte quelle domande iniziali che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA; tale situazione blocca il pagamento di entrambe le domande.

Pertanto, in tal caso, il produttore dovrà effettuare una rinuncia presso l'Organismo Pagatore

competente ad una delle due domande.

Talvolta la presenza di domande multiple può anche essere dovuta alla non corretta compilazione dei riferimenti della domanda iniziale nei casi di domanda di presentazione di una domanda di modifica; tale circostanza impedisce il corretto aggancio tra la domanda di modifica e la relativa domanda iniziale che quindi non viene invalidata. In tali casi si dovranno segnalare i casi specifici per e-mail all'help desk di Agrisian (SEMINATIVI@AGRISIAN.IT).

10.21 CASI PARTICOLARI IN CONVOCAZIONE

Nello svolgimento dell'incontro possono verificarsi una serie di casi e situazioni particolari per i quali la superficie è comunque da considerarsi a tutti gli effetti come controllata:

- a) nel caso in cui non si presenti il titolare dell'azienda o un suo rappresentante;
- b) nel caso in cui non si presenti il titolare dell'azienda o un suo rappresentante dopo l'eventuale sospensione;
- c) nel caso in cui all'incontro si presenti un rappresentante dell'azienda senza dimostrare la propria identità o senza il conferimento d'incarico e documento del titolare dell'azienda non valido. Per documenti non validi si intendono documenti scaduti e documenti diversi da passaporti, patenti e carta d'identità, o altri tipi di documenti dove non sia esplicitamente indicata la seguente dizione: *la presente tessera ha valore a tutti gli effetti come documento di identificazione personale*;
- d) nel caso in cui il rappresentante dell'azienda non fornisca la documentazione prevista nella notifica di incontro;
- e) nel caso in cui l'azienda non concordi con il risultato degli accertamenti e non intenda sottoscrivere il verbale.

Nei casi di cui sopra verranno verbalizzati i motivi per i quali non è stato possibile eseguire il controllo oppure i motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione da parte del produttore (stampa e firma del verbale da parte del tecnico, compilando tutti i campi del verbale e del software relativi alla convocazione).

N.B. Relativamente al punto a), prima di considerare il controllo concluso, occorrerà:

- verificare se è rientrata la ricevuta di ritorno; nel caso non fosse rientrata, controllare la correttezza dell'indirizzo chiedendone conferma ai CAA (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l'indirizzo risultasse errato);
- nel caso di raccomandata non recapitata, controllare l'indirizzo di spedizione (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l'indirizzo risultasse errato in seguito alle stesse verifiche svolte per il precedente punto);
- se il produttore ha dato mandato ai CAA, ogni 15 giorni:
 - inviare ai CAA periferici e agli OPR un fax con il numero di produttori non presentati;
 - inviare ai CAA periferici e agli OPR unitamente al fax la stampa dei nominativi dei produttori non presentati divisi per CAA provinciali di appartenenza (archiviare le ricevute dei fax e gli elenchi).

Nel caso in cui il produttore o il suo incaricato non si fosse presentato per causa di forza maggiore egli dovrà comunicare entro 2 giorni dalla data fissata per l'incontro (mediante telegramma, lettera raccomandata o fax) il motivo della mancata presentazione e, successivamente, esibire idonea documentazione giustificativa. In tale caso si provvederà ad inviare una seconda convocazione sempre mediante telegramma indicando solo la nuova data di incontro. E' pertanto assolutamente indispensabile indicare, sulla lettera di convocazione, anche i recapiti (indirizzo completo, telefono e FAX) a cui il produttore può far pervenire tale tipo di comunicazione.

La mancata presentazione all'incontro, non giustificata secondo le modalità sopra descritte, comporta l'impossibilità di effettuare una successiva convocazione.

A completamento della fase di incontro con i produttori è necessario:

- accertare che per tutte le aziende non presentatesi siano rientrati gli avvisi di ricevimento e compilare comunque il riepilogo relativo ai dati di convocazione nel software (produttore non presentatosi) e firmare e datare il verbale stesso;
- accertare che nel caso di raccomandate non recapitate si sia provveduto a verificare il motivo del mancato recapito e ad inviare una nuova raccomandata, qualora gli estremi del domicilio fossero errati. Il mancato rientro dell'avviso di ricevimento comporta il trattamento dell'azienda come azienda con raccomandata non recapitata. Qualora tale avviso (A.R.) rientrasse successivamente alla consegna definitiva dei risultati, si dovrà variare lo stato di convocazione in 'produttore non presentato'.

10.22 CONTESTAZIONE DELL'ESITO

Laddove il produttore indicasse nelle note a verbale una generica contestazione dell'esito scaturito dal controllo (ad esempio:... "il sottoscritto contesta l'esito del controllo e si riserva di presentare ricorso"), il tecnico AGRISIAN dovrà sempre e comunque ribadire nelle note del tecnico il motivo del mancato sopralluogo in campo; ad esempio:

"il produttore invitato ad effettuare il sopralluogo in campo, si rifiuta di effettuarlo in quanto ...",

"il produttore non risulta avere un esito fuori tolleranza nell'utilizzo..., pertanto, secondo le istruzioni AGEA, non ha facoltà per richiedere il sopralluogo in campo";

... ecc.

Nel caso in cui il produttore esprima la volontà di effettuare la sola convocazione in sede, senza l'intenzione di procedere ad un successivo sopralluogo in campo, dovrà indicarlo nel modello V3, prodotto dal Software in fase di stampa del verbale.

10.23 SOPRALLUOGO IN CAMPO

Il tecnico sarà tenuto ad informare il produttore della facoltà che lo stesso può esercitare, di effettuare il sopralluogo in campo per quei casi in cui il produttore contestasse l'esito del controllo, avendo un utilizzo a contributo in tolleranza o fuori tolleranza, e dove la negatività della dichiarazione non fosse contestabile dalla sola fotointerpretazione (aree non eleggibili) oppure per l'accertamento di una violazione delle norme di Condizionalità – ambito Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA).

Particolare attenzione andrà prestata alla compilazione del modulo di richiesta di sopralluogo (V3), che il produttore o delegato dovranno firmare al termine della convocazione. Tale modulo dovrà sempre essere compilato e firmato dal rappresentante aziendale.

Il sopralluogo in campo può essere richiesto dal produttore qualora si verificano le seguenti condizioni:

- particelle con scostamento, tra superficie accertata e superficie dichiarata dichiarate in regimi di intervento diversi da 030 (DESTIN. PRODUTTIVE NON AMMISS. AL PAGAMENTO UNICO) e da 031 (DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE) che appartengono a gruppi di coltura con esito in tolleranza o fuori tolleranza; sono comprese anche le superfici contestate per eleggibilità;
- particelle “fuori provincia” controllate attraverso la fotointerpretazione per le quali è stata individuata una superficie non eleggibile;
- particelle con anomalia “F” o “R” – fondo inaccessibile o particella riservata, per le quali non è stato possibile effettuare il controllo in loco per impedimento diretto o indiretto (recinzioni, aeroporti, ecc.);
- particelle di nuovo inserimento per errore materiale da parte di aziende individuate con particolari criteri di rischio;
- particelle con violazioni delle norme di Condizionalità - BCAA.

Il tecnico prima di effettuare il sopralluogo in campo in contraddittorio dovrà:

- nella sede di convocazione:
 - individuare con il produttore/delegato le particelle da verificare;
 - contrassegnare le particelle per le quali è stata richiesta la verifica in campo, nel software (colonna S) al fine di permettere la stampa corretta del modello S1:
 - Modello S1: verbale di sopralluogo per l'accertamento in campo in contraddittorio, da compilare e sottoscrivere in campo (vedi allegati). Su tale verbale vengono stampate le particelle oggetto di verifica in campo.

- concordare con il produttore o il suo delegato l'ora, il luogo, il giorno del sopralluogo, informazioni che dovranno essere riportate nella "maschera dati convocazione" del software e pertanto stampate nel verbale (Mod.V1).
- in sede di sopralluogo:
 - procedere, prima dell'ispezione delle singole particelle oggetto di richiesta di sopralluogo, all'identificazione del produttore e/o incaricato.

Il sopralluogo in campo potrà essere effettuato solo se indicato nel modello di richiesta di sopralluogo (Mod. V3) facente parte del verbale.

10.23.1 Figure abilitate ad effettuare il sopralluogo

Il sopralluogo in campo dovrà essere, possibilmente, effettuato dallo stesso tecnico che ha svolto il controllo in campo. E' comunque possibile sostituire il tecnico di campo con un altro professionista abilitato risultante nella lista dei tecnici comunicati ad AGRISIAN.

Al sopralluogo richiesto inoltre deve essere presente **obbligatoriamente** il produttore che risulti essere il titolare della domanda di aiuto o la persona (delegato) che si è presentata alla convocazione e che abbia richiesto detto sopralluogo. E' evidente che al sopralluogo non può essere presente un delegato diverso da quello presentatosi in convocazione su specifico incarico del titolare della domanda.

Nel caso in cui il titolare della domanda sia la persona che effettua il sopralluogo in contraddittorio lo stesso non ha diritto a ridiscutere gli esiti della convocazione condotta in precedenza con una persona da lui incaricata su particelle per le quali non era stato chiesto il sopralluogo in campo.

10.23.2 Identificazione del produttore o del suo delegato

Prima di procedere al sopralluogo, si dovrà procedere all'identificazione del titolare o suo incaricato (tali informazioni dovranno essere riportate sul Modello S1).

Nel caso in cui non si presenti nel luogo concordato nessun rappresentante aziendale, oppure si presenti un incaricato che non ha effettuato l'incontro iniziale, il sopralluogo non può avvenire (il modello Mod.S1 dovrà essere compilato in tutte le sue parti).

Nel caso in cui si presenti un incaricato che non ha effettuato l'incontro iniziale, il tecnico informa che l'incontro non può avvenire.

10.23.3 Documentazione e Materiale necessario al sopralluogo

Il tecnico abilitato porterà in campo il seguente materiale:

- plottaggio della dupla foto-mappa o fotocopia della parte interessata, oppure la mappa aziendale;

- rotella metrica;
- 34 bis completi di timbro/firma in originale o in copia;
- pennarello di colore marrone (in modo che sia perfettamente distinguibile dalle informazioni precedenti);
- verbale di campo (mod. S1) in duplice copia;
- materiale necessario per eseguire eventuali nuove riprese fotografiche (secondo le modalità indicate nell'apposito capitolo).

Per tutte le particelle oggetto di sopralluogo in campo è obbligatorio effettuare le riprese fotografiche con cartello indicante anche la sigla SC (sopralluogo in campo) e la data del rilievo, per distinguerle dalle riprese fotografiche effettuate durante il controllo estivo.

10.23.4 Esiti del sopralluogo in contraddittorio

Alla conclusione del sopralluogo in contraddittorio il modello S1 in doppia copia dovrà essere firmato, datato e sottoscritto sia dal tecnico che dal produttore/delegato.

Una copia deve essere consegnata al produttore/delegato e l'altra archiviata nel fascicolo aziendale.

Il tecnico, successivamente, dovrà riportare tutte le informazioni necessarie nel software, in particolare:

- compilare la maschera convocazioni "dati sopralluogo" indicando la data del sopralluogo e l'esito del sopralluogo (sopralluogo effettuato o produttore non presentato);
- memorizzare nel software secondo la normale procedura le nuove riprese fotografiche, contrassegnando la finestra sopralluogo di campo.

Nel caso in cui il sopralluogo in contraddittorio sia effettuato da un tecnico diverso da quello del controllo di campo (codice rilevatore diverso) è necessario per tali particelle aggiornare il codice rilevatore.

Nel corso del sopralluogo possono verificarsi i seguenti casi per ognuno dei quali sono descritte più avanti le relative azioni da intraprendere:

- si conferma quanto precedentemente accertato;
- si accerti la presenza della coltura dichiarata;
- si riscontri un terreno arato o seminato di recente e non sia possibile risalire alla coltura precedente;
- il produttore o l'incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il suddetto modello;
- fondo inaccessibile;
- si confermano le Violazioni delle norme di condizionalità BCAA:

Si conferma quanto precedentemente accertato:

In tale caso è necessario:

- **sul plottaggio della dupla foto-mappa** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al

numero progressivo del fotogramma;

- **nel modello S1:**
- indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" NO;
- nel campo "note" descrivere quanto riscontrato;
- nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (numero progressivo del rullino e numero scatti) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sull'ingrandimento).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all'esito.

Presenza della coltura dichiarata:

Nel caso in cui si accerti la presenza della coltura dichiarata o qualora si riesca a risalire dai residui colturali è necessario:

- **sul plottaggio della dupla foto-mappa** mediante pennarello di colore marrone:
 - o cancellare con una linea tratteggiata le delimitazioni della particella errata e le precedenti descrizioni;
 - o riscrivere sulla particella la descrizione PER ESTESO di tutte le colture rilevate con la relativa delimitazione (tracciare eventualmente i limiti colturali sull'ingrandimento misurando i lati dell'appezzamento mediante l'uso della rotella metrica);
 - o memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo del rullino;
- **nel modello S1:**
 - o indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" SI;
 - o nel campo "note" descrivere quanto riscontrato;
 - o nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (identificativo della foto scattata) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sull'ingrandimento).
 - o In questo caso è necessario programmare un ulteriore incontro in sede periferica per memorizzare i dati variati e concludere l'incontro, rilasciando un altro verbale con esiti aziendali diversi.

Terreno arato o seminato di recente dove non sia possibile risalire alla coltura precedentemente accertata:

Qualora si riscontri un terreno arato o seminato di recente e non sia assolutamente possibile risalire alla coltura precedentemente accertata è necessario:

- **sul plottaggio della dupla foto-mappa** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo dell'identificativo della foto scattata;
- **nel modello S1:**
 - o indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" NO;
 - o nel campo "note" descrivere quanto riscontrato;
 - o nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (numero identificativo della foto scattata) e la sigla "SC" (lo

stesso codice riportato sull'ingrandimento).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all'esito e né una nuova convocazione, confermando il verbale precedentemente rilasciato.

Il produttore o l'incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il verbale:

Qualora il produttore o l'incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il suddetto modello si farà riferimento, ai fini della liquidazione dell'aiuto, alle sole risultanze tecniche presenti nel verbale d'incontro, e inoltre, in caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale, non possono essere presi in considerazione motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di sopralluogo in campo.

Fondo inaccessibile:

Per i sopralluoghi dovuti a particelle non controllate precedentemente, in quanto il fondo risultava inaccessibile, si dovrà effettuare la verifica di campo, secondo le specifiche previste per la metodologia di campo.

In caso di terreno arato, bisognerà cercare di risalire alla coltura precedentemente seminata ed in caso positivo dell'accertamento si dovrà utilizzare il codice rilevato opportuno. Qualora neanche attraverso la ricerca dei residui della coltura precedente è possibile confermare la presenza della coltura dichiarata si dovrà utilizzare il codice 100= INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO.

Qualora il controllo risulti positivo, si dovrà:

- **sul plottaggio della dupla foto-mappa** memorizzare la nuova coltura riscontrata, aggiungendo la sigla "SC" (sopralluogo campo) accanto alla descrizione o sigla riportata;
- **nel modello S1:**
 - o indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" SI;
 - o nel campo "note" descrivere quanto riscontrato.
 - o In questo caso è necessario programmare un ulteriore incontro in sede periferica per memorizzare i dati variati e concludere l'incontro, rilasciando un altro verbale con esiti aziendali diversi.

Violazione delle norme di condizionalità BCAA:

In caso di verifica di particelle precedentemente indicate con presenza violazione delle norme di condizionalità BCAA, si dovrà evidenziare sul campo al produttore/delegato il fenomeno che ha determinato la segnalazione della violazione.

Qualora il terreno risulti arato e non sia assolutamente possibile evidenziare il fenomeno precedentemente accertato, è necessario:

- **sul plottaggio della dupla foto-mappa** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero identificativo della foto scattata
- **nel modello S1:**
 - o nel campo "note" descrivere quanto riscontrato
 - o nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (identificativo della foto scattata) e la sigla

“SC” (lo stesso codice riportato sull’ingrandimento).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all’esito né una nuova convocazione, confermando il verbale precedentemente rilasciato, purché l’accertamento della violazione precedente sia stata suffragata dalla foto di campo scattata all’epoca del primo controllo o, solo nel caso di metodologia Satellite, sia ben visibile sulla immagine satellitare VHR utilizzando per il controllo in fotointerpretazione.

10.24 COMPILAZIONE “CAMPI” SOFTWARE E REDAZIONE DEL VERBALE D'INCONTRO

Prima di procedere alla stampa automatica (è possibile anche la sola visualizzazione) del verbale è necessario compilare, nel software, i campi del riepilogo generale delle convocazioni, e della maschera presentato indicando i seguenti dati:

estremi della richiesta di incontro:

- n. della raccomandata
- data invio raccomandata
- data ricezione raccomandata (solo per i produttori non presentati)
- data prevista per l’incontro
- data convocazione

identità del rappresentante aziendale presentatosi:

- titolarità del rappresentante
- identità del rappresentante
- tipo documento identità
- n. documento identità

esito stato convocazione:

- produttore presentatosi con firma
- non presentatosi
- produttore rinviato
- produttore presentatosi senza firma;

documentazione acquisita nel corso dell’incontro:

- documentazione catastale (frazionamenti, ecc.)
- titolarità
- autocertificazione particelle in supero
- compilazione Modello V3: nella compilazione del modello il produttore deve indicare la facoltà che intende esercitare:
- contraddittorio in sede
- contraddittorio in sede e, se ne possiede i requisiti, successivo sopralluogo in campo
- note del tecnico incaricato al controllo: se il produttore lo richiede si deve indicare la data del sopralluogo in campo; per nessun motivo invece il tecnico dovrà inserire nelle note giudizi su particelle non dichiarate
- note del rappresentate aziendale: il produttore, purché firmi il verbale, ha diritto di effettuare qualsiasi tipo di dichiarazione

- luogo di compilazione del verbale

dati sopralluogo in campo:

- data prevista
- luogo
- ora prevista.

10.25 STAMPA DEL VERBALE

Dopo aver inserito i dati si procederà alla stampa automatica mediante il software.

Qualora non sia possibile fornire al produttore per problemi tecnici il verbale stampato automaticamente con il software, si procederà alla compilazione manuale del verbale nel seguente modo:

- utilizzare i moduli appositamente predisposti (vedi allegati);
- consultare a video il verbale (aprire le "cartelle") e riportare le informazioni presenti nel verbale cartaceo (se funzione disponibile).

Sono parte integrante del verbale i seguenti moduli:

- **Mod.V1**: verbale di incontro con il riepilogo dei risultati di ammissibilità;
- **Modello V1-cond**: Modello riepilogativo degli esiti di condizionalità; il modello viene stampato per tutte le domande incluse nel campione condizionalità, ad eccezione di quelle presentate agli OP ARTEA, AVEPA ed AGREA;
- **Mod.V2**: anomalie ancora presenti sulle particelle della domanda;
- **Mod.V3**: modello di richiesta di sopralluogo in cui è espressa la volontà del produttore di procedere alla sola convocazione in contraddittorio in sede o esercitata la facoltà a procedere anche ad un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio, scheda della documentazione acquisita, note del tecnico incaricato al controllo e del rappresentante aziendale;
- **Mod.V4**: elenco particelle controllate, con indicata la superficie misurata:
 - per le particelle, dove non sono state risolte le anomalie (I-R), nella colonna superficie assegnata, non è presente nessuna superficie (0.00);
 - per le particelle Q-R, nella colonna superficie assegnata la superficie presente deriva dal calcolo dell'algoritmo relativo ai terreni seminativi non identificabili.
 - per le particelle con codice M (anomalia risolta) nella colonna superficie assegnata è presente la superficie minore tra quella dichiarata e quella validata al catasto.Nel modello V4 sono indicate inoltre le variazioni apportate (inserimenti, cancellazioni, modifiche, rinunce effettuate d'ufficio o dal produttore), la segnalazione (*) delle anomalie ancora presenti sulle particelle della domanda.
- **Modello V4-cond**: Modello che dettaglia per particella gli esiti dei controlli di condizionalità; il modello viene stampato soltanto per domande presentate ad AGEA oppure ad altri

Organismi Pagatori che hanno delegato i controlli di condizionalità ad AGEA (O.P. Lombardia, Finpiemonte e ARBEA);

- **Modello V4-FAG:** Modello che dettaglia per particella gli esiti dei controlli sulle FAG; il modello viene stampato solo per le aziende che dichiarano FAG; Il modello verrà compilato con una riga per ciascun poligono disegnato a FAG sul GIS, con l'indicazione della chiave catastale della particella dichiarata, l'utilizzo dichiarato, la somma della superficie totale dichiarata su quella particella a quell'utilizzo (tali dati saranno ripetuti su più righe per quanti saranno i poligoni FAG disegnati per quella particella); inoltre per ciascun poligono, comparirà il progressivo del poligono nell'ambito del modello, il codice utilizzo rilevato, la superficie misurata per ciascun poligono, la superficie accertata per ciascun poligono, il tipo di impianto rilevato, il sesto di impianto rilevato, il numero di piante rilevate per ciascuna specie FAG, il numero di piante rilevate totali delle specie FAG, il codice utilizzo prevalente rilevato, il numero di piante di castagno, il numero di altre piante diverse dalla FAG a dal castagno, il flag se impianto produttivo (SI/NO), il flag di presenza di consociazione erbacea (SI/No)
- **Mod.V5:** elenco degli utilizzi riscontrati per singola particella dichiarata. Le colture accertate sono espresse con codici colturali corrispondenti ai codici colturali utilizzati per i controlli. La descrizione delle colture avverrà attraverso una legenda di decodifica.
- **Modello V6-cond:** Modello che indica le prescrizioni degli interventi correttivi da effettuare in caso di violazioni delle norme di Condizionalità; il modello viene stampato per tutte le domande incluse nel campione condizionalità, ad eccezione di quelle presentate agli OP ARTEA, AVEPA ed AGREA;
- **Mappa aziendale:** Tale documento, in formato A4, è costituito dalla ortofoto digitale con l'indicazione, in bianco e nero, di ciascuna particella oggetto di controllo, riportante i limiti catastali digitalizzati ed i limiti delle superfici accertate. Sono inoltre presenti le seguenti informazioni alfanumeriche:
 - identificativo catastale della particella
 - superficie catastale misurata
 - superficie di ciascun utilizzo riscontrato e relativa classe di eleggibilità
 - data della stampa

Le mappe aziendali devono essere consegnate a tutte le aziende.

Non è possibile rilasciare la mappa aziendale per le particelle ricadenti su:

- fogli non disponibili
- particelle rinunciate totalmente
- sulle particelle (duple disponibili) non fotointerpretabili, per nuvole (Q) o per cattiva qualità della dupla (M) oppure per le particelle, dove non è possibile effettuare nessun controllo (I-M-R).

10.26 INFORMAZIONI DA INSERIRE A COMPLETAMENTO DEL VERBALE

Il verbale stampato deve essere completato nei seguenti campi:

- tutte le informazioni non compilate automaticamente, ma richieste dal verbale stesso;
- firma leggibile del tecnico che ha effettuato il contraddittorio e del titolare dell'azienda o dal suo incaricato;
- luogo del verbale (codice operatore e data verranno stampati automaticamente);
- la descrizione nel verbale e nella scheda dei numeri di pagine "pag. di ...".

Si ricorda che **la mancata sottoscrizione** del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che non possono essere presi in considerazione le motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di incontro, né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo. Inoltre dovrà essere memorizzata l'informazione nel software, maschera convocazioni "produttore presentatosi senza firma".

Risulta fondamentale consegnare il verbale, poiché la consegna costituisce, ai sensi della Legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.

Se il produttore firma il verbale, eventuali osservazioni al verbale potranno essere riportate dal produttore compilando la scheda "Dichiarazioni del rappresentante aziendale"- Mod.V3 (vedi allegati) da allegare al verbale stesso.

Naturalmente la firma del tecnico in tale parte del verbale va intesa non come accettazione delle dichiarazioni del produttore, ma solo come "presa visione" delle dichiarazioni (infatti ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà comunque conto dei dati indicati nella prima pagina del verbale).

10.27 ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA FASE CONCLUSIVA DELL'INCONTRO

10.27.1 Consegna della copia del verbale

Dopo aver completato il verbale si procederà alla stampa di una seconda copia (da completare uguale alla prima) o alla fotocopiatrice della prima copia che sarà consegnata al titolare dell'azienda o al suo rappresentante delegato/incaricato

I modelli (Mod.V2, V3, V4, V4-FAG, V4-COND, V5, V6-COND + mappette aziendali) fanno parte integrante del verbale di incontro (Mod.V1 ed eventuale V1-cond) e dovranno essere consegnati in copia al rappresentante aziendale completi di tutte le informazioni richieste (firme, data, pag. di ..., ecc.).

Caso Particolare

Qualora dopo aver già rilasciato un verbale ad un produttore, si verifichi la necessità di diminuire la superficie accertata (riduzione poligoni) di una particella nel corso dell'incontro con un altro produttore, sarà necessario riconvocare tutti i produttori interessati da tale variazione, al fine di rilasciare un nuovo verbale. Il vecchio verbale sarà comunque archiviato nel fascicolo aziendale

con la scritta "sostituito dal verbale del". Nel nuovo verbale, nelle note del tecnico, sarà riportata la scritta: "il presente verbale sostituisce il verbale del".

10.27.2 Informazioni da fornire ai produttori

E' necessario che il tecnico informi il produttore che le superfici accertate non sono da considerarsi liquidabili (es.: applicazioni di sanzioni per rinunce effettuate, comparsa di superi, ecc.) in quanto l'AGEA e l'Organismo Pagatore competente si riserva di effettuare ulteriori verifiche a livello centrale. In particolare per quanto concerne i superi è necessario informare i produttori che la superficie accertata per le particelle in supero non è considerata, in sede di compilazione del verbale, per il calcolo dell'esito, in quanto il controllo del supero sarà effettuato solo a livello centrale AGEA, dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori condividenti. Inoltre dovrà essere specificato al produttore che l'esito relativo al gruppo di coltura 600 legato all'attribuzione dei titoli potrà essere calcolato soltanto sul sistema centrale sulla base dei Titoli definitivi assegnati; infine si dovrà chiarire che anche l'esito complessivo aziendale potrà essere calcolato, per lo stesso motivo, soltanto sul sistema centrale e pertanto, anche in presenza di gruppi di coltura con esito diverso da fuori tolleranza tali gruppi di coltura potrebbero non essere liquidati qualora l'esito complessivo aziendale risultasse fuori tolleranza.


Bisognerà anche avvertire i produttori che le variazioni apportate al piano di utilizzo aziendale che presuppongono la modifica o l'inserimento di nuove particelle dovranno essere completate dallo stesso produttore provvedendo ad inserire nel fascicolo del produttore detenuto dal CAA la relativa documentazione necessaria.

10.28 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Il verbale originale con i relativi allegati e la copia della lettera di convocazione devono essere archiviati nel fascicolo aziendale.

Dopo l'incontro con i produttori dovrà essere prodotta per tutte le aziende non convocate la "scheda riepilogativa dei risultati". Tale scheda riporterà tutti i codici degli addetti ai controlli di campo, alle misurazioni e all'incontro che hanno concorso a determinare l'esito aziendale. Per le aziende non presentate dovrà essere stampato, oltre al verbale, la relativa mappa aziendale.

11 CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI



11.1 CONSEGNA DEI DATI

I materiali in carico alle società competenti in materia di esecuzione dei Controlli Oggettivi, sulle aziende del "Campione 2005", dovranno essere predisposti in modo opportuno ai fini della restituzione al Centro Trattamento Documenti (C.T.D.) della Società Agrisian. Si ricorda di verificare preventivamente che tutti i documenti in consegna siano firmati, timbrati e datati secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (plottaggi delle duple foto-mappa, verbali di incontro, 34 bis, etc.).

In particolare, si rappresentano nella successiva tabella le indicazioni da seguire nella predisposizione delle singole tipologie di materiale in restituzione.

I materiali predisposti, dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo, previa comunicazione da parte del coordinamento centrale di AGRISIAN del calendario di consegna:

AGRISIAN-CTD
VIA DELL'IMBRECCIATO, 136
00149 ROMA

Ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata dal modello "check-list", riprodotto in allegato, riportante il numero di colli oggetto della spedizione, riepilogato per singola tipologia nell'ambito di una singola provincia.

Tale modello dovrà essere inserito in una busta trasparente, come prima pagina del Dox n. 1 relativo alla tipologia "Fascicoli Aziendali".

CONTROLLI OGGETTIVI “DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA 2005”

RESTITUZIONE MATERIALI

Tipologia materiale	Modalità di predisposizione
Fascicoli aziendali	<p>Si riferisce al fascicolo di ogni singola azienda controllata.</p> <p>Si compone di tutta la documentazione cartacea riferita alla singola Azienda (ad es. lettera di convocazione, verbale ecc. come descritto nelle Specifiche tecniche al capitolo: “CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI fascicoli dovranno essere ordinati per numero domanda.</p> <p>Ciascun fascicolo dovrà essere contenuto in una busta trasparente, in naturene, con foratura universale ed apertura sul lato superiore, di formato interno 22x30 cm. Si raccomanda di disporre, per ogni fascicolo, la pagina recante il “codice a barre” in modo che risulti ben visibile, aprendo il Dox, sul lato superiore destro.</p> <p>Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza.</p> <p>Sul dorso di ciascun Dox dovrà essere apposta un’etichetta indicante: CONTROLLI OGGETTIVI DPU 2005 FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE PROVINCIA n. domanda da A - DOX ... DI ...</p> <p>I dox contenenti i fascicoli aziendali dovranno essere spediti in scatole di cartone che ne devono contenere al massimo 6; su ciascuna scatola dovrà essere apposta un’etichetta esterna riportante le seguenti informazioni: CONTROLLI OGGETTIVI DPU 2005 - FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE - Provincia DI- COLLO N di M (ad es. 1 di 8). Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali di <u>una sola</u> provincia.</p>
Modelli 34-bis	<p>I modelli 34-bis originali dovranno essere ordinati secondo la codifica ISTAT “Provincia – Comune” e quindi in ordine crescente di “Numero Foglio” e di numero pagina.</p> <p>Quindi, saranno raggruppati per comune e ciascun gruppo inserito in buste trasparenti, in modo che il “codice a barre” risulti posizionato nell’angolo “alto destro” di ciascuna busta utilizzata. N.B. Siccome i 34 bis privi del codice a barre saranno rifiutati, dovrà essere verificata attentamente la presenza del codice a barre prima della spedizione</p> <p>Le buste in argomento, in naturene con foratura universale ed apertura sul lato superiore, dovranno essere di formato interno 22x30 cm.</p> <p>Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza.</p> <p>Sul dorso di ciascun Dox dovrà essere apposta un’etichetta indicante: . Intestazione “Controlli Oggettivi DPU 2005”; . materiale “Modelli 34-bis”; . Provincia di; . da codice ISTAT a DOX ... DI ...</p> <p>Nello stesso DOX dovranno essere presenti materiali di <u>una sola</u> provincia.</p>

Plottaggi delle duple foto-mappa	<p>I plottaggi dovranno essere precedentemente ordinati secondo la codifica ISTAT "Pr – Comune" e quindi in ordine crescente di "Numero Foglio", indipendentemente dalla rappresentazione adottata.</p> <p>I fogli ordinati, saranno poi suddivisi in gruppi in modo che ogni gruppo contenga una mappa di un solo comune/sezione censuaria. Successivamente ognuno di questi dovrà essere ulteriormente scomposto in gruppi di 40 unità ognuno dei quali dovrà essere arrotolato, componendo un cilindro, sulla dimensione minore.</p> <p>Ciascun cilindro potrà, quindi, contenere fogli di formato diverso, a seconda della rappresentazione.</p> <p>Il cilindro sarà avvolto nell'apposita "carta da imballo".</p> <p>Su ciascun cilindro dovrà essere apposta un'etichetta indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Intestazione "Controlli Oggettivi Seminativi 2004"; . materiale "Plottaggi duple"; . Provincia di (nome + codice ISTAT) ; . Comune di (nome + codice ISTAT); . Sezione censuaria ... (se presente); . n. progressivo del cilindro PLOTTAGGI nell'ambito del Comune; . n. totale dei cilindri PLOTTAGGI del Comune. <p>Più cilindri contenenti i lucidi catastali potranno a loro volta essere imballati in gruppi apposta "carta da imballo"; su ciascuna di queste confezioni dovrà essere apposta un'etichetta esterna riportante le seguenti informazioni: CONTROLLI OGGETTIVI 2005 – PLOTTAGGI - Provincia DI- COLLO N di M (ad es. 1 di 8) COMUNE cod. istat A cod. istat. Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali di riferimento della provincia.</p>
-------------------------------------	--

APPENDICE “A” - RPU - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali di seguito riportati.

Disposizioni Comunitarie

Decisione della Commissione 2000/115/CE, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875

Regolamento (CE) 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Regolamento (CE) 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

Regolamento (CE) 1804/1999 che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento n. (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,

che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (ce) n. 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al reg. (CE)n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE)n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto

nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 864/2004 della Commissione del 29 aprile 2004

Che modifica il reg. (CE)n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

Regolamento (CE) N. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004

Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

Recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie

Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

che modifica il reg. (CE)n. 795/2004

Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento (CE) N. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005

CHE MODIFICA E RETTIFICA IL REG. (CE)N. 1782/2003 CHE FISSA I MASSIMALI DI BILANCIO E LE DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Regolamento (CE) N. 239/2005 della Commissione del 11 febbraio 2005

CHE MODIFICA E RETTIFICA IL REG. (CE)N. 796/2004

Disposizioni nazionali

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Disposizioni MiPAF

Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 20 gennaio 1997,
recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1628 del 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 3 agosto 2004,
recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'articolo 33 ed all'articolo 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del reg. (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità di applicazione.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004,
recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2026 del 24 settembre 2004
relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2668 del 3 novembre 2004
recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2669 del 3 novembre 2004
recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. D/580 del 9 dicembre 2004

Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 5406 del 13 dicembre 2004

Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune.

Nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

Disposizioni AGEA

CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

CIRCOLARE AGEA 5 ottobre 2004 - Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Reg. (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004).

CIRCOLARE AGEA 10 gennaio 2005 - Circostanze eccezionali art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003

CIRCOLARE AGEA 28 gennaio 2005 n. ACIU 20
applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità

CIRCOLARE AGEA 4 maggio 2005, n. 13
Istruzioni applicative sulla compilazione della Domanda di Pagamento Unica – Campagna 2005

APPENDICE “B” - GLOSSARIO

Qui di seguito viene data una breve definizione delle sigle e dei termini particolari utilizzati nel testo.

- § **AG.E.A.** – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in questa trattazione potrà indifferentemente essere definita come l' Amministrazione.
- § **O.P.R.** – Organismo Pagatore Regionale, in questa trattazione, dove non precisato, potrà indifferentemente essere definita come l' Amministrazione. Gli Organismi Pagatori riconosciuti sono quelli relativi alle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.
- § **Agrisian**: concessionario dell'AGEA per la “Gestione ed integrazione dei servizi a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo forestale e della pesca”.
- § **Coordinamento centrale Agrisian**: Struttura costituita presso Agrisian con lo scopo di coordinare, monitorare lo svolgimento delle attività e di ricevere quesiti specifici e fornire risposte ed assistenza alle sedi periferiche in merito alle modalità di esecuzione dei controlli oggettivi.
- § **CAA**: Centri di Assistenza Agricola, hanno ricevuto la delega da parte dell'Amministrazione per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.
- § **GIS**: Sistema Informativo Geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
- § **SIGC**: Sistema Integrato di Gestione e Controllo, insieme dei mezzi tecnici per la gestione delle domande relative a taluni regimi di aiuto comunitari.
- § **SITIClient e SITICatasto**: Software utilizzato per la campagna in corso nella gestione ed elaborazione dei dati alfanumerici relativi ai controlli.
- § **Azienda**: Insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore agricolo, che si trovano nel territorio di uno stato membro (Regolamento CEE n° 3508/92).
- § **Produttore (Imprenditore)**: Persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato fisico o giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità.
- § **Procedimento amministrativo**: Complesso delle procedure e dei controlli a cui l'Amministrazione sottopone tutte le domande di pagamento per superfici. Per le aziende estratte a campione e sottoposte a controllo oggettivo, la chiusura del procedimento amministrativo si ha solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul S.I.G.C..
- § **Domanda RPU**: Domanda, presentata dal produttore in proprio o attraverso i CAA, per l'ottenimento del contributo.
- § **Aziende selezionate con criteri di rischio**: Aziende facenti parte del campione oggetto del controllo, selezionate mediante una analisi dei rischi elaborata dall'Amministrazione.
- § **FAG** : frutta a guscio
- § **BCAA**: Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;

- § **CGO:** Criteri di Gestione obbligatori
- § **Sede operativa:** sede in cui la struttura periferica incaricata, per ogni provincia, dell'esecuzione dei controlli oggettivi (settore seminativi), effettua le attività indicate nel capitolo 2. La sede, fornita delle dotazioni previste, può non essere ubicata nel territorio della provincia oggetto del controllo.
- § **Sede di convocazione** (settore seminativi – metodologia “Telerilevamento aereo-digitale”): sede dell'attività di incontro con i produttori convocati. Deve essere ubicata nel territorio della provincia interessata ai controlli oggettivi, è fornita delle dotazioni e dei requisiti previsti. Può, o non può, identificarsi con la sede operativa.
- § **Responsabile della sede operativa:** tecnico che coordina a livello provinciale l'attività dei controlli oggettivi, al quale sono attribuite le responsabilità e le attività descritte nelle specifiche.
- § **Responsabile della qualità della sede operativa:** tecnico incaricato del controllo di qualità “interno” che attraverso la sua attività contribuisce a garantire i livelli qualitativi richiesti nell'esecuzione delle varie fasi di lavoro e si interfaccia con la struttura Agrisian di Controllo di Qualità.
- § **Tecnici che effettuano il controllo in campo:** dottori agronomi e forestali, periti agrari, e agrotecnici abilitati e regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.
- § **Tecnici delle sedi operative e delle sedi di convocazione:** tecnici e operatori che supportano i tecnici di campo ed eseguono le attività a valle del controllo di campo, fino alla convocazione e all'incontro con i produttori con esito discordante rispetto alla dichiarazione.
- § **Specifiche tecniche:** documento tecnico prodotto da AGEA in cui vengono codificate le modalità di esecuzione delle varie fasi di cui si compone il processo dei controlli oggettivi. Tutti i tecnici impegnati nelle diverse fasi e a diversi livelli di responsabilità devono attenersi, nello svolgimento del loro lavoro, a quanto prescritto nelle Specifiche tecniche.
- § **Plottaggio della dupla:** stampa della foto aerea (scala 1:4000) effettuata nel corso dell'anno in cui avviene il controllo, su cui è sovrapposto il lucido catastale per l'identificazione delle porzioni di territorio da controllare in campo.
- § **Stampa dei centroidi (mappette):** Stampa in formato A4 che riproduce il foglio di mappa catastale con evidenziati (centroidi) i numeri delle particelle oggetto di controllo.
- § **Modello 34 bis ammissibilità e Condizionalità:** tabulato prodotto dal software in cui è stampato l'elenco delle particelle oggetto del controllo,
- § **Scheda agronomica grafica:** scheda utilizzata per il rilievo in campo della frutta in guscio, costituita da una parte grafica, con la porzione di territorio riportante la particella catastale dichiarata, ed una parte alfanumerica costituita da una sezione dichiarativa e da una sezione dedicata al rilievo dei dati specifici di tali colture.
- § **Cerchiatura particelle:** operazione preliminare al controllo in campo, che consiste nell'evidenziare sul plottaggio mediante opportuno segno grafico le particelle oggetto di indagine in campo.
- § **Fotointerpretazione e misurazione con SW:** operazione effettuata sulle particelle non appartenenti alla provincia rappresentativa, che consiste nell'attribuzione dell'utilizzo del suolo mediante interpretazione delle immagini archiviate in banca dati, fa seguito la misurazione dei poligoni fotointerpretati mediante specifica funzione del software.

APPENDICE “C” – ALTRE INFORMAZIONI SULLA CERCHIATURA DELLE PARTICELLE

EX CATASTO AUSTRO-UNGARICO (CATASTO TAVOLARE)

L'ex catasto austro-ungarico, detto anche catasto aperto o tavolare, ha la caratteristica di essere suddiviso in Comuni censuari o in sezioni censuarie al cui interno la numerazione delle particelle è sequenziale all'interno del Comune-sezione.

Al fine della identificazione territoriale della particella pertanto in fase dichiarativa è indispensabile aver indicato i seguenti identificativi catastali:

- codice istat provincia
- codice istat comune amministrativo
- (eventuale) sezione censuaria
- numero di particella catastale (univoca all'interno del Comune censuario)

Il foglio fisico (tavola) spesso non viene indicato, mentre viene riportato il foglio “logico”, numero che rappresenta il comune censuario, così come rappresentato in visura catastale.

L'individuazione del foglio catastale (tavola) su cui ricade la particella, se non già indicato in domanda, viene effettuato attraverso l'incrocio informatizzato dei dati dichiarati (numerazione della particella univoca all'interno del comune) con il numero dei centroidi abbinati alle singole mappe, effettuato a livello centrale.

L'abbinamento della particella al foglio (tavola) catastale consente la corretta rappresentazione del modello “34 bis”, dove in luogo del foglio logico viene invece rappresentata la mappa catastale su cui ricade la particella.

Fanno eccezione le particelle che non vengono abbinate ad alcuna mappa per centroide assente o mappa non disponibile, per le quali il foglio indicato sul modello 34 bis sarà corrispondente al foglio logico dichiarato. Tali particelle verranno trattate successivamente come particelle con anomalie catastali - non riscontrate in mappa (cod. G/I) secondo la procedura di trasmissione ai CAA, descritta nell'apposito capitolo.

Si pone l'attenzione alla tipologia del catasto tavolare (perimetro aperto) nel quale il limite del foglio (tavola) non coincide mai con il limite della particella.

Pertanto il tecnico nel corso del controllo delle particelle posizionate al bordo della tavola, dovrà sempre verificarne l'esatta configurazione, anche attraverso la mosaicatura con le tavole contigue.

RIORDINO FONDARIO

In presenza di fogli ricadenti nelle zone di riordino di cui alle tabelle sotto riportate, si dovrà verificare la corrispondenza degli identificativi catastali dichiarati dal produttore in domanda con il supporto catastale disponibile per i controlli di campo. Infatti è possibile che gli identificativi catastali dichiarati siano riferiti ad una situazione catastale non rispondente con il supporto grafico delle mappe catastali in dotazione, in quanto non ancora in atti catastali. Infatti in tali comuni sono ancora in corso operazioni di riordino catastale, spesso da parte di Consorzi di Bonifica, per conto degli Uffici del Territorio.

Il produttore, secondo le disposizioni della Circolare AGEA, ha indicato come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria, attribuita dall'ente incaricato del riordino.

Al fine di poter procedere alla individuazione delle particelle dichiarate, sarà necessario provvedere a recuperare presso tale ente (Consorzi di Bonifica) l'ultima cartografia aggiornata, provvedendo alla georeferenziazione della planimetria.

Le particelle ricadenti in zona di riordino sono riconoscibili in quanto indicate con il caso particolare 1 in domanda.

Di seguito si riportano in dettaglio i soli Comuni interessati parzialmente o totalmente da operazioni di riordino :

Provincia di Udine (030) – Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento:

<i>Istat Com</i>	<i>Descrizione Comune</i>
009	Basiliano
031	Coseano
032	Dignano
039	Flaibano
048	Lestizza
058	Mereto di Tomba
060	Moimacco
062	Mortegliano
074	Pavia di Udine
079	Pozzuolo del Friuli
083	Premariacco
091	Remanzacco
109	Sedegliano

Provincia di Pordenone – Consorzio di Bonifica Cellina – Medusa:

<i>Istat Com</i>	<i>Descrizione Comune</i>
027	Monteale Valcellina
040	San Quirino

050 Vivaro

Provincia di Oristano –Consorzio di Bonifica dell'Oristanese:

<i>Istat Com</i>	<i>Descrizione Comune</i>
006	Arborea (fogli: 1-2-5-6-7-8-12-13-14-15-16-22-23-24-25-26-27-29-30-31-33-34-36-37-38)
025	Marrubiu (fogli: 6-8-12-13-14-15-16-20-21-26-27-28-31-32-33-34-35)
026	Masullas (foglio: 15)
029	Mogoro (fogli: 1-5-6-11-12-13-14-19-20-23-24-25-27-28-30-35-36)
066	Tramatza(fogli: 3- 4-14-15-16-20-21-22)
050	San Vero Milis (fogli: 1-2-7-8-9-10-12-13-20-22)
065	Terralba (foglio: 11)
069	Uras (fogli: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21-23-24-29-30-32-35-36-37-38)
074	Zeddiani (fogli: 2-3)


In tali comuni, occorrerà:

- provvedere, attraverso una ricerca presso i consorzi interessati, ad acquisire le planimetrie dei comizi dichiarati;
- individuare la corrispondenza con gli ingrandimenti fotografici;
- effettuare il controllo in campo;
- riportare a video i risultati attraverso la digitalizzazione delle nuove particelle.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE IN CAMPO.

AGEA - CONTROLLI REGIME P.U. 2005 - CAMPIONE ANTICIPATO


Prov.	Descrizione comune		Sez.	Foglio	
084 AG	005 - BURGIO			13	

Particella	Sub.	Casi partic.	Tipo campione (Comunitaria - C-verifica)	Utilizzo dichiarato	Compatibilità con settore con pericolo occasionale	Sup. Cat. validata	Codice Partic.	Stato della coltura				Descrizione colture accertate e note	Identif. foto di campo	Categorie					
								in alto	stoppe	arato con resid.	in alto con resid.			PAC	OLIO	TABACCO	CNP	CEN	NAT
00038		H		100000 OLIVO		2420								X					
00042		H		072000 MANDORLE - FRUTTA A		5760					FAG			X					
00042		H		156000 USO NON AGRICOLO -		5760					FAG			X					
00044		H		156000 USO NON AGRICOLO -		360								X					
00064		H		072000 MANDORLE - FRUTTA A		2260					FAG			X					

Data controllo	Firma RILEVATORE	Timbro albo	Rif. INGRANDIM. FOTOGRAFICI	Modello	Versione
Cod. RILEVATORE				34 BIS	1.00
				Data	Pagina
				01/06/2005	1

ALLEGATO 2 – MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE AI FINI DELLA CONDIZIONALITA' – BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI .

AGEA - CONTROLLI REGIME D.U. 2005 - CONDIZIONALITA'

Prov.	Descrizione comune		Sez.	Foglio	
084 AG	001 - AGRIGENTO			3	

Particella	Sub.	Casi partic.	B.C.A.A.								Note	Identificativo foto di campo	CNF	CEN	NAT	
			1 Erosione suolo		2 Sostanza		3 Struttura		4 Livello minimo di Mantenimento							
			1.1 Regim. acque terreni pendio (escl. net-aside FOOD)(vale anche per A1 senza piani gestione)	2.1 Gest. residui colt (bruc.stoppie)	3.1 Effic. rate sgrondo	4.1 Protez Pascolo perman.	4.2 Manut. superf. ridotte da Produz (vale anche per A1,A4,A5 senza piani gestione)	4.3 Manutenz. Oliveti	4.4 Elem. Pasaggio (vale anche per A1,A5 senza piani gestione)							
00023			RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)					
			Presenza fenomeni frane													
			solo area largh. > 10cm													
			aspetta totale radici acquil													
			pres. edileto postai in sup													
			DEROGHE													
			RISPETTO (S/N)													
			bruciat. resid. cencal ant/vem													
			bruciat. colture rim.in iglice.													
			bene res. fongicid. ripoco													
			DEROGHE													
			RISPETTO (S/N)													
			soline inefficaci													
			canali collotti non in manuten													
			DEROGHE													
			RISPETTO (S/N)													
			pascolo convertito a seminativo													
			denari x Lavorazioni Vietate													
			pas. conv. coll. lega. tess. forest													
			DEROGHE													
			RISPETTO (S/N)													
			ms. cop. vegat. period. obbligat													
			sfaldi < 1 volta all'anno													
			presenza di colture da reddito													
			manic. conc. fine autunno. obbl.													
			sfaldi trino. in periodi vegetati													
			DEROGHE													
			RISPETTO (S/N)													
			manic. post. Quinquennale													
			pres. Kovi ridosso olivi													
			pres. arb.veg. infest. in oliv.													
			NUM. OLIVIDEGRADATI													
			DEROGHE													
			RISPETTO (S/N)													
			terrazze danneggiata													
			terrazze parz. Eliminate													
			terrazze totalm. Eliminate													
			DEROGHE													

Data controllo	Firma RILEVATORE	Timbro albo	Rif. INGRANDIM.FOTOGRAFICI	Modello	Versione
Cod. RILEVATORE				34 BIS -	1.00
				Data	Pagina
				16/06/2005	1

ALLEGATO 3 – SCHEDA AGRONOMICA GRAFICA FRUTTA A GUSCIO E CHECKLIST.

AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Sistema Informativo Territoriale

Codice intst	Foglio	Particella	Sub.	Sqp. Part. (mq)	Scala
BURGHO (AG) [064005 - B275]	13	00041		780	1:1500

DATI DICHIARATI

Numero Domanda	Codice Utilizzo	Descrizione Utilizzo	Sqp. cat.	Sqp. autorizzata	Tipo imp.	Stato su file (col)	Stato su file (col)	N. piante PAG	N. piante castagno	N. altre piante	Area impianto
	004	BLACONILLA	700								
	072000	MANDORLE -	700	700	1697	0	0	0	0	0	1974
	100000	OLIVO	700	700	0	0	0	0	0	0	0



DATI RILEVATI

Codice Utilizzo	Descrizione Utilizzo	Tipo imp.	N. piante Nocciuolo	N. piante Mandorle	N. piante Nocce	N. piante Ficus	N. piante Cereale	N. piante Carugo	N. altre piante	Stato su file (col)	Stato su file (col)	Prod. (kg/ha)	Coltura orticola (kg/ha)

Data rilievo


Codice Rilevatore

Firma Rilevatore

Timbro Rilevatore

Materiale di proprietà AGEA vietata la riproduzione e la divulgazione

ALLEGATO 4 – MAPPA CENTROIDI



Materiale riservato, vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata

ALLEGATO 5 - TABELLA DELLE SIGLE COLTURA E ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
CEREALI	20	ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA)	ACD
	202	AVENA	AVE
	2	GRANO (FRUMENTO) DURO	GD
	200	GRANO (FRUMENTO) TENERO	GT
	12	GRANO SARACENO	GSA
	1	GRANTURCO (MAIS)	MA
	8	ORZO	ORZ
	19	RISONE	RIS
	201	SEGALE	SG
	203	SORGO	SOR
FORAGGERE NON SEMINABILI	653	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	BPF
	654	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	BPC
	659	PASCOLO CESPUGLIATO	PPC
	40	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	PP20
	50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	PP50
	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS
FORAGGERE SEMINABILI	103	ERBAIO DI GRAMINACEE	ECE
	104	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ELE
	105	ERBAIO MISTO E ALTRI	ERB
	107	PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	PRAG
	108	PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	PRAL
	109	PRATO E PRATO PASCOLO MISTO	PRA
FRUTTA A GUSCIO	491	CARRUBO	CAR
	492	CASTAGNO	CST
	493	MANDORLO	MAN
	494	NOCCIOLO	NCC
	495	NOCE	NOC
	497	PISTACCHIO	PIS
LEGUMINOSE	208	LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA	LCVC
ORTAGGI	90	ALTRI ORTAGGI	ORT
	84	ASPARAGO	ASP
	82	CARCIOFO	CR
	83	CAROTA	CRT
	85	CAVOLO	CAV

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
	89	CICORIA	CIC
	210	FRAGOLA	FRA
	680	POMODORO	POM
	88	RABARBARO	RAB
	209	TOPINAMBUR	TPN
VIVAIO	550	VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO	VVS
PIANTE ARBOREE			
	500	ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA	ARL
	650	BOSCO	BS
	410	VITE NON CLASSIFICATA	VIT
	681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI)	AB20
	420	OLIVO NON CLASSIFICATO	OLI
ALBERI DA FRUTTA			
	470	FRUTTETO NON SPECIFICATO	FTR
PIANTE ARBUSTIVE	473	PICCOLI FRUTTI GENERICI	PF
PIANTE AROMATICHE	86	PIANTE AROMATICHE	PAR
PIANTE DA FIBRA	93	ALTRE PIANTE DA FIBRA	APF
	56	CANAPA	CAN
	55	LINO	LN
PIANTE INDUSTRIALI	95	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI	API
	560	BARBABIETOLA	BZ
	80	CANNA CINESE o MISCANTO	CNN
	81	FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA	FTA
	670	TABACCO	TAB
PIANTE OLEIFERE	94	ALTRE PIANTE OLEIFERE	AOL
	6	COLZA E RAVIZZONE	CLR
	5	GIRASOLE	GS
	4	SOIA	SO
PROTEICHE	206	FAVE E FAVETTE	FV
	207	LUPINI	LP
	204	PISELLI	PS
SUPERFICI NON SEMINABILI	690	ACQUE	ACQ
	770	AREA NON PASCOLABILE	ANP
	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE	FAB
	652	INCULTI STERILI PASCOLABILI	ISP
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE	SOV

ALLEGATO 6 – COMUNI DELLA REGIONI LOMBARDIA CUI SI APPLICA LA NORMA 1.1 (DA INSERIRE)

COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA
BOTTANUCO	BG	CAGNO	CO
BREMBATE	BG	CANTÙ	CO
CALUSCO D'ADDA	BG	CAPIAGO INTIMIANO	CO
CAPRIATE SAN GERVASO	BG	CARBONATE	CO
CARVICO	BG	CARIMATE	CO
CHIGNOLO D'ISOLA	BG	CARUGO	CO
FILAGO	BG	CASSINA RIZZARDI	CO
MADONE	BG	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO
MAPELLO	BG	CERMENATE	CO
MEDOLAGO	BG	CIRIMIDO	CO
SOLZA	BG	FENEGRÓ	CO
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXII	BG	FIGINO SERENZA	CO
SUISIO	BG	FINO MORNASCO	CO
TERNO D'ISOLA	BG	GIRONICO	CO
ALBIOLO	CO	GUANZATE	CO
ALZATE BRIANZA	CO	LIMIDO COMASCO	CO
APPIANO GENTILE	CO	LOCATE VARESINO	CO
BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	LOMAZZO	CO
BINAGO	CO	LUISAGO	CO
BREGNANO	CO	LURAGO MARINONE	CO
BRENNA	CO	LURATE CACCIVIO	CO
BULGAROGRASSO	CO	MARIANO COMENSE	CO
CABIALE	CO	MONTORFANO	CO
CADORAGO	CO	MOZZATE	CO

COMUNE	PROVINCIA
NOVEDRATE	CO
OLGIATE COMASCO	CO
OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO
ORSENIGO	CO
RODERO	CO
ROVELLASCA	CO
ROVELLO PORRO	CO
SOLBIATE	CO
TURATE	CO
VALMOREA	CO
VENIANO	CO
VERTEMATE CON MINOPRIO	CO
CASATENOVO	LC
CERNUSCO LOMBARDONE	LC
LOMAGNA	LC
MERATE	LC
MISSAGLIA	LC
MONTEVECCHIA	LC
OLGIATE MOLGORA	LC
OSNAGO	LC
PADERNO D'ADDA	LC
ROBBIATE	LC
ROVAGNATE	LC
SIRTORI	LC
VERDERIO INFERIORE	LC
VERDERIO SUPERIORE	LC
GRAFFIGNANA	LO
SANT'ANGELO LODIGIANO	LO

COMUNE	PROVINCIA
LENTATE SUL SEVESO	MI
LESMO	MI
LIMBIATE	MI
LISSONE	MI
MACHERIO	MI
MASATE	MI
MEDA	MI
MEZZAGO	MI
MISINTO	MI
MONZA	MI
ORNAGO	MI
RHO	MI
RONCELLO	MI
RONCO BRIANTINO	MI
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
SENAGO	MI
SEVESO	MI
SOLARO	MI
SOVICO	MI
SULBIATE	MI
TREZZANO ROSA	MI
TREZZO SULL'ADDA	MI
TRIUGGIO	MI
USMATE VELATE	MI
VEDANO AL LAMBRO	MI
VIMERCATE	MI
ARENA PO	PV
BAGNARIA	PV

AGRATE BRIANZA	MI	BORGO PRIOLO	PV
AICURZIO	MI	BORGORATTO MORMOROLO	PV
ALBIATE	MI	BOSNASCO	PV
ARCORE	MI	BRALLO DI PREGOLA	PV
ARESE	MI	BRONI	PV
BARLASSINA	MI	CALVIGNANO	PV
BASIANO	MI	CANEVINO	PV
BELLUSCO	MI	CANNETO PAVESE	PV
BERNAREGGIO	MI	CASTANA	PV
BESANA IN BRIANZA	MI	CASTEGGIO	PV
BIASSONO	MI	CECIMA	PV
BOLLATE	MI	CHIGNOLO PO	PV
BOVISIO MASCIAGO	MI	CIGOGNOLA	PV
BURAGO DI MOLGORA	MI	CODEVILLA	PV
BUSNAGO	MI	CORTEOLONA	PV
CAMBIAGO	MI	CORVINO SAN QUIRICO	PV
CAMPARADA	MI	FORTUNAGO	PV
CARATE BRIANZA	MI	GERENZAGO	PV
CARNATE	MI	GODIASCO	PV
CAVENAGO DI BRIANZA	MI	GOLFERENZO	PV
CERIANO LAGHETTO	MI	INVERNO E MONTELEONE	PV
CESANO MADERNO	MI	LIRIO	PV
CESATE	MI	MENCONICO	PV
COGLIATE	MI	MIRADOLO TERME	PV
CONCOREZZO	MI	MONTALTO PAVESE	PV
CORNATE D'ADDA	MI	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV
CORREZZANA	MI	MONTECALVO VERSIGLIA	PV
GARBAGNATE MILANESE	MI	MONTESCANO	PV
GESSATE	MI	MONTESEGALE	PV
GREZZAGO	MI	MONTÚ BECCARIA	PV
LAZZATE	MI	MORNICO LOSANA	PV

ALLEGATO 7 - LETTERA DI CONVOCAZIONE E RELATIVI MODELLI



A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

* S2L411128771700*
* S2L411128771700*

AREA CONTROLLI
VIA TORINO, 45 - 00184 ROMA

Egr. Sig./Spett.le Azienda
XXXX XXXX
Data di nascita 24/04/1967
VIA XXXXX, 1
01234 XXXXXXXX (YY)

Mod. L1

N° Domanda 51234567890 N. Domanda altro O.P. xxxxxxxxxxxx

OGGETTO: Controllo della domanda di pagamento unica - raccolto 2005 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive integrazioni e modificazioni)
Convocazione per esame congiunto dei risultati degli accertamenti.

L'A.G.E.A., avendo effettuato i controlli previsti dai Regolamenti in oggetto, ha riscontrato sulla domanda di aiuto da Lei presentata all'Organismo Pagatore competente:

<input checked="" type="checkbox"/>	Una superficie inferiore a quella dichiarata
<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie amministrative
<input checked="" type="checkbox"/>	Il mancato rispetto di alcune norme relative al Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.)

I risultati degli accertamenti sulle singole particelle dichiarate sono riportati nei modelli allegati alla presente. Pertanto, Lei ha facoltà di richiedere:

- \$ un incontro in contraddittorio presso la sede di convocazione per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti
- \$ un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio sulla particelle con scostamento tra superficie dichiarata e accertata e/o in caso di mancato rispetto delle norme relative al Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.).

Tale facoltà potrà essere esercitata presentandosi presso la sede di Agrisian, incaricata dall'A.G.E.A. di effettuare i controlli, in data 05/10/2005 dalle ore _____ alle ore _____ presso:

Sede AGRISIAN
Via xxxxxxx, 123
12345 Roma (RM)
Per comunicazioni : Dr. Agr. XXXXXXXX YYYY Tel. 01234567 Fax 01234567

La presente comunicazione, non seguita dalla richiesta di incontro in contraddittorio presso la sede di convocazione, costituisce formale notifica - ai sensi della Legge 241/90 - della definizione e chiusura del procedimento tecnico degli esiti dei controlli in campo comunicati e pertanto ai fini della liquidazione dell'aiuto, si terra' conto esclusivamente delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da A.G.E.A..

Ella dovrà **presentare al momento dell'incontro tutta la seguente documentazione:**

- la presente lettera di convocazione;
- la documentazione indicata nelle istruzioni allegate alla presente (Mod.L3; N.B.: si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni);
- un valido documento di riconoscimento.

E' possibile anche farsi rappresentare al predetto incontro da altra persona a cui e' stata affidata la delega di rappresentanza. Si evidenzia che la persona incaricata a rappresentarla all'incontro nella data fissata dalla presente lettera, deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

- della documentazione richiesta;
- del conferimento d'incarico (Mod. C1);
- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della domanda (in originale o in fotocopia fronte-retro).

Qualora non fosse possibile presentarsi all'incontro fissato per cause di forza maggiore, dovrà comunicarlo mediante telegramma, lettera raccomandata o fax, all'indirizzo sopra riportato, almeno 48 ore prima della data di incontro.

Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale che Le verrà consegnato in copia come notifica della definizione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90.

Qualora Ella non concordi con i risultati degli accertamenti effettuati dal personale incaricato dall'A.G.E.A., potrà indicarne i motivi nell'apposito spazio del verbale stesso solo dopo averlo firmato. Infatti detta sottoscrizione identifica la persona che ha inteso muovere le proprie osservazioni in ordine agli accertamenti effettuati. In caso di mancata sottoscrizione, resta inteso che saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli tecnici di accertamento degli esiti dei controlli di campo e di conseguenza l'istruttoria tecnica si intende definitivamente conclusa.

La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 796/04.

Sono parti integranti della presente lettera i seguenti modelli:

<input checked="" type="checkbox"/> Mod. C1	<input checked="" type="checkbox"/> Mod. L2	<input checked="" type="checkbox"/> Mod. L3
<input checked="" type="checkbox"/> Mod. L4	<input checked="" type="checkbox"/> Mod. L4-COND	<input checked="" type="checkbox"/> Mod. L5
<input checked="" type="checkbox"/> Mod. L5-COND	<input checked="" type="checkbox"/> Mod. L5-FAG	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to Dr. Maurizio Piomponi)

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Mod. L2

DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA - RACCOLTO 2005

RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI

Quadro 1 - Dati di riferimento della domanda

Richiedente:	N. Domanda	N. Domanda altro O.P.

Quadro 2 - Anomalie di particella

[illegible]

Data

Progressivo nel modello Page of

Note esplicative dei modelli L2 e L4 allegati alla lettera di convocazione e istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro

q Mod.L4 (Esito tecnico dei controlli di ammissibilità sulle superfici):

Per ciascuno dei gruppi di coltura dichiarati viene riportata la superficie dichiarata (colonna A), la superficie accertata spettante (colonna B) ed il relativo scostamento percentuale: $(A-B)/B \times 100$. A seconda dello scostamento percentuale viene determinata la classe di esito tecnico (art. 51 (1) del Reg. CE 796/04), utile ai fini della determinazione degli importi da erogare a livello centrale dall'Organismo Pagatore. Per il solo gruppo di coltura 600 (Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.) non viene riportato lo scostamento percentuale, in quanto l'esito sarà calcolato successivamente alla determinazione dei titoli definitivi (art. 50 (2) del Reg. CE 796/04)

q Mod.L2 (Anomalie di particella):

Identificativi catastali	Codice ISTAT relativo alla provincia e al comune della particella catastale dichiarata, denominazione del Comune, Sezione censuaria, numero del Foglio, numero della Particella, Subalterno, totale superficie catastale dichiarata
Prodotto/Varietà	Codifica del prodotto/varietà dichiarato sulla particella catastale (v. allegato 1 della Circolare Agea n. 13 del 4 maggio 2005)
Regime di Intervento	Codifica del Regime di Intervento indicato per la particella sulla domanda di pagamento unica
Anomalie	Codice dell'anomalia riferita ad una particella catastale. Sulla particella possono essere presenti più codici. Di seguito si riportano i codici delle anomalie di particella correggibili, la descrizione analitica ed i relativi documenti da presentare all'incontro, per i soli codici di anomalia evidenziati nella lettera di convocazione

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Risoluzione anomalia e/o documenti da presentare all'incontro (*)
P55	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta superiore a quella risultante al catasto (supero catastale)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
P23, P36	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta maggiore di quella accertata (supero su accertato)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
P21	Particella in "supero" catastale con il settore Tabacco	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
P22	Particella in "supero" catastale con il settore Pomodoro	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
P24	Particella in supero catastale con il Regime Semplificato	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
I, P16	Particella non riscontrata nella mappa catastale e/o non validata al catasto censuario	Certificato catastale o visura aggiornata alla data di presentazione della domanda e copia estratto di mappa o stralcio planimetrico. In caso di frazionamento precedente al 15 febbraio 2005 : visura storica della particelle originate ed estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure visura semplice delle particelle originate con dimostrazione di frazionamento (mod. 51 F TP).
US6	Intervento / Prodotto incongruente o assente	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per dichiarare il codice prodotto corretto o l'intervento
F	Fondo inaccessibile	Richiesta di sopralluogo in campo in contraddittorio
E	Particella appartenente ad un foglio di mappa non esistente al catasto	Certificato catastale o visura; in caso di terreni demaniali, documentazione rilasciata dagli organi competenti (es.:intendenza di finanza, comuni, catasto, ecc.) attestante la superficie data in concessione e con relativa delimitazione planimetrica. Per gli usi civici nell'utilizzo foraggiere la documentazione rilasciata dall'organo competente deve contenere: lista particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti i produttori, il numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie; per il singolo produttore l'indicazione del totale della superficie e/o del numero dei capi assegnati.
D/R	Foglio di mappa/particella riservata o non disponibile all'U.T.	Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "b"

(*) Tutti i documenti catastali, se non diversamente indicato, devono essere presentati in originale o in copia autentica aggiornati non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda accompagnati da un'autocertificazione che ne certifichi l'assenza di variazioni dalla data del rilascio; qualora i documenti richiesti siano presenti nel "fascicolo del produttore" (rif. Circolare AGEA n.35/01, pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana n. 106 del 09/05/01), inviato all'Organismo Pagatore o depositato presso il proprio Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), tali documenti potranno essere presentati in copia solo se certificati, come conformi a quelli contenuti nel fascicolo, dal produttore (se domanda presentata in proprio) o dal proprio CAA, con timbro e dichiarazione apposta dal rappresentante del medesimo (se domanda presentata tramite CAA). Inoltre è possibile presentare visure catastali rilasciate dal CAA (Federazioni Provinciali) purché riportino sia il codice utente assegnato che il timbro di convalida delle stesse. Qualora vengano prodotte autocertificazioni, queste richiedono anche la consegna di una copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento di chi effettua la dichiarazione.

Punto a - Istruzioni relative alla documentazione per le particelle interessate da condivisione in supero -Codice Anomalia -P55/P23/P36/P21/P22/P24

Consegnare al momento dell'incontro una dichiarazione in originale in carta semplice formulata secondo il seguente schema: Il sottoscritto titolare della domanda N. nato a il residente in che si autoidentifica con il documento n. rilasciato da il DICHIARA che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della domanda di pagamento unica, raccolto 2005, in quanto ne ha il legittimo possesso. Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Superficie utilizzata

N.B. Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte - a seguito delle ulteriori verifiche che saranno effettuate centralmente dall'Organismo Pagatore - solo con la rinuncia, totale o parziale, della superficie utilizzata da parte dei condividenti.

Si sottolinea che, relativamente al punto a):

- la mancata presentazione del titolare della domanda o di un suo incaricato alla convocazione
- la mancata consegna al momento dell'incontro della dichiarazione sopra riportata comporta l'automatica applicazione, da parte dell'Organismo Pagatore, della «rinuncia totale» della superficie utilizzata per le particelle interessate dall'anomalia di «supero» P55/P23/P36/P21/P22/P24, con la successiva applicazione delle previste sanzioni.

Punto b - Istruzioni relative alla documentazione per le particelle appartenenti ad un'area o foglio di mappa riservato o non disponibile al catasto (codice anomalia D/R)

E' necessario consegnare al momento dell'incontro la seguente documentazione:

- certificato catastale o visura (originale o copia autentica) con data successiva all'15.02.2005; nel caso in cui il titolare della domanda sia proprietario e l'intestazione del certificato catastale non corrisponda con l'intestazione della domanda, è necessario consegnare anche l'atto di compravendita o successione in copia autenticata;
- nel caso di conduzione non diretta (esempio: affitto, concessione in uso, mezzadria, uso gratuito): titoli di conduzione registrati ai sensi della normativa vigente,
- nel caso di coniugi in comunione dei beni, comproprietari o eredi: dichiarazione in originale in carta semplice del proprietario/i (unitamente alla fotocopia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento citato nella dichiarazione) formulata nel seguente modo:
Il sottoscritto nato a il residente in che si autoidentifica con il documento n. rilasciato da il proprietario come da certificato catastale/atto notarile di compravendita/atto di successione che produce in originale/copia autentica della/e particella/e catastali di seguito indicate:

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Affidata in conduzione

DICHIARA che per la campagna 2005, ai fini della domanda di pagamento unica, i terreni relativi a tali particelle, per le superfici sopra indicate, sono stati da lui AFFIDATE IN CONDUZIONE esclusiva al Sig. nato a il residente in In fede. Data, luogo e firma del proprietario/i.

Mod. L3-COND

Note esplicative dei modelli L4-Cond e L5-Cond allegati alla lettera di convocazione

q Mod.L4-cond (Esito tecnico dei controlli nel campo di condizionalità relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali):

5. **Superficie soggetta alla norma:** viene calcolata sommando le superfici dichiarate nella domanda di pagamento unica ai prodotti/varietà soggetti a ciascuna norma specifica, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2 al D.M. n. 5406 del 13 dicembre 2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e ripilogate nella seguente tabella:

Norma	Classi di superfici a cui va applicata (*)
1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio	a)
2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali	a), b)
3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali	e)
4.1: protezione del pascolo permanente	c)
4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione	b)
4.3: manutenzione degli oliveti	d)
4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	e)

(*) Le classi di superfici per l'applicazione di ciascuna norma sono stabilite dall'art. 2, comma 3 del D.M. n. 5406 del 13 dicembre 2004 che viene integralmente riportato di seguito:

"Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'articolo 55 del regolamento (CE) 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (setaside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.1782/03;

c) pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;

d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;

e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti."

6. **Superficie di violazione della norma:** viene calcolata sommando le superfici indicate nel modello L5-cond per le quali è stata riscontrata una violazione di ciascuna norma (colonna Sup. norma violata).
7. **% Superficie di violazione della norma:** è ottenuta calcolando la percentuale della superficie di cui al punto 2 rispetto alla superficie di cui al punto 1.
8. **Portata (P):** tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna norma violata, confrontando la Percentuale della superficie di violazione della norma di cui al punto 3. (abbreviazione PV) nonché la Superficie di violazione della norma di cui al punto 2. (abbreviazione SV) con i valori stabiliti per ciascuna norma dalla Circolare Agea n. ACIU. 392 del 21/6/2004 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Caratteristica della violazione	Segnalazione (P = 0)	Portata bassa (P = 1)	Portata media (P = 3)	Portata alta (P = 5)
Norma 1.1	estensione del fenomeno erosivo in assenza di assoltatura conforme a quanto prescritto dalla norma	0% < PV <= 5% (con SV <= 0,5 ha)	5% < PV <= 10% (con 0,5 ha < SV <= 1 ha)	10% < PV <= 20% (con 1 ha < SV <= 2 ha)	PV > 20 % o SV > 2 ha
Norma 2.1	estensione della superficie soggetta a bruciatura dei residui	0% < PV <= 5% (con SV <= 0,5 ha)	5% < PV <= 10% (con 0,5 ha < SV <= 1 ha)	10% < P <= 20% (con 1 ha < P <= 2 ha)	P > 20 % o > 2 ha
Norma 3.1	estensione del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale in presenza di rete di sgrondo insufficiente	0% < PV <= 5% (con SV <= 1 ha)	5% < PV <= 10% (con 1 ha < P <= 2 ha)	10% < P <= 20% (con 2 ha < P <= 4 ha)	P > 20 % o > 4 ha
Norma 4.1	estensione della superficie convertita ad altri usi o da cui il terreno è stato rimosso o danneggiato	0% < PV <= 5% (con SV <= 1 ha)	5% < P <= 10% (con 1 ha < P <= 2 ha)	10% < P <= 20% (con 2 ha < P <= 4 ha)	P > 20 % o > 4 ha
Norma 4.2	estensione della superficie non	0% < PV <= 5%	5% < P <= 10%	10% < P <= 20%	P > 20 % o > 2 ha

Norma	Caratteristica della violazione	Segnalazione (P = 0)	Portata bassa (P = 1)	Portata media (P = 3)	Portata alta (P = 5)
	<i>correttamente gestita</i>	(con SV ≤ 0,5 ha)	(con 0,5 ha < P ≤ 1 ha)	(con 1 ha < P ≤ 2 ha)	
Norma 4.3	<i>estensione del fenomeno di degrado dell'oliveto</i>	0% < PV ≤ 5% (con SV ≤ 0,5 ha)	5% < P ≤ 10% (con 0,5 ha < P ≤ 1 ha)	10% < P ≤ 20% (con 1 ha < P ≤ 2 ha)	P > 20 % o > 2 ha
Norma 4.4	<i>Rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio</i>	Assume lo stesso valore dell'indice di Gravità (G) (v. punto successivo)			

9. **Gravità (G):** tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna norma violata, sulla base del numero e del tipo di parametri di valutazione riscontrati nel corso dei controlli ed indicati sul modello L5-cond. Per ogni norma vengono considerati i valori stabiliti dalla Circolare Agea n. ACIU. 392 del 21/6/2004 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Parametri di valutazione	Gravità bassa (G = 1)	Gravità media (G = 3)	Gravità alta (G = 5)
Norma 1.1	<ul style="list-style-type: none"> ○ presenza di fenomeni franosi; ○ dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm; ○ assenza totale di solchi acquai; ○ presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo. 	un solo parametro presente	due parametri presenti	almeno tre parametri presenti
Norma 2.1	<ul style="list-style-type: none"> ○ bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia); ○ bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici; ○ bruciatura di residui delle foraggere, superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e terreni disattivati. 	bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia)	bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici	bruciatura di residui delle foraggere, superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e terreni disattivati
Norma 3.1	<ul style="list-style-type: none"> ○ scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste); ○ canali collettori non mantenuti (in caso di manutenzione a carico dell'azienda). 	presenza del primo parametro	presenza del secondo parametro	presenza di entrambi i parametri
Norma 4.1	<ul style="list-style-type: none"> ○ porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo; ○ cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate; ○ presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti od utilizzazioni forestali. 	un solo parametro presente	due parametri presenti	tutti i parametri presenti
Norma 4.2	<ul style="list-style-type: none"> ○ assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di operazioni colturali non consentite; ○ esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno; ○ presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma; ○ sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati; ○ mancata realizzazione delle fasce antincendio. 	un solo parametro presente	due parametri presenti	almeno tre parametri presenti
Norma 4.3	<ul style="list-style-type: none"> ○ assenza della potatura quinquennale; ○ presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piantine di olivo; ○ presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante 	un solo parametro presente	due parametri presenti	tutti i parametri presenti
Norma 4.4	<ul style="list-style-type: none"> ○ terrazze danneggiate; ○ terrazze parzialmente eliminate; ○ terrazze totalmente eliminate. 	terrazze danneggiate	terrazze parzialmente eliminate	terrazze totalmente eliminate

10. **Durata (D):** tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna norma violata, sulla base dei valori stabiliti dalla Circolare Agea n. ACIU. 392 del 21/6/2004 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Gravità del fenomeno	Durata bassa (D = 1)	Durata media (D = 3)	Durata alta (D = 5)
Norma 1.1	o <i>Sempre considerata di livello medio</i>	Mai	Sempre considerata di livello medio	Mai
Norma 2.1	o <i>normalmente considerata di livello medio.</i> o <i>Il livello alto di violazione viene assegnato qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 5 ha</i>	Mai	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione <u>non</u> è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, e <u>non</u> è superiore a 5 ha	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 5 ha
Norma 3.1	o <i>normalmente considerata di livello medio.</i> o <i>Il livello alto di violazione viene assegnato qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 10 ettari.</i>	Mai	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione <u>non</u> è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, e <u>non</u> è superiore a 10 ha	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 10 ha
Norma 4.1	o <i>normalmente considerata di livello medio.</i> o <i>Il livello alto di violazione viene assegnato qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 10 ha</i>	Mai	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione <u>non</u> è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, e <u>non</u> è superiore a 10 ha	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 10 ha
Norma 4.2	o <i>normalmente considerata di livello medio.</i> o <i>Il livello alto di violazione viene assegnato qualora la violazione sia riscontrata su terreni posti all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".</i>	Mai	Se la violazione <u>non</u> è riscontrata su terreni posti all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".	Se la violazione è riscontrata su terreni posti all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".
Norma 4.3	o <i>normalmente considerata di livello medio.</i> o <i>Il livello alto di violazione viene assegnato qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 5 ha</i>	Mai	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione non è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, e non è superiore a 5 ha	Se la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 50% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 5 ha
Norma 4.4	o <i>terrazze danneggiate;</i> o <i>terrazze parzialmente eliminate;</i> o <i>terrazze totalmente eliminate.</i>	terrazze e danneggiate	terrazze parzialmente eliminate	terrazze totalmente eliminate

N.B. La durata può essere ridotta di livello in seguito alla esecuzione degli eventuali **interventi correttivi** prescritti sul modello V6-cond allegato al Verbale di Incontro.

- Punteggio ponderato:** per ciascuna norma violata, è pari alla media dei punteggi dei tre indici di verifica: Portata (P), Gravità (G) e Durata (D).
- Segnalazione (S/N):** Viene indicata una segnalazione (S) in caso di violazione con portata inferiore ad una soglia stabilita; in tali casi non viene applicata alcuna sanzione per la violazione segnalata. L'applicazione della segnalazione è consentita solo in caso di violazione non reiterata. La segnalazione è comunque considerata come violazione ai sensi di quanto disposto per la gestione della reiterazione ed intenzionalità, così come definito nel punto successivo.
- I reiterazione (S/N):** Viene indicata una prima reiterazione (S) della violazione in caso di riscontro dell'infrazione della stessa norma nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. CE 796/04, art. 66, paragrafo 4), oppure quando l'agricoltore violi la stessa norma od impegno dopo aver ricevuto una segnalazione. Questa reiterazione provoca l'innalzamento del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità, dal 5% al 15% e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).
- II reiterazione (S/N):** Viene indicata una seconda reiterazione (S) della violazione in caso di riscontro della terza infrazione della stessa norma nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima. La seconda reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).
- Intenzionalità (S/N):** Viene indicata l'intenzionalità (S) della violazione in caso di riscontro della reiterazione dell'infrazione per la terza volta nel corso dei due anni successivi al riscontro della seconda reiterazione. Il tetto massimo delle riduzioni applicabili, in caso di intenzionalità, è innalzato al 20% e, in casi particolarmente gravi, portato fino al 100%.
- Punteggio totale:** è pari alla somma dei punteggi ponderati.
- Classe:** è la classe corrispondente, nella legenda presente nel modello L4-cond, al Punteggio totale verificato per l'azienda
- Riduzione:** è la percentuale di riduzione che sarà applicata all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'Art. 2, lettera d) del Reg. CE 1782/03, che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento, secondo quanto disposto dagli artt. 66 e 71 del Reg. CE 796/04. A tale riduzione dovrà essere sommata l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di

condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità “Ambiente” e “Sanità Pubblica”) riportato nelle relative relazioni di controllo.

N.B. Nel modello V6-cond, allegato al Verbale di Incontro, sono indicati gli eventuali **interventi correttivi** da apportare alle superfici per le quali sono state notificate sul Mod. L5-Cond le violazioni delle norme relative alle B.C.A.A. (e le modalità di esecuzione degli stessi) al fine di ridurre, ove previsto, la durata della violazione della norma e, di conseguenza, l'entità della riduzione da applicare.

Mod. L4

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO - Raccolto 2005
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' SULLE SUPERFICI

ESITO TECNICO (Superfici espresse in ettari,are)

AZIENDA	N° DOMANDA	N° DOMANDA altro O.P.

Quadro 1 (Art. 49 – par. 1 - Reg. CE n° 796/04)

GRUPPO DI COLTURA	A - SUPERFICIE DICHIARATA	B - SUPERFICIE ACCERTATA SPETTANTE	(A-B)/B*100 SCOSTAMENTO %

Per ciascuno dei gruppi di coltura, elencati nella sottostante tabella, viene riportata la superficie dichiarata (colonna A), la superficie accertata spettante (colonna B), ed il relativo scostamento percentuale. Limitatamente al solo gruppo di coltura 600 (Titoli all'aiuto basati sulla superficie) lo scostamento sarà calcolato successivamente alla determinazione dei titoli definitivi (art. 50 § 2 del Reg. CE 796/04).

GRUPPI DI COLTURA	600	Titoli all'aiuto basati sulla superficie
	602	Premio specifico alla qualità per il frumento duro
	603	Culture proteiche
	604	Riso
	605	Frutta a guscio
	606	Culture energetiche
	607	Sementi certificate
	609	Aiuti supplementari alle superfici - Grano duro, grano tenero, mais, avvicendamento
	614	Foraggi da destinare alla trasformazione (reg. CE 1786/03)
	615	Foraggiere dichiarate per il calcolo del carico UBA ex art. 2 D.M. 2026/04

In funzione dello scostamento, sia in percentuale che in valore assoluto, viene determinata la classe di esito tecnico, utile ai fini della determinazione degli importi da erogare a livello centrale dall'Organismo Pagatore.

Scostamento tra 0% e 3 % (max 2 ha) in tolleranza	Scostamento tra 3% e 20 % (o > 2ha) in tolleranza	Scostamento superiore (>) al 20% fuori tolleranza
---	---	---

Quadro 2 RIEPILOGO AZIENDALE

A - TOTALE SUPERFICIE DICHIARATA: somma delle superfici dichiarate nella domanda, per tutti i Regimi di intervento (escluse le sementi certificate, le foraggiere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILE AL PREMIO)	B - TOTALE SUPERFICIE AMMISSIBILI: somma delle superfici ammissibili ai diversi Regimi di intervento (escluse le sementi certificate, le foraggiere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILE AL PREMIO)	DIFFERENZA TRA IL TOTALE DELLE SUPERFICI DICHIARATE ED IL TOTALE DELLE SUPERFICI DETERMINATE (A - B)

Cancellato il testo

Data:

Progressivo nel model Page 1 of n

Mod. L4-cond

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO - Raccolto 2005
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI NEL CAMPO DI CONDIZIONALITA'
BUONE CONDIZIONE AGRONOMICHE E AMBIENTALI

AZIENDA	N° DOMANDA	N. Domanda altro O.P.

Nella tabella sottostante viene riportato l'esito tecnico dei controlli di condizionalità effettuati sulle particelle catastali oggetto della Domanda di Pagamento Unica 2005, ai fini della verifica del rispetto delle norme del Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.), in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE n.796/04, dal DM n.5406/st del 13/12/2004 e dalla Circolare Agea n. ACIU.392 del 21/6/2004. Il riepilogo raggruppa, per le superfici dichiarate soggette a ciascuna norma, i risultati dei controlli sul complesso delle particelle catastali, il cui dettaglio è riportato nel modello L5 – Cond.

AMBITO		NORMA	Superficie soggetta alla norma	Superficie di violazione della norma	% Superficie di violazione della norma	Portata (P)	Gravità (G)	Durata (D)	Punteggio ponderato $\frac{P+G+D}{3}$	Segnalazione (S/N)	I Reiterazione (S/N)	II Reiterazione (S/N)	Intenzionalità (S/N)
Erosione del suolo	1.1	Regimazione acque su terreni in pendio											
Sostanza Organica	2.1	Gestione dei residui colturali (bruciatura stoppie)											
Struttura del suolo	3.1	Efficienza della rete di sgrondo											
Livello minimo di mantenimento	4.1	Protezione del pascolo permanente											
	4.2	Manutenzione superfici ritirate dalla produzione											
	4.3	Manutenzione Oliveti											
	4.4	Elementi del Paesaggio											

LEGENDA

PUNTEGGIO TOTALE: 1,00 – 3,99		PUNTEGGIO TOTALE: 4,00 – 8,00		PUNTEGGIO TOTALE > 8	
CLASSE	RIDUZIONE	CLASSE	RIDUZIONE	CLASSE	RIDUZIONE
I	1%	II	3%	III	5%

PUNTEGGIO

TOTALE _____

CLASSE _____

RIDUZIONE _____

Alla riduzione sopra determinata dovrà essere aggiunta l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità "Ambiente" e "Sanità Pubblica") riportato nelle relative relazioni di controllo.

N.B. Nel modello L3-cond allegato alla presente comunicazione sono riportate le note esplicative sulle modalità di compilazione dei dati riportati nel presente modello.

Data:

Progressivo nel model Page 1 of n

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	N.DOMANDA altri O.P.

[illegible]

[illegible]

Progressivo nel modello Paq

ALLEGATO 8 - MODELLI DI AVVISO AI PRODUTTORI**AVVISO AI PRODUTTORI**

Controllo della domanda di pagamento unica 2005
(Reg. CE n. 1782/03 e 796/04 e succ. mod.)

Si informano i titolari delle domande di pagamento uniche 2005 che, qualora intendano procedere alla verifica in contraddittorio delle incongruenze di superficie e/o amministrative riscontrate nella domanda, è necessario compilare e firmare il modello di “Richiesta di incontro e di accesso ai dati” sotto riportato.

Si informano altresì i titolari delle domande o i loro rappresentanti che:

- Ø qualora non intendessero compilare e firmare il modello, oppure;
- Ø qualora il rappresentante dell'azienda sia sprovvisto di conferimento d'incarico e di un valido documento di riconoscimento (in originale o in fotocopia integrale dello stesso) del titolare della domanda;

i tecnici di Agrisian non sono autorizzati dall'AGEA a procedere all'incontro in contraddittorio. In tali casi si informa che:

- Ø i risultati dei controlli effettuati dall'AGEA saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto;
- Ø per le particelle interessate da “superi” (anomalie P55, P23 e P36) troverà applicazione il principio della “rinuncia automatica” della superficie utilizzata con la successiva applicazione delle previste sanzioni.

Si informa inoltre che la mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:

- Ø non possono essere prese in considerazione le motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di incontro né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
- Ø ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel verbale e non sarà ammesso ricorso tendente ad ottenere il riesame delle risultanze tecniche.

PRIORITA' DI ACCETTAZIONE

Si informano i titolari delle DOMANDE DI PAGAMENTO UNICHE 2005 che nella fase di accettazione all'incontro verranno rispettate le seguenti priorità:

1. produttori **che rispettano** il giorno di convocazione
2. produttori **"rinvii" che rispettano** il nuovo appuntamento
3. produttori **riconvocati per causa di forza maggiore** che hanno comunicato i motivi con fax o telegramma e rispettano il nuovo appuntamento
4. produttori che **non hanno rispettato il giorno di convocazione** senza comunicarne i motivi (data di convocazione **passata**) (solo se possibile)
5. produttori che **non hanno rispettato il giorno di convocazione** senza comunicarne i motivi e produttori "rinvii" (data di convocazione **futura**) (solo se possibile)

Tali priorità saranno verificate non appena sarà compilato e sottoscritto il modello seguente:

***Controllo delle superfici oggetto di Domanda di Pagamento Unica – Raccolto 2005
(Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni)***

VERIFICA TEMPISTICA DELL'INCONTRO

Tenuto conto che il Sig. _____ titolare della domanda n. _____ è stato convocato per il giorno ____/____/____, si è presentato in data ____/____/____ e pertanto:

Q1. ha rispettato l'appuntamento in quanto trattasi di: **Q** convocato del giorno; **Q** sospeso che rispetta l'appuntamento; **Q** riconvocato per causa di forza maggiore; si dà atto che l'incontro avviene nella data prevista nella lettera di convocazione;

Q2. non ha rispettato l'appuntamento, senza comunicarne i motivi, si informa il titolare o il suo incaricato che:

Q l'incontro, compatibilmente con gli orari dell'ufficio, avverrà solo dopo aver ultimato gli incontri con i produttori che hanno rispettato il calendario di convocazione;

Q l'incontro non può avvenire in data odierna e viene concordato una nuova data di incontro per il ____/____/____ alle ore ____; nel caso di mancato rispetto della data della nuova convocazione non sarà effettuata nessuna altra riconvocazione ad ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto **esclusivamente** dei dati tecnici emersi dal solo controllo effettuato;

Q l'incontro non può avvenire in quanto incompatibile con la programmazione effettuata.

DATA _____

LUOGO _____

FIRMA DEL TECNICO AGRISIAN
DELL'INCARICATO

CODICE AGEA

FIRMA DEL TITOLARE DELLA DOMANDA O

ALLEGATO 9 - RICHIESTA DI INCONTRO ED ACCESSO AI DATI (MOD. R1)

***Richiesta di incontro e Richiesta di accesso ai dati
(ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90)***

Il sottoscritto _____ in qualità di:

Qtitolare della domanda ; tipo documento _____ N° _____

Qincaricato dal titolare della domanda; tipo documento _____ N° _____

n° domanda AGEA _____ n° domanda altro O.P. : _____

tenuto conto che è stato informato dall'AGEA, mediante apposita lettera raccomandata, che la propria domanda di pagamento unica, sottoposta ai controlli amministrativi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni), presenta alcune incongruenze di superficie, violazioni alle norme o atti di condizionalità e/o anomalie amministrative;

CHIEDE

un incontro in contraddittorio con facoltà di accedere alla consultazione della documentazione riferita al controllo oggettivo effettuato nella domanda di pagamento unica – raccolto 2005, al fine di conoscere i risultati dei controlli effettuati ed i motivi della mancata o parziale liquidazione dell'aiuto della propria domanda di pagamento unica.

DATA _____

Luogo _____

(Firma del titolare della domanda o dell'incaricato)

ALLEGATO 10 - VERBALE DI INCONTRO E RELATIVI MODELLI

28771700

MOD. V1

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Controllo delle superfici oggetto di Domanda di Pagamento Unica - Raccolto 2005 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni)

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

AZIENDA		N. DOMANDA		N. DOMANDA altro O.P.	
ESTREMI DELLA CONVOCAZIONE					
ESTREMI DELLA RICHIESTA DI INCONTRO			IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE		
N. RACCOMANDATA			TITOLARITA' DEL RAPPRESENTANTE		
DATA INVIO RACCOMANDATA			IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE		
DATA PREVISTA PER L'INCONTRO			TIPO DOCUMENTO IDENTITA'		
			NUMERO DOCUMENTO IDENTITA'		
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA					
Richiesta di accesso ai dati					
Conferimento d'incarico					

☐ NON SI È PRESENTATO ALCUN RAPPRESENTANTE AZIENDALE

Premesso che:

§ l'azienda indicata ha presentato Domanda di Pagamento Unica - Raccolto 2005 ed e' stata invitata in questo ufficio per la verifica congiunta delle incongruenze di superficie e/o delle anomalie amministrative e/o della violazione di una o più norme del Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.), riscontrate in seguito ai controlli effettuati sulle superfici oggetto della domanda di aiuto e segnalate nella lettera raccomandata indicata;

§ Agrisian e' stata incaricata dall'A.G.E.A. (Area Coordinamento) di effettuare detti controlli.

Si dà atto che, in contraddittorio con il tecnico incaricato di Agrisian, sono state effettuate le seguenti attività (in relazione alle incongruenze di superficie e/o anomalie amministrative e/o violazione di una o più norme del Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) segnalate nella lettera di convocazione), anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'A.G.E.A. ai sensi della legge 241/90: riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda; riconoscimento sul materiale fotocatografico dei limiti naturali di coltivazione; misurazione delle superfici dichiarate; visualizzazione foto di campo.

ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' SULLE SUPERFICI OGGETTO DELLA DOMANDA (1) - (SUPERFICI IN ETTARI, ARE)

ESITO TECNICO DOMANDA (per gruppi di coltura)	Superficie Dichiarata (A)	Superficie Accertata (B)	Percentuale Scostamento (A-B)/B*100	Differenza tra Sup. Dichiarata e Sup. Accertata	Presenza Superi
Tutti i gruppi di coltura (esclusi le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati)					
RIEPILOGO AZIENDALE SUPERFICI					
Altri gruppi di coltura che non rientrano nel riepilogo aziendale (le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati)					

Spazio per eventuale sospensione incontro

SOSPENSIONE INCONTRO

Motivi sospensione

☐ Documentazione non idonea

☐ Documentazione incompleta

Si concorda che l'ulteriore incontro è fissato per il giorno ___/___/___ alle ore ___ presso _____

Nel caso il produttore non si presenti al successivo incontro munito dei documenti richiesti, saranno presi a riferimento per il conteggio delle superfici ammissibili i risultati dei controlli indicati nel presente verbale e sarà effettuata la rinuncia d'ufficio delle particelle in supero e con assenza di documenti giustificativi della titolarità del possesso

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE VERBALE

X	Mod. V1-cond	X	Mod. V2	X	Mod. V3	X	Mod. V4	X	Mod. V4-cond	X	Mod. V4-fag	X	Mod. V5
X	Mod. V6-cond	X	Mod. R1	X	Mod. S1								

Avvertenze per il produttore :

- Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile da parte degli Organismi Pagatori.
- La superficie accertata sulle particelle in supero non è considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, salvo verifica della "rinuncia" degli altri dichiaranti che sarà effettuata successivamente sul sistema centrale dell'Organismo Pagatore cui è stata presentata la domanda.
- La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
 - § non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
 - § ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale
 - § l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli di campo si intende definitivamente conclusa
- La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.
- La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Organismo Pagatore solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dalla regolamentazione comunitaria. Pertanto le anomalie amministrative relative alla Sua domanda potranno subire delle variazioni in seguito ad ulteriori controlli amministrativi che saranno effettuati dall'Organismo Pagatore e da AGEA (Area Coordinamento).
- Il totale delle superfici dichiarate ai pascoli magri sono da intendersi al netto degli abbattimenti forfetari previsti dalla normativa.
- Limitatamente al solo gruppo di coltura 600 (Titoli all'aiuto basati sulla superficie) lo scostamento sarà calcolato successivamente alla determinazione dei titoli definitivi (art. 50 § 2 del Reg. CE 796/04).

FATTO A	IN DATA	PER AGRISIAN	CODICE	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

* S2L4111

MOD. V1-COND

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Controllo delle superfici oggetto di Domanda di Pagamento Unica – Raccolto 2005 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni)

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

AZIENDA	N. DOMANDA	N. DOMANDA altro O.P.

Nella tabella sottostante viene riportato l'esito tecnico dei controlli di condizionalità effettuati sulle particelle catastali oggetto della Domanda di Pagamento Unica 2005, ai fini della verifica del rispetto delle norme del Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.), in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE n.796/04, dal DM n.5406/st del 14/12/2004 e dalla Circolare Agea n. ACIU.395 del 21/6/2004. Il riepilogo raggruppa, per le superfici dichiarate soggette a ciascuna norma, i risultati dei controlli sulle singole particelle catastali, il cui dettaglio è riportato nel modello L5 – Cond.

TIPO DI VERBALE:	
	Prima notifica degli esiti dei controlli relativi al Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.)
	Verifica esecuzione interventi correttivi prescritti per il Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) sul mod. V6-cond allegato al verbale di prima notifica

AMBITO	NORMA		Superficie soggetta alla norma	Superficie di violazione della norma	% Superficie di violazione della norma	Portata (P)	Gravità (G)	Durata (D)	Punteggio ponderato $\frac{P+G+D}{3}$	Segnalazione (S/N)	I Reiterazione (S/N)	II Reiterazione (S/N)	Intenzionalità (S/N)
Erosione del suolo	1.1	Regimazione acque su terreni in pendio											
Sostanza Organica	2.1	Gestione dei residui colturali (bruciatura stoppie)											
Struttura del suolo	3.1	Efficienza della rete di sgrondo											
Livello minimo di mantenimento	4.1	Protezione del pascolo permanente											
	4.2	Manutenzione superfici ritirate dalla produzione											
	4.3	Manutenzione Oliveti											
	4.4	Elementi del Paesaggio											

LEGENDA

PUNTEGGIO TOTALE:		PUNTEGGIO TOTALE:		PUNTEGGIO TOTALE	
1,00 – 3,99		4,00 – 8,00		> 8	
CLASSE	RIDUZIONE	CLASSE	RIDUZIONE	CLASSE	RIDUZIONE
I	1%	II	3%	III	5%

PUNTEGGIO

TOTALE _____

CLASSE _____

RIDUZIONE _____

Alla riduzione sopra determinata dovrà essere aggiunta l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità "Ambiente" e "Sanità Pubblica") riportato nelle relative relazioni di controllo.

N.B. Nel modello L3-cond allegato alla lettera di convocazione al presente incontro sono riportate le note esplicative sulle modalità di compilazione dei dati riportati nel presente modello.

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE

IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

Mod. V2

RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI

Richiedente:	N. Domanda	N. Domanda altro O.P.

[illegible]

Progressivo nel modello Page of

MOD. V3
AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Controllo della domanda di pagamento unica - Raccolto 2005 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive integrazioni e modificazioni)
Verbale di incontro per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti
Scheda di richiesta di sopralluogo, documentazione acquisita e note del tecnico

AZIENDA	N. DOMANDA	N. DOMANDA altro O.P.

Il rappresentante aziendale, dopo aver esaminato in contraddittorio i risultati dei controlli svolti

DICHIARA (barrare la voce di interesse)

S di **non voler procedere** ad un successivo sopralluogo in contraddittorio in campo sulle particelle dichiarate in cui siano stati rilevate incongruenze tra i dati dichiarati e quelli accertati oppure siano state rilevate delle violazioni delle norme delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) in quanto, a seguito dell'incontro svolto in contraddittorio, sulla base dei rilievi aereofotogrammetrici e delle misurazioni effettuate delle colture accertate, vengono accettati sin da ora gli esiti tecnici derivanti dai controlli oggettivi e notificati nel presente verbale.

Pertanto ai fini della liquidazione dell'aiuto, si terrà conto delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da A.G.E.A. - Coordinamento.

☐ di **voler procedere** ad un successivo sopralluogo in campo con relativo contraddittorio sulle particelle dichiarate in cui siano stati rilevate incongruenze tra i dati dichiarati e quelli accertati oppure siano state rilevate delle violazioni delle norme delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) e che sono indicate nel relativo modello allegato al presente verbale (Mod. V4). Rimangono escluse dalla verifica in campo le particelle dichiarate in gruppi di coltura in assoluta concordanza, le particelle con esito positivo e le particelle negative per la presenza di aree 'non elegibili' evidenti anche dalla fotointerpretazione.

Si concorda che detto sopralluogo sarà effettuato il giorno..... alle ore presso.....

N.B. Al sopralluogo deve obbligatoriamente partecipare chi ha effettuato la richiesta eventualmente sostituibile solo dal titolare della domanda. La mancata presentazione del titolare/incaricato al sopralluogo fissato, o la conferma contestuale a seguito del sopralluogo in campo dei dati precedentemente accertati comporterà che saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto i risultati dei controlli indicati nel presente verbale e non sarà ammesso nessun ulteriore ricorso tendente ad ottenere il riesame delle risultanze tecniche.

Sono stati acquisiti i seguenti documenti:

<input type="checkbox"/> Copia certificato catastale o visura aggiornati	<input type="checkbox"/> Conferimento d'incarico
<input type="checkbox"/> Copia domanda	<input type="checkbox"/> Richiesta di accesso ai dati
<input type="checkbox"/> Estratto o copia del foglio/i di mappa aggiornato	<input type="checkbox"/> Fotocopia documento di riconoscimento
<input type="checkbox"/> Autocertificazione conduzione particelle in supero	<input type="checkbox"/> Altro

Note del tecnico:
Note del rappresentante aziendale:

FATTO A	IN DATA	PER AGRISIAN	CODICE	Il rappresentante aziendale

Progressivo nel model Page 1 of 1

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2005 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni
SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE SUPERFICI

[illegible]

Progressivo nel modello Page of

[illegible]

Progressivo nel modello Pag

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2005 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni
SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' RELATIVI ALLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.)

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	

[illegible]

Data

Progressivo nel modello Page 4 of 4

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2005 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni
SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE SUPERFICI

RICHIEDENTE

[illegible]

Data

Progressivo nel modello Page of

mod.V6-cond						
AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura						
Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2005 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni						
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI PRESCRITTI A SEGUITO DI VIOLAZIONI DELLE NORME DELLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.)						
RICHIEDENTE	N. DOMANDA		N.DOMANDA altri O.P.			
norma BCAA	Interventi correttivi	Tempi realizzazione interventi correttivi				
1.1 Regim. acque terreni pendio (escl. set-aside FOOD)	Nessuno					
2.1 Gestione residui colturali (bruciatura stoppie)	concimazione organica sovescio altre pratiche volte al ripristino della sostanza organica perduta a seguito della bruciatura delle stoppie e dei residui	entro 90 giorni dalla data di rilascio del verbale contenente la prescrizione dell'intervento correttivo				
3.1 Efficienza rete sgrondo	Nessuno					
4.1 Protezione pascolo permanente	ripristino del pascolo eliminato o danneggiato, anche su altre porzioni di terreno a seminativo, entro le scadenze fissate	entro 150 giorni dalla data di rilascio del verbale contenente la prescrizione dell'intervento correttivo				
4.2 Manutenzione superfici ritirate da produzione	Nessuno					
4.3 Manutenzione oliveti	potatura dell'oliveto (se parametro di gravità = assenza di potatura quinquennale) spollonatura (se parametro di gravità = presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo) eliminazione della vegetazione infestante (se parametro di gravità = presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante)	entro 60 giorni dalla data di rilascio del verbale contenente la prescrizione dell'intervento correttivo				
4.4 Elementi paesaggio	Nessuno					
FATTO A	IN DATA	PER AGRISIAN	CODICE	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE		

ALLEGATO 11 - CARTELLO DA ESPORRE NELLE SEDI CONVOCAZIONE

AG.E.A.

*Agenzia per le erogazioni in
agricoltura*

***Controllo delle domande di pagamento uniche
Campagna 2005***

***(Reg. CE 1782/03 – Reg. CE 796/04 e succ.
mod.)***

***Sede di
convocazione
Agrisian***

ALLEGATO 12 - MODELLO DI CONDUZIONE PARTICELLE IN SUPERO

Controllo delle domande di pagamento uniche – Campagna 2005

(Reg. CE n. 1782/03 – Reg. CE 796/04 e succ. mod.)

Dichiarazione conduzione particelle in supero

Il sottoscritto titolare della domanda n. nato a il
..... residente in, che si autoidentifica con il documento.....
n..... rilasciato da..... il.....,

DICHIARA :

che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della domanda di unica – Campagna 2005.

Per le particelle catastali condotte in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà certificate da autocertificazioni o contratti unilaterali del conduttore, il proprietario

DICHIARA :

Il/la sottoscritto/a in qualità di proprietario dei terreni delle particelle sotto indicate ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che i terreni delle particelle sotto indicate, per la relativa superficie utilizzata, sono stati da lui stesso dati in concessione al Sig ai fini della presentazione della domanda di pagamento Unica – Campagna 2005:

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Superficie (ettari, are)	
						Catastale	Superficie utilizzata

Data

Luogo

(Firma del titolare della domanda)

(Firma del proprietario dei terreni)

Si allega copia del documento di identità